

**ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA**  
**STUDI E MONOGRAFIE**

OSSERVATORIO DI ECONOMIA AGRARIA: PORTICI (NAPOLI)

Prof. ALESSANDRO BRIZI

22088

II.

**COMPARTICIPAZIONI AGRARIE**  
**CONTADINI PARTECIPANTI**  
**IN CAMPANIA E IN LUCANIA**



X9J:9.52  
G5  
022088

ROMA  
1935 ANNO XII E. F.

**TUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA**  
**STUDI E MONOGRAFIE**

---

**OSSERVATORIO DI ECONOMIA AGRARIA: PORTICI (NAPOLI)**

Prof. ALESSANDRO BRIZI

Dhananjayrao Gadgil Library



GIPE-PUNE-022088

II.

**OMPARTICIPAZIONI AGRARIE**  
**CONTADINI PARTECIPANTI**  
**N CAMPANIA E IN LUCANIA**



**ROMA**

**1935 ANNO XII E. F.**

PROPRIETÀ LETTERARIA  
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

X9(1):9.52

GS-

22088

**L'Istituto Nazionale di Economia Agraria** regolato dal R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è un Ente parastatale avente personalità giuridica e gestione autonoma sottoposto alla vigilanza del Ministero della Agricoltura e delle Foreste. Esso ha i seguenti scopi :

a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'Amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sindacali ;

b) promuovere, in conformità di direttive da esso stabilite, la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria ;

c) indirizzare e coordinare l'attività di Osservatorii locali di economia agraria.

Tali scopi l'Istituto persegue a mezzo di propri organi centrali e periferici. Sono organi dell'Istituto :

*al centro* : il Comitato Direttivo, la Presidenza e la Segreteria Generale con Uffici tecnici ed amministrativi ;

*alla periferia* : Osservatorii ed Uffici di corrispondenza.

Gli Osservatorii sono cinque, ed hanno sede, rispettivamente, in Milano (per la Lombardia), in Bologna (per l'Emilia), in Firenze (per la Toscana), in Perugia (per l'Umbria, le Marche e gli Abruzzi), in Portici (per la Campania), tutti presso le Cattedre di Economia rurale dei locali Regi Istituti Superiori Agrari ; quello di Firenze è in collegamento con la Reale Accademia dei Georgofili.

Gli uffici di corrispondenza sono quattro ed hanno sede, rispettivamente, in Torino (per il Piemonte) presso quell'Istituto Federale di Credito Agrario, in Verona (per le tre Venezie) presso quell'Amministrazione Provinciale, in Roma (per il Lazio e la Sardegna) presso la Sede centrale dell'Istituto, in Palermo (per la Sicilia) presso il Banco di Sicilia ; quello di Verona è in collegamento con la locale Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere.

**COMPARTECIPAZIONI AGRARIE E CONTADINI PARTECIPANTI  
IN CAMPANIA E IN LUCANIA**

---

## INTRODUZIONE

**SOMMARIO.** — 1. *La categoria dei contadini partitanti appare meno esattamente studiata di altre categorie di contadini: e perchè oggi essa possa essere più utilmente studiata.* — 2. *Che minimo di requisiti debba avere tale studio.* — 3. *Ben diversi significati, economici e sociali, del contratto agrario di compartecipazione.* — 4. *Come, anche l'economia della compartecipazione, non si sottragga al principio generale del valore.* — 5. *All'influenza di questo, può ricondursi la grande varietà di patti nei contratti di partitanza.* — 6. *Come la concorrenza, più o meno operativa, agisca sull'apprezzamento, che i contraenti fanno, del rispettivo concorso alla produzione.* — 7. *Tentativo di definire la compartecipazione, in senso specifico.* — 8. *Tipo più depresso e tipo più elevato di compartecipazione.* — 9. *Alcuni caratteri economici della partitanza.* — 10. *Cenno di giudizi sui contratti di compartecipazione fuori d'Italia.* — 11. *Consistenza quantitativa del rapporto di compartecipazione, per superficie, in Campania.*

1. La presente ricerca si propone lo studio qualitativo — in alcuni tipi rappresentativi — di una categoria di rapporti tra impresa agraria e manodopera, in Campania ed in Lucania; la quale categoria è vastissima per numero di contadini e per superficie di terre, che essa comprende.

Tipi rappresentativi — si chiarisce — non già in preciso senso statistico (cioè in base alla frequenza di dati valori o di date caratteristiche), ma nel senso che fu chiamato normativo od estetico-normativo.

Dei *contratti agricoli di compartecipazione al prodotto*, in generale — e di quelli meno elevati tra essi, come i contratti di *partitanza*, dei quali più si occupa il presente lavoro — non si può dire nulla di nuovo, nè, forse, di molto interessante. Se ne può, però, trattare, certamente, con maggior calore, e anche con utilità maggiore, oggi che la politica agraria fascista persegue fortunatamente la trasformazione del bracciante (puro o misto che sia) in contadino legato *ad una terra*, da un rapporto continuativo ed apportatore di un livello di vita a sufficienza elevato. Tale politica segna il pieno contrapposto alla politica socialista, che vedeva nel puro salariato il tipo più desiderabile di contadino, e che quindi tendeva a trasformare il compartecipante in salariato.

Indubbiamente, nella nostra letteratura economica, la categoria dei partitanti agricoli, puri o misti (cioè anche proprietari o affittuari particellari, o salariati) appare meno esattamente nota dei coloni parziari propriamente detti, e meno esattamente nota, altresì, di particolari categorie che hanno

insieme dell'avventizio e del compartecipante, oltre che del lavoratore extragricolo, come è dei braccianti del tipo di quelli della valle del Po (1).

Meno esattamente nota, oltre che nella letteratura economica, anche nella vecchia vita pubblica del Paese. Dei partitanti agricoli meridionali — o, più esattamente, di quei contadini miseri, benchè minimi proprietari o affittuari, oltre che partitanti e braccianti — si parlò quando essi, spinti dalle difficoltà di vita, fuggivano la loro terra ed emigravano oltremare. Si scrisse, allora, che l'emigrazione era « una conseguenza necessaria delle condizioni di schiavitù in cui abbiamo (cioè, le classi dirigenti avevano) tenuti i coltivatori della terra; condizioni che non si sarebbero mai mutate per iniziativa delle classi dirigenti »: che l'emigrazione era, « quindi, una valvola di sicurezza, quasi un rimedio eroico »: essa « distruggeva quei piccoli proprietari, che vivevano oziando e opprimendo, emancipava il contadino, gli faceva acquistare denaro, indipendenza ed esperienza » (Pasquale Villari). Ma, anche allora, solo pochi, sebbene insigni, scrittori misero in evidenza queste « condizioni di schiavitù », e il gran pubblico vi si appassionò poco, perchè, in fondo, le cose si erano risolte da per loro. I pregevoli volumi dell'*Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini delle provincie meridionali* venivano pubblicati circa il 1910, quando l'emigrazione di questi contadini era nel suo pieno, e non si pensava dovesse presto fratturarsi, con la Guerra.

Appunto, più di questi contadini, ebbe larga notorietà pubblica — per esempio — il tipo di braccianti ora ricordato; non solo pei gravi problemi economici e sociali che aveva sollevati, ma anche, storicamente, per i movimenti di cui, per lunghi anni e fino al 1922, fu palestra questa categoria, che fu detta « anormale nel mondo del lavoro agricolo, poichè in un assestato ordinamento della produzione terriera, essa si riduce al minimo ». Movimenti, i quali (a giudizio di alcuni studiosi) furono quasi i soli, in Italia, ad avere un rigoroso carattere di movimento socialista agricolo, per concretezza e continuità di programmi più o meno marxisti, di predeterminata finalità.

Notiamo che alcuni problemi economici e sociali del bracciantato (per restare nell'esempio citato) sono, in parte — salvi, beninteso, aspetti, inten-

---

(1) « I tipici braccianti (della valle padana) sono i lavoratori avventizi. E' questa la qualifica che dà l'impronta più caratteristica alla categoria. In misura varia, nelle diverse zone, essi assumono anche veste e funzione di compartecipanti . . . . »

« La principale fonte di lavoro e di reddito rimane però sempre l'agricoltura. Ivi il bracciante trova occupazione, oltre che sotto la forma di avventizio, come abbiamo visto più sopra, anche come compartecipante. La compartecipazione si applica per appezzamenti di terreno investiti di solito a frumento o a sarchiate; raramente a piante foragere. E' un contratto che si stabilisce di solito dalla semina al raccolto e che quindi serve a stringere i legami tra la terra e il lavoratore e cointeressa questi ai risultati della produzione. La terra in compartecipazione concede al bracciante una certa sicurezza economica, in quanto gli permette di ricavare redditi sicuri senza abbandonare le altre occupazioni, con la possibilità di applicare anche lavoro straordinario (ore sottratte al riposo durante le lunghe giornate estive) o lavoro secondario (se così si può chiamare quello delle donne e dei ragazzi) ».

A. PAGANI: *I braccianti della valle padana*. — (I. N. E. A., 1932).

sità e soluzioni diversi — i problemi istessi delle classi contadine di cui qui ci occupiamo: rendere stabile il rapporto fra terra e contadino.

Con comprensione concorde, la Corporazione dell'Agricoltura (adunanza del maggio 1930, a Bologna; discorso del Presidente On. Prof. Serpieri) occupandosi di tradurre in atto le fondamentali direttive del Gran Consiglio (25 marzo 1930), accoglieva questa affermazione:

« Le direttive date dal Gran Consiglio vanno veramente alla radice di un problema il quale — se nei territori padani ha caratteri più netti e chiede soluzioni più urgenti — penso sia veramente il problema sociale e basilare di tutta l'agricoltura italiana. Anche nel Mezzogiorno, in forme bensì molto diverse, il problema è il medesimo.

« E', dappertutto, la necessità morale, politica ed economica di determinare vincoli stabili, rapporti continuativi, anzichè effimeri, fra il lavoratore e la terra che egli lavora ».

2. Sanno gli studiosi che una ricerca del genere di questa, avrebbe da soddisfare a molteplici e complesse esigenze, non tutte facili a realizzarsi.

Nella nostra letteratura economico-agraria, di tal genere di indagini dette, venticinque anni or sono, un modello indimenticato lo stesso Prof. Serpieri, col suo volume *Il contratto agrario e le condizioni dei contadini nell'Alto milanese* (1910). Mentre, il più recente in ordine di tempo, e degnissimo sotto ogni riguardo, è lo studio dianzi citato, del Prof. Pagani, *I braccianti della valle padana*.

Con più modesto programma, il nostro studio ha, almeno, da avere i seguenti requisiti.

Deve uscire da ogni generalità, per trattare di ben specificati ambienti (anche se ciò possa apparire pedante), nelle condizioni tecniche ed economiche di ciascuno dei quali, s'inquadrano i fatti.

Deve rilevare i fatti essenziali; non solo specificando le categorie di concedenti di terre a compartecipazione e le categorie di contadini partitanti, ma specificando altresì di che estensioni, di che colture e di che condizioni di lavoro si tratta, e poi di quali patti è materiato il contratto, caso per caso, e mettendo in evidenza la durezza del rapporto terra-uomo.

Deve, infine, per tipi abbastanza rappresentativi, specificare l'impiego quantitativo annuo del lavoro, e poi i redditi della famiglia contadina partecipante (1); indici di primaria importanza per giudicare del livello economico e sociale dei ben diversi rapporti stabiliti tra terra e contadino.

---

(1) Pel calcolo dei redditi — esposti nei capitoli che seguono — la norma è stata di ricercare, per l'impresa contadina, il reddito netto del contadino imprenditore: si sono poi aggiunti i compensi salariali in altrui imprese, e gli eventuali guadagni extragricoli. Si sono adottati questi *criteri di valutazione*. Per prodotti destinati al mercato, *il prezzo di vendita all'azienda*. Per le spese di reintegrazione di capitali non prodotti nell'azienda, *il prezzo di acquisto all'azienda*. Per i prodotti dell'azienda consumati dalla famiglia contadina, *il prezzo di acquisto all'azienda* (criterio, cioè, del *costo di surrogazione*).



Impieghi di lavoro e redditi non possono essere considerati se non tenendo conto: a) della effettiva combinazione personale di lavoro; e b) della intera famiglia contadina.

Gli impieghi di lavoro sono da calcolare in giornate (od ore), di lavoro, e da ridurre a giornate (od ore) di lavoratore adulto (1), per una qualche confrontabilità, ed anche per il ragguglio del medio reddito per giornata di lavoro.

Si comprende (non potendo qui appoggiarci a veruna registrazione contabile) come la rilevazione degli impieghi di lavoro e dei redditi, non possa esser fatta che per via d'inchiesta, e quindi abbia indubbio carattere di approssimazione. Ma il grado di incertezza dell'inchiesta, di fronte alla precisione dell'osservazione contabile, non diminuisce praticamente di troppo l'importanza della nozione, ai nostri fini.

Il calcolo — con i medesimi coefficienti di riduzione — delle unità lavoratrici della famiglia, permette poi la nozione del medio reddito per unità lavoratrice.

Il reddito stesso raggugliato, infine, ad unità consumatrice (2), dà altra utile nozione media.

Nozioni, anche queste, che, di per sè, non hanno significati assoluti, ma sono soltanto indicative, perchè, p. es., non tutte le persone di famiglia lavorano con la medesima continuità di occupazione nell'impresa agraria; e perchè il medio reddito per unità dipende troppo dal modo di composizione della famiglia (numero, sesso, età). Ma, tuttavia, nozioni utilissime, per quanto (è bene metterci subito in guardia) da non prendersi senza interpretazione, e da non servirsene per raffronti men che prudenti.

A questi requisiti ha cercato di ispirarsi la ricerca, malgrado la difficoltà di riunire, per ogni caso, dati abbastanza compiuti e, insieme, forniti di sufficiente grado di attendibilità, e malgrado le incertezze insite in questo genere di studio.

I patti contrattuali, gli impieghi di lavoro, i redditi, furono, tutti ed esclusivamente, rilevati sui luoghi, e con la necessaria assistenza e l'aiuto di persone esperte dei luoghi stessi. Collaborarono al non breve rilevamento locale i Dottori Pizzigallo e Donno e il Prof. Nardini, per la Campania, e il Dott. Scoyni, per la Lucania. Essi, ed io, ci appoggiammo (oltre che alle Cattedre ambulanti di agricoltura e alle Organizzazioni sindacali agrarie di varie zone), a tecnici ed esperti, tra i quali principalmente i Proff. Vatteroni, Sen-

---

(1) I coefficienti adottati per tale riduzione sono: 10/10 il lavoro di maschio adulto, 6/10 per quello di femmina adulta, 5/10 per ragazzo (e vecchio), 3/10 per ragazza (e vecchia). Le classi di età sono: ragazzi da 10 a 18 anni, adulti da 18 a 63, vecchi oltre i 63.

Vedi: A. SERPIERI: *Guida a ricerche di economia agraria*.

(2) I coefficienti di riduzione ad unità consumatrici (specialmente alimentari) sono i seguenti: 100/100 i maschi da 14 anni in poi, 75/100 i maschi da 6 a 14 anni e le femmine da 6 anni in poi, 50/100 i maschi e le femmine fino a 6 anni.

Vedi *Op. cit.* nella precedente nota.

sale e Jannaccone, i Dottori Nevano, Melchionna, Ambrosini, Buoncristiano e Gravagnuolo, il Dott. Piccolo, il Dott. Ferrara, il Comm. Passarelli. A tutti vada una cordiale espressione di riconoscenza.

3. Il sistema contrattuale della compartecipazione al prodotto è — se non anche caratteristico, come autorevoli scrittori hanno affermato — almeno di grandissimo rilievo (oltre che di tradizionale esistenza) nell'economia agraria italiana.

Ma, esattamente, la compartecipazione caratterizza una ben vasta categoria di fatti, i quali — in regimi fondiari diversi, ed in ordinamenti diversi di impresa agraria — danno luogo a tipi, non solo economicamente, ma anche socialmente, diversi, di rapporti tra impresa e lavoro. Si va, infatti, per lunga gamma, dalla colonia parziaria in senso stretto e dalle sue classiche forme mezzadrili, fino alle più misere forme di *partitanza* e di *terratico*.

E', dunque, troppo poco dire che caratteristica del rapporto contrattuale di compartecipazione, è sostituire (in tutto o in parte) nella remunerazione del lavoro del contadino, ad una quantità prefissa di moneta o di generi, una quota o frazione dei prodotti agrari che si conseguiranno. Giacchè con la compartecipazione sono correlativi anche — in misure e con meccanismi profondamente diversi — a) modi svariati di concorso del contadino alle funzioni d'impresa e al conferimento di capitali di esercizio; b) rapporti stabili e duraturi o, invece, di durata effimera e incerta, tra il contadino e una stessa terra; c) autonomia o non autonomia di impresa; d) ordinamenti di impresa complessi ed evoluti o, invece, semplici e primitivi; e) redditi del contadino assicurati o invece aleatori; alti, sufficienti o insufficienti; f) quindi, tenore di vita elevato o depresso, ed esistenza tranquilla od inquieta del contadino.

Studiando il sistema della compartecipazione, se non erro, si constata in modo particolarissimo la verità che uno stesso contratto agrario — a seconda del regime fondiario e dell'ordinamento di impresa in cui si inquadra — ha conseguenze e significati economici, sociali (e, aggiungiamo, umani) diversissimi.

Appunto, è superfluo ricordare — per questo, come per tutti i contratti agrari — la interdipendenza delle strutture contrattuali con l'ordinamento dell'impresa, e quindi anche con le condizioni fisiche ed economiche dell'ambiente. Questa verità — che, per essere grandissima, talvolta si vede dimenticata — fu incisa nella mirabile *Relazione finale sui risultati dell'Inchiesta agraria* (1884) di Stefano Jacini.

Nel IV Capo vi si rileva: « Risulta dall'*Inchiesta* che in Italia sono stati escogitati ed applicati tutti i moduli immaginabili e possibili di contratti agrari. Anche in questo riguardo, la Nazione italiana si è rivelata ingegnossissima. Si vede chiaro che l'indole dei contratti oggi esistenti non è dovuta al caso, ma alle condizioni locali di clima, di terreno, di mercato, di vicinanza o lontananza da grossi e popolosi centri, che suggeriscono piuttosto questa che

quella coltivazione: e ciascuna coltivazione, secondo che esige maggiore o minore diligenza per parte del coltivatore, per ottenere il prodotto che si vuole, determina la convenienza di interessare più o meno il coltivatore nel prodotto, o di escluderlo dalla interessenza, corrispondendogli invece un salario, o di cedergli tutto il prodotto verso il corrispettivo di una determinata somma annua di danaro o di generi, che è poi il piccolo affitto. La tendenza di dar luogo alla compartecipazione del coltivatore al prodotto, dovunque se ne presenti la convenienza, è caratteristica in Italia, e si può ritenere che si manterrà, sotto forme diverse, anche in avvenire, atteggiandosi a tutti i possibili mutamenti ».

E, poco oltre, ancora: « Ogni forma può fare buona o cattiva prova, e ciò traspare da tutti gli *Atti dell'Inchiesta*, secondo l'indole che corrisponde o no alle condizioni fisiche locali di ciascun territorio, che sono svariatissime in Italia. Anzi, nel medesimo territorio, può bastare il passaggio da un grado minore ad un grado maggiore di perfezionamento agricolo, per suggerire un mutamento di contratto agrario; e, quando parliamo di convenienza, non intendiamo riferirci alla convenienza di una delle parti contraenti, bensì a quella del progresso agricolo, che è poi la convenienza di tutta la Nazione ».

4. Una ipotesi specifica del salario costituito dalla *compartecipazione al prodotto* (1) non appare tipicamente contemplata tra le ipotesi — necessariamente semplificatrici al massimo grado — dell'Economia pura. Il compenso del compartecipante, difatti, è in gran parte salario, ma non è semplicemente salario, come è ben noto.

L'ipotesi generale, invero, della teoria è la locazione o vendita di merce-lavoro (a tempo, od, invece, secondo la quantità di lavoro eseguito), che l'operaio fa all'imprenditore, contro un salario che è indipendente (almeno immediatamente) dal risultato della produzione; ed è di lavoro puro, e senza altri conferimenti eventuali (per es. di direzione o di capitali) da parte del lavoratore. Per dirla col Pantaleoni, « la teoria del salario non è la teoria della remunerazione di qualsiasi lavoro, o almeno non lo è in prima istanza ».

In tal modo, in una economia di scambio — nella quale il prodotto netto si distribuisce, sulla base del principio generale del valore, tra le persone economiche che cooperarono alla produzione, e si distribuisce quale remunerazione o prezzo del servizio da ognuna di esse prestato — anche la remunerazione del lavoro, cioè la misura del salario, è fondamentalmente (a parte altre influenze particolari) determinata dal principio istesso. In altre parole, potrebbe dirsi che i contratti per la prestazione di detti servizi (servizi di capi-

---

(1) Superflua l'avvertenza di non confondere col « salario in natura » (che consiste in quantità predeterminate di derrate), e nemmeno con la « compartecipazione agli utili dell'impresa » (che è in soprappiù del salario). Del pari superfluo avvertire di non confondere col « salario reale » (quantità di beni diretti, che l'operaio può acquistare col compenso del proprio lavoro), che è, nella teoria economica, considerato in equivalenza col « salario nominale » (quantità di moneta).

tale fondiario, di lavoro, ecc.) intervengono ad un prezzo che è fondamentale-mente regolato dal principio del valore; in funzione di questo prezzo essendo le variazioni nella domanda e nell'offerta.

All'ipotesi del salario costituito dalla compartecipazione al prodotto sarebbe, anche, arduo adattare i ragionamenti delle più note dottrine economiche generali del salario, con le quali, appunto, la scienza ha ricercato una sintesi delle cause e delle variazioni del saggio dei salari. Dai ragionamenti delle dottrine pessimiste del fondo-salari e della legge di bronzo, a quelli della ottimista dottrina della produttività del lavoro.

Di vero, la remunerazione del compartecipante è un *compositum*: a) di salario in senso stretto (il compartecipante è lavoratore), b) di profitto in senso stretto (egli è co-imprenditore, perchè, non meno del concedente la terra, sopporta il rischio della produzione), e, spesso, c) di interesse di capitali di esercizio (egli conferisce, spesso, taluni capitali di esercizio). Ma, dei tre elementi, il salario è, come dicemmo, quello prevalente. Ed anche data tale complessità della remunerazione del lavoro del compartecipante, è utile cercare di riportare questo caso speciale al principio del valore.

Fu proposta la questione, infatti: nel caso della partecipazione al prodotto — non contrattandosi un salario determinato, ma, invece, fissandosi la remunerazione del lavoro in una parte del prodotto ancora da realizzare — si tratterebbe, in sostanza, di una distribuzione che si compie all'infuori dello scambio, e che, pertanto, si sottrarrebbe al dominio del principio generale del valore?

La risposta della teoria è che, anche questo caso, non si sottrae all'impero del principio del valore. Se vogliamo seguire da vicino, ed applicare al caso nostro, l'argomentazione di Ghino Valenti (*Principii di scienza economica*) — il rimpianto economista, che dedicò tanta parte del suo bell'intelletto ai problemi dell'economia agraria — ecco l'argomentazione.

Una associazione, a fine di produrre, tra possessori di diversi elementi produttivi (nel caso nostro concreto: il proprietario fondiario con la terra e una parte del capitale di esercizio, ed il lavoratore con il lavoro e l'altra parte del capitale di esercizio) dà luogo ad una forma particolare di scambio, per rapporto alla distribuzione del prodotto netto: lo scambio di un bene presente determinato (nel caso nostro: servizio di capitale fondiario, di capitale di esercizio, di lavoro), con un bene futuro indeterminato (quota del prodotto) o di cui è determinata solamente l'entità relativa e non l'assoluta.

Ma in una economia di scambio si attribuisce valore a tutti i beni, ancorchè nel momento non formino oggetto di scambio: si attribuisce, cioè, ad essi il valore che si presume avrebbero, ove effettivamente fossero permutati, in analogia a ciò che avviene in casi simili (valore estimale). Ora, nella natura di detto rapporto di associazione, il quale stabilisce le norme per la ripartizione del reddito, ciascuno (nel caso nostro: proprietario fondiario od altro concedente la terra, e contadino) ha in vista il valore di stima del proprio

concorso, e a quello intende si commisuri la propria partecipazione al prodotto.

Quindi la norma del valore ha pur sempre influenza sulla determinazione di tale rapporto di associazione di produttori.

Fin qui, l'argomentazione, che non sembra refutabile, adattata al caso speciale che ci interessa.

5. Essa andava ricordata nella sua chiarezza, perchè, fin da ora, possiamo impiegarla a spiegare — insieme con le molteplici ragioni tecniche e storiche — l'esistenza di patti o clausole profondamente diversi, in contratti di compartecipazione, magari nella stessa località ed in condizioni che, ad un primo esame, apparirebbero simili: i contraenti (in ipotesi di parità di forze) hanno presunto che il valore attribuibile ai rispettivi concorsi produttivi sia da stimare maggiore o minore.

Alcune ragioni di tale apprezzamento, e le loro conseguenze, si riscontrano già in molti dei contratti meno evoluti di partecipazione al prodotto, anche nella nostra Regione; in modi che schematizzerei come segue, per esemplificare:

— terra naturalmente più ferace o meno ferace: quota contadina del prodotto, minore o maggiore, rispettivamente nei due casi;

— terra bisognosa di speciali operazioni o lavori preliminari alla semina (es. dissodare e dicioccare): quota massima di prodotto al contadino;

— terra lontanissima da centri abitati dal lavoratore: quota maggiore ad esso;

— esecuzione di lavori preparatori (arature) o di semina, a carico del concedente: quota minore al contadino;

— esistenza di alberature dense sul fondo (quando, però, il *soprassuolo* sia compreso nella compartecipazione): quota contadina maggiore per le colture erbacee, e minore per l'arboratura;

e via dicendo.

Oltre questo schema del tutto generale, e a parità di quota di partecipazione, anche altri patti speciali — dei contratti meno evoluti di compartecipazione della nostra Regione — ricondurrei al meccanismo di questa valutazione presuntiva, che le parti contraenti fanno, dal rispettivo concorso produttivo.

Metterei in linea:

— l'*antiparte* al concedente,

— speciali *regalie* al concedente,

— il concorso contadino nella spesa di *guardiania*,

— la misura dell'interesse sulle anticipazioni fatte dal concedente; senza parlare di altri patti (per es. attribuzione, ad uno od altro dei contraenti, dei prodotti secondari, paglie, strami, ecc.).

L'*antiparte* è (e più, era) una corresponsione (in denaro o in generi) per unità di superficie di terra ottenuta a compartecipazione, *oltre* la quota di compartecipazione. Tale corresponsione è in entità commisurata alla naturale fertilità della terra concessa. Per darne un senso concreto, può ricordarsi che, *anteguerra*, l'importo dell'*antiparte* andava fino alle L. 20-30 per ha. nelle buone terre seminatrici concesse a compartecipazione (ed era molto): ma anche nel presente lavoro incontreremo l'*antiparte*.

Le *regalie* (pollame, frutta, vino, altri generi) al concedente, non hanno (e più, non avevano) soltanto il consueto significato servile, ma, quando erano forti, anche quello di corrispettivo, o equilibrio, di alcune condizioni, favorevoli al coltivatore, nelle quali la concessione era fatta.

La spesa di *guardiania*, spesa essenzialmente di indole dominicale, spesso anche oggi grava in parte sul coltivatore: questi, cioè, contribuisce per 1/3, 1/2 e anche 2/3, nella spesa che il concedente sostiene per il guardiano, o i guardiani, della proprietà; e, precisamente, ne rimborsa il proprietario, per un tanto ogni unità di superficie coltivata. Tale contributo del coltivatore è, spesso, anche proporzionale alla fertilità naturale del terreno.

Infine, la misura del saggio di interesse sulle anticipazioni (per es. per sementi) fatte dal concedente al lavoratore, fu spesso grave, in passato, quando non infrequentemente raggiunse il 20, 30, 40 % annuo. Il suo significato, però, non fu sempre e soltanto di interesse, o di usura, sul capitale anticipato; ma fu anche talvolta correlativo a condizioni favorevoli che, per altro verso, erano fatte al coltivatore.

Si potrebbe continuare.

Ed è superfluo dire che, meglio che ciascuno di questi fatti, considerato a sé, tutti insieme i patti del rapporto di compartecipazione, possono spiegarsi come conseguenza della valutazione presuntiva del rispettivo servizio produttivo, da parte dei contraenti.

Ma (uscendo dai contratti meno evoluti di partitanza) nemmeno i contratti di compartecipazione più progrediti si sottraggono a ciò. E la stessa mezzadria propriamente detta, a ben vedere, comprende spesso una varietà effettiva di minori patti, intorno al patto essenziale e fondamentale. Per riflessioni sui patti « necessari » nella mezzadria (senza i quali essa perderebbe la sua ragione d'essere e la sua funzione) e sui patti non necessari, si leggano le limpide pagine del Serpieri (*Studi sui contratti agrari*, pag. 100 e seguenti). Sui patti non necessari sono possibili variazioni, senza snaturare il contratto.

Contratti mezzadrili, in ogni particolare identici, applicati a poderi diversi (cioè con terreni agronomicamente diversi e diversamente fertili, con gradi di attività diversi, ecc.), possono — come è noto — remunerare in misura diversa un lavoro contadino, quantitativamente e qualitativamente uguale. I modi di perequazione che, in pratica, cercano di rimediare a questa diversità, sono, in sostanza, proposti dalle parti sulla base del valore a cui esse stimano i rispettivi concorsi nella associazione produttiva.

6. S'intende che i fatti di cui parliamo, e questa valutazione preventiva istessa, possono agire, o no, in condizioni di concorrenza, operative per ambo i contraenti, o più operative per l'uno di essi e meno per l'altro. La circostanza è essenziale.

La vicenda storica di questa concorrenza è, come sempre, alterna.

Per es., la concorrenza fu pienamente operativa pei proprietari di terre, e non pei lavoratori, quando l'emigrazione portò rarefazioni dei contadini. Allora decadde l'*antiparte*, sparirono o furono ridotte le *regalie* e il contributo contadino di *guardiania*, e caddero le gravezze sulle anticipazioni; e, ciononostante, rimasero perfino terre non coltivate.

Viceversa, nelle condizioni normali odierne della nostra Regione, spesso la concorrenza è pienamente operativa pei contadini, e non lo è pienamente pei proprietari.

La causa principale di ciò, si deve cercare nella presenza di larghi strati di contadini minimi proprietari o minimi affittuari non autonomi — la cui piccola terra, cioè, non basta a saturare le forze di lavoro della famiglia contadina, e non basta al sostentamento di essa — i quali contadini, pertanto, debbono cercare il necessario integramento, di lavoro e di bilancio domestico, anche nel rapporto di partitanza.

Questo frequente fatto della non autonomia, e quello, altresì, della precarietà di queste imprese contadine, hanno conseguenze fondamentali sull'economia contadina in genere, sull'ordinamento dell'impresa contadina, sul mercato della terra e del lavoro, come ho altrove cercato di porre in qualche evidenza (1), sicchè non mi ripeterò. Per la questione di cui diciamo, hanno l'effetto frequente e facilmente constatabile, di far seguire deviazioni del valore del rispettivo servizio produttivo, delle parti.

Insomma, anche nel rapporto di compartecipanza, per la remunerazione del contadino si tende a quanto scrisse incisivamente Cobden pel salario in generale: « i salari aumentano ogni volta che due padroni corrono dietro ad un operaio, e diminuiscono ogni volta che due operai corrono dietro ad un padrone ». I patti fissati dall'Organizzazione sindacale, tendono, a lor volta, a ripristinare le rispettive remunerazioni sulla base dei rispettivi servizi produttivi.

7. E' ora necessario definire: ma la definizione presume tagli netti, che però non sono possibili.

*Compartecipazione al prodotto*, infatti, è frase adoperata tanto in senso generico, quanto in senso specifico.

Come *genus*, essa comprende qualunque contratto, tra imprenditore e lavoratore, in cui la remunerazione del lavoro contadino — anzichè a salario

---

(1)  *inchiesta sulla proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra in Campania*. — I. N. E. A., Roma, 1933; e *Annali dell'Osservatorio di Economia agraria di Portici (Napoli)*, vol. II.

— avvenga mediante una quota del prodotto da realizzare. Così intesa essa comprende, come dicemmo, anche le forme di colonia parziaria propriamente detta (sulla base, cioè, dell'appoderamento, come verrà ricordato).

Invece, come *species* (e come nel presente lavoro) è inteso per rapporto di compartecipazione (o di partecipazione al prodotto, o di partitanza) il seguente.

I) Il contadino — verso il compenso futuro (cioè, alla raccolta) di una parte o frazione del prodotto, in natura — si obbliga, con un imprenditore agrario concedente (lo chiamiamo, senz'altro, imprenditore, per quanto il contadino compartecipante è anch'egli imprenditore), di coltivare un terreno (*non appoderato*) o una *partita* di terra, a colture che l'imprenditore stesso predetermina:

il contadino, possono, o no, far carico tutti i lavori (se no, l'imprenditore assume alcuni dei lavori per proprio conto: p. es., lavori preparatori);

il contadino può, o no, conferire alcuni capitali di esercizio;

il rapporto di compartecipazione può durare un anno o due anni e di rado più anni, per una coltura o per due e raramente per più colture;

il rapporto può essere più o meno stabile su uno stesso terreno, o può invece esser precario, cioè il contadino può cambiare frequentemente di terra;

il contadino partecipante può risiedere nell'azienda a cui dà il proprio lavoro, o può abitarne lontano, e anche molto;

nel primo caso, può avere nell'azienda, oltre alla compartecipazione, altri impieghi di lavoro (a salario), o no, ed, anzi, questi ultimi possono essere i principali impieghi (tipo del salariato fisso-compartecipante);

nel secondo caso, può avere rapporti di compartecipazione con un solo imprenditore agrario, o con più;

in ambo i casi, può inoltre essere, contemporaneamente, proprietario od affittuario coltivatore non autonomo (se egli è anche salariato fisso, sono i suoi famigliari che coltivano la terra in proprietà o in affitto), e (nel caso non sia salariato fisso) può inoltre essere saltuariamente avventizio in altre imprese.

II) La quota o frazione o parte di prodotto, che remunera il contadino compartecipante, può essere predeterminata ( $1/2$ ,  $1/3$ ,  $2/3$  . . . . del prodotto totale da conseguire), od invece può essere quella qualunque porzione che superi una quantità fissa (quint. od hl. tanti), competente all'imprenditore: questo secondo modo di partecipazione al prodotto è frequente nei contratti a tipo *terratico*, i quali, pertanto, rilevano del tipo dell'affitto in generi. Nel *terratico* tutto il rischio della produzione è del contadino.

III) La compartecipazione al prodotto può riguardare le colture, così del *suolo*, come dei *soprassuoli* (alberature); oppure le colture soltanto del *suolo*. In questo secondo caso, per le sole arborature vigono altri rapporti



(di conduzione diretta, oppure di affitto), e allora si hanno contratti *misti* per lo stesso terreno.

IV) Caratteristica costante, che distingue la compartecipazione, in senso specifico, dalla colonia parziaria, è, come accennato, la mancanza di appoderamento — intendendosi *appoderata* la proprietà divisa in unità *a)* permanenti, *b)* proporzionate, dato il grado di attività colturale, alla capacità di lavoro di una media famiglia colonica, e *c)* provviste di dati capitali stabilmente investiti e di esercizio.

V) Caratteristica quasi costante della compartecipazione in senso specifico, è che il rapporto si stringa dall'imprenditore, non con una famiglia contadina, ma con singoli contadini. Come vedremo, tuttavia, la famiglia coopera al lavoro compensato dalla partecipazione al prodotto: ciò perchè, anche per i famigliari, l'agricoltura è il solo *modo di vita*. Talaltra, un membro della famiglia è il compartecipante; gli altri hanno l'obbligo di fornire dati lavori, a salario predeterminato, allo stesso imprenditore.

Invece, quando — insieme — esista l'appoderamento (come or ora definito) e il rapporto si stringa con una vera e propria famiglia colonica, (cioè col suo capo per la intera famiglia, che lavori esclusivamente nel podere e sotto gli ordini del capo), siamo nei requisiti essenziali della colonia parziaria, *stricto sensu*.

8. La specificazione non è stata breve: essa mostra, di primo acchito, la grande diversità che, nella realtà dei fatti, hanno i rapporti di compartecipazione, e può essere riflettuta da quanti, erroneamente, vedono tutta la compartecipazione sotto specie di mezzadria, e, magari, tutta la colonizzazione sotto specie di podere mezzadrile.

Difatto — in Campania e in Lucania — le compartecipazioni svariano tra un tipo, diremo, pessimo, ed un tipo ottimo.

A) Il tipo più in basso nella scala economico-sociale: le vere e proprie partitanze di scarsa superficie o il *terratico*, in magri appezzamenti seminativi nudi di monte, a coltura estensiva e discontinua, per la sola coltivazione del grano, con poco o nessun capitale del contadino, con scarso impiego quantitativo e qualitativo annuo di lavoro, con produzioni unitarie incerte e basse o bassissime, con cambiamento della terra ogni anno od ogni due anni, con abitazione del contadino in agglomerati assai lontani dalla terra coltivata, con condizioni di vita del contadino talvolta più malsicure e più misere di quelle di un salariato avventizio. Questo tipo è, qua e là, in tutto l'Appennino più o meno alto.

B) Il tipo più elevato: la compartecipazione al prodotto in terre più o meno ampie di piano e di colle, ed a colture erbacee diverse, in rotazione più o meno regolare, ed arboree, con impiego annuo di lavoro che assorbe

buona parte del lavoro disponibile del contadino e della sua famiglia, con una certa misura di capitali di esercizio del contadino e con stabilità di questo sulla terra e talvolta con abitazione sul fondo o poco lontano da esso, con discreto od alto livello di produzioni e con condizioni di vita sufficienti. Questo tipo è nell'Avellinese, nel Beneventano e in provincia di Salerno. Non ci è parso rispondente alla realtà delle cose chiamare questo tipo, puramente e semplicemente, di compartecipazione, come gli altri: lo abbiamo chiamato compartecipazione *a tipo colonico*, per mostrare la sua affinità, per più lati, alla colonia parziaria; alla quale, tuttavia, non si potette con rigore riportare, per fatto della mancanza dell'essenziale requisito dell'appoderamento, nel senso già ripetuto.

C) La colonia parziaria, così intesa, è abbastanza rara da noi.

Occorre appena dire che essa è sistema rigido, nei riguardi economici, in confronto a quello espresso in A). Ciò, nel senso che la colonia parziaria (oltre alle menzionate proporzioni fra terra e braccia per coltivarla) esige una feracità di terreno, una complessità di colture erbacee e legnose, una stabilità di ordinamento di impresa, tali da assicurare il necessario livello di reddito colonico, ed insieme una distribuzione relativamente uniforme del lavoro lungo l'anno. Mentre la compartecipazione tipo A) si unisce a un'agricoltura di ventura, che non conosce certezza; nè presuppone proporzioni adatte a conseguirla.

Ma ogni regione, probabilmente, ha un tipo, o più tipi, particolari di partecipazioni, o tipi di rapporti tra impresa e lavoro, nei quali la partecipazione al prodotto entra, in uno od altro modo.

Così, scrivendo della Campania e della Lucania, deve affermarsi la importanza di quel tipo misto di rapporto, in cui la compartecipazione è parte integrante del contratto di salariato fisso (precisamente, dunque, contratto di salariato fisso-partitanza) nelle *masserie*. Tipo misto, ripetesi; ma non per ciò meno importante per chi studi i fatti della partecipazione dei lavoratori al prodotto. Di tale tipo, avremo motivo di dire piuttosto ampiamente in queste pagine, insieme coi tipi estremi che chiamammo A) e B).

Invece, non tratteremo qui di colonia parziaria in senso stretto, C).

9. Appunto — limitandoci a tali tipi A) e B) — le luci e le ombre, economicamente parlando, sono evidenti.

Alcuni caratteri sono perfettamente noti: a) il lavoro del contadino è cointeressato, e, quindi, in primo luogo è assicurato alla terra, ed in secondo luogo è dato senza risparmio, e qualitativamente con la maggiore diligenza; b) quindi, la sorveglianza necessaria su tale lavoro è minima o nulla; c) l'imprenditore ha bisogno di minore capitale di anticipazione, non ricorrendo il pagamento di salari in moneta. Ciò è genericamente di tutti i sistemi a compartecipazione. Ma quanto ad a) deve osservarsi che, nelle nostre Regioni,

spesso la quantità di lavoro che la famiglia contadina arriva annualmente ad impiegare col sistema della compartecipazione, è assai minore di quella che potrebbe e vorrebbe impiegare: il contadino, cioè, ha poca terra in confronto alla sua disponibilità di lavoro. Quanto a c), deve dirsi addirittura che la coltura di molte nostre terre povere non sarebbe praticamente possibile senza la compartecipazione, per difetto di capitale d'esercizio dell'imprenditore concedente.

Al quale ultimo riguardo, può dirsi di più. La coltura di miserrime terre montane è talmente aleatoria nei risultati, che il concedente, anche se avesse capitale liquido, non lo rischierebbe in salari determinati, per un esito tanto incerto. E' il contadino, che rischia il proprio lavoro, non avendo disponibili terre meno ingrato.

Altri vantaggi si sogliono esprimere così: d) che il partecipante, perchè co-imprenditore, vede elevata la funzione del proprio lavoro; e) che il sistema della compartecipazione è strumento di selezione del contadino, per prepararlo ai gradi, socialmente superiori, di piccolo affittuario e di piccolo proprietario. Questi due requisiti sono esatti se applicati alla mezzadria classica, negli ambienti più propri ad essa; ma nelle semplici partitanze (non anche nelle partecipazioni a tipo colonico) della nostra Regione, non si possono considerare neppure in via teorica e, per le partitanze nelle terre più misere, si possono considerare fuori della realtà. Nelle partecipazioni tipo A), il contadino rimane un povero coltivatore, attaccato alla formula: « semina, e spera in Dio ».

Può osservarsi che d) ed e), per avverarsi, avrebbero bisogno del concorso della effettiva funzione, tecnica ed economica, di imprenditore, del concedente della terra. Troppo spesso, invece, in queste partitanze, tale funzione del concedente manca od è troppo lontana e inefficace.

Si deve riconoscere, come corollario di c), nei riguardi dell'imprenditore: f) nei momenti attuali di crisi di bassi prezzi dei prodotti, la distribuzione del reddito nei sistemi a compartecipazione avviene senza che il compenso alla manodopera intacchi troppo profondamente il reddito fondiario. Ciò è, evidentemente, per i sistemi colonici in genere: e, per il nostro Paese, precisa documentazione in cifre è offerta dall'opera del Prof. Tassinari sulla *Distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana*.

Si deve aggiungere, ancora, nei riguardi del contadino: g) i sistemi a compartecipazione offrono il vantaggio di una remunerazione percepita in derrate di essenziale consumo familiare, con indipendenza, parziale o no, dal mercato di acquisto di tali derrate. Nelle nostre condizioni, anzi, una delle profonde ragioni del lavoro compensato a compartecipazione è la necessità di derrate essenziali (es. grano) nelle economie di consumo dei contadini; ciò che il nostro contadino chiama espressivamente *la spesa* (cioè la spesa ogni giorno necessaria per vivere). E' vero, tuttavia, che, se il contadino dovesse

valutare, in analogia coi salari in luogo, le giornate di lavoro impiegate, il cereale prodotto gli *costerebbe* spesso caro.

Ancora: *h*) la compartecipazione (se in contratti durevoli) attenua — nei riguardi contrattuali tra concedente la terra e contadino — le sperequazioni conseguenti alle rapide variazioni (proprie dei tempi recenti ed attuali) dei prezzi dei prodotti agrari. Basta fare il confronto col contratto di piccolo affitto, nel quale tali rapide variazioni modificarono gravemente le posizioni contrattuali, volta a volta, del proprietario o del contadino affittuario.

Come svantaggi — parlando per le nostre partitanze — esistono, d'altra parte, i seguenti: *i*) la stazionarietà di un'agricoltura non progredita, senza direzione tecnica, misera di capitali, e quindi di misero reddito; *l*) la frequente precarietà di rapporti fra una stessa terra e il contadino.

Infine, osserviamo che, su queste partitanze, le influenze del dinamismo dei prezzi (così dei prodotti, come dei mezzi di produzione) si rivelano in modo praticamente nullo o appena rudimentale, sull'ordinamento produttivo. Non si rivelano, o quasi, nella scelta dei mezzi produttivi, se questi si limitano, come spesso, ad una povera terra nuda, ad una semente, al lavoro umano. Non sulla quantità o qualità del lavoro istesso, perchè il contadino lavora sempre come meglio può, e non aspira che ad una economia di consumo. Non su ampliamenti o restrizioni di date colture, quando le scelte tecnicamente possibili sono, come spesso, ferreamente limitate.

Possiamo fermarci in questa enumerazione.

Ma non bisogna dimenticare, per la realtà, l'interferenza sui fatti ricordati, e sui loro effetti, della frequente condizione — già menzionata — di non autonomia e di precarietà, delle imprese contadine.

Un giudizio complessivo e a taglio netto, è poco giustificabile: ma — nelle odierne condizioni tecniche ed economiche di determinati ambienti — le nostre compartecipazioni rispondono indubbiamente a bisogni dell'agricoltura, dell'imprenditore e del lavoratore, pur mantenendo a basso regime la prima e gli altri due, e finchè quelle condizioni non siano cambiate.

Invece di un giudizio complessivo, saranno più giustificati singoli giudizi, su singoli aspetti concreti del sistema della compartecipazione; i quali aspetti cercheremo di far risultare nelle pagine che seguono.

10. Tralasciando di riportare qui i noti giudizi (talvolta, appunto, troppo complessivi e perciò indeterminati e non sempre riferiti ad aspetti concreti) portati dalla nostra letteratura sulla compartecipazione, di alcuni giudizi pronunciati fuori del nostro Paese non sarà inutile fare ricordo, perchè meno noti.

Al lettore esperto sarà superfluo avvertire come tali giudizi — che si riferiscono, necessariamente, a condizioni specifiche — si presterebbero male ad estensioni od a raffronti, fuori di esse condizioni.

In Germania, paese ove sono sistemi di compartecipazione, il giudizio che lo Steinbrück (1) reca sulla compartecipazione non è lusinghiero. Dopo avere distinto fra colonia parziaria (*Teilpacht*) e compartecipazione (*Teilbau*), e dopo avere notato che la prima si rinviene nelle regioni viticole e, in alcuni distretti, per piante industriali (tabacco), mentre la seconda è più frequente, egli ricorda alcuni vantaggi della compartecipazione (*Teilbau*) ma afferma che gli svantaggi sono maggiori dei vantaggi.

E scrive (traduzione testuale): « Ogni qualvolta lo sviluppo economico generale rende necessario di trattare ogni singola proprietà fondiaria secondo le sue caratteristiche e di impiegare più lavoro, più capitale, più intelligenza, il *Teilbau* non risponde. Nel contadino diminuisce lo stimolo ad aumentare con maggior lavoro la parte di prodotto che gli spetta, tanto più che i prodotti lordi non crescono di pari passo con il maggior lavoro. Il *Teilbau* crea, inoltre, sempre situazioni poco chiare. Esso non è certo indicato per eliminare i contrasti sociali esistenti, nella Germania orientale, tra grandi proprietari e lavoratori agricoli ».

Alle dette « situazioni poco chiare » si allude anche da altri Autori tedeschi; esse, in sostanza, deriverebbero dalla mancanza di fiducia tra i contraenti, e da liti tra questi, per l'osservanza dei patti e per la divisione del prodotto.

Anche la conclusione di un testo, sempre di molta autorità, quello del Buchenberger (2), sul *Teilbau* (*die Anteilwirtschaft*: economia in compartecipazione) è riservatissima: « i giudizi su questa forma di conduzione sono sino ad oggi assai incerti e divergenti ».

L'Autore condivide la concezione di questo contratto, come contratto di lavoro (*Arbeitsverhältnis, Dienstverdienst*): a favore di questa concezione (sostenuta da Dietzel e da Eheberg) come di una specie di contratto a quota (*Quotalkontrakt*) « starebbe soprattutto il fatto (astruendo dalle particolarità della disciplina giuridica) del diritto al controllo, riconosciuto al proprietario, sul sistema di conduzione del fondo, in contrasto con la maggiore libertà che il locatore concede al locatario (affittuario), poichè (il locatore) non ha interesse diretto nè all'importo effettivo del reddito lordo, nè alla specie di frutti da conseguire, limitandosi piuttosto il suo interesse alla pronta riscossione del canone di affitto e al mantenimento della piena efficienza del fondo ».

Nella sua *Agrarpolitik*, Aereboe distingue una *Anteilwirtschaft* e un *Anteillohn*: nella prima, il lavoro del contadino viene unicamente remunerato con una quota del prodotto; nel secondo, la remunerazione del lavoro consiste in un salario fisso più una quota proporzionale del raccolto. Alla

---

(1) KARL STEINBRÜCK: *Teilbau und Teilpacht*. Handwörterbuch der Staatswissenschaften. — Jena, G. Fischer, 1928.

(2) A. BUCHENBERGER; *Agrarwesen und Agrarpolitik*, bearbeitet von W. Wygodzinski.

prima forma, l'Autore è decisamente contrario (Aereboe non è neppure molto favorevole alla mezzadria, ritenendola utile in zone ad agricoltura non molto progredita, e per alti gradi di attività): secondo lui, al reddito dell'impresa conviene direttamente interessare soltanto il direttore tecnico. La seconda forma, invece, è giudicata utile (è usata per la bieticoltura e per l'allevamento zootecnico): questa forma si ravvicina, nei fini, ai salari a premio, dai quali tuttavia la compartecipazione al prodotto è esclusa.

Da notare, che in Germania risultano (Dade - *Archiv der Deutschen Landwirtschaftsrates*, Berlin, 1897) alcuni contratti di compartecipazione assai simili ad alcuni nostri, come esporremo in seguito. Così, per esempio, per dissodamenti di terre: « per i lavori di taglio, sradicamento e bruciatura delle ceppaie, dissodamento del suolo e semina, il lavoratore riceve metà del prodotto di frumento e paglia, mettendo il proprietario le sementi ed i concimi ». E' più oltre, per es., per compartecipazioni, con lavori preparatorii al terreno a spesa del proprietario: « Avviene, qua e là, la coltivazione della patata, nella forma di una data compartecipazione. Il proprietario provvede alla lavorazione e alla concimazione del terreno, mentre il lavoratore fornisce le patate da semina, provvede al resto dei lavori, e riceve metà o due terzi del prodotto ». E, ancora, in altri casi, per la contemporaneità con la quale, in uno stesso fondo, il contadino è lavoratore salariato, ed è, insieme, compartecipante per un appezzamento.

Ricordati alcuni giudizi sulla compartecipazione, in un Paese, come la Germania, ove essa è praticata (1), menzioneremo che la compartecipazione è praticata, su distese più o meno ampie di terre, in alcune regioni di Francia e della Spagna e del Portogallo (in Spagna e Portogallo, specialmente in terre povere, o invece per colture specializzate), della Svizzera, della Jugoslavia, della Bulgaria, della Romania, ecc. E', dunque, con intensità, aspetti e forme assai vari, diffusa in gran parte di Euròpa.

Ma merita di essere ricordata la sua diffusione anche nelle Americhe.

Negli Stati Uniti, i Censimenti (per es. quello del 1920) divisero in cinque classi gli imprenditori conducenti fondi altrui (*tenants*): 1) compartecipanti (*share-tenants*) che cedono, in compenso dell'uso della terra, una parte dei prodotti, come 1/2, 1/3 od 1/4, ma forniscono attrezzi agricoli ed animali; 2) coltivatori (*croppers*) compartecipanti che non hanno animali da lavoro; 3) compartecipanti-affittuari, che cedono una parte dei raccolti per una parte delle terre che coltivano, e pagano il fitto in danaro per un'altra parte; 4) affittuari (*cash-tenants*), che pagano un fitto in contanti, per unità di superficie e per l'intera azienda; 5) affittuari in natura (*standing renters*), che pagano il fitto con una quantità convenuta e fissa di prodotti agrari. Il

---

(1) Menzioniamo due altri lavori, uno di JENNY: *Der Teilbau*. — Lipsia, 1913. L'altro, più recente, di W. Pross: *Untersuchungen über die Interessierung des Landarbeiters am Betrieb des Arbeitgebers*. — Landw. Jahrb., LXVI, 2, 1927.

numero complessivo dei compartecipanti (le prime tre classi del Censimento, e, s'intende, con grande varietà di forme e contratti) supera quello dei fittavoli. E le caratteristiche dei diversi fatti inerenti alla compartecipazione si possono leggere raccolti nell'interessante lavoro di H. A. Turner, del Bureau of Agricultural Economics dell'U. S. Dep. of Agric. (1), che elaborò largamente le statistiche agrarie del Censimento stesso.

Il Prof. Henry C. Taylor — nel suo volume *Outlines of Agricultural Economics* — fa risaltare le ragioni di tale maggiore diffusione della compartecipazione, rispetto all'affitto, negli Stati Uniti. Egli nota che la compartecipazione, non solo rende possibile la conduzione ad imprenditori sforiniti del capitale e della competenza occorrenti agli affittuari; ma — siccome essa costituisce un modo di conduzione nel quale il proprietario conserva la sorveglianza e direzione dell'azienda — con essa il proprietario riceve un maggior reddito corrispondente a tale sua prestazione e si assicura il buon mantenimento del fondo; mentre, d'altro canto, il compartecipante, spesso aspirante a diventare proprietario, si può giovare di un tirocinio, che spesso può riuscire di gran valore, per la competenza del proprietario. La compartecipazione dà alle parti contraenti maggiore impressione di equità, a causa della divisione del rischio, ed elimina, fra le parti, le differenze derivanti dalle oscillazioni dei prezzi. E' evidente — conclude il Taylor — che se il proprietario non può dare la sua direzione, o se il compartecipante dispone del capitale e della abilità occorrenti, è il sistema del fitto che risulta più conveniente. Ma (pag. 341) « la compartecipazione ordinariamente frutta al proprietario maggiori entrate dell'affitto, perchè egli vi contribuisce più opera personale, assume più rischio, e spesso fornisce una parte maggiore di capitale ».

Il giudizio — condizionato alle circostanze riferite — è, nel complesso, favorevole. Ci limitiamo ad esso.

Nel Brasile anche la compartecipazione non è ignota. Nello Stato di Parahybo, per le piantagioni di canna da zucchero (*cannaviaes*) il concessionario corrisponde al concedente il 20 % del raccolto: in quello di Bahia le terre da coltura vengono date a corrisposta di 1/3 od 1/4 del prodotto, e spesso a metà (*meiacão*): in quello di S. Caterina, le colture del riso, del mais, del fagiolo, della manioca, ecc. sono a compartecipazione di 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 e

---

(1) I. I. A.: Rivista Internazionale delle Istituzioni economiche e sociali. — Anno I, n. 4.

Noto che, poi, i Censimenti successivi a quello del 1920 — e cioè i Censimenti del 1925 e 1930 — hanno diviso in sole tre classi gli imprenditori conducenti fondi altrui (*tenants*), ossia: 1) i *cash-tenants*; 2) i *croppers*, che si trovano negli Stati meridionali; 3) tutti gli altri (e cioè gli *share-tenants*, i compartecipanti-affittuari, e gli *standing-renters*, menzionati sopra nel testo).

E basti considerare che — nei dati relativi al complesso degli Stati Uniti, nel 1930 — il numero delle aziende di *cash-tenants* risulta solo di 489.210, contro un complesso di 2.175.153 aziende delle altre classi.

perfino 1/8 del prodotto al proprietario, secondo i conferimenti di questo, la distanza dal mercato, ecc. Per ciò si veda l'« Inchiesta, del Ministero di Agricoltura, in Brasile, sui prezzi di vendita e sui canoni di affitto ed enfiteutici delle terre », riassunta, con la consueta scrupolosità, da G. Costanzo (1).

11. — Non resta che ricordare la consistenza quantitativa dell'oggetto di questo studio: cioè dei rapporti di compartecipazione in Campania, come noi cerchiamo di determinarli in altro lavoro (2).

Essa consistenza risulta dai seguenti specchi (in % della superficie agraria e forestale) rimandando, però — necessariamente — per il significato delle cifre, al lavoro stesso.

PROVINCIA DI AVELLINO.

ZONE AGRARIE	Colonia parziaria	Totale proprietà appoderata	Compartecipazione	Salariato fisso	Salariato avventizio	Totale proprietà non appoderata	Totale generale %
I. - Media montagna di Cervaro . . . . .	..	..	4	14	33	56	56
II. - Media montagna Uditana . . . . .	..	..	5	3	32	40	40
III. - Media montagna Ofantina . . . . .	..	..	10	10	43	63	63
IV. - Media montagna del Sele. . . . .	..	..	10	5	45	60	60
V. - Alto colle del Partenio . . . . .	t	t	20	..	25	45	45
VI. - Medio colle dell'Agro Taurasino. . . . .	8	8	14	..	5	19	27
VII. - Medio colle del Sabato . . . . .	1	1	25	..	18	43	44
VIII. - Bassa collina Campana . . . . .	..	..	13	5	29	47	47

PROVINCIA DI BENEVENTO.

ZONE AGRARIE	Colonia parziaria	Totale proprietà appoderata	Compartecipazione	Salariato fisso	Salariato avventizio	Totale proprietà non appoderata	Totale generale %
I. - del Taburno . . . . .	3	3	..	2	45	47	50
II. - del Tilerno . . . . .	6	6	..	4	30	34	40
III. - del Fortore . . . . .	1	1	..	8	40	48	49
IV. - del Matese . . . . .	2	2	..	20	55	75	77
V. - di San Giorgio. . . . .	5	5	8	8	31	47	52
VI. - del Sabato e Calore . . . . .	2	2	2	6	36	44	46
VII. - del Tammaro . . . . .	4	4	..	3	15	18	22
VIII. - delle Forche Caudine . . . . .	1	1	..	3	43	48	47
IX. - Colline preappenniniche . . . . .	20	20	..	..	36	36	56
X. - Media Valle del Volturno. . . . .	15	15	..	5	38	48	53

(1) I. I. A.: Rivista Internazionale di Agricoltura, aprile 1930.

(2) Divisione della proprietà terriera, e rapporti tra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura della Campania - I. N. E. A., Roma, 1932; e Annali dell'Osservatorio di Economia agraria di Portici (Napoli), vol. I.



**PROVINCIA DI NAPOLI.**

ZONE AGRARIE	Colonia parziaria	Totale proprietà appoderata	Comparticipa- zione	Salariato fisso	Salariato avventizio	Totale proprietà non appoderata	Totale generale %
I. - Penisola sorrentina e Castellammare . . . . .	t	t	t	t	58	58	58
II. - Alto colle vesuviano . . . . .	..	..	3	..	30	33	33
III.-V. - Media collina insulare e alta collina Monti Ausoni. . . . .	3	3	..	t	22	22	25
IV. - Bassa collina di Napoli e Pozzuoli . . . . .	..	..	..	4	56	60	60
VI. - Media e bassa valle del Garigliano. . . . .	5	5	..	t	50	50	55
VII. - Colline preappenniniche . . . . .	..	..	..	15	50	65	65
VIII. - Piano Campano . . . . .	..	..	..	9	28	37	37
IX. - Pianura sub-vesuviana . . . . .	..	..	6	..	26	32	32
X. - Piano-monte basso Garigliano e Volturno. . . . .	5	5	..	23	22	50	55
XI. - Media valle del Volturno . . . . .	t	t	..	15	35	50	50
XII. - Piano Campano (ex-Caserta) . . . . .	..	..	3	9	27	39	39
XIII. - Bassa valle del Volturno . . . . .	..	..	..	40	23	63	63

**PROVINCIA DI SALERNO.**

ZONE AGRARIE	Colonia parziaria	Totale proprietà appoderata	Comparticipa- zione	Salariato fisso	Salariato avventizio	Totale proprietà non appoderata	Totale generale %
I. - Alta valle del Sele. . . . .	..	..	26	18	26	70	70
II. - Valle del Tanagro . . . . .	..	..	25	5	20	50	50
III. - Valle dell'alto Calore . . . . .	..	..	30	15	30	75	75
IV. - Valle del basso Calore. . . . .	..	..	23	7	23	58	58
V. - Valle di Novi. . . . .	3	3	30	10	27	67	70
VI. - Valle del Lambro e del Mingardo . . . . .	..	..	40	15	22	77	77
VII. - Valle del Bussento . . . . .	..	..	32	25	18	75	75
VIII. - Costiera Amalfitana. . . . .	..	..	..	2	63	65	65
IX. - Agro di S. Severino . . . . .	..	..	..	t	65	65	65
X. - Valle del Tusciano. . . . .	..	..	20	15	45	80	80
XI. - Alto Cilento . . . . .	..	..	45	9	14	68	63
XII. - Valle dell'Irno e del Picentino . . . . .	13	13	15	5	35	55	68
XIII. - Basso Cilento. . . . .	..	..	30	10	20	60	60
XIV. - Valle di Teggiano . . . . .	2	2	10	10	43	63	65
XV. - Agro nocerino . . . . .	..	..	..	t	40	40	40
XVI. - Bassa valle del Sele. . . . .	..	..	15	15	52	82	82

Tra altro, chi legge vorrà ben riflettere che, in primo luogo:

a) questi rapporti tra impresa e lavoro hanno luogo sulla superficie agraria e forestale, diminuita — evidentemente — di quella coperta dalla proprietà coltivatrice e dalla affittanza coltivatrice (nelle quali non si considerano rapporti tra impresa e lavoro, essendo l'imprenditore stesso lavoratore);

b) l'appoderamento è inteso nel concetto, rigoroso, a suo tempo definito; pertanto, la colonia parziaria è intesa soltanto nel senso, del pari rigoroso, definito.

E vorrà, in secondo luogo, riflettere che — per la complessità e la complicazione dei fatti dell'impresa agricola — le cifre esposte non dicono tutto e con precisione. Infatti:

c) per le diverse forme che insistono sulla stessa impresa, ci si è attenuti *soltanto a quella predominante*; così in quasi tutte le superfici indicate pel rapporto di salariato fisso, e in non poche di quelle indicate pel salariato avventizio, coesistono fatti di compartecipazione, in frequenza diversa;

d) spesso il rapporto anche di compartecipazione si verifica — in misura maggiore o minore — anche con contadini che sono, contemporaneamente, imprenditori particellari su terre proprie od altrui ed in superfici dove è *predominante* in realtà la proprietà coltivatrice o l'affittanza coltivatrice; e quindi si verifica su superficie non comprese, come detto in a), in questi specchi.

Tuttavia — in sè considerato — il rapporto di partecipazione al prodotto (su terre non appoderate) è più diffuso nelle provincie di Salerno e di Avellino; il rapporto di colonia parziaria (su terre appoderate) è più diffuso in provincia di Benevento.

Infine, circa la consistenza quantitativa dei rapporti di compartecipazione in Lucania (provincie di Matera e di Potenza), non abbiamo cifre nostre; e rimandiamo il lettore al lavoro del Dott. L. Franciosa, *Rapporti tra proprietà, impresa e manodopera in Basilicata* (I. N. E. A., 1930).

## CAPITOLO I

---

### CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA ESTENSIVA DI MONTE

#### § 1.

**Partitanze nell'Arianese e correlazioni fra salariato fisso e partitanza.**

#### L'AMBIENTE.

1. — L'indagine si riferisce al lembo settentrionale della provincia di Avellino — a contatto a nord con la provincia di Foggia ed a nord-ovest con l'ex-circondario di S. Bartolomeo in Galdo, della provincia di Benevento — sul gruppo di Appennino Campano che porta il nome specifico di Monti della Puglia. Si riferisce, tra altro, alle zone e *masserie*, nelle cosiddette *difese* di Ariano (sulla via che da Ariano Irpino va verso Monteleone di Puglia), e nella vasta contrada Camporeale, tra Ariano e Savignano, ed a territori limitrofi.

Siamo nella zona agraria *Media montagna di Cervaro* (Regione di montagna della provincia di Avellino); Ariano Irpino è a m. 820 s. l. d. m.

Il clima è sub umido, con inverno rigido ed estate mite.

Il terreno è più spesso argillo-calcareo, tendente al compatto, a volte *ferrigno (uglio)*.

La popolazione (che nella intera zona agraria oltrepassa, in media, i 100 abitanti per kmq.) è in plaghe limitate assai più densa. Anche questa media montagna, del resto, ha una popolazione in genere abbastanza densa. Questa è, in assoluta prevalenza, agricola; e vive in gran parte in agglomerati se si eccettua precisamente il Comune di Ariano, che ha varie frazioni ed ha buona parte del territorio con case sparse.

I percorsi, che deve compiere il contadino, per recarsi dagli abitati alle terre coltivate, sono spesso lunghi e malagevoli.

Indizio dello stato di frazionamento del possesso può ritrarsi — sempre pel Comune di Ariano — da questa seriazione (per categorie di imponibili)

fatta delle partite catastali (del vecchio Catasto, essendo il nuovo di recente pubblicazione):

Categorie di imponibili	% del numero delle partite	% dell'imponibile complessivo
< lire 20 . . . . .	38	5
da lire 20,01 a 50 . . . . .	30	12
» » 50,01 » 100 . . . . .	16,5	14
» » 100,01 » 150 . . . . .	6	9
» » 150,01 » 200 . . . . .	3	5
» » 200,01 » 300 . . . . .	3	8
» » 300,01 » 500 . . . . .	1,5	7
> » 500 . . . . .	2	40
	100	100

Nelle zone delle *masserie* (medi e medio-grandi possessi) quasi non coesistono piccoli possessi. Questi, invece, esistono, numerosi, al margine sud delle zone anzidette, e le cingono. Qui agiscono relazioni economiche tra imprese piccole e medie o grandi: altre relazioni (la cui menzione qui non ricorre) sono importanti, tra piccole imprese e terre pubbliche.

Le *masserie* sono imprese capitalistico-coltivatrici, in affitto o in proprietà, in cui il tipo colturale è cerealicolo estensivo e pascolivo, in parte a coltura discontinua, per *maggese vergine* (nudo), poco esteso ma sempre rappresentato in ogni *masseria*.

Sempre nelle *masserie*, l'allevamento dei bovini è, qui, di importanza relativamente scarsa, e del resto i bovini non hanno altra funzione economica che il lavoro. Si allevano, anche, piccoli o medi greggi ovini, i quali usufruiscono il pascolo sulle *mezzane*, sulle stoppie e sulle *maggese*.

Il medio livello attuale della produzione può indicarsi, press'a poco, come appresso (in ragione di ha.):

	terre più feraci quintali	terre meno feraci quintali
granturco (granella) . . . . .	10	7 (1)
favetta . . . . .	6	4
fieno di vecchia e avena . . . . .	27	22
fieno di sulla o lupinella . . . . .	30	20
avena (granella) . . . . .	9	6
grano » . . . . .	9	6
orzo » . . . . .	12	6

ma — sia detto una volta per sempre — queste medie sono approssimative ed hanno relativa importanza, causa le non rare minime produzioni dovute ad andamenti stagionali avversi.

La produzione principale è il frumento.

(1) Il livello del prodotto dipende particolarmente dalla piovosità dell'annata. Ma, nelle *masserie*, la media è decisamente superiore a quella del restante territorio.

## CATEGORIE DI PARTITANTI.

2. Gli imprenditori agrari che concedono terre, a contratto di compartecipazione, sono, di norma, *massari* (proprietari ed affittuari) lavoratori e insieme capitalisti (che, cioè, assumono anche lavoro di altri contadini).

Prendono a coltivare terre, mediante contratti di partitanza, tipicamente queste quattro categorie di contadini:

a) contadini piccoli proprietari non autonomi, o piccoli affittuari non autonomi, delle terre prossime alla detta zona estensiva, e che impiegano la propria disponibilità — più o meno rilevante — di braccia, coltivando a compartecipazione, in altrui impresa della zona estensiva, specialmente il granturco;

b) braccianti nullatenenti (cioè non piccoli proprietari, nè affittuari) poveri o poverissimi, che sono semplici salariati agricoli avventizi, o al più *mesaruoli* (assunti, cioè, per 1 mese o per 2 mesi al massimo, in qualche *masseria*);

c) salariati fissi delle *masserie* i quali, oltre alla remunerazione salariale, in denaro e in generi, hanno pure diritto — per il loro contratto di salariato fisso — di coltivare in compartecipazione una superficie di terreno, loro assegnata dal *massaro*, in proporzione del grado gerarchico di ciascun salariato;

d) infine, contadini che conducono, con contratto di compartecipazione (non colonia parziaria, rigorosamente intesa, chè qui manca) più o meno piccole terre a seminativo arborato, e che integrano il loro fabbisogno di lavoro coltivando, presso altre imprese, partite, per es., a granturco, in partecipazione.

Le colture oggetto della compartecipazione sono, come detto, per a) e per d) specialmente il granturco; per b) e per c) sono il granturco, la favetta, il frumento.

In tutti i casi, il contratto di compartecipazione si stringe con singoli contadini; non con famiglie: e localmente il contratto stesso è detto *mettere* (il granturco, ecc.) *alla parte*. Per essere precisi, l'espressione *metto alla parte* è del partitante estraneo alla *masseria*. I salariati fissi e i *mesaruoli* delle *masserie* considerano la partitanza come insita nel contratto salariale; e tale essa è.

Quanto ai rapporti di lavoro, intercorrenti — per la terra in compartecipazione — fra il contadino, soggetto del contratto, e i membri della sua famiglia, l'aspetto dei fatti è il seguente.

Nei casi a) e d) le persone di famiglia — che impiegano sempre il loro lavoro nella propria impresa — occorrendo lavorano anche nella terra in compartecipazione in impresa altrui. Nel caso b), le persone di famiglia, in genere, non lavorano nella terra a compartecipazione, e allora attendono a lavori di-

versi, anche non agricoli, e, le donne, a servizi domestici presso altre famiglie. Nel caso c) il salariato coltiva poco la terra a compartecipazione, essendo impegnato nei lavori di salariato fisso: coltivano il più i familiari; ma per la famiglia di lui (la quale vive in paese, anche lontano dall'impresa ove è salariato il suo capo) vi è il patto consuetudinario che i membri atti a lavoro (donne comprese) sono chiamate a lavorare, saltuariamente, in tale stessa impresa (lavori di semina, sarchiatura, scerbatura, *stemponatura*, ecc.) con salari ridotti alla metà circa dei correnti, più il vitto.

Sempre circa la categoria c), la gerarchia dei salariati fissi (che sono, per una parte del loro compenso, compartecipanti in determinate partite di terra, e che, cioè, hanno precisamente la figura di lavoratori fissi con rapporto misto di salario e di partitanza), assunti nelle *masserie* con contratto annuo (che si inizia l'8 settembre) è la seguente, con l'indicazione delle mansioni, delle retribuzioni in denaro e vitto, ed altresì della terra data a compartecipazione.

*curatolo* - si occupa dell'andamento generico della azienda, sorveglia i lavori e partecipa anche ai lavori di aratura: salario annuo L. 700 a L. 800, più alloggio e vitto, terra a compartecipazione (nell'impresa stessa) *tomoli* 4 a grano, 11/2 a favetta, 2 a granturco (1);

*gualano* - cioè *massaro* dei bovini, addetto al governo della stalla, nonchè a condurre i buoi nei lavori di aratura: salario annuo L. 700, più alloggio e vitto (come sopra), terra a compartecipazione come pel *curatolo*;

*sottogualano* - sostituisce, occorrendo, il *gualano*, ma lavora come un *garzone*: salario annuo L. 650, più alloggio e vitto, terra a compartecipazione 3 *tomoli* di grano, 1 a favetta, e a granturco;

*friccaso* - adibito al governo degli equini, ai trasporti e all'aratura con gli equini: salario annuo L. 600 a L. 700, più alloggio e vitto, terra a compartecipazione 3 o 4 *tomoli* a grano, 1 a favetta, 2 a granturco;

*pecoraro* - addetto al pascolo del piccolo o medio gregge di pecore (se si trattasse di grosso gregge ovino, vi sarebbero un *massaro delle pecore* e più *pecorari*), alla mungitura, alla fabbricazione del formaggio: salario L. 500 a 600, alloggio, vitto, terra in compartecipazione, come sopra;

*garzoni* - alla diretta dipendenza del *gualano*, ma adibiti a tutti i lavori dell'azienda: salario annuo L. 600 più alloggio e vitto, terra in compartecipazione 2 *tomoli* a grano, 1 a favetta, 2 a granturco;

*ragazzo* - salario annuo L. 250 e alloggio e vitto.

L'abitazione è pel solo salariato (spesso ridotta alla più modesta espressione, e in qualche caso anche ad un giaciglio pensile, nella stalla), non anche per la famiglia di lui, che, perciò, risiede in paese, come dicemmo: il salariato ha un giorno ogni 10-15, per andarla a visitare.

Come concreta indicazione diremo che in una *masseria* Arianese di 360 *tomoli* (circa 120 ha.) — dove il *massaro* (affittuario capitalista-contadino) e

---

(1) Anteguerra, il tipo di questa remunerazione era: salario in denaro L. 300 annue, un *tomolo* (lt. 55) di grano al mese, 1 hl. di vino l'anno, L. 1 mensili « pel sale e per l'olio », terra a compartecipazione circa 4 *tomoli*. Per dati copiosi di allora, può vedersi la Relazione del Prof. O. BORDIGA, per la Campania, nella *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle Provincie meridionali* (1909).

1 *tomolo* di superficie = ha. 0.33.64.

gli uomini della sua famiglia amministrano, dirigono e sorvegliano, ma altresì partecipano alla esecuzione manuale di alcuni lavori, mentre le donne di famiglia quasi non hanno tempo di lavorare, impegnate, come sono, anche nel lavoro di cucina per i salariati — si rilevano da 4 a 6 *garzoni* fissi, oltre 1 salariato fisso per ciascuno degli altri gradi: tutti (meno il *ragazzo*) anche compartecipanti. Vi è, poi, qualche compartecipante « estraneo », cioè non anche salariato fisso; e sono, a dati periodi, assunti salariati avventizi.

#### PATTI DELLA PARTITANZA.

3. I patti della compartecipazione (i contratti sono soltanto orali) sono i seguenti.

La durata del contratto è il ciclo della singola coltura (grano, favetta, granturco) data a partecipazione; cioè meno di un anno. Non si sono rilevati contratti stabiliti per una rotazione.

Le superficie oggetto di ogni contratto, per le varie colture, possono stimarsi, mediamente, di circa 2 *tomoli* per il grano, 1-1,1/2 per la favetta, 2 per il granturco. Quando la compartecipazione sia data, come parte di compenso, ai salariati fissi delle *masserie*, già menzionammo le superficie oggetto della partecipazione: ma, nelle *masserie* maggiori, il *massaro* volentieri consente (e, del resto, è suo interesse) la compartecipazione, per es., di granturco e più ancora di favetta, su superficie un po' più grandi, ai suoi salariati fissi (se la famiglia di questi abbia forze di lavoro adeguate), e la concede talvolta altresì ai *mesaruoli* (di cui abbiamo fatta menzione).

Il terreno è consegnato, al contadino, arato ed assolcato a cura del concedente (*massaro*, o altri).

Tutti gli altri lavori colturali, nonchè quelli di trebbiatura (la quale è a piede di cavallo, o col correggiato), di paleggiamento, di essiccamento, sono a carico del contadino compartecipante. Spesso la trebbiatura della favetta è, invece, a carico del concedente.

La letamazione è fatta con letame prodotto nella *masseria*, e trasportato a cura del *massaro* o altro imprenditore concedente.

Si rileva, dunque, la esclusiva ingerenza del concedente, quanto all'aratura ed alla letamazione.

La semente è posta a metà, dai contraenti.

Il prodotto principale (granella) viene ripartito a metà; i prodotti secondari (paglia, pule, ecc.) vanno, per intero, al concedente.

Le imposte sono tutte a carico del concedente.

Il terreno è riconsegnato, a questi, alla fine della coltura, come si trova; cioè, non soltanto sodo, ma coperto di stoppia, oppure di fusti di granturco.

Si sono rilevati, in misura poco notevole, contratti *misti* di compartecipazione ed altro, sullo stesso terreno.

L'appezzamento in compartecipazione varia di anno in anno, nel luogo e nella misura: indubbiamente l'esistenza della impresa media o medio-grande, garantisce la continuità del contratto di partitanza; ma non esiste vincolo continuativo tra il contadino e *quella* terra a partitanza, per evidenti ragioni, benchè il vincolo spesso continuativo sia quello del salariato fisso-partitante con la *masseria*.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Gli impieghi di lavoro e i redditi di questi contadini compartecipanti sono stati rilevati corrispondentemente ai quattro tipi menzionati; e precisamente:

- a) combinazione personale: piccolo proprietario non autonomo-partitante;
- b) bracciante mulattiere-partitante;
- c) salariato fisso-partitante;
- d) compartecipante a tipo colonico-partitante.

I rilevamenti si riferiscono agli anni agrari 1929-30, 1930-31 e 1931-32.

a) La famiglia C. è di contadini piccoli proprietari, non autonomi, di un appezzamento di seminativo arborato (vitato) di 6 *tomoli* circa (quasi 2 ha.) non lunge dalla zona estensiva. Oltre il proprio fondo, il capo famiglia, prende annualmente a lavorare una *partita* a granturco, in altrui impresa, nella zona estensiva.

La famiglia si compone così:

- capo di famiglia (età anni 39),
- sua moglie (anni 34),
- una figlia di 13 anni,
- una figlia di 6 anni,
- un figlio di 10 anni,
- un figlio di 8 anni,
- un figlio di 4 anni.

L'abitazione è sul fondo posseduto; non consta che di una camera e di una cucina, in cui anche si dorme.

Sul terreno in proprietà si impiega lavoro del contadino, della moglie di lui, della figlia e del figlio maggiori (il ragazzo maggiore sorveglia il pascolo delle poche pecore e del suino) per un complesso di 240 giornate, ridotte a giornate di uomo. La ulteriore disponibilità di lavoro trova impiego integrativo, appunto, in una partitanza di granturco, in una *masseria* lontana 3 km. dal fondicciuolo del contadino.

La partita in compartecipazione è stata, in ognuna delle tre annate considerate, di 2 *tomoli* (ha. 0,67) di superficie (seminativo nudo) e sempre a col-



tura di granturco. La rotazione, bensì, è tipicamente la biennale: 1° granturco (o favetta, o vecchia e avena per fieno), 2° grano; ma il *massaro* imprenditore non cede a compartecipazione che il granturco, ed esegue le altre colture coi propri salariati fissi. Quindi, il terreno è stato ogni anno diverso.

Il lavoro annuo impiegato mediamente nella *partita* è di 15 giornate dell'uomo e 33 di donne; in totale, di 35 giornate, ridotte a giornate di uomo (1).

In totale, l'impiego di lavoro di questa famiglia, ragguaglia 275 giornate di adulto: e l'impiego è relativo a 2,4 unità lavorative.

La divisione del prodotto è a metà.

Annata 1929-1930:

granturco (granella):

quota del compartecipante (netta della metà del seme impiegato) quint. 2,90, a L. 80 il quint., valore della quota parte L. 232 (stocchi, cartocci e tutoli restano al concedente).

Annata 1930-1931:

granturco (granella):

quota del compartecipante (netta come sopra), quint. 1,85 a L. 70 il quint., valore della quota parte, L. 129,50 (anno di scarso raccolto).

Annata 1931-1932:

granturco (granella):

quota del compartecipante (netta come sopra), quint. 2,46 a L. 65 il quint., valore della quota parte, L. 159,90.

Detratta la semente di parte contadina, non vi sono altre spese per acquisto di materiali e servizi; la quota di ammortamento e manutenzione di attrezzi fu tenuta in conto nel calcolare il reddito del fondo in proprietà.

Considerata a sè la *partita*, il medio valore annuo della derrata ritratta nel triennio, dal partitante (L. 174) compensa il suo lavoro a L. 4,96 la giornata (ridotta, però, a lavoro di uomo).

Ma questa famiglia, ha altro reddito agricolo del piccolo fondo, di ha. 2 circa, in proprietà: non ha, invece, redditi extra-agricoli.

Calcolato il reddito netto annuo medio, nel triennio, del proprietario lavoratore e imprenditore, pel fondo in proprietà, si ebbe un valore di . . . . .	L. 2.174 (2)
al lordo di imposizioni fiscali; aggiungendo il medio reddito della partitanza in . . . . .	» 174
il reddito totale (lordo di imposizioni) di questa famiglia è di annue . . . . .	L. 2.348

(1) Non si dimentichi che il terreno è già arato ed assolcato, per cura del *massaro*.

(2) Il riassunto del medio bilancio del reddito netto di questo imprenditore, nel fondo in proprietà, è il seguente:

<i>attivo</i> : produzione lorda vendibile . . . . .	L. 2.762
<i>passivo</i> : materiali e servizi acquistati . . . . .	L. 490
manutenzioni e ammortamenti . . . . .	» 98
	588

(al lordo di imposte, tasse, contributi).

L. 2.174

Questo contadino ritrae, dal fondo in proprietà, derrate di diretto consumo per la famiglia; cereali, legumi, vino; essendo così notevolmente indipendente dal mercato di acquisto di derrate alimentari.

Si vede, inoltre, che, in questo caso, l'impiego di lavoro nella partitanza dà soltanto un reddito di circa 1/15 del totale: è evidente il suo carattere secondario e meramente integrativo.

Il medio reddito è il seguente:

per unità lavoratrice, L. 978 (=L. 2.348: 2,4 unità lavoratrici);

per unità consumatrice, L. 447 (=L. 2.348: 5,25 unità consumatrici);

sul quale reddito non grava il servizio dell'abitazione.

b) La famiglia R. è di bracciante mulattiere-compartecipante, ed è così composta:

capo di famiglia (età anni 37),  
sua moglie (anni 37),  
un figlio di 16 anni,  
un figlio di 12 anni,  
un figlio di 7 anni,  
una figlia di 14 anni,  
una figlia di 9 anni.

Essa abita in paese, tenendo in affitto (per L. 300 annue) due vani di abitazione, ed una stalletta per 2 muli che possiede.

Il capo famiglia ed il figlio secondogenito lavorano in trasporti (a soma) coi due muli (trasporti di legna, di mosto, di vino, ecc.), e meno in lavori agricoli. La figlia maggiore va a servizio presso una famiglia del paese.

Il terreno (seminativo nudo) concesso in compartecipazione dista circa km. 8,5 dal centro abitato; è stato sempre, nei tre anni considerati, dell'estensione di circa 3 *tomoli*; la coltura — analogamente a quanto detto dianzi — è sempre stato il granturco, e sempre, naturalmente, cambiando appezzamento.

Il lavoro agricolo nella *partita* è dato più spesso dal ragazzo maggiore e dalla donna; occasionalmente soltanto, dal capo famiglia.

La quantità annua media di lavoro impiegato nella *partita*, risulta di 52 giornate-uomo. Questo lavoro è dato, normalmente, da 1,1 unità lavorative, come detto; ma va contata anche l'opera occasionale e saltuaria del capo famiglia.

I redditi della compartecipazione agricola, con divisione delle granella a metà, sono stati i seguenti:

Annata 1929-1930:

granturco (granella):

quota del partitante (netta della metà del seme impiegato), quint. 4,70 a L. 80 il quint., valore della quota parte, L. 376 (i prodotti secondari rimangono al concedente).

Annata 1930-1931: .

granturco (granella):

quota del partitante (netta come sopra), quint. 2,90 a L. 70 il quint., L. 203.

Annata 1931-1932:

granturco (granella):

quota del partitante (netta come sopra), quint. 5,20 a L. 65 il quint., L. 338.

La media spesa annua, per manutenzione e ammortamento di attrezzi e per altro, è di L. 33.

Reddito annuo, L. (376 + 203 + 338) : 3 = 305 — 33 = 272.

Col medio reddito annuale, nel triennio, in L. 272, la partitanza remunera a L. 5,25 la giornata di lavoro (ridotto, sempre, a giornata di lavoro di uomo).

Il reddito complessivo di questa famiglia è, in media annua:

reddito della compartecipazione agricola . . . . .	L.	272
reddito dell'industria di trasporto coi muli (al netto di spese per interessi, rimonta, alimentazione, ecc., inerenti ai due muli) . . . . .	»	850
servizi e piccoli trasporti, eseguiti dalla donna (L. 100, oltre L. 100 per vitto) . . . . .	»	200
servizio della figlia maggiore, presso famiglia estranea (tra salario mensile e vitto giornaliero) . . . . .	»	1.160
impiego saltuario in lavori agricoli e non agricoli, presso imprese altrui, del figlio maggiore (compreso il vitto per alcuni giorni) . . . . .	»	380
		<hr/>
	L.	2.862

La partecipazione rappresenta poco meno del 10 % del povero reddito annuo di questa famiglia (potrà rappresentare di meglio, quando i due minori figli avranno qualche anno di più, perchè la famiglia potrà assumere più terra).

Ma circa 2/3 del reddito è in moneta, e la famiglia, a parte il vitto ricevuto quale compenso dalle due donne, deve acquistare buona parte dei mezzi di esistenza.

Il medio reddito è il seguente:

per unità lavoratrice totale L. 987 (= L. 2.862 : 2,9 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 498 (= L. 2.862 : 5,75 unità consumatrici);

e su questo reddito grava l'affitto dell'abitazione.

c) La famiglia del salariato fisso D. G. — assunto, con contratto annuo, presso la *masseria* L. — è composta come segue:

capo famiglia (età anni 41),  
sua moglie (età anni 40),  
un figlio di 15 anni,  
un figlio di 9 anni,  
una figlia di 12 anni,  
una figlia di 4 anni;

ed abita in paese — in due vani di abitazione tolti in fitto (per annue lire 260) — meno il capo, che alloggia nella *masseria* ove è *garzone*, ad 8 km. dal paese, recandosi all'incirca un giorno ogni 10-15 a casa sua.

La compartecipazione (inerente, come fu spiegato, al contratto di salariato fisso) è in terreno seminativo nudo, ma è, per colture, più complessa delle precedenti: annualmente essa comprende granturco (2 *tomoli*), favetta (1 *tomolo*) e grano (2 *tomoli*).

Lavorano, in questa partita, nulla o ben poco il capo famiglia (assorbito dagli altri lavori a cui è obbligato nella *masseria*), ed invece, ordinariamente la moglie di lui e il figlio maggiore (unità lavoratrici 1,1).

Questi ultimi sono, inoltre, chiamati, nella stessa *masseria*, per altri lavori durante l'annata, a salario ridotto.

La ragazza dodicenne, infine, coadiuva la mamma, nelle faccende domestiche, e un po' la sostituisce, come può.

La quantità media annua di lavoro che risultò impiegato nella partita (si ricordi che l'aratura del terreno è fatta a cura del *massaro* concedente) ammonta a 84 giornate di adulto.

Il reddito è il seguente:

	quota del quantità (1)	partitante valore (2)	quota di spesa di concimazione (3)	valore netto
	q.li	lire	lire	lire
<b>Anno 1929-1930 :</b>				
granturco (granella) . . . . .	2,26	181	..	181
favetta » . . . . .	0,82	65	17	48
grano » . . . . .	2,78	305	..	305
				<u>534</u>
<b>Anno 1930-1931 :</b>				
granturco (granella) . . . . .	1,46	102	..	102
favetta » . . . . .	0,49	34	17	17
grano » . . . . .	2,28	228	..	228
				<u>347</u>
<b>Anno 1931-1932 :</b>				
granturco (granella) . . . . .	2,41	156	..	156
favetta » . . . . .	0,74	48	17	31
grano » . . . . .	3,68	350	..	350
				<u>537</u>

Non resta da togliere che altre L. 32 annue, per manutenzione e ammortamento di attrezzi

Reddito annuo, L. (534 + 347 + 537) : 3 = 473 — 32 = 441.

La partitanza remunera, dunque, di per sè considerata, la giornata di lavoro (ridotto ad uomo) L. 5,25 (=L. 441 : 84).

(1) Dedotta la metà di semente, competente al partitante. Il medio impiego di sementi, in luogo, è di kg. 7 di granturco, kg. 34 di favetta, kg. 43 di grano, per *tomolo* di terra.

(2) Prezzi all'azienda, nel 1930, 1931 e 1932, rispettivamente: L. 80, 70, 65 pel granturco e per la favetta; L. 110, 100, 95 pel grano.

(3) Quote del partitante, per l'acquisto di kg. 50 di perfosfato, L. 17 mediamente.

A questo reddito annuale della partecipazione agricola, in L. 441, la famiglia ha aggiunto i seguenti altri redditi annuali medi del triennio:

a) altri redditi agricoli:	
salario annuo in danaro (L. 600) e in generi (L. 1.204) del capo famiglia, quale salariato fisso (garzone) di <i>masseria</i> . . . . .	L. 1.804
per giornate d'impiego agricolo della moglie, nella <i>masseria</i> stessa ove è salariato il marito (metà del salario corrente e vitto), e qualche altra giornata di lavoro in altre imprese . . . . .	» 110
per giornate di impiego agricolo del figlio maggiore, idem . . . . .	» 300
b) redditi non agricoli:	
altre giornate di impiego saltuario non agricolo (n. 25) del figlio maggiore . . . . .	» 150
servizi domestici, prestati saltuariamente dalla moglie del capo di famiglia, presso famiglie estranee . . . . .	» 190
	<hr/>
	L. 2.554

In totale L. 2.995 (= 441 + 2.554).

Qui il reddito è largamente monetario, e relativamente poco in generi e in vitto.

Il reddito afferente alla compartecipazione è il 15 % del totale: oltre metà del reddito totale è quello del capo famiglia, come salariato fisso.

Il reddito medio è il seguente:

- per unità lavoratrice L. 1.426 (=L. 2.995 : 2,1 unità lavoratrici);
- per unità consumatrice L. 630 (=L. 2.995 : 4,75 unità consumatrici).

d) Il contadino P. è compartecipante (di quelli che chiamammo a tipo colonico) non autonomo, per un appezzamento di seminativo arborato (con alberatura di viti e in minor parte di olivi e con pochi fruttiferi vari) della estensione di quasi 12 *tomoli* (ha. 4 circa): quivi i prodotti delle colture erbacee, della vite e dei ben pochi fruttiferi si dividono a mezzo; invece, il prodotto dell'olivo va per 1/3 al contadino.

Oltre questo terreno egli lavora annualmente una *partita* di terra, a granturco, nella zona delle *masserie*, con divisione del prodotto a metà.

La famiglia è composta come segue:

- capo famiglia (età anni 42),
- sua moglie (anni 42),
- un figlio di anni 17,
- un figlio di anni 15,
- una figlia di anni 8.

Il capo famiglia, i due figli maschi, la moglie di lui, lavorano nel fondo in compartecipazione (2,6 unità lavoratrici). Su quel fondo, che dista 2 km. da centro abitato, è una minuscola casetta, con due vani abitati dalla famiglia, e con una piccola stalla.

Il fondo stesso assorbe, dal rilievo fatto, 490 giornate annue totali di lavoro umano (ridotte a valore di giornate di uomo).

La partita a granturco è stata di *tomoli* 1,1/2 (circa ha. 0,50) in ognuno degli anni considerati.

Il lavoro impiegato nella partita è risultato di 27 giornate (calcolate a ragguglio di uomo); essendo, al solito, l'aratura compiuta a cura del *mas-saro*. La semina e la sarchiatura è lavoro di donna; la rincalzatura è lavoro di uomo; la raccolta è di donna e di uomo: questa è la norma locale.

Annata 1929-1930:

granturco (granella):

quota del partecipante (netta di seme impiegato), quint. 1,70, a L. 80 il quint.,  
valore L. 136.

Annata 1930-31:

granturco (granella):

quota del partecipante (netta di seme impiegato), quint. 1,95 a L. 70 il quint.,  
valore L. 137.

Annata 1931-1932:

granturco (granella):

quota del partecipante (netta di seme impiegato), quint. 1,45 a L. 65 il quint.,  
valore L. 94.

Media annua, L. 122.

(La quota di ammortamento e di manutenzione degli attrezzi è calcolata nel bilancio del fondo a compartecipazione a tipo colonico).

La *partita* dunque, mediamente, remunera L. 4,30 la giornata di lavoro (calcolo a giornata di uomo).

Questa famiglia ha, inoltre, il reddito annuo del fondo in compartecipazione a tipo colonico; non ha redditi extra-agricoli.

Rilevato il reddito netto annuo del contadino partecipante, pel fondo suddetto, in media pel triennio, risultano . . . . . L. 1.890 (1)  
aggiunto il reddito della *partita* in . . . . . » 122

il reddito totale della famiglia è di . . . . . L. 2.012  
al lordo di imposizioni.

(1) Il riassunto del medio bilancio del reddito netto del contadino partecipante è il seguente:

<i>attivo</i> : produzione vendibile, spettante al contadino.	L.	2.480
<i>passivo</i> : materiali e servizi acquistati, di sua spettanza.	L.	430
manutenzioni, ammortamenti, rimonte, di sua spettanza	» 160	» 590
	L.	1.890

(lordo di imposizioni).

Va considerato che questo contadino ritrae, dal fondo in compartecipazione a tipo colonico, una produzione, seppure modesta come valore, abbastanza complessa, di cui assai parte va per consumo familiare: grano, vino, olio, fagioli, patate, frutta, carne suina, ecc.

Il lavoro impiegato nella partitanza ha carattere puramente integrativo: esso non è che circa 1/20 del totale annuo di lavoro della famiglia.

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) è il seguente:

per unità lavoratrice L. 774 (=L. 2.012: 2,6 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 447 (=L. 2.012: 4,5 unità consumatrici), oltre l'abitazione.

## § 2.

### Contratti misti di compartecipazione, nella Baronìa.

Nella plaga appenninica, *Media montagna Ufita* (Prov. di Avellino), e precisamente in quella che fa centro nella *Baronìa*, sono stati oggetto di osservazione i Comuni di Castelbaronìa, Sturno e Frigento (1).

In queste povere terre montane sono interessanti, pel nostro studio, contratti misti di affitto (in generi) pel *suolo*, e di compartecipazione pel *soprassuolo* (vite); mentre altri frequenti contratti misti sono quelli di affitto (in generi) pel *suolo* e di conduzione diretta nel *soprassuolo* (2).

---

(1) Sturno, nella vallata dell'Ufita, appartiene alla zona agraria *Colle dell'Agro Taurasino*, ma è contermina al Comune di Frigento.

(2) Evidentemente, questi ultimi contratti misti non riguardano la nostra trattazione, poichè non riguardano la compartecipazione al prodotto.

Tuttavia, per la loro importanza, ne diamo, in nota, gli estremi (rilevati a Castelbaronìa).

I contadini interessati in tali contratti misti sono, in genere, piccoli proprietari non autonomi. La combinazione di lavoro di tali contadini è, spesso, completata anche da lavoro avventizio in alcune imprese. Il contratto misto, di cui parliamo, è stretto con un singolo contadino; ma tutta la sua famiglia lavora con lui.

Si tratta, in genere, di terre seminatrici olivate: l'arboratura è di intorno ad 80 olivi, in media, per ha.

Il contratto misto interessa, in grossa media, superficie tra i 2 e 3 ha. Spesso è scritto. La sua durata è biennale o quadriennale: ma non meno che biennale. Talvolta la riconduzione è per lunghi periodi; talvolta no. La terra si consegna a fine agosto.

Il canone medio di affitto, pel suolo, è circa di 2 *tomoli* di grano (1 *tomolo* di capacità = lt. 55,55) per *tomolo* di terra (1 *tomolo* di superficie = ha. 0,3364) nei terreni di I classe; e di 1 *tomolo* e mezzo di grano per *tomolo* di terra, nei terreni di II classe.

Il lavoro al terreno, nella maggioranza dei casi, va eseguito con l'aratro, ed è solo per le colture da rinnovo che si lavora il terreno con la zappa: esso fa tutto carico al contadino, e così fanno carico a lui tutte le spese colturali, comprese le sementi (anche per l'erbaio da sovescio), i concimi, ecc. I lavori di potatura agli olivi e di raccolta delle olive, sono fatti — per conto del proprietario del terreno — da avventizi (potatori specializzati, per il primo; donne, per il secondo lavoro) e di rado dallo stesso contadino conduttore del suolo. Tutto il prodotto del *soprassuolo* è del proprietario del terreno.

**L'AMBIENTE.**

1. Questa media montagna ha terre coltivabili ad altezza tra 600 e 800 m.s.l.d.m., e più. L'abitato di Frigento è a 912 metri.

Il clima è abbastanza rigido d'inverno, ed è piuttosto mite d'estate.

La densità della popolazione sta in media sui 110 ab. per kmq., e va tenuto presente che questa montagna è povera di bosco e non ricca di pascoli, mentre possiede molti seminativi, in gran parte a coltura estensiva cerealicola.

Una discreta parte della popolazione è sparsa in frazioni, e talvolta anche in case in campagna (così è in altri territori della Baronia, come, per esempio, a S. Sossio Baronia e a Trevico).

La costituzione, per qualità di coltura, dei territori considerati è la seguente:

	Castelbaronia	Sturno	Frigento
	%	%	%
seminativi nudi . . . . .	40	59	62
» arborati . . . . .	23	24	21
» irrigui e orti . . . . .	5	t	t
arboreti . . . . .	14	5	3
pascoli e incolto produttivo . . . . .	14	8	9
bosco ceduo . . . . .	3	2	4
bosco d'alto fusto . . . . .	1	2	1
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Il tipo della rotazione agraria è biennale: rinnovo-grano; talvolta segue ringrano. Il rinnovo è parte a granturco, consociato o non con fagiuolo, e parte a favetta per seme, a trifoglio incarnato e cicerchia, talvolta a lupinella. Sia detto una volta per sempre, le rotazioni sono del tutto irregolarmente praticate.

Spesso le piccole imprese non mantengono bestiame da lavoro, e le arature sono eseguite con bovini noleggiati da aziende maggiori. E' da notare che talvolta il noleggio si compensa in natura, cedendo del foraggio prodotto.

A Sturno e a Frigento il livello medio della produzione può essere indicato da queste cifre, per ha.: nei terreni di I classe, grano quint. 9, granturco quint. 8-10, vino (viticoltura consociata) hl. 18; nei terreni di II classe grano quint. 6-7, granturco quint. 6, vino hl. 12.

Come ampiezza della proprietà, prevale la piccola e poi la media. La grande proprietà è poca. Di tutto ciò è indizio la seguente ripartizione della superficie, per categorie di ampiezza delle partite catastali:

	Castelbaronia	Frigento	Sturno
	%	%	%
< ha. 1 . . . . .	9	18	31
da ha. 1,00.01 a 10 . . . . .	56	35	31
» » 10,00.01 » 50 . . . . .	23	18	13
» » 50,00.01 » 250 . . . . .	12	11	7
> ha. 250 . . . . .	..	18	18
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>



Come rapporti tra le persone economiche, genericamente, la proprietà imprenditrice prevale sull'affittanza. Così della prima, come della seconda, prevalgono le forme coltivatrici. All'infuori della proprietà coltivatrice e dell'affittanza coltivatrice (questa, anche in forme *miste*, con la conduzione diretta oppure con la compartecipazione, per i *soprassuoli*), i rapporti prevalenti tra impresa e lavoro consistono nel salariato avventizio e nella compartecipazione. Il salariato avventizio è esercitato, stagionalmente e saltuariamente, da contadini proprietari ed affittuari, e non da veri nuclei di braccianti puri.

#### CATEGORIE DI PARTECIPANTI MISTI.

2. I contadini interessati nei contratti misti, di affitto in generi (pel *suolo*) e di partecipazione (pel *soprassuolo*), sono più di frequente piccoli proprietari non autonomi.

Il contratto è stretto col singolo contadino, ma l'intera famiglia di questi lavora la terra.

#### PATTI CONTRATTUALI.

3. Ci riferiamo ai territori di Frigento e di Sturno, dove l'alberatura dei seminativi è costituita da viti.

La durata di questi contratti *misti* è biennale o quadriennale, riconfermabile tacitamente.

Non di rado, il contratto è scritto.

L'affitto è di norma con canone in natura: da 1 ad 1,1/2 a 2 *tomoli* di grano (*tomolo* di capacità = lt. 55,55) per *tomolo* di terreno (*tomolo* di terreno = ha. 0,33.64), pel *suolo* di questi terreni vitati. Cioè, circa quintali 1,90 a 2,50 di grano, per ha.

Invece, il *soprassuolo* (come detto, di viti) è a compartecipazione: il prodotto si divide a metà tra i contraenti.

Tutti i lavori, per la coltura erbacea e per quella arborea, fanno carico al contadino. Spesso i lavori preparatori per le semine sono fatti con bovini ed aratro presi a nolo.

Tutte le spese per mezzi di produzione per la coltura erbacea (compresi i concimi e le sementi per erbai da sovescio, benchè essi vadano a profitto anche della vite) fanno carico al contadino; mentre le spese per anticrittogamici, per annua rinnovazione di filo di ferro e di legature, per le viti, sono divisi a metà fra le parti.

Le imposizioni fiscali fanno carico al proprietario.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Oggetto di osservazione è stata la famiglia contadina D. S., avente la combinazione di lavoro: proprietario coltivatore (per circa *tomoli* 7 1/2 di seminativo vitato), affittuario-compartecipante (in circa 8 *tomoli* di seminativo vitato).

Essa è così composta:

capo famiglia (età 40 anni),  
sua moglie (anni 38),  
fratello (vedovo) del capo famiglia (anni 36),  
tre figli di anni 20, 16 e 12,  
due figlie (di anni 18 e 15).

La famiglia abita la casetta (due vani a terreno e due al piano superiore) esistente sul fondicciuolo in proprietà, che dista km. 3,5 da centro abitato. L'altro terreno, tolto a contratto misto di fitto e compartecipazione, dista 1 km. dal paese, e non ha che una *capanna* per ricovero e guardia.

Lavorano principalmente il capo di famiglia, suo fratello, i tre figli maschi (totale 4 unità lavoratrici-uomo), e sussidiariamente lavorano la moglie e le due figlie femmine.

Non è stato attendibile il rilievo per le due annate precedenti a quella del 1931-1932, sicchè diamo il reddito della famiglia contadina solo per questo anno agrario.

A) *appezzamento condotto a contratto misto di compartecipazione per le viti e di affitto per il « suolo » (tomoli 8 di seminativo vitato).*

La rotazione è la biennale: rinnovo-grano. Il rinnovo è parte a granturco (consociato parzialmente a fagiuolo) e parte ad erbaio. Tra la coltura del grano e del granturco, si coltiva erbaio intercalare, per sovescio.

Non si mantiene bestiame. I lavori aratori e qualche trasporto si fanno con bovini ed attrezzi noleggiati, il cui nolo, però (secondo l'uso locale) si compensa in foraggio dell'erbaio sul rinnovo, e non in moneta. Altri trasporti si fanno con l'equino dell'appezzamento B) in proprietà.

Si vinifica, e si conserva il vino, nella cantina padronale: alla vendita, il proprietario è rimborsato di spese anticipate.

#### *Produzione vendibile (quota del contadino):*

grano, quint. 9,70 a L. 100 . . . . .	L.	970.
granoturco, quint. 4,60 a L. 70 . . . . .	»	322
fagiuoli, quint. 1 a L. 100 . . . . .	»	100
vino (metà della produzione totale, in hl. 36,50) hl. 18,25 a L. 40 nette . . . . .	»	730
	L.	2.122

*Spese e quote varie, di spettanza del contadino, e canone di affitto:*

acquisto di sementi . . . . .	L.	90
acquisto di perfosfato . . . . .	»	70
acquisto di anticrittogamici: metà della spesa complessiva . . . . .	»	155
quota di rinnovamento di fili di ferro e di legature: metà della spesa totale . . . . .	»	70
quota di manutenzione e di ammortamento degli attrezzi . . . . .	»	85
altre spese diverse . . . . .	»	90
canone di affitto pel suolo: 16 tomoli di grano . . . . .	»	792
		L. 1.352

*Reddito netto del contadino affittuario e partecipante* (remunerazione del lavoro, interesse del capitale di esercizio, profitto) L. 2.122 — L. 1.352 = = L. 770. Al lordo di imposizione.

Togliendone l'interesse del capitale di esercizio in L. 110, residuerebbe il reddito di lavoro in L. 660.

In questo appezzamento condotto con contratto *misto*, la famiglia contadina impiega 350 giornate (ridotte a giornate di uomo).

Pertanto questo reddito di lavoro risulta di L. 1,90 la giornata.

*B) appezzamento in proprietà (tomoli 7 1/2 di seminativo vitato).*

La rotazione è uguale a quella detta per l'appezzamento A). In più, vi sono file di piante ortensi, sparse nel fondo.

Non si mantiene bestiame bovino, e pei lavori aratori si provvede come detto per A).

Si mantengono un equino, un suino, otto pecore, e si alleva pollame.

*Produzione vendibile:*

grano, quint. 7,80 a L. 100 . . . . .	L.	780
granturco, quint. 3,50 (1) a L. 70 . . . . .	»	245
fagioli, quint. 0,70 a L. 100 . . . . .	»	70
vino, hl. 38 a L. 40 . . . . .	»	1.520
suino . . . . .	»	340
agnelli, formaggio pecorino, ricotta, lana . . . . .	»	240
pollame ed uova . . . . .	»	200
ortaggi . . . . .	»	180
		L. 3.575

*Spese, quote di ammortamento e manutenzione:*

acquisto di sementi . . . . .	L.	80
acquisto di perfosfato . . . . .	»	105
acquisto di anticrittogamici . . . . .	»	251
		L. 436

*A riportare* L. 436

(1) Altra quantità è consumata, nell'azienda, dal suino e dal pollame.

	<i>Riparto</i>	L.	436.
acquisto di crusca . . . . .	»		50.
acquisto di un suino, per ingrasso . . . . .	»		60.
altre spese diverse . . . . .	»		100.
quota di rinnovamento di filo di ferro e legature . . . . .	»		120.
quota di rimonta dell'equino (1) . . . . .	»		60.
quota di manutenzione e ammortamento dei vasi vinari, del torchio, degli attrezzi . . . . .	»		160.
idem del fabbricato rurale . . . . .	»		55.
		<hr/>	
		L.	1.041

*Reddito (al lordo di imposizioni) del contadino proprietario* (beneficio fondiario, remunerazione del lavoro, interesse del capitale di esercizio, profitto):

$$L. 3.575 - L. 1.041 = L. 2.534$$

L'impiego di lavoro nella terra in proprietà, si è rilevato in 380 giornate, ridotte ad uomo.

La famiglia osservata ha, oltre i due redditi *A*) e *B*), altre 50 giornate di lavoro agricolo in imprese altrui, e nessun reddito extra-agricolo. Pertanto essa (ordinariamente 4 unità lavoratrici, sussidiariamente la donna e le due ragazze, altre 1,5 unità ridotte a lavoro di uomo) ha un totale impiego di lavoro di giornate (350 + 380 + 50) 780 annue, ridotte a giornate di adulto.

E il reddito totale è (compresi redditi capitalistici):

reddito <i>A</i> ) . . . . .	L.	770
» <i>B</i> ) . . . . .	»	2.534
giornate di avventizio agricolo . . . . .	»	350

---

Totale . . . . L. 3.654

(al lordo di imposizioni), in massima parte, reddito in derrate, e in minima parte monetario, oltre l'abitazione;

del quale reddito, L. 770 è afferente al contratto misto di partecipazione ed affitto: il 21 %.

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) è il seguente:

per unità lavoratrice L. 664 (= L.3.654 : 5,5 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 522 (= L. 3.654 : 7 unità consumatrici).

---

(1) Alla rimonta degli ovini si provvede mediante l'allevamento.

§ 3.

**Contratti di compartecipazione, nella Media montagna Ofantina.**

**L'AMBIENTE.**

1. Ci riferiamo specialmente ai territori di Lacedonia e di Bisaccia (provincia di Avellino) appartenenti alla zona agraria *Media montagna Ofantina*; territori appenninici, propriamente appartenenti al gruppo detto Monti della Puglia, e che hanno ad ovest l'Arianese e la Baronìa, e ad est la Lucania.

L'abitato di Lacedonia è a 750 m. sul livello del mare.

Il clima è freddo d'inverno, e mite di estate.

Le terre sono di varia veracità, spesso degradate; ma dal contratto di compartecipazione vengono spesso escluse le terre più feraci. Prevalgono terre di medio impasto, tendente al tenace.

Il sistema agrario è prevalentemente cerealicolo estensivo.

La popolazione (nella intera zona agraria) ha una densità media di 78 ab. per kmq. Essa vive in gran parte agglomerata, sia in centri, sia in frazioni: Lacedonia ha anche case sparse.

Indizio dello stato di frazionamento della proprietà può ritrarsi dalla seguente seriazione, per classi di superficie, delle partite catastali:

	Lacedonia %	Bisaccia %
< ha. 1 . . . . .	8	17
da ha. 1 a 10 . . . . .	28	34
» » 10 » 50 . . . . .	23	18
» » 50 » 250 . . . . .	17	17
> ha. 250 . . . . .	24	14
	<hr/> 100	<hr/> 100

Il sistema livellare ha assai peso in queste terre. Eccone i dati (in per cento della superficie del Catasto dei terreni):

<i>partite livellari:</i>	Lacedonia %	Bisaccia %
< ha. 1 . . . . .	4	11
da ha. 1 a 10 . . . . .	11	18
> ha. 10 . . . . .	4	2
	<hr/> 19 %	<hr/> 31 %

Le quotizzazioni hanno importanza in questo sistema livellare: l'altipiano quotizzato del Formicoso interessa anche il territorio di Bisaccia. I rapporti

economici tra *quote*, od *ex-quote*, e altre terre, anche assai lontane, riunite nella stessa impresa contadina, sono molteplici. Così, i *quotisti*, o altri minimi proprietari contadini, assumono terre a partecipazione nelle *masserie*.

Quivi vengono date a lavorare in compartecipazione, a vari contadini, *spezzoni* anche di 8-10 *moggia* (1), a seconda della capacità lavorativa della famiglia contadina; mentre il concedente si riserva i terreni migliori, che fa lavorare, per proprio conto, sotto la direzione del *curátolo*. Per ognuno di questi *spezzoni*, non ha luogo un avvicendamento regolare: si coltiva granturco, grano, avena. Il granturco talvolta si consocia, parte a fagioli e parte a patate, in file alternate.

Il medio livello delle produzioni, nelle terre a compartecipazione (ricordando che spesso le migliori restano a mano padronale) può stimarsi il seguente, per ha :

grano. . . . .	q.li	8-12
avena. . . . .	»	8-10
granturco (in consociazioni con patata, fagiolo, ecc.) . . . . .	»	7-9

ma gli sbalzi di produzione, con eccezionali minimi nelle cattive annate, sono frequenti.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. Gli imprenditori che concedono terre a partecipazione sono, più spesso, proprietari borghesi, che vivono prevalentemente in città, o professionisti; e imprenditori delle *masserie*.

Sono lavoratori compartecipanti, il più spesso, contadini piccoli proprietari (o enfiteuti) o *quotisti*.

Il contratto si stipula col capo famiglia, ma tutti i membri di questa lavorano la terra in compartecipazione (come quella in proprietà).

Localmente i contratti di compartecipazione si comprendono sotto la locuzione: condurre terre *a la parte*.

#### PATTI DI COMPARTICIPAZIONE.

3. Il contratto di compartecipazione consiste nei seguenti patti essenziali.

Il contratto ha inizio a fine di agosto-primi di settembre.

Il concedente consegna, al compartecipante, la terra arata e assolcata.

Le colture riguardanti il contratto sono grano, avena e granturco (consociato talvolta a fagioli, patate, ceci).

---

(1) 1 *moggia* = ha. 0,41.15.22: detto anche *tomolo*.

Se si fa *maggese nudo* (o *calvo*, o *vergine*) le arature, fatte a cura del concedente, sono tipicamente tre: una prima in febbraio (più tardi, se si prolunga il periodo a pascolo: ma allora, il mezzo meccanico deve essere più potente); la *riciditura* in maggio; la *rinterzatura* in agosto.

• Il contratto dura prevalentemente un solo anno, anche perchè, nella porzione di terreno occupata dal grano, nell'anno successivo capita il *riposo lavorato*; o raramente tale porzione si semina ad avena (nei terreni più fertili). Al granturco segue grano, che viene seminato dallo stesso partecipante, nel caso che rinnovi il contratto con lo stesso concedente.

Non vi è contratto-tipo.

I contratti sono spesso scritti, ma non registrati.

Eccetto i lavori di aratura del terreno che, come detto, sono a cura e carico del concedente, gli altri lavori tutti sono a carico del contadino partecipante: solo per la trebbiatura (a piede di animali) del grano e dell'avena, il concedente presta la pariglia ed il bifolco, ma il partecipante ha l'obbligo di dare il vitto al bifolco ed il mangime (in misura giornaliera di mezzo *tomolo* di avena, per pariglia) agli animali. Nel caso di trebbiatura a macchina, la spesa per il nolo della trebbiatrice (L. 2,50 per *tomolo* di grano o per 2 *tomoli* di avena) è a carico di entrambi i contraenti.

Il seme è conferito interamente dal contadino partecipante. La concimazione minerale non si pratica; e anche quella letamica si pratica poco, perchè lo stallatico dell'azienda si sparge, per lo meno in gran parte, negli appezzamenti che il *massaro* coltiva per proprio conto.

Il prodotto in granella (grano, avena, granturco, fagioli) e in patate si divide sempre a metà. La paglia spetta al concedente, quale si sia il modo di trebbiatura.

Abbiamo detto che, prevalentemente, la terra cambia di anno in anno. Il vincolo tra contadino e la stessa terra non è quindi stabile. Fuor delle terre delle *masserie*, è frequente poi, lo sfruttamento del terreno; e lo stesso impoverimento delle terre toglie continuità dell'attaccamento, ad esse, del lavoratore.

Nella plaga non hanno luogo contratti misti.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Sono stati rilevati per due famiglie di partecipanti, in due *masserie* locali.

a) Famiglia R., partecipante-piccolo proprietario.

L'appezzamento, a seminativo, per cui ha luogo la partecipazione fa parte della *masseria* G. P., distante 5-6 km. dal centro urbano. L'estensione

dell'azienda si aggira intorno ai 60 ha.; ma il proprietario dà in compartecipazione, a 7-8 compartecipanti diversi, solo una ventina di ha.: il rimanente, parte è a pascolo permanente, parte cade a *riposo lavorato*, e parte è coltivato per conto padronale con salariati fissi.

La piccola famiglia contadina R. è così costituita:

il capo, di anni 26,  
la moglie, di anni 24.

i quali, entrambi, lavorano la terra in compartecipazione, e, secondariamente, coltivano un appezzamento di loro proprietà.

La famiglia contadina abita, in casa tolta in affitto, nel centro urbano. Tutti i semplici compartecipanti della *masseria* devono abitare nell'agglomerato, poichè l'unico fabbricato di essa è destinato esclusivamente al proprietario dell'azienda e ai salariati fissi.

La casa abitata consta di due soli vani: una camera da letto e cucina, ed una stalletta per un asino, un suino da ingrasso e alcune galline.

#### *Annata agraria 1931-32.*

1) L'appezzamento seminativo assegnato a compartecipazione è di 7 *toli* (ha, 2,8): parte a grano e ad avena, parte a granturco, patata, fagiuolo e cece.

#### *Quota del compartecipante (netta da semente):*

grano, quint. 6 a L. 110 . . . . .	L.	660
avena, quint. 2,60 a L. 80 . . . . .	»	208
granturco, quint. 1,72 a L. 70 . . . . .	»	120
patate, quint. 1,70 a L. 30 . . . . .	»	51
fagioli, kg. 23 a L. 1 . . . . .	»	23
ceci, kg. 14 a L. 0,80 . . . . .	»	11
	L.	1.073

#### *Spese e quote, del contadino compartecipante:*

spese di trebbiatura . . . . .	L.	45
altre spese varie . . . . .	»	65
quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi . . . . .	»	15
	L.	125

#### *Reddito netto del contadino compartecipante (al lordo da imposizioni):*

L. 1.073 — L. 125 = L. 948.

Nell'appezzamento, la famiglia contadina impiega 145 giornate-uomo: la remunerazione raggiuglia a L. 6,50 la giornata-uomo.



2) I due piccoli appezzamenti in proprietà, siti, uno a 6-7 km. dal centro abitato, e l'altro a 1 km. dal centro stesso, sono di poco oltre 1 ha. di superficie, in complesso. Il primo ha la superficie di ha. 0,61 e si coltiva a favetta da seme e grano; il secondo ha la superficie di ha. 0,41 e si coltiva a granturco (in parte consociato a patata, fagiuolo e cece), ed a grano (e avena).

I lavori sono tutti eseguiti a braccia.

*Valore della produzione vendibile (netta da semente):*

granturco, quint. 1 a L. 70 (1) . . . . .	L.	70
patate, quint. 1,80 a L. 30 (1). . . . .	»	54
fagiuoli, kg. 20 a L. 1 . . . . .	»	20
ceci, kg. 10 a L. 0,90 . . . . .	»	9
favetta, quint. 2 a L. 80 . . . . .	»	160
grano, quint. 4,5 a L. 95 . . . . .	»	427
avena, quint. 1 a L. 80 . . . . .	»	80
maiale: per incremento carneo (netto) . . . . .	»	160
uova e pollame . . . . .	»	105
	L.	<u>1.085</u>

*Spese e quote:*

perfosfato . . . . .	L.	64
altre spese diverse . . . . .	»	80
quota di rimonta dell'asino . . . . .	»	50
quote di manutenzione e ammortamento . . . . .	»	15
	L.	<u>209</u>

*Reddito netto (al lordo da imposizioni):*

$$L. 1.085 - L. 209 = L. 876.$$

Negli appezzamenti in proprietà la famiglia contadina impiega 90 giornate, ridotte a unità lavoratrice-uomo.

*Reddito complessivo della famiglia (al lordo da imposizioni):*

a) dall'appezzamento in compartecipazione . . . . .	L.	948
b)        »        in proprietà . . . . .	»	876

Totale . . . . L. 1.824

sul quale reddito grava l'affitto della casa, in paese.

*Il medio reddito è:*

per unità lavoratrice L. 1.140 (= L. 1.824 : 1,6),  
per unità consumatrice L. 1.042 (= L. 1.824 : 1,75), sul quale grava l'abitazione.

---

(1) Al netto anche da reimpiego per l'ingrasso del suino.

b) Famiglia D. B.

L'appezzamento di seminativo in partecipazione fa parte della *masseria* N. B. distante 10 km. circa da centro urbano. L'estensione della *masseria* è di circa 120 ha., dei quali un terzo circa è dato in compartecipazione, a diversi contadini: pel rimanente, è parte a pascolo, parte a *riposo lavorato*, e parte è condotta per conto del proprietario.

D. B. è partitante *estraneo* (cioè non, contemporaneamente, salariato fisso) di questa *masseria*, che cede abbastanza terra a partitanti estranei, fra cui una notevole *partita* a questa famiglia, ben provvista di forze di lavoro e un po' di capitale.

Il compartecipante e, insieme, piccolo proprietario e mulattiere, D. B. ha famiglia così composta:

il capo, anni 56,  
la moglie, anni 42,  
3 figli, anni 23, 19, 11,  
2 figlie, anni 17 e 13.

I tre maschi adulti (3 unità lavorative-uomo) lavorano in continuità; le donne si occupano più che altro dei lavori di casa, e poco della terra.

La famiglia abita, in casa di sua proprietà, nel centro urbano. La casa consta di un *sottano*, adibito a stalla, e di due vani, dei quali uno serve anche per cucina.

D. B. possiede due muli, coi quali, oltre a lavorare il proprio terreno, realizza vari noleggi, fuori del fondo, per trasporti.

*Annata agraria 1931-32.*

L'appezzamento seminativo, a compartecipazione, di 18 *tomoli* (ha. 4,70), è coltivato a grano, avena, orzo e granturco (in parte consociato a patata, fagiuolo e cece).

*Produzione vendibile, del compartecipante:*

grano, quint. 12,25 a L. 110 . . . . .	L. 1.348
avena, quint. 2 (1) a L. 80 . . . . .	» 160
granturco, quint. 3,75 a L. 70 (2). . . . .	» 263
patate, quint. 5 a L. 30 (2) . . . . .	» 150
fagioli, kg. 63 a L. 1 . . . . .	» 63
ceci, kg. 36 a L. 0,90 . . . . .	» 32
maiale: per incremento carneo (netto) . . . . .	» 130
uova e pollame . . . . .	» 180
	<hr/>
	L. 2.326

(è calcolato a parte il reddito di noleggio dei muli).

(1) Quantità al netto anche di quella reimpiegata per alimentazione dei muli. L'orzo, di parte contadina, è dato ai muli. Così le paglie.

(2) Al netto anche da scarto e reimpiego per l'ingrasso del suino.

**Spese e quote:**

acquisto di mangimi . . . . .	L.	280
altre spese diverse . . . . .	»	135
quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi e di un aratro in ferro . . . . .	»	70
quota di rimonta di una pariglia di muli . . . . .	»	220
	L.	<u>705</u>

**Reddito netto** (al lordo da imposizioni):

$$L. 2.326 - L. 705 = L. 1.621.$$

Nel terreno condotto in compartecipazione, la famiglia contadina impiega 410 giornate ridotte ad uomo, con la forte distanza da percorrere per recarvisi: la compartecipazione remunera la giornata-uomo a L. 3,95 in media.

2) L'appezzamento in proprietà, dell'estensione di ha. 1,64, a 2 km. da centro abitato, è coltivato parte a grano e parte sta a riposo.

**Produzione lorda vendibile:**

grano, quint. 4,5 a L. 100 . . . . .	L.	450
fida di bestiame (pascolo) . . . . .	»	60
	L.	<u>510</u>

la paglia e parte di pascolo sono destinati ai muli.

**Spese e quote:**

spese di concimazione . . . . .	L.	65
altre spese diverse . . . . .	»	55
quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi . . . . .	»	15
	L.	<u>135</u>

**Reddito netto** (al lordo da imposizioni) dell'appezzamento in proprietà:

$$L. 510 - L. 135 = L. 375.$$

Nell'appezzamento in proprietà, la famiglia contadina impiega 38 giornate, ridotte a unità di uomo.

3) I noleggi realizzati con i due muli, sommano a L. 450.

**Reddito complessivo della famiglia** (al lordo da imposizioni):

a) dall'appezzamento in partecipazione . . . . .	L.	1.621
b) dall'appezzamento in proprietà . . . . .	»	375
c) dai noleggi di muli . . . . .	»	450
Complessivamente . . . . .	L.	<u>2.446</u>

**Medio reddito totale:**

per unità lavoratrice L. 815 (= L. 2.446 : 3 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice L. 408 (= L. 2.446 : 6 unità consumatrici).

§ 4.

**Altre correlazioni contrattuali tra partitanza e salariato fisso,  
nella Media montagna Ofantina.**

La concomitanza già esposta, della partitanza col rapporto salariale fisso si osserva, come è naturale, in tutte le altre zone ove — per l'esistenza della *masseria* — ha importanza il salariato fisso, che — con precisione — è contratto, insieme, di salariato fisso e di compartecipazione. Così, in quella parte della predetta zona *Media montana Ofantina*, dove la grande e media proprietà hanno notevole rilievo.

Quivi le *masserie* del territorio di Rocchetta S. Antonio hanno organizzazione a tipo pugliese, a salariati fissi. Questi — in coordinazione col patto salariale — sono anche coltivatori a partecipazione di prodotto, nell'impresa stessa. Sono state ivi rilevate le modalità seguenti di patti salariali e di quantità di terra data a partitanza.

*Curátolo*: retribuzione annua in danaro, L. 1500; in natura, quint. 12,90 di grano, lt. 12 di olio (1 litro al mese), kg. 12 di sale. Coltiva — per proprio conto e senza compensi all'imprenditore — mezza *versura* (ha. 0,61,73), su terreno arato a spese dell'imprenditore. Infine coltiva — a compartecipazione con l'imprenditore — una *versura* (ha. 1,23,45) a granturco.

*Capo aratore, o caporale*: retribuzione annua L. 1300 in danaro; tutto il resto — compresa la terra da coltivare — come il curátolo.

*Massáro delle pecore*: salario annuo in danaro L. 1200; in natura, grano sfarinato quint. 4,50, olio lt. 12, sale kg. 12, cacio kg. 30, lana kg. 4: terre da coltivare, come il curátolo e il capo aratore.

*Massáro delle vacche*: retribuzione, e terra da coltivare, come il precedente.

*Aratore*: salario annuo L. 1200; in natura, come il *massáro delle pecore*: terra da coltivare mezza *versura* a fava, per proprio conto; altra mezza *versura* a fava, a a granturco, in compartecipazione con l'imprenditore.

Si nota, in confronto con modalità esposte in precedenza, maggior salario monetario, e, invece del vitto, solo generi.

La terra concessa a questi salariati fissi, è coltivata col concorso delle famiglie di essi.

Va pure ricordata — sempre per questa zona — la coesistenza, nelle medie imprese, di questo lavoro salariale e insieme partecipante (i salariati fissi, e insieme partitanti, ora menzionati) e di altro lavoro partecipante. Difatti, si concedono terre seminatrici, in piccoli lotti, anche ad altri contadini semplici *parzionali*, con patti diversi.

Precisamente, questi ultimi contadini ricevono le terre spesso già lavorate e seminate dall'imprenditore (*massaro* od altro): per tali lavorazioni e

per tale semina, i *parzonalì* pagano un compenso (1), e compensano inoltre metà della semente impiegata: dopo di che, essi eseguono tutti i lavori di coltivazione e di raccolta, ed il prodotto si ripartisce a metà, tra imprenditore e *parzonale*.

Questa forma di compartecipazione al prodotto, dà particolare modo all'imprenditore, di garantirsi della bontà dei lavori e della semina — che egli stesso fa eseguire, coi mezzi più o meno tecnicamente progrediti dell'azienda — e di eliminare, in pari tempo, molto impiego di braccia salariate.

### § 5.

#### Compartecipazioni e contratti misti, nella Zona montana del Taburno.

Le compartecipazioni studiate nella appenninica *zona agraria del Taburno*, in prov. di Benevento, sono specialmente quelle dei territori di Cautano e di Frasso Telesino. Sono localmente denominate contratti *alla parte*, od anche di *colonia* e di *mezzadria*, impropriamente in quanto manca l'appoderamento, nel senso già definito.

#### L'AMBIENTE.

1. Il clima è di tipo montano, sebbene con inverni relativamente miti: i freddi tardivi spesso danneggiano, tuttavia, le colture. La cattiva distribuzione delle piogge, con frequenti siccità estive, dà alla zona le caratteristiche del clima caldo-arido.

Il terreno proviene, nella parte alta, da rocce calcaree e tufi calcari; più a valle, gli elementi provenienti da queste rocce sono commisti ad altri provenienti da banchi di arenaria mista ad argilla (Cautano); oppure il terreno, di origine vulcanica e fertile, è intercalato da zone più o meno argillose (Frasso Telesino).

La popolazione è quasi esclusivamente agricola: essa ha (1921), nel complesso della zona, la densità di 123 ab. per kmq.; densità forte se si considera la ragguardevole superficie coperta di bosco: ma Frasso ha tra i 150 e 160 ab. per kmq. (e così è per Solopaca, mentre Paupisi ha 260 ab. per kmq.), invece Cautano ha 72 ab. per kmq. Comunque, nel complesso di questa zona montana, si ha il *maximum* di densità della regione di montagna della provincia di Benevento; e si ebbe il maggior incremento di popolazione tra il 1911 e il 1921, della regione stessa.

---

(1) L. 120-150 per ha., se la terra è stata a *maggese* l'anno prima (*musco intero*); L. 60-75 per ha.; se si tratta di ristoppio e se siano fatte solo lavorazioni superficiali (*arrussatura*). Non si paga compenso se, dopo avena, si semina un terreno non lavorato (*semina in cuorio*).

La popolazione sparsa è alquanto aumentata nel complesso della zona; tuttavia vive in buona parte accentrata, a Cautano ed a Frasso Telesino.

Nel censimento 1921, Cautano aveva ancora analfabeti il 47 % dei maschi e il 59 % delle femmine; e Frasso il 34 ed il 50 %.

Un indice della divisione del possesso, in questi due Comuni, è dato dai seguenti % della superficie del catasto dei terreni, occupata dalle partite catastali seriate per classi di imponibili:

		Cautano	Frasso Telesino
		%	%
partite fino . . . . .	a L. 50 di imponibile	21	8
» da . . . . .	L. 50 » » 100 »	15	16
» » . . . . .	100 » » 200 »	12	26
» » . . . . .	200 » » 500 »	17	23
» » . . . . .	500 » » 1.000 »	12	10
» con più di »	1.000 »	23	17
		<u>100</u>	<u>100</u>

La costituzione per qualità di coltura, dei due territori, è la seguente: (in % della superficie agraria e forestale).

		Cautano	Frasso Telesino
		%	%
seminativi semplici (compresi gli orti) . . . . .		13	13
» con piante legnose . . . . .		23	39
colture legnose specializzate . . . . .		3	..
prati-pascoli permanenti semplici . . . . .		..	2
pascoli permanenti semplici . . . . .		..	11
» » con piante legnose. . . . .		35	..
boschi. . . . .		22	35
incolto produttivo semplice . . . . .		4	..
		<u>100</u>	<u>100</u>

Per quanto in *zona* montana, si tratta spesso di terre collinari, con molta importanza del seminativo arborato.

I seminativi arborati (con viti ed olivi) toccano gli imponibili catastali di lire oro 200. E, nel complesso di questa zona montana, nonostante la estensione boschiva, la produzione lorda unitaria, calcolata nel 1924-25, risultò assai alta (lire oro 400, contro la media di 315 per la intera regione di montagna di questa provincia).

Il livello attuale delle produzioni unitarie (per ha.) a Cautano ed a Frasso Telesino, può essere indicato come segue:

		in montagna		in collina	
		mass.	min.	mass.	min.
grano . . . . .	quint.	7	3	9	5
segala . . . . .	»	7	3	9	4
granturco . . . . .	»	7	3	12	7
patata (non consociata) . . . . .	»	70	40	90	60
vite (in uva) (in vigneti). . . . .	»	..	..	100	50
olivo (in olio) (colt. promiscua) »	»	..	.	5	1,5

Anche terreni fertili hanno spesso scarse produzioni unitarie di cereale, per fatto della fittezza dell'arborato o dell'arbustato: si hanno altrove, nella zona, produzioni maggiori di cereale, come nei seminativi nudi, che sono in ispecie nella parte bassa della zona stessa, lungò il corso del Calore Irpino.

La rotazione prevalente è la biennale: 1° granturco (talora consociato con fagiolo), oppure patata (o fava, o veccia), 2° grano (oppure segala). Talvolta si ha una rotazione quinquennale (Cautano): 1° rinnovo, 2° grano con lupinella, 3°-4° lupinella, 5° grano.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. I contadini che prendono — da privati proprietari o dal Comune — terre a compartecipazione, sono:

a) contadini proprietari coltivatori non autonomi;

b) *quotisti* (enfiteuti o affittuari di *quote* comunali): ve ne sono di varia entità, da 1 *tomolo* di terra, a parecchi *tomoli* (1).

Concedenti sono, anche, spesso affittuari di terre comunali, che le subconcedono in partecipazione: sono detti in luogo, *appaltatori*.

Le terre comunali sono sempre seminativi nudi. Sono specifici ad esse, frequenti patti di *terratico*, dei quali sarà fatto cenno.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. Il contratto si stringe con singoli contadini, e non con famiglie. Esso, di norma, è orale; talvolta scritto.

Le terre si consegnano, dal concedente al contadino, il 25 agosto, senza apposita aratura. Le poche scorte di fieno, di paglia e di letame, ben raramente esistenti, vengono stimate per essere riconsegnate a pari valore a fine di contratto.

La durata del contratto non è minore di due anni, ed è correlativa appunto alla rotazione biennale; sicchè di solito il contratto dura 2, 4, 6 . . . anni: esso si può rinnovare tacitamente.

L'epoca fissata per le disdette è il maggio.

La compartecipazione concerne tutte le colture, erbacee ed arboree (salvi i contratti misti, di cui tra breve diremo): ma più di frequente concerne la coltura erbacea.

---

(1) A Cautano i *quotisti* — fino al 1929 — corrispondevano al Comune un canone in natura, corrispondente ad 1/5 circa della produzione; ma lo pagavano ad un « appaltatore della esazione », che garantiva, anno per anno, il Comune. Dal 1929, essi pagano direttamente al Comune, un canone annuo in denaro.

I contratti di compartecipazione, o misti, sono per superficie di terreno variabili, secondo condizioni, da 1 *tomolo* a più ettari: in casi rari (e per terre lontane dall'abitato) fino a 10 ha. Il contadino domanderebbe a compartecipazione tanta terra quanta gliene consentirebbe la disponibilità di lavoro della propria famiglia: ma, effettivamente, le terre un po' più estese sono concesse a contadini che dispongono di qualche capitale di esercizio.

Tutti i lavori al terreno e le cure colturali sono dovute dal contadino partecipante. Di norma, i lavori al terreno sono tutti a zappa: talvolta si lavora invece con l'aratro *chiodo* (nei terreni nudi ed olivati, e non in quelli vitati). Allora il bestiame è posseduto o viene preso a nolo, dal contadino.

Tutte le spese colturali nonchè l'acquisto di materiali e di servizi da fuori del fondo, sono a metà, fra le parti. Seguono questa norma anche le sementi ed i concimi (nonchè gli anticrittogamici, se anche il *soprassuolo* è in compartecipazione). Ma, di fatto, le molte terre comunali sub-cedute dallo *appaltatore* non si concimano: quegli non intende partecipare alla spesa.

Per la semente di grano di rado è ammesso che il concedente anticipi, occorrendo, la quota del contadino, secondo un sopravvissuto uso locale, che permette di ritenerla poi, dal prodotto, oltre ad un compenso, a titolo di interesse, in ragione di 4 *misure* (lt. 10) per ogni *tomolo* (lt. 55) di grano prestato: è chiaro che l'interesse è usurario, trattandosi del 18 % per 9 mesi di anticipazione. Invece per l'anticipo per l'acquisto di concimi, non compete mai interesse.

La trebbiatrice non è di uso frequente, prevalendo ancora i vecchi sistemi di trebbiatura a piedi di animali o col correggiato.

I prodotti vengono così ripartiti: a metà, quelli delle colture erbacee e della vite;  $\frac{3}{5}$  al concedente e  $\frac{2}{5}$  al contadino, l'olio di oliva, salvi rari casi in cui anche l'olio è diviso a metà tra i contraenti. Talvolta, la paglia appartiene per intero al contadino (Cautano): talaltra no. I prodotti vengono divisi sul fondo, ognuna delle parti provvedendo al trasporto (spesso a soma) della propria quota: raramente il trasporto della quota dominicale è a carico del contadino.

Nelle terre comunali, l'*esattore* del Comune prende sola granella, e lascia la paglia al contadino.

La riconsegna della terra si effettua il 25 agosto, senza lavori colturali. Quando il contratto è scritto, molte volte un patto stabilisce che le superficie a *maggese* di granturco, patata, lupinella, ecc. siano della stessa entità di quelle consegnate.

4. In questi territori — inoltre — sono stati rilevati i contratti *misti* seguenti:

a) A Cautano i contratti misti, piuttosto rari, consistono in un rapporto di compartecipazione pel *suolo* (colture erbacee) e di conduzione diretta



pel *soprassuolo* (viti, olivi); oppure in un rapporto di compartecipazione pel *suolo* e di affitto (al contadino stesso) pel *soprassuolo*.

La durata di questi contratti misti è (come detto nei contratti a compartecipazione) non minore di 2 anni, e, di norma, correlativa all'avvicendamento delle colture erbacee.

Quanto alla compartecipazione pel *suolo*, si applicano i patti dianzi menzionati.

E quanto al *soprassuolo*, se esso è in conduzione diretta, il lavoro manuale ne è affidato, a salario, ad altro contadino (o, per le potature, a contadini specializzati); od invece — ma di rado — affidato all'istesso contadino che è compartecipante per le colture erbacee, compensandolo a salario.

Se, invece, il *soprassuolo* è in affitto al contadino medesimo, talvolta la corresponsione è in natura, ed è fissata, anno per anno, sulla base di una stima della quantità del prodotto arboreo; stima di un esperto locale, scelto d'accordo tra le parti, e fatta all'epoca del raccolto. Questa corresponsione essendo, allora, variabile, non ha proprio carattere di canone di affitto.

b) Il territorio di Frasso Telesino presenta, invece, esempi di contratti misti, nei quali la compartecipazione è per il *soprassuolo* (viti ed olivi), mentre il *suolo* è dato in affitto al contadino istesso.

Questi contratti misti sono di una notevole durata, toccando anche il sessennio.

L'affitto del *suolo* è con canone in natura (in grano), ragguagliato alla feracità naturale del terreno. Attualmente, tale canone va da 1/2 *tomolo* a 2 *tomoli* di grano (1 *tomolo* di capacità = lt. 55), per *moggio* o *tomolo* di terra (= ha. 0,33.87.36).

La compartecipazione per l'arboratura avviene con questi patti:

tutto il lavoro fa carico al contadino: il concedente, soltanto, ha facoltà di affidare la potatura dell'olivo ad esperti di sua fiducia; ma allora sostiene per intero la spesa di essa;

le spese (compresi anticrittogamici, concimi, ecc.), sono per metà a carico di ognuno dei contraenti;

il prodotto si divide, quanto alla vite, a metà fra le parti; quanto all'olivo, per 3/5 al concedente e 2/5 al compartecipante: salve modificazioni, correlative alla densità dell'alberatura e allo stato produttivo di questa.

Nelle terre olivate, talvolta, anziché una frazione del prodotto olio, il contratto misto attribuisce al proprietario una quantità determinata di olio (p. es. 1 lt. o 3/4 di lt.) per ogni pianta di olivo in produzione. Il patto intende tutelare la conservazione del patrimonio arboratura, stimolando il contadino alla buona coltura.

Per la vite, la palatura di impianto è a carico del concedente: il rinnovamento annuo di essa è considerata spesa di conduzione, divisa a mezzo col contadino.

5. Sempre in questi territori, vi sono contratti localmente detti di *terratico*; ma che non sono propriamente tali, se per *terratico* s'intenda la forma in cui il contadino corrisponde al concedente una quantità fissa predeterminata (non una frazione) del prodotto, in natura, ritenendo per sé il rimanente del prodotto. Questi cosiddetti *terratici* riguardano le terre alte e povere, di proprietà di Comuni, date a compartecipazione.

Il Comune di Frasso Telesino suddivide a partecipazione di prodotto ha. 85 di terre di montagna. Il contadino provvede ad ogni lavoro e ad ogni spesa, e il prodotto viene ripartito per  $\frac{1}{5}$  al Comune e per  $\frac{4}{5}$  al contadino.

Le Amministrazioni comunali danno talvolta « in appalto » i propri redditi di queste terre seminatorie, in forme diverse. L'appalto si delibera al migliore offerente, che paga una somma in denaro al Comune, e sub-loca ai contadini, verso un canone in natura, non prefisso, ma commisurato ad una quota del prodotto.

Oppure, l'appaltatore garantisce al Comune una data quantità di derrata (grano), e provvede a riscuotere, da contadini, le quote di grano dovute al Comune stesso (per es. il quinto del prodotto) dopo valutata l'entità del prodotto stesso, sul campo, avanti la mietitura, in contraddittorio coi contadini.

Sono sopravvivenze di vecchissime forme, che, nella realtà dei fatti, possono prestarsi ad oppressione dell'interesse del contadino, e che è desiderabile scompaiano.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

6. Si studiano le combinazioni personali:

- a) compartecipante — piccolo proprietario,
- b) puro compartecipante.

a) La famiglia contadina Z. è composta così:

capo famiglia (età anni 42),  
sua moglie (anni 40),  
4 figli maschi (anni 19, 16, 10, 5),  
2 figlie femmine (anni 17, 13).

Il capo famiglia è proprietario coltivatore di ha. 1,90 di terreno seminatorio, discretamente arborato; e inoltre coltiva in partecipazione due appezzamenti di seminativo nudo: uno in montagna, di quasi 1 ha., ed uno in collina, di circa 2 ha., a metà di prodotto.

Attendono ai lavori agricoli il capo famiglia, i due figli più grandi e le due figlie (unità lavoratrici 3,1); la donna (unità 0,6) lavora saltuariamente, attendendo alle cure domestiche.

La famiglia abita, in paese, una casa di tre vani e cucina. La terra a compartecipazione dista 5 km. dal paese, un appezzamento, e l'altro 3 km.

Il complesso dei due appezzamenti a compartecipazione, ha dato queste produzioni, di parte contadina (detratta la semente impiegata):

	Produzione quota contadina q.li	Prezzo unitario (1) lire	Valore lire
<b>Anno 1929-1930:</b>			
mais . . . . .	4	80	320
fagiuoli . . . . .	3,1	100	310
patate . . . . .	15	35	525
grano . . . . .	3,5	100	350
segala . . . . .	1,5	70	105
ortaggi di consumo domestico . . . . .			200
			<u>1.810</u>
<b>Anno 1930-1931:</b>			
mais . . . . .	3	80	240
fagiuoli . . . . .	2	80	160
patate . . . . .	12	30	360
grano . . . . .	3,5	95	332
segala . . . . .	1,6	70	112
ortaggi di consumo domestico . . . . .			200
			<u>1.404</u>
<b>Anno 1931-1933:</b>			
mais . . . . .	1,6	60	96
fagiuoli . . . . .	3	40	120
patate . . . . .	11	15	15
grano . . . . .	3,8	90	342
segala . . . . .	1	70	70
ortaggi di consumo domestico . . . . .			200
			<u>993</u>

Non risultano spese a carico del partecipante, perchè non si eseguono concimazioni, si trebbia (grano e segala) col correggiato, e si sgrana (mais e fagiuoli) a mano; nè il contadino provvede al trasporto della parte dominicale. (La quota di manutenzione e ammortamento degli attrezzi è tenuta in conto nel calcolo del reddito della terra in proprietà).

La media produzione netta, di parte contadina, nel triennio è stata, dunque, di lire 1.402.

La quantità media annua di lavoro (ridotta a lavoro di uomo) è di giornate di uomo 280, nel complesso della terra a partecipazione.

Sicchè — per fatto della sola terra a compartecipazione — questo lavoro risulta remunerato a L. 5 la giornata-uomo.

Ma questa famiglia contadina, dicemmo, è anche di proprietari non autonomi. La terra in proprietà (ha. 1,90 di seminativo con alberatura discreta)

(1) Il prezzo di mercato, al paese di residenza della famiglia contadina.

risultò impiegare una quantità annua media di lavoro (ridotto a lavoro di uomo) di giornate-uomo 215: e, per questa terra in proprietà si è calcolato come reddito netto dell'imprenditore contadino, una media annua (pel triennio 1931-32 di . . . . . L. 720 (lordo di imposizioni fiscali),

a cui si aggiunge: il medio reddito annuo della compartecipazione, in . . . . . »	1.402
e salari di lavoro agricolo (del capo famiglia e del figlio maggiore) in impresa altrui (giornate 30) . . . . . »	210
<b>Totale . . . . . L.</b>	<b>2.332</b>

Buona parte di questo reddito è ottenuto in derrate di consumo familiare.

Sul reddito pesa l'affitto dell'abitazione, in paese, di L. 320 annue.

Il lavoro dato da questa famiglia, nella terra in compartecipazione e nella terra in proprietà, di giornate 495 (280 + 215), lascierebbe margine di lavoro, impiegabile in altrui aziende, maggiore di quello che oggi si impiega (giornate 30).

Il reddito medio è il seguente:

per unità lavoratrice L. 630 (L. 2.332 : 3,7 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice L. 359 (L. 2.332 : 6,5 unità consumatrici).

b) La famiglia D. R. è di contadini compartecipanti nullatenenti (unica proprietà, sono le masserizie di casa, un asino e pochi attrezzi di lavoro): e si compone come segue:

capo famiglia (età anni 50),  
sua moglie (anni 41),  
sua suocera (anni 72),  
1 figlio (anni 19),  
2 figlie (anni 17 e 14).

Tutti, meno la vecchia suocera, che attende soltanto a casa, attendono al lavoro agricolo: la moglie del capo famiglia e la figlia minore (unità lavoratrici 0,9) vi attendono, però, saltuariamente, e gli altri (unità 2,3) ordinariamente.

La famiglia abita in paese: per la misera abitazione di due vani e cucina e di una stalletta, paga L. 210 di affitto annuo.

La terra coltivata dista km. 3,500 dal paese, è estesa ha. 4,80 a seminativo nudo.

Vi si coltivano granturco, (parte consociato a patata) e grano; a parte, poco orto.

La produzione, di parte contadina (detratta la semente impiegata) è risultata la seguente:

	Produzione quota contadina q.li	Prezzo unitario lire	Valore- lire
<b>Anno 1929-1930</b>			
granturco . . . . .	3,7	70	259
patate . . . . .	19	40	760
grano . . . . .	5,7	100	570
ortaggi di consumo domestico . . . . .			150
paglia . . . . .			40
			<u>1.779</u>
<b>Anno 1930-1931:</b>			
granturco . . . . .	4,1	65	266
patate . . . . .	16	30	480
grano . . . . .	4,6	100	460
ortaggi di consumo domestico . . . . .			130
paglia . . . . .			35
			<u>1.371</u>
<b>Anno 1931-1932:</b>			
granturco . . . . .	3,6	65	234
patate . . . . .	21	20	420
grano . . . . .	6,3	95	598
ortaggi di consumo domestico . . . . .			130
paglia . . . . .			40
			<u>1.422</u>

Spesa a carico del partecipante è stata quella per la trebbiatura del frumento, per manutenzione e ammortamento di attrezzi, e per altro; in totale:

nel 1929-30 . . . . .	L. 105
nel 1930-31 . . . . .	» 90
nel 1931-32 . . . . .	» 102

Il reddito, netto da tali spese, è dunque, risultato in media annua di L. 1.425.

La quantità annua di lavoro (ridotta ad uomo) impiegata, è di giornate-uomo 330; e pertanto, la media remunerazione è di L. 4,30 per giornata, di lavoro dato alla terra in compartecipazione.

Oltre a questo, i due uomini lavorano a salario per totali 30 giornate nel 1929-30 e 1930-31, e per giornate 26 nel 1931-32, con un reddito rispettivamente di L. 230, L. 210 e L. 180: media annua L. 207.

Evidentemente la disponibilità di lavoro dei due uomini avrebbe richiesto, e consentito, un impiego agricolo in altrui imprese, o extra agricolo, più largo.

Quindi il reddito totale di questa famiglia di contadini è stato mediamente:

dal lavoro a compartecipazione . . . . .	L. 1.425
dal lavoro a salario . . . . .	» 207
	L. 1.632

in parte notevole in derrate alimentari di consumo per la famiglia.

Sul reddito grava l'affitto dell'abitazione, per L. 210.

Il reddito totale medio è il seguente:

per unità lavoratrice L. 510 (= L. 1.632 : 3,2 unità lavoratrici);
per unità consumatrice L. 326 (= L. 1.632 : 5 unità consumatrici).

§ 6.

**Contratti di compartecipazione, e misti, nella zona del Titerno.**

**L'AMBIENTE.**

1. Ci si riferisce a quella parte della *zona del Titerno* (prov. di Benevento) che è a predominante coltura promiscua, notevolmente intensiva ed attiva: più precisamente ai Comuni di Cerreto Sannita e di S. Lorenzello. Tali territori hanno somiglianza con quelli dell'altra Zona montana del Taburno, precedentemente illustrata. Cerreto è a 300 m. sul livello del mare. Per quanto in *regione* di montagna, qui si hanno terre di mezza montagna e di alta collina, e il seminativo arborato vi è spesso importante.

Il clima è quello menzionato per la zona del Taburno.

La popolazione supera alquanto la densità di 100 ab. per kmq., nel complesso della zona; ma nei territori di cui ci occupiamo la densità è notevolmente superiore. E quivi la popolazione è abbastanza sparsa.

Indizio dello stato di frazionamento della proprietà terriera, si ha dalla seguente seriazione delle partite catastali (in % dell'imponibile totale):

		Cerreto Sannita	S. Lorenzello
		%	%
< lire	50 . . . . .	14	16
da lire	50 a 100 . . . . .	16	18
» »	100 » 200 . . . . .	24	20
» »	200 » 500 . . . . .	28	21
» »	500 a 1.000 . . . . .	10	13
> »	1.000 . . . . .	8	12
		100	100

Vuole accennarsi ai frequenti fenomeni di dispersione della proprietà e dell'impresa.

Come condizioni agricole generali, trattasi spesso di buoni seminativi arborati, con arboratura più o meno densa, costituita da vite, da olivi e da pochi fruttiferi.

Per le colture erbacee, si pratica l'avvicendamento biennale rinnovo-grano; il rinnovo per circa 2/3 è a granturco, preceduto da erbaio da sovescio, e per il resto è a favetta da seme (coltura che produce la semente per l'erbaio che precede il granturco), a patata, a pomodoro e a poche piante ortensi per consumo domestico del contadino. Ma tutto ciò, del tutto irregolarmente.

I terreni sono di discreta feracità a Cerreto, e più feraci a S. Lorenzello: i primi sono situati ad altitudine maggiore e non in vallata, e risentono maggiormente gli effetti dell'aridità estiva.

Per le produzioni medie per ha., con larga approssimazione, valgano i dati seguenti:

olive, quint. 10-12 (seminativo olivato con arboratura molto densa),  
vino, hl. 18-30 (seminativo con viti dense),  
grano, quint. 5-8 (terre arbustate e arborate).  
granturco, quint. 4-5 { (consociati),  
fagioli, quint. 1,5-2,5 }  
patate, quint. 50-80 (coltura non consociata).  
favetta da seme, quint. 5-6.

#### CATEGORIE DI PARTECIPANTI.

2. I contadini compartecipanti spesso sono piccoli proprietari non autonomi, che così formano una piccola impresa, in parte precaria: altre volte sono contadini nullatenenti.

I concedenti sono spesso proprietari borghesi, o proprietari appartenenti a classe professioniste.

Il contratto ha sempre luogo col singolo contadino; ma tutti i membri della famiglia di lui lavorano la terra.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. Il contratto è talvolta di pura compartecipazione, mentre altre volte si tratta propriamente di un contratto misto, nel senso che tutto è coltivato a partecipazione di prodotto, meno l'olivo che è coltivato per conto del concedente il terreno (1).

---

(1) Nel territorio di S. Lorenzello, sia nelle terre olivate che in quelle vitate, si riscontrano contratti misti di affitto (in generi) pel *suolo* e di conduzione diretta pel *soprasuolo*. Esulando, da essi, la partecipazione al prodotto, non hanno interesse diretto pel presente lavoro. Tuttavia, per la loro importanza locale, si danno gli estremi rilevati.

Per gli appezzamenti vitati e con fruttiferi, il canone medio di affitto pel *suolo* è (per terreni assai buoni) da 2 1/2 *tomoli* a 3 *tomoli* di grano ed 1/3 di *tomolo* di granturco,

I patti essenziali sono i seguenti.

La terra si consegna al contadino, rilevando quanta superficie è occupata dalla coltura di rinnovo, affinché, alla riconsegna, tale superficie sia uguale.

Il contratto, come dicemmo, riguarda a volte tutte le colture, sia erbacee che arboree; ed a volte la coltura e il prodotto degli olivi vengono riservati al concedente del fondo; ma di rado. In ambo i casi, la durata minima del contratto è quella stessa di una rotazione. Ma più spesso il contratto dura un multiplo della durata della rotazione; quindi 2-4-6-8 anni.

I contratti sono spesso scritti, ma non registrati.

I lavori tutti, sia per le colture di *suolo* che per quelle di *soprassuolo*, vengono eseguiti dal contadino tranne quando il prodotto degli olivi è dominicale, nel qual caso, i lavori di potatura e di altre cure colturali all'olivo, e i lavori di raccolta delle olive, sono a carico dominicale. I lavori al terreno sono fatti a braccia d'uomo.

Le spese colturali sono divise a metà tra i contraenti. Così pel seme e per i concimi all'erbaio e al grano; così per le spese per la coltura delle viti (compresa palatura), ma ad eccezione del filo di ferro, che fa carico completamente al proprietario.

I prodotti delle colture erbacee e della vite si dividono sempre a metà; il prodotto degli olivi o si divide in ragione di 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino, oppure lo riserva a sé il concedente del fondo.

Questo contratto si fa per superficie di seminativo alberato variabili, ma spesso di 2-3 ha. incirca.

Il vincolo tra contadino partecipante e quella terra, è sufficientemente stabile. In terre abbastanza feraci e bene alberate, e per superfici di terreno discrete, questo contratto assume un notevole carattere di complessità e di importanza, a tipo colonico, quando anche la coltura dell'olivo sia compresa nella compartecipazione.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. La famiglia di N. P., conduce in compartecipazione due appezzamenti contigui, *a*) e *b*), di due diversi proprietari, alla distanza di 1 km. circa dal centro abitato.

---

per ciascun *moggio* di terreno. Talvolta si aggiungono pochi kg. di fagioli. L'uva e la frutta diversa competono al concedente, che sopporta la spesa di coltivazione delle viti e dei fruttiferi. Noto che talvolta il contadino affittuario ha anche l'onere di circa 10 opere (giornate di lavoro) annue a vantaggio del concedente.

Per gli appezzamenti olivati, il canone medio di affitto pel *suolo* è da 3/4 di *tomolo* ad 1 e mezzo di grano, per *tomolo* di terreno. Coltura e prodotto degli olivi sono dominicali.

Questi contratti hanno spesso durate notevoli, fino a 4 ed 8 anni. Ma essi languono, quando si tratti di *soprassuolo* denso, per la scarsa convenienza dell'affitto.



La famiglia è costituita come segue:

capo famiglia, anni 38,  
moglie di lui, anni 35,  
4 figli, anni 14, 10, 3, mesi 4.

La famiglia contadina abita la casa esistente sull'appezzamento a), formata al pianterreno di 4 vani (cucina, due camere e una stalletta per la vitella da ingrasso) e al primo piano anche di 4 vani, che vengono, però, riservati al proprietario, per la villeggiatura estiva.

La vinificazione e conservazione si fa nelle cantine dei due proprietari nel centro abitato vicino: alla vendita, il contadino rimborsa le spese anticipate dai proprietari.

*Annata agraria 1931-1932:*

1) *appezzamento a)*:

Trattasi di ha. 2 di buon seminativo arborato, con arboratura costituita da viti, olivi e poche piante da frutto. I prodotti delle piante erbacee e della vite si dividono a metà, quello degli olivi per 2/3 spetta al proprietario e per 1/3 al contadino.

Le sementi, i concimi, gli anticrittogamici, ecc. si conferiscono a metà, la spesa di molitura delle olive spetta per 2/3 al proprietario e per 1/3 al contadino, quella per l'acquisto del filo di ferro è a carico esclusivo del proprietario.

Per le colture erbacee ha luogo irregolare avvicendamento rinnovo-grano.

*Quota di produzione vendibile, del contadino partecipante (netta da reimpieghi):*

granturco, quint. 1,70 a L. 70 . . . . .	L.	119
fagioli, kg. 57 a L. 1 . . . . .	»	57
patate, quint. 12,70 a L. 20 . . . . .	»	254
grano, quint. 2,80 a L. 108 . . . . .	»	302
vino, hl. 26 a L. 40 nette . . . . .	»	1.040
olio, quint. 0,5 a L. 400 . . . . .	»	200
frutta . . . . .	»	70
suino, incremento carneo (netto) (1) . . . . .	»	140
ortaggi . . . . .	»	75
uova e pollame . . . . .	»	175
	L.	2.432

(1) Il suino è per conto esclusivo del contadino.

*Spese del partecipante:*

perfosfato e nitrato sodico (metà spesa) . . . . .	L.	79
solfato di rame, calce e solfo (idem) . . . . .	»	130
legature per le viti (idem) . . . . .	»	45
spesa di molitura delle olive (1/3 della spesa) . . . . .	»	30
altre spese diverse . . . . .	»	85
quota di manutenzione e di ammortamento di attrezzi . . . . .	»	75
	L.	<u>444</u>

*Reddito netto* (al lordo da imposizioni):

$$L. 2.432 - L. 444 = L. 1.988$$

In questo appezzamento a) la famiglia contadina impiega 290 giornate-uomo.

2) *appezzamento b):*

Sono ha. 0,55 di seminativo arborato, con viti, olivi e poche piante da frutto. La produzione delle piante erbacee e della vite è divisa a metà; quella degli olivi è di spettanza del proprietario: si tratta di olivi a filari assai distanziati. Tutti i lavori vengono eseguiti dal contadino, anche quelli di potatura degli olivi e di raccolta delle olive; ma questi ultimi lavori sono a carico del proprietario che, pertanto, retribuisce, in denaro, il contadino.

La semente, i concimi, gli anticrittogamici e tutte le spese per le colture erbacee e per la vite, vengono divise a metà. Quelle per gli olivi sono a carico del proprietario.

*Quota di produzione vendibile, del contadino partecipante:*

granturco, quint. 0,70 a L. 70 . . . . .	L.	49
fagioli, kg. 24 a L. 1 . . . . .	»	24
patate, quint. 4,50 a L. 20 . . . . .	»	90
grano, quint. 0,65 a 100 . . . . .	»	65
vino, hl. 8 a L. 40 nette . . . . .	»	320
frutta . . . . .	»	20
ortaggi . . . . .	»	25
	L.	<u>593</u>

*Spese e quote, del partecipante:*

perfosfato e nitrato sodico . . . . .	L.	20
solfato di rame, calce, zolfo . . . . .	»	63
altre spese diverse . . . . .	»	45
quota di manutenzione e di ammortamento di attrezzi . . . . .	»	26
	L.	<u>154</u>

*Reddito netto* (al lordo da imposizioni):

$$L. 593 - L. 154 = L. 439.$$

Si aggiunge:

salario per 6 giornate, impiegate nel fondo, per la coltivazione degli olivi, per conto del proprietario, L. 42.

Totale (439 + 42) L. 481.

Nell'appezzamento b) la famiglia contadina impiega 65 giornate-uomo.

*Reddito complessivo della famiglia partecipante* (al lordo di imposizioni):

reddito dell'appezzamento a) . . . . .	L. 1.988
»                    »            b) . . . . .	»     481

Totale . . . L. 2.469

Il reddito è prevalentemente in derrate di consumo.

Non vi grava l'affitto dell'abitazione.

Questo reddito complessivo (che contiene il compenso al lavoro, il piccolo reddito al capitale di esercizio e il profitto), toltone l'interesse al capitale di esercizio in L. 65, compensa le 355 giornate-uomo (290 + 65), a L. 6,80 la giornata-uomo.

*Medio reddito* (oltre l'abitazione):

per unità lavoratrice L. 950 (= 2.469 : 2,6 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 549 (= L. 2.469 : 4,5 unità consumatrici).

## § 7.

### Contratti di compartecipazione e misti, e contratti pel bestiame, nella Zona montana del Fortore.

#### L'AMBIENTE.

1. Ci riferiamo alla Zona agraria del Fortore, che è la zona appenninica nord-est della provincia di Benevento, verso la provincia di Foggia. E più precisamente, al territorio di S. Giorgio la Molara.

Il clima, in generale, è rigido d'inverno; il principio di primavera spesso è accompagnato da gelate; l'estate è calda. La distribuzione delle piogge è molto irregolare, e causa siccità, specie in giugno-luglio.

Il terreno agrario proviene dal disfacimento di rocce calcaree e anche da arenarie. A breve profondità, s'incontra un banco di argilla scagliosa, causa frequente dello smottamento dello strato coltivabile, ed ovunque di frane, talora imponenti.

La popolazione (che nel complesso della zona, ha una densità sui 100 abitanti per kmq.) vive, in gran parte, accentrata in paese; e spesso il contadino deve percorrere forti distanze per recarsi alla terra che coltiva.

Lo stato di frazionamento fondiario — pel Comune di S. Giorgio la Molara — è indicato da questa seriazione delle partite catastali per categorie di imponibile:

	<	lire	50	. . . . .	21 %
da	lire	50	a	100	14 »
»	»	100	»	200	13 »
»	»	200	»	500	14 »
»	»	500	»	1.000	5 »
>	»	1.000			33 »
					100

Il sistema livellare ha importanza notevole nella zona, anche per quotizzazioni enfiteutiche di terre pubbliche.

La coltura erbacea è basata sulla rotazione biennale: fava oppure maggese-grano, spesso con ringrano; per *maggese* s'intende localmente il rinnovo di mais consociato con fagiolo, cece, patata. Poca superficie è destinata a foraggiere, e solo nelle *masserie*. La coltura arborea è di olivo e di vite. Il bestiame è scarso per quantità e per qualità. Le condizioni generali economiche sono tristi.

I medi livelli indicativi delle produzioni unitarie sono (per ha.):

	q.li	terre di montagna		terre di collina	
		mass.	min.	mass.	min.
grano . . . . .	8	4	10	6	
mais (in consociazione) . . . . .	7	2	8	5	
fagiuolo . . . . .	2	1	3	1	
fava . . . . .	6	2	9	6	

#### CATEGORIE DI PARTECIPANTI.

2. I partecipanti sono gli stessi contadini piccoli proprietari, o affittuari, non autonomi, compresi i *quotisti* enfiteutici; e sono pochissimi nullatenenti, che lavorano anche come salariati avventizi in altre imprese. Il carattere del contratto di compartecipazione, è dunque in prevalenza integrativo di altra attività agricola.

Questi contadini non hanno occupazioni extragricole.

Benchè il patto di compartecipazione venga stretto con singoli contadini, i membri della famiglia lavorano insieme con il capo; comprese le donne, per lavori leggeri, mentre il resto del tempo esse dedicano alle cure domestiche. Molte donne sono pure, secondo vecchia tradizione, tessitrici, anche per conto di terzi, di panni di lana e di canapa.

I concedenti delle terre sono proprietari non dediti all'agricoltura, cioè borghesi o professionisti; e anche proprietari od affittuari contadini capitalisti (*massari*).

Il contratto di compartecipazione vien detto, localmente *a la parte*. Alcuni partecipanti, alcuni contadini affittuari di *partite*, qua e là nella zona sono denominati *zappatori*.

Le terre a compartecipazione sono site un pò ovunque, sia in montagna che verso valle, e sono pure distanti variamente da centro abitato, fino a circa 3 ore di percorso a piedi (circa 12-15 km.). Nei dintorni del paese, le terre sono arborate, mentre quelle lontane sono spesso seminativi nudi.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. La terra si consegna al contadino il 15 agosto, salvo che per le alberature, per le quali il compartecipante ha diritto di raccogliere il frutto fino al 2 novembre. La terra si consegna priva di lavorazione preparatoria: se, per eccezione, siano stati eseguiti lavori preparatori, il compartecipante entrante deve, previa stima, pagarne all'uscente, a mezzo del concedente, il valore.

La compartecipazione, per terreni arborati, spesso dura tre, sei, nove anni. Pei terreni nudi, il contratto dura due anni, con la detta rotazione: rinnovo (*maggese* o fava)-grano.

I singoli contratti sono orali.

Tutti i lavori preparatori, colturali e di raccolta sono a carico del compartecipante. I primi sono fatti, pei terreni nudi, spesso con aratro. Il contadino spesso possiede un equino da lavoro; più di rado si tratta di bovini, tenuti a soccida sul fondo stesso. Per i terreni vitati, dato il sistema di allevamento delle viti *alla latina*, il lavoro del suolo è a zappa.

La semente viene conferita dal proprietario, a fondo perduto, con l'obbligo (spesso costoso) di trasportarla sul fondo. Però il seme di foraggiere viene conferito a metà tra i contraenti. Il concime viene anche conferito a metà: il concedente talvolta anticipa la quota del compartecipante, con restituzione, senza interessi, alla raccolta.

Nei terreni con viti, olivi e fruttiferi, invece, si seguono i seguenti patti. In generale il concedente conferisce i pali e le canne, il solfato di rame e lo zolfo, tutti a suo carico: tutto il lavoro è dovuto dal compartecipante. In altri casi, sono conferiti a metà, da ciascuno dei contraenti, lo zolfo e il solfato di rame. Il compartecipante è obbligato anche alle altre spese minori, che possano occorrere. Spesso la spesa viva di concimazione è a carico del concedente (perfosfato e semente pel sovescio).

Il prodotto delle colture seminate viene diviso a metà sull'aia, già pronto al trasporto. La pulitura del grano va a carico rispettivo delle parti.

Così il trasporto: e il trasporto, in queste contrade, può costare parecchio. La paglia va tutta *per la trebbia*, nel senso che spetta al proprietario degli animali che trebbiano.

Anche il prodotto delle colture arboree viene diviso a metà.

La superficie per cui si stipula il contratto è molto variabile: da 1 *tomolo* (= ha. 0,33.87) fino a 10-12-15 *tomoli*, secondo qualità di terre e arborature.

Il vincolo di stabilità tra il contadino e la stessa terra non è molto forte. Spesso è solo integrativo il carattere della compartecipazione, nei riguardi del bilancio familiare contadino, e nei riguardi dell'impiego del lavoro esuberante, dopo quello impiegato nella piccola terra in proprietà (o a livello) o condotta in affitto.

4. Nella zona vi sono anche contratti *misti*, allorchè si tratti di terreni olivati. Qui il *suolo* è in compartecipazione, mentre il *soprassuolo* (olivi) viene condotto direttamente dal concedente (1).

A titolo di risarcimento per danni portati alla coltura erbacea dalle operazioni di coltivazione arborea (potatura e raccolta, calpestio di operai, ecc.) il concedente corrisponde al partecipante del *suolo*, per ogni *macina* (6-7 *tomoli* di olive; 1 *tomolo* = 80 litri), un'*ampola* di olio (2 litri e 6 decilitri).

5. Talvolta, al patto di compartecipazione al prodotto per le colture, si coordina, nello stesso fondo, una specie di soccida, per dato bestiame.

In qualche caso, il contadino tiene tale bestiame, su altra terra che quella tolta in compartecipazione.

Gli elementi essenziali dei patti sono i seguenti.

A) Per gli ovini, vi sono due tipi di contratti, detti:

- a) « a la parte »;
- b) « in guadagno ».

a) Il concedente acquista un gruppo di pecore, che dà al partecipante. Tutte le spese di mantenimento, nessuna esclusa, vanno a carico di questi, mentre il concedente non ha altri obblighi.

I prodotti, formaggio e lana, vanno divisi a metà; gli agnelli vanno venduti (di circa 1 mese di età) e il ricavo è diviso a metà. Le agnelle vanno cresciute, e restano affidate al contadino. Lo *scarto* (ovini vecchi o non adatti all'allevamento) va venduto, e il ricavo viene diviso a metà.

---

(1) Esistono, in questi territori, anche contratti *misti*, di affitto pel *suolo* e di conduzione diretta del *soprassuolo* (olivi).

Il contratto suole durare 6 anni: allo scadere del sesto anno, si divide il gregge in due parti di valore uguale, attribuendone una parte a ciascuno dei contraenti.

Non si pratica assicurazione del bestiame. La tassa bestiame è pagata tutta dal contadino. E tutto di sua spettanza è il letame.

b) Nel tipo di contratto in *guadagno*, il concedente acquista il piccolo gregge e lo affida al partecipante. Le spese vanno tutte, nessuna esclusa, a carico di questi. I prodotti si dividono tutti a metà. Ogni anno, però, dai prodotti non ancora divisi, si preleva una quota, a scomputo del capitale impiegato dal concedente per l'acquisto del gregge.

Il contratto ha durata non prefissa. Alla fine del contratto, dal gregge esistente si preleva il valore della quota di capitale non ancora scomputata, ed il resto si divide a metà.

La tassa bestiame è a carico del contadino: a lui appartiene il letame prodotto.

B) Per i bovini, da lavoro e da allevamento, esiste un tipo di contratto, con cui il proprietario affida al contadino una o più coppie di bovini, perchè vengano allevate nel fondo. Le spese di mantenimento sono a carico del contadino, nessuna esclusa. I guadagni si dividono a metà; ma dopo che il concedente ha prelevato, da essi, quote di parziale scomputo del capitale impiegato nell'acquisto. Inoltre, al concedente compete un *tomolo* (44 kg.) di grano, per ogni capo grosso bovino.

Il letame necessariamente resta sul fondo.

La tassa bestiame è a carico del contadino.

Le eventuali perdite gravano, per metà, su ciascuna delle parti.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

6. Sono stati rilevati per una famiglia, D. B., di piccoli proprietari-*quotisti*-compartecipanti. Con tale combinazione personale, è formata una piccola impresa precaria, che presenta il fenomeno, frequente in questa montagna, della dispersione.

La famiglia è composta come segue:

il capo, 30 anni,  
la moglie, 32 anni,  
la madre di lui, 60 anni,  
un fratello di lui, 19 anni,  
un figlio, 7 anni,  
due figlie, 5 e 3 anni.

Tutti, meno i piccoli (quantunque il ragazzo settenne, dopo scuola, guarda al pascolo le 4 pecore possedute) lavorano la terra. La madre lavora la terra, oltre a dedicarsi alla cucina ed ai piccoli.

La famiglia possiede: *a*) quattro appezzamenti, per circa ha. 2 totali di seminativo in parte alberato, con casa, in proprietà; *b*) una *quota* enfiteutica al Comune, di seminativo nudo, per ha. 1 circa; *c*) conduce, in compartecipazione, 6 *partite*, per un totale di circa 2 ha. Queste 11 piccole terre sono variamente distanti, con un massimo di distanza di circa 10 km., dall'abitazione della famiglia.

La casa di abitazione, in proprietà, si compone di due vani a pianterreno (cucina, in cui anche dorme il figlio diciannovenne, e piccolo vano per deposito, detto comunemente « cassone », e insieme per ricovero dell'asino), e di un vano al 1° piano (camera da letto per tutti gli altri membri della famiglia, cioè per 3 adulti e 3 ragazzi). Vicino alla casa è un piccolo porcile e pollaio. Le 4 pecore possedute trovano ricovero in un « pagliaio ».

*Anno agrario 1929-30.*

Le sei partite in compartecipazione, di 2 ettari circa totali, sono coltivate in vicenda biennale, *maggese-grano*, al solito molto approssimativamente.

*Produzione totale (netta da semente):*

mais, quint. 5 a L. 75 . . . . .	L.	375
fagioli, quint. 1,20 a L. 115 . . . . .	»	138
ceci, quint. 0,50 a L. 80 . . . . .	»	40
patate, quint. 8,40 a L. 50 . . . . .	»	420
grano, quint. 6 a L. 120 . . . . .	»	720
	L.	1.693

(la paglia va al proprietario degli animali che trebbiano).

*Parte del contadino partecipante (1.693 : 2) L. 846.*

*Spese e quote del contadino compartecipante:*

manutenzione e ammortamento di attrezzi . . . . .	L.	25
spese diverse . . . . .	»	65
	L.	90

*Reddito netto* (compenso di lavoro, interesse di capitale di esercizio, profitto) del contadino compartecipante:

$$L. 846 - L. 90 = L. 756.$$

Le giornate di lavoro impiegate nella terra a compartecipazione, sono 140 giornate-uomo.



Altri redditi del contadino sono così risultati:

reddito netto della terra in proprietà (1) . . . . . L. 1.150  
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canone) . . . . . » 280

Nella terra in proprietà e nella *quota* sono impiegate, in complesso, altre 230 giornate-uomo.

Il reddito totale del contadino (al lordo di imposizioni fiscali) è:

L. 756 + L. 1.150 + L. 280 = L. 2.186.

*Anno agrario 1930-31.*

La produzione totale (netta da seme) nella terra a compartecipazione fu:

mais, quint. 3 a L. 70 . . . . .	L. 210
fagioli, quint. 1 a L. 110 . . . . .	» 110
ceci, quint. 0,50 a L. 75 . . . . .	» 37
patate, quint. 3,30 a L. 30 . . . . .	» 250
grano, quint. 5 a L. 100 . . . . .	» 500

L. 1.107

Quota del partecipante L. (1.107 : 2) 553.

Spese del partecipante L. 90.

Quota netta del partecipante:

L. 553 — L. 90 = L. 463.

*Altri redditi netti:*

reddito netto della terra in proprietà . . . . . L. 860  
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canone) . . . . . » 180

Totale: L. 463 + L. 860 + L. 180 = L. 1.503 (al lordo da imposizioni fiscali).

*Anno agrario 1931-1932.*

La produzione totale (netta da sementi) nella terra a compartecipazione fu:

mais, quint. 7,5 a L. 70 . . . . .	L. 525
fagioli, quint. 1,2 a L. 83 . . . . .	» 100
ceci, quint. 0,80 a L. 70 . . . . .	» 56
patate, quint. 14,5 a L. 30 . . . . .	» 435
grano, quint. 7,5 a L. 95 . . . . .	» 712

L. 1.828

Quota del partecipante (1.828 : 2) L. 914.

Spese del partecipante: L. 90.

Quota netta del partecipante:

L. 914 — L. 90 = L. 824.

---

(1) Qui sono stati anche calcolati redditi e spese del poco bestiame posseduto.

*Altri redditi netti:*

reddito netto della terra in proprietà . . . . . L. 1.100  
reddito netto della quota enfiteutica (al netto di canone) . » 350  
Totale: L. 824 + L. 1.100 + L. 350 = L. 2.274 (al lordo da imposizioni fiscali).

◀ Nella media delle tre annate agrarie, il reddito della famiglia contadina fu di L. 1.988 annue.

Si ragguaglia alla media di L. 4,85 il compenso per giornata di lavoro di adulto, nella sola terra a compartecipazione (compreso il minimo interesse del capitale di esercizio).

Il reddito della terra a compartecipazione conta per il 34 % del reddito totale.

Gran parte del reddito è in derrate di consumo, e la casa non grava su di esso.

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) è il seguente:

per unità lavoratrice L. 621 (= L. 1.988 : 3,2 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice L. 379 (= L. 1.988 : 5,25 unità consumatrici).

## CAPITOLO II

---

### CONTRATTI DI COMPARTECIPAZIONE NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA ESTENSIVA DI PIANO

#### § 1.

#### Recenti contratti di partitanza nel Basso Volturno.

La *zona agraria del Basso Volturno* (prov. di Napoli), in cui sono largamente rappresentate la grande proprietà, e la grande impresa pascoliva a bufali — zona spesso malarica e spesso con terre più o meno acquitrinose — presenta compartecipazioni in specialissimo ambiente; ed in questi ultimi tempi accresciute quantitativamente, in seguito alla crisi economica particolare delle affittanze.

Qui — se non vi fosse, imminente, il grande fatto della bonificazione integrale — sarebbe da ritenere che, a crisi passata, il sistema dell'affittanza riprenderebbe le sue tradizionali proporzioni e il suo tradizionale assetto: ma quando la bonificazione sarà compiuta, è evidente che essa modificherà le storiche ragioni nelle quali l'affittanza, e specialmente la grande affittanza, si adagiava. Sicchè, per duplice ragione, l'odierno aspetto, che illustriamo, delle compartecipazioni è da ritenersi transitorio.

#### L'AMBIENTE.

1. Ci si riferisce propriamente ai territori dei Comuni di Canello e Arnone, S. Maria la Fossa, Grazzanise, Castelvoturno.

Siamo in pianura litoranea, con clima marittimo, dolce in inverno.

Le terre, in parte di colmata del Volturno, sono sciolte verso il litorale, e mezzane o piuttosto tenaci lontano da esso; e sono generalmente feraci.

La densità media della popolazione è intorno ai 40 ab. per kmq.

Grosso modo, 55 % del territorio complessivo è a prato naturale e pascolo, e 45 % è a seminativi, quasi tutti nudi. Precisamente si ha questa costituzione catastale:

	Cancello e Arnone %	S. Maria la Fossa %	Grazzanise %	Castelvoturno. %
seminativo nudo . . . . .	29,23	57,75	59,54	18,72
seminativo arborato . . . . .	0,67	0,79	3,46	0,20
seminativi irrigui e orti . . . . .	0,06	..	..	..
arboreti . . . . .	0,20	0,11	0,05	..
prati naturali, pascoli e incolto pro- duttivo . . . . .	69,36	41,35	36,95	78,62
bosco ceduo . . . . .	..	..	..	..
bosco misto e d'alto fusto . . . . .	0,48	..	..	2,46
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Dello stato di frazionamento del possesso si ha chiaro indizio dalla seguente seriazione percentuale delle superficie, per categorie di ampiezza delle partite catastali:

	Cancello e Arnone %	S. Maria la Fossa %	Grazzanise %	Castelvoturno %
< ha. 1 . . . . .	1	2	7	2
da ha. 1 a 10 . . . . .	9	11	26	17
» » 10 » 50 . . . . .	16	22	18	13
» » 50 » 100 . . . . .	10	11	14	7
» » 100 » 500 . . . . .	24	54	35	40
> ha 500 . . . . .	40	..	..	21
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

**CATEGORIE DI PARTITANTI.**

2. I contadini che ricevono partite da coltivare a compartecipazione di prodotto, sono essenzialmente:

- a) braccianti agricoli nullatenenti, che hanno anche modesti impieghi di lavoro extra-agricoli in opere di bonifica e stradali (e fino ad anni fa, nella costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli);
- b) contadini piccoli affittuari, non autonomi.

Concedono terre a partitanza specialmente medi o grandi proprietari terzi: non i grandi affittuari, che conducono imprese a pascolo bufalino.

Può dirsi che la partitanza si riscontri un po' su tutte le terre, senza riguardo al grado di fertilità di essa. Tuttavia, è prevalente in queste terre (fuor dei pascoli-prati, dell'impresa bufalina) un contratto di affitto che merita di essere ricordato, perchè è bensì in base ad una quantità di prodotti agrari e ad un prezzo ad essi relativo, ma è pagato in denaro. Si affitta, per

es., 1 *moggio* (ha. 0,32.43) di terra da canapa, per l'annuo canone ragguagliato a *fasci* 1,1/2-2 di canapa (*fascio*=kg. 71,2), da valutare al prezzo delle mercuriali fra il 15 settembre e il 31 ottobre. Ciò equivarrebbe ad un canone ragguagliato a quint. 3,29-4,39 di canapa, per ha., che, valutati come sopra, corrispondono, oggi, a L. 800-900 circa. Questo valore si paga in contanti, dall'affittuario.

E' facile vedere in questa forma di canone di affitto una reciproca garanzia che, tanto il proprietario quanto l'affittuario, ricercano in epoche di dinamismo di prezzi di prodotti (e, aggiungiamo, per una produzione, come quella canapifera, suscettibile di rapidi e forti balzi di prezzo).

Il contratto di partitanza è spesso scritto. Esso è stretto con un contadino; ma, in ogni caso, i familiari, donne comprese, conferiscono il loro lavoro alle terre tolte in partitanza dal capofamiglia.

Le partitanze hanno qui avuto incremento, e in alcuni luoghi sono sorte, da poco, come dicemmo. D'altronde la coltura agraria istessa, in alcuni luoghi, è di più o meno recente origine, su terre che, per lunga tradizione, furono regno incontrastato della bufala e dell'anofele. Molti proprietari terrieri, oggi, sentono che il contratto di partecipazione al prodotto, a preferenza del contratto di affitto, rende sicura l'esazione della rendita. D'altra parte, il contadino accetta la partitanza non come principale, o esclusivo, modo della sua economia, ma come mezzo, principalmente, di portare a casa *la spesa*, cioè il grano occorrente per tutto l'anno o per parte di esso, senza comperarlo sul mercato, oggi che i suoi redditi in moneta sono scemati. E, pel resto, conta sull'impiego di braccia a salario; ma spesso questo è poca cosa, per le più misere di queste economie.

Non diremmo che il proprietario e il contadino (quello che è uso al piccolo affitto) sono intimamente entusiasti del contratto di compartecipazione: tornino i momenti di alti prezzi dei prodotti agrari, e il sistema dell'affitto riprenderà il suo impero, perchè il contadino vorrà riprendere la sua personalità di imprenditore esclusivo, e il proprietario stimerà possibile e sicura l'esazione di una maggiore rendita, e vorrà realizzarla. Ma anche ciò, salvi i profondi mutamenti che, anche nei rapporti contrattuali, apporterà la bonificazione che è in corso.

#### PATTI DELLA PARTITANZA.

3. Si possono riassumere come segue i patti essenziali di queste forme di compartecipazione al prodotto (che qui si chiamano addirittura *mezzadria*).

La durata del contratto è spesso quella di un ciclo o di due cicli di rotazione (rotazione, per lo più: 1° rinnovo, 2° grano; essendo colture di rinnovo la canapa o il granturco, precedute dal solito erbaio da sovescio): la durata, cioè, è di 2 o, più spesso, di 4 anni.

Il terreno si consegna al partitante come esso si trova dopo l'ultimo raccolto: talvolta si consegna *maggionato*, ed allora egli paga, a stima, l'importo dell'aratura.

Fanno carico al contadino tutti i lavori (alle arature egli procede talvolta noleggiando bestiame), tutte le spese di coltura, tutte le sementi; le spese di raccolta.

Talvolta il contadino concorre per 1/3 nella spesa di *guardiania*. Talaltra, la trebbiatura è a spese del proprietario, e la paglia rimane a questi.

Il prodotto si divide a mezzo.

Il terreno si riconsegna al proprietario, come si trova dopo la raccolta del grano (2° anno della rotazione).

Queste partitanze si vedono, per lo più, su superficie di 1-2 ha.; di rado su superfici maggiori; spesso anche su superfici minori di 1 ha.

Il vincolo tra contadino e *quella* terra, oggi, si direbbe piuttosto stabile: ma, per i motivi esposti, non può dirsi nulla sulla continuità del sistema.

Un contratto di compartecipazione (in data 16 ottobre 1929) che abbiamo avuto in conoscenza, passato tra un proprietario di tenute a pascolo e seminativo in S. Maria la Fossa, e 24 contadini di S. Maria Capua Vetere (ciascuno di essi individualmente contraente) reca questi patti essenziali:

Il proprietario consegna la terra di un *parco* da lui fatto dissodare con motoaratrice. Ogni contadino riceve quattro o tre *moggia*.

Il contratto durerà quattro annate consecutive: il primo anno si coltiverà frumento; per gli altri anni si deciderà la coltura, fra le parti.

La spesa per la semente (scelta di accordo col proprietario) è tutta sopportata dal contadino, che pure provvede a tutti i lavori (comprese le arature annuali), alla raccolta e al trasporto dei covoni fino alla trebbiatrice che verrà nella tenuta.

Il contadino sopporta due terzi della spesa di *guardiania*.

Al proprietario fanno carico (oltre al primo dissodamento), un lavoro annuo di erpicatura, la spesa di un quint. di perfosfato per *moggio*, la spesa di trebbiatura, un terzo della spesa di *guardiania*.

Il grano è diviso, a *bocca di macchina*, a metà tra i contraenti: la paglia è a beneficio del concedente.

Il contadino versa una cauzione di L. 100 il *moggio*, a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Se il contadino lo richiederà, le arature annuali saranno fatte fare dal proprietario, al prezzo di 40 lire per *moggio*.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. La famiglia R. è di contadini braccianti che, oltre al lavoro a giornata prende per un biennio (ciclo di rotazione: canapa-frumento) un appezzamento di *moggia* 3 (ha. 0,97) a compartecipazione.

**La famiglia si compone :**

capo famiglia, età anni 47,  
sua moglie, età anni 40,  
due figli, età anni 24 e 20.  
due figlie, età anni 16 e 12.

L'abitazione è nel centro urbano, che dista km. 7 dal fondo. Per tale abitazione la famiglia paga annue L. 480.

Sul terreno in compartecipazione si impiega ordinariamente il lavoro del capo famiglia e delle donne (unità lavorative 2,2); e, solo nei periodi di disoccupazione, anche dei due figli, che di norma cercano di lavorare in imprese altrui.

**Ecco i dati di produzione :**

**Annata 1929-30 :**

canapa, fasci 14 a L. 300 = L. 4.200. Quota del compartecipante . . . . .	L. 2.100
da detrarre: per nolo bestiame, per metà dell'importo della semente di canapa e di concime, per manutenzione e ammortamento di attrezzi, per trasporti al maceratoio, per spese di mucerazione, ecc., di spettanza del partitante.	» 790
	<hr/>
	L. 1.310

**Annata 1930-31 :**

frumento (netto da semente) quint. 11,50 a L. 95 = L. 1.092	
Quota del compartecipante . . . . .	L. 546
(l'importo della paglia va a compenso di trebbiatura)	
da detrarre: spese diverse, spesa di trasporto all'abitazione in paese, quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi . . . . .	» 32
	<hr/>
	L. 514

Medio reddito annuo, L. 912 (lordo di imposizioni).

L'appezzamento in compartecipazione, allorchè è coltivato a canapa richiede giornate-uomo 140, allorchè cade a frumento richiede giornate-uomo 80.

La giornata di lavoro-uomo verrebbe retribuita dalla coltura di canapa a L. 9,35, e dalla coltura di frumento a L. 6,40: nella media del ciclo biennale, la giornata viene retribuita a L. 8,30 (compenso di lavoro più interesse del capitale di esercizio).

**Altri redditi della famiglia sono i seguenti :**

I due figli, di 24 e di 20 anni, hanno dato lavoro di bracciante agricolo (in media annua, nelle due annate) per 120 giornate in complesso . L. 930 e per giornate di occupazione extra-agricola, 75 in complesso . . » 460

Il medio reddito annuale del biennio considerato (L. 912+930+460) è di L. 2.302.





rotazione biennale rinnovo-grano. Il rinnovo è in gran parte a granoturco ed a pomodoro.

Il seminativo arborato (olivo e poi vite) non ha gran posto nella zona, e ancor meno l'arboreto specializzato.

Il livello medio della produzione, per buoni seminativi di piano (non irrigui) può ritenersi il seguente (per ha.):

grano . . . . .	quint.	10-15
granoturco . . . . .	»	12-15
pomodoro . . . . .	»	70-90

nell'irriguo, il pomodoro giunge fino a 200-250 quint.

#### CATEGORIE DI PARTECIPANTI.

2. I contadini che lavorano a compartecipazione di prodotto sono, qui, di varia specie: vi hanno compartecipanti a tipo colonico, e vi hanno semplici partitanti.

Questi ultimi — dei quali ci occupiamo — sono o contadini nullatenenti, che esercitano anche il bracciantato, o salariati fissi di *masserie* o anche pochi contadini proprietari o affittuari non autonomi.

Il contratto di compartecipazione si fa col singolo contadino, ma tutti i membri della famiglia di lui lavorano la terra concessa.

Quanto alle *masserie* esse hanno, in luogo, diverse estensioni: dai 30-50 *tomoli* (1) di terreno, fino ai 200-300 e più. Generalmente, metà circa della superficie di ciascuna di esse è condotta a conto diretto, mentre l'altra metà è dall'imprenditore divisa in *partite* e concessa in compartecipazione a contadini.

Questi contadini partecipanti sono estranei all'azienda — si chiamano generalmente *parzonari* — oppure sono mesaruoli od altri contadini assunti a salario nell'azienda stessa; ma allora sono più propriamente i loro familiari, che lavorano in compartecipazione. I *parzonari* prevalgono spesso, come numero, sui salariati: in qualche azienda non è difficile p. es. trovare 15-16 famiglie compartecipanti di *parzonari*, per 4-5 di salariati. Le prime abitano nel più o meno prossimo agglomerato, mentre le famiglie di salariati di solito abitano nelle case esistenti nell'azienda. Si noti che, spesso, qui si chiamano *mesaruoli* dei salariati a mese, che, però, hanno occupazione tutta l'annata o quasi.

Le superficie concesse a partecipazione variano assai; pur toccando talvolta i 10-20 *tomoli*, più spesso e generalmente sono scarse e da stimare insufficienti alla disponibilità di lavoro di una famiglia.

La denominazione generica di questi contratti, è « condurre il terreno a parzonìa ».

---

(1) 1 *tomolo* = ha. 0,41.15.

### PATTI DELLA PARTITANZA.

3. I patti essenziali sono i seguenti:

La terra è fatta arare, dal *massaro* o concedente, con buoi di sua proprietà, quindi dai propri salariati fissi. Tutti i restanti lavori vengono eseguiti dalle famiglie compartecipanti.

La semente di grano e di granturco viene conferita tutta dai concedenti; mentre il seme di pomodoro (o le piantine) sono conferiti a metà dal contadino e dal concedente.

I concimi sono conferiti a metà dai contraenti.

La trebbiatura dei cereali è a macchina, ed il nolo della trebbiatrice è a carico delle due parti, a metà. La paglia è di esclusiva spettanza dei proprietari concedenti, per la loro azienda.

Il prodotto di grano e di granturco è di spettanza per 2/3 del concedente e per 1/3 del contadino compartecipante; mentre che il prodotto di pomodoro si divide a metà.

La terra in compartecipazione, e specie quella data a *parzonari*, cambia, per lo più, di anno in anno. Sicchè il vincolo tra contadino e la medesima terra non è stabile.

### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

Sono stati osservati per una famiglia di *mesaruolo*, salariato di *masseria*, che, come tale, ha anche terra a compartecipazione nella *masseria* stessa.

Nella *masseria* G. S., sita a una diecina di km. da centro abitato ed estesa poco più di 300 *tomoli*, abitano 4 famiglie di *mesaruoli*: uno addetto alle bufale (accudisce a 21 bufale), uno addetto alle vacche (accudisce 10 vacche), e due *bualani*. Inoltre vi lavorano una ventina di *parzonari* che non abitano sull'azienda.

La famiglia di A. R., uno dei *mesaruoli* (pagato a mese, ma assunto ad anno) per le bufale, ha una *partita* assai grossa, ed è composta come segue:

il capo, anni 42,  
la moglie, anni 38,  
7 figli, di anni 18, 16, 13, 9, 7, 3, 1.

In compartecipazione lavorano la moglie del capo famiglia, i tre figli più grandi (unità lavoratrici 2,6); e per alcune giornate all'anno si deve ricorrere a lavoro di estranei. Anche i due ragazzi, di 9 e 7 anni, lavorano alla raccolta del pomodoro. Il capo famiglia è assorbito dal lavoro di salariato fisso, a cui è addetto nell'azienda, e poca opera può dare alla partitanza.

La famiglia compartecipante abita, come detto, sull'azienda, in due vani e cucina.

*Anno agrario 1931-1932.*

1. Le colture in compartecipazione sono grano, granturco e pomodoro, per un complesso di *partita* di *tomoli* 15; pari a circa ha. 6,20, e precisamente su queste superficie:

pomodoro, ha. 1,60,  
granturco, ha. 1,35.  
grano, ha. 3,25.

*Attivo:*

quota del partitante:	
pomodori (1/2 del prodotto) quint. 67 a L. 16 . . . . .	L. 1.072
granturco (idem) quint. 7,6 a L. 65 . . . . .	» 494
grano (1/3 del prodotto), quint. 11,30 a L. 102 . . . . .	» 1.152
	L. 2.718

*Passivo: (di spettanza del partitante)*

per 30 giornate di uomo, a L. 6, e per 50 giornate di donna, a L. 4, e per 25 giornate di ragazzi, a L. 4, assunte da estranei . . . . .	L. 480
quota di nolo della trebbiatrice pel grano . . . . .	» 85
concimi minerali . . . . .	» 220
semente di pomodoro (1/2) e materiali occorrenti per la coltura del pomodoro . . . . .	» 180
manutenzione e ammortamento di attrezzi; altre spese diverse . . . . .	» 90
	L. 1.055

(le arature e la semente di grano e di mais sono conferite dal concedente).

*Reddito netto del partitante (al lordo da imposizioni).*

$$L. 2.718 - L. 1.055 = L. 1.663.$$

Nell'appezzamento condotto in compartecipazione, si impiegano 480 giornate lavorative ridotte ad uomo (i lavori aratori, come detto, non sono eseguiti dal partitante): detratte le 72 giornate (a ragguglio di uomo) date da estranei, e portate al passivo del bilancio, 408 giornate-uomo sono date dalla famiglia.

La compartecipazione, a sè considerata, compensa a L. 4,10 (= L. 1. 663 : 408) il lavoro familiare.

In qualità di addetto alle bufale, il capo famiglia percepisce — presso la stessa masseria — un salario mensile di L. 140, oltre ad 1 *tomolo* di grano e a 2 litri di olio: il tutto, tradotto in moneta per anno, è pari a L. 2352.

Reddito complessivo della famiglia (al lordo da imposizioni):

a) dall'appezzamento pel quale ha luogo il contratto di compartecipazione . . . . .	L. 1.663
b) salario del capo famiglia, in qualità di salariato fisso . . . . .	» 2.352
	<hr/>
	complessivamente L. 4.015

Pel calcolo dell'occupazione totale della famiglia, va notato che il capo, come *bufalero*, ha un impiego di non meno di 330 giornate. In totale, si hanno, così, 738 giornate-uomo.

Non si realizzano redditi extragricoli.

Il reddito realizzato è in parte, specie per grano e granturco, in derrate di necessario consumo: per parte notevole è monetario. Non vi grava l'abitazione.

Il reddito (oltre l'abitazione) è:

- per unità lavoratrice, L. 1.115 (= L. 4.015:3,6 unità lavoratrici);
- per unità consumatrice, L. 574 (= L. 4.015:7 unità consumatrici).

## CAPITOLO III

### CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA DI MEDIA ATTIVITÀ

#### § 1.

#### Contratti misti, nel Medio colle del Sabato.

##### L'AMBIENTE.

1. Oggetto d'indagine sono stati alcuni territori (Capriglia, Grottolella, ecc.) della zona agraria *Medio colle del Sabato*, in provincia di Avellino.

La postura è prevalentemente collinare, tra i 550 e i 600 m. s/m.

Il clima, mite d'estate, è piuttosto rigido e incostante d'inverno.

I terreni spesso sono argillo-calcarei-marnosi.

La popolazione in parte notevole vive sparsa.

La costituzione colturale generica è: nelle terre alte, il bosco ceduo castagnale, il castagneto da frutto e il bosco d'alto fusto; nelle terre collinari, il seminativo arborato; nelle terre vallive o pianeggianti, il seminativo arborato e il nudo.

Precisamente — per i due Comuni menzionati — la costituzione catastale è la seguente (in % della superficie agraria e forestale):

	Capriglia %	Grottolella %
seminativi nudi . . . . .	7	18
» irrigui . . . . .	2	1
» arborati . . . . .	69	55
ullveti . . . . .	1	..
nocelletti . . . . .	5	5
castagneti da frutto . . . . .	7	11
pascoli . . . . .	2	1
» arborati . . . . .	2	1
boschi cedui . . . . .	3	8
» arborati. . . . .	2	..
	<u>100</u>	<u>100</u>

Per le colture erbacee spesso manca regolare rotazione: tra i tipi di rotazione è comune qui pure la biennale: 1) colture da rinnovo (granturco o pa-

tata) precedute dal consueto erbaio intercalare; 2) grano; oppure la biennale, con appezzamento scorporato a prato di sulla o lupinella o anche erba medica. L'erbaio intercalare si sovescia, tutto o in parte, a beneficio della coltura da rinnovo ed anche, naturalmente, della coltura arborea.

L'allevamento del bestiame è relativamente scarso.

Il medio livello della produzione, può essere indicato da queste cifre:

	terre più fertili	terre di media fertilità
granturco (granella) . . . . . q.li	7-9	5-6
grano . . . . . »	8,5	6
vino (viticoltura consociata) . . . . hl.	20	15

essendo le produzioni cereali piuttosto basse a causa anche dell'adugiamiento dato dalla consociazione arbustiva ed arborea (vite anche mista con olivo e fruttiferi).

L'indizio dell'ampiezza della proprietà è data dai seguenti % di superficie occupate dalle diverse ampiezze di partite catastali:

	Capriglia %	Grottolella %
< ha. 1 . . . . .	46	33
da ha. 1 a 10 . . . . .	52	47
» » 10 » 50 . . . . .	2	9
> » 50 . . . . .	..	11
	<u>100</u>	<u>100</u>

La varietà di rapporti personali è, al solito, grande. Vi sono contratti misti di affitto pel *suolo* e di compartecipazione pel *soprassuolo*, e, meno frequenti, contratti misti di affitto del *suolo* e conduzione dominicale pel *soprassuolo* (1); oppure, di solo fitto; oppure — spesso per le terre di minore fertilità — di sola compartecipazione a tipo colonico, pseudo-mezzadria (senza appoderamento) (2).

#### CATEGORIE DI CONTADINI.

2. I contadini che assumono la coltivazione col contratto misto — di affitto pel *suolo* e di compartecipazione per il *soprassuolo* — sono talvolta contadini proprietari coltivatori non autonomi; e talvolta altri contadini che, appunto, fanno base della loro economia la conduzione di piccole terre col contratto di cui parliamo.

(1) Anche in questo caso, il proprietario si serve del lavoro del contadino affittuario, che remunera, in denaro, per giornate di lavoro.

(2) Si dividono a metà i prodotti, così della coltura erbacea, come della coltura arborea, e le spese colturali.

Spesso questi ultimi non raggiungono, con tale conduzione, l'autonomia; ed allora essi vanno, come avventizi, a salario in imprese altrui, anche non agricole (lavori pubblici, ecc.).

Nel contratto misto, oggetto della compartecipazione è essenzialmente la coltura della vite.

Il contratto è individuale, e si stringe col capo della famiglia contadina; ma, benchè quello non impegni espressamente il lavoro di tutti i componenti la famiglia stessa, generalmente essi partecipano, secondo la loro età e il loro sesso, ai lavori.

#### PATTI DEL CONTRATTO MISTO.

##### 3. Il contratto non è quasi mai scritto.

La sua durata non è mai minore di due anni; ma spesso, per tacita od espressa conferma, è superiore; e, perdurando il buon accordo fra i contraenti, è magari assai lunga. Non si sono rilevati contratti annui. Quindi il vincolo tra contadini e *quella* terra può essere anche lungo o lunghissimo, come si rileva in più casi della realtà.

La superficie (di seminativo arborato) oggetto di ogni contratto, benchè molto varia, può dirsi che, in grossa media, si aggiri sulle 5-6 *moggia* di terreno (1). Questa estensione non satura la forza di lavoro di una media famiglia contadina, se l'arboratura non è abbastanza ricca (allora, la maggioranza dell'impiego di lavoro è per l'alberatura): però ne può anche andare poco lontano.

Tutto il lavoro, per tutte le colture; è dovuto dal contadino (egli vi provvede, come detto, con la sua famiglia, e vi provvede, all'occorrenza, anche mediante scambio di opere); se occorressero avventizi, il salario di questi è a carico del contadino.

Per il *suolo*, ossia per le colture erbacee, il contadino corrisponde il canone annuo di fitto, in denaro. La misura attuale media approssimativa di tale canone, varia da L. 60 a 100, il *moggio*, secondo feracità delle terre. Ed il contadino fa suoi, senza eccezione, tutti i prodotti delle colture erbacee.

Per il *soprassuolo*, cioè per l'arboratura (costituita da vite, talvolta anche da olivo e da pochi fruttiferi) vige la compartecipazione: tutti i prodotti e tutte le spese (compresi concimi del commercio, e anticrittogamici) sono ripartiti a metà.

I sostegni per le viti (pali, ecc.) sono conferiti dal proprietario, e sono messi in opera dal contadino. Il rinnovamento annuo del filo di ferro è a metà spesa fra i contraenti.

---

(1) 1 *moggio* = ha. 0,33.46.

Se il contadino tiene bestiame (di solito, una vacca lattifera e un suino, giacchè a lavorare il terreno si provvede a braccia) il bestiame spesso è di proprietà del contadino stesso. La lavorazione con l'aratro può dirsi sconosciuta, non solo per l'accidentalità del suolo, ma anche, e più, per il disordine dell'alberatura.

Le imposte fondiarie sono a carico del proprietario.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. La famiglia F. conduce, col contratto *misto* di cui trattiamo, un fondo della superficie di *moggia* 7,5 (un pò meno di ha. 2,50) di seminativo vitato, di proprietà borghese.

Essa si compone così:

capo di famiglia (età anni 43),  
sua moglie (anni 40),  
un figlio di anni 19,  
una figlia di anni 16,  
un figlio di anni 12,  
un figlio di anni 9.

Lavorano tutti, compresa la donna, meno il ragazzo di 9 anni e la ragazza di 16: questa coadiuva la mamma nelle faccende di casa. Le unità lavoratrici sono, dunque, 3,1.

La famiglia risiede in agglomerato distante 2 km. dal terreno: la piccola casa è tolta in affitto (L. 320 annue) e si compone di stalletta, cantina, e cucina al pianterreno, e due stanzette e un piccolo vano al piano superiore.

Pel contratto di compartecipazione (cioè per la sola coltura del *soprasuolo* di vite) l'impiego di lavoro e il reddito, evidentemente, non sono calcolabili separatamente da quelli pel contratto di affitto (del *suolo* istesso). Le colture erbacee sono circa per 1/3 della superficie a rinnovo, 1/3 a grano, 1/3 ad erbai, oltre il piccolo orto casalingo. Si allevano una vacca lattifera e una scrofa, oltre a pollame. Si vinifica nella cantina padronale.

Il totale impiego di lavoro umano si calcola in giornate 560 (ridotte a giornate di uomo).

Ed ecco i valori riassuntivi del bilancio del reddito del contadino, nella media del triennio 1929-1932, per l'intero fondo.

#### *Produzione vendibile spettante al contadino:*

a) dalla coltura erbacea: granoturco, patate, grano (tutta spettante al contadino)	L. 1.180
b) latte; quota annua di vendita di vitello; id. di suini; pollame e uova (idem)	» 1.650
c) dalla coltura della vite: (quota del partecipante) vino hl. 24 (sul totale di hl. 48) a L. 42,50 nette da spese	» 1.020
d) dall'orto domestico	» 250
	<hr/>
	L. 4.100



*Spese e quote varie, di spettanza del contadino, e canone d'affitto:*

anticrittogamici, metà spesa di spettanza del contadino . . . . .	L.	160
sementi acquistate . . . . .	»	60
concimi acquistati . . . . .	»	90
mangimi acquistati . . . . .	»	250
altre spese . . . . .	»	140
rinnovamento annuo di filo di ferro, metà spesa . . . . .	»	50
quota di manutenzione e di ammortamento di attrezzi, e quota di rimorta del bestiame . . . . .	»	250
canone d'affitto (pagato pel suolo) . . . . .	»	600
		<hr/>
	L.	1.600

*Reddito del contadino affittuario-compartecipante* (remunerazione di lavoro, interesse di capitale di esercizio, profitto):

$$L. 4.100 - L. 1.600 = L. 2.500$$

(al lordo da imposizioni).

Una notevole parte di questo reddito è in derrate di consumo familiare: ma con esso ha da provvedersi anche all'abitazione.

Se da esso reddito si toglie l'interesse del capitale di esercizio in L. 145, rimangono L. 2.355 di reddito di lavoro (remunerazione di lavoro, e profitto), che compensano a L. 4,20 la giornata di lavoro impiegata (ridotta a lavoro di uomo), si ripete, pel complesso del lavoro della famiglia contadina, quale affittuaria-compartecipante.

Praticamente, il lavoro sul fondo (560 giornate annue di adulto, per 3,1 unità lavoratrici) satura la disponibilità di lavoro della famiglia contadina.

Il reddito medio totale è:

per unità lavoratrice L. 806 (= L. 2.500 : 3,1 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 500 (= L. 2.500 : 5 unità consumatrici),  
gravato di affitto di abitazione.

§ 2.

**Contratti di compartecipazione e misti,  
nelle medie valli del Garigliano e del Volturno.**

Le due zone agrarie, *Media e bassa valle del Garigliano* e *Media valle del Volturno*, sono nella parte alta della provincia di Napoli, cioè nel suo lembo settentrionale — già provincia di Caserta — che confina con le provincie di Roma, Frosinone, Campobasso, Benevento.

La prima zona comprende i Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, S. Pietro Infine. La seconda, i Comuni di Baia e Latina, Pietramelara, Pietravairano, Riardo.

Queste zone contengono terre di monte, molte terre di colle e terre di valle.

Il tipo colturale prevalente (salve le consuete isole od infiltrazioni di colture intensive) è quello cerealicolo, a medi o bassi gradi di attività.

L'osservazione ha avuto particolare riferimento ai territori di Rocca d'Evandro, Pietramelara, Pietravairano, Conca, Mignano, Riardo, S. Pietro Infine.

In alcuni territori (es. Pietravairano) contratti misti di compartecipazione hanno rilievo, senza riguardo a terre più o meno fertili (salva la proporzione della partecipazione al prodotto). Mentre in altri territori (esempio Pietramelara, Conca) hanno pari importanza l'affitto e questi contratti: quello è preferito dai proprietari, e spesso riguarda le terre migliori; questi, i contratti di compartecipazione, spesso sono riservati alle terre meno buone. Ed in altri territori ancora, il sistema più diffuso è l'affittanza.

I contratti di cui ci occupiamo, qui sono (impropriamente, per le note ragioni) detti in generale *mezzadria*; più raramente *mezza parte*, o *a spartì* (a dividere), e, per altra proporzione nella divisione del prodotto, *la due alla tre*: in alcuni contratti scritti li abbiamo, addirittura, visti definiti come *affitto*: il compartecipante vi si chiama, senz'altro, *colono* o anche *mezzadro*.

E vi sono (a parte poca colonia parziaria, in senso stretto) compartecipazioni di quelle che noi abbiamo chiamato a tipo colonico, e partitanze poco durature e su piccole estensioni, e contratti misti (non di pura compartecipazione) perchè l'alberatura è esclusa da questa, ed è a conduzione diretta dominicale (il prodotto arboreo è, per es., *dato a raccogliere*), come diremo.

**L'AMBIENTE.**

1. Il clima è sub-umido, con estati calde, spesso siccitose, e con inverni piuttosto rigidi, ma tali da permettere la vegetazione dell'olivo, senza danni.

I terreni svariano assai, per origine e per costituzione: si va dalle terre vulcaniche (del gruppo vulcanico spento di Roccamonfina), a quelle alluvionali argillose, di piè dei monti e di valle.

La popolazione non è molto densa: in media delle due zone, sta tra i 100 e i 110 abitanti per kmq.

Essa vive in prevalenza in centri, talvolta in frazioni; in alcune plaghe sono frequenti case sparse nelle campagne. Ma, in vari agglomerati, sono ben notevoli le distanze che il contadino ha da percorrere per arrivare alla terra che coltiva.

La costituzione, per qualità di coltura, è la seguente:

	Media e bassa valle del Garigliano %	Media valle del Volturno %
seminativi nudi . . . . .	32	40
seminativi arborati. . . . .	13	13,5
seminativi irrigui e orti . . . . .	1,5	0,5
arboreti . . . . .	20	3
pascoli e incolto produttivo . . . . .	12	41,5
bosco ceduo . . . . .	21	1
bosco misto e d'alto fusto . . . . .	0,5	0,5
	<hr/> 100	<hr/> 100

Il tipo di rotazione nei seminativi — specialmente nella parte alta (Conca, Mignano, Marzano) — è biennale: 1) granoturco (o lupino da seme, o patata) preceduto da erbaio intercalare per sovescio — 2) grano. Nelle parti piane (di Pietramelara, Pietravairano, ecc.) si coltivano anche fava e trifoglio incarnato.

Là dove sono importanti tanto l'affittanza quanto il contratto misto di compartecipazione (Pietramelara, Conca, ecc.), le migliori terre vanno (1933) a rilevanti canoni d'affitto di L. 200 a 250 il *moggio* (1 *moggio* = ha. 0,32.03) cioè da L. 600 fino a 750 per ha.; e le terre meno buone, o si affittano con estaglio in natura: 1 *tomolo* (kg. 42-45) od 1 tomolo e mezzo di grano per *moggio*, oppure si danno a compartecipazione.

Il tenore della produzione cerealicola, in queste ultime terre (escluse, dunque, le migliori terre, le quali, piuttosto che a compartecipazione, sono date in affitto) può essere indicato, pel frumento, dalle 4 alle 6 *sementi*, ossia da 5 a 7 quint. per ha.; mentre il granoturco dà produzioni estremamente aleatorie, causa la frequenza delle siccità estive in questi territori.

L'allevamento del bestiame è ristretto in limiti modesti: accenneremo a patti ad esso relativi.

Come ampiezza della proprietà, prevale la piccola proprietà, ma vi è posto per la media e per la grande. Ecco la partizione % della superficie agraria e forestale, per categorie di ampiezza delle partite catastali:

	Media e bassa valle del Garigliano	Media valle del Volturno
	%	%
< ha. 1 . . . . .	11	15
ha ha. 1 a 10 . . . . .	35	29
» » 10 » 50 . . . . .	18	19
» » 50 » 250 . . . . .	15	12
> ha. 250 . . . . .	21	25
	<hr/> 100	<hr/> 100

CATEGORIE CONTADINE.

2. I *coloni* (secondo l'ampia denominazione locale, che comprende tutta la scala dei partecipanti) sono per lo più:

- a) piccoli proprietari non autonomi,
- b) braccianti nullatenenti;

mentre di rado i contadini affittuari, che possono prendere sufficienti terre in affitto, diventano compartecipanti.

Le occupazioni extragricole di questi contadini sono nulle, o quasi.

I concedenti sono, in genere, proprietari medi o grandi-medi; più di rado affittuari o subaffittuari di terre. I primi, quando possono, preferiscono tuttavia affittare, che dare terre *a sparti*.

Per superficie ragguardevoli, così date, trattasi spesso di proprietari che vivono lontani dalla terra; e allora il *colono* è anche il dirigente dell'azienda.

Il contratto è individuale, cioè stretto non col gruppo familiare, ma col semplice contadino: tuttavia, tutti i familiari di questo, donne comprese, lavorano la terra.

PATTI CONTRATTUALI.

3. L'annata agraria decorre dal 15 agosto o dal 1° settembre.

Notevole che, qui, tra contadino entrante ed uscente (pel tramite del proprietario, se occorre), ha luogo ordinariamente il compenso delle *maggesi*, a base di stima, e in contanti: intendendosi per *maggesi*, la *caloria* indotta da lavori di vero e proprio *maggese* o da lavori aratori dopo le col-

ture miglioratrici (granoturco, patata, lupino). Degli empirici locali stimano questa *caloria* (1).

La durata del contratto non è minore di due anni; e, in genere, è di quattro anni: due anni d'obbligo (*forzosi*, in gergo agricolo locale) per ambo i contraenti, e i due anni seguenti *liberi*, cioè a libertà di ciascuna delle parti, ognuna delle quali può denunciare il contratto dopo il primo biennio. Insomma, la durata del contratto riflette quella del ciclo di rotazione, di norma biennale.

Il contratto concerne quì superficie molto variabili: da pochissime *moggia*, fino a 30-40-60 *moggia* (10-20 ha.), arrivando perfino sui 30 ha. e più, raramente. Si hanno quindi situazioni ben diverse: semplici partitanze, e veri e propri fondi; alcuni di questi, assorbenti tutto il lavoro della famiglia, e magari anche lavoro avventizio remunerato in denaro o *scambiato* contro lavoro di bestiame; altri no.

Il rapporto tra terra e contadino è durevole o durevolissimo, nel caso di fondi di discreta o maggiore estensione: è breve e malsicuro, nel caso di semplici partite, per le quali è continuo il mutar di terra, del contadino.

Ma, essenzialmente, esso contratto è per la terra seminabile.

Nei fondi complessi, sempre il bosco e spesso il pascolo sono esclusi dalla compartecipazione: essi sono dominicali, con utilizzazioni varie. E il prodotto dell'alberatura (vite, olivi) è escluso dalla compartecipazione, essendo pure dominicale; sia che il proprietario faccia effettuarne per proprio conto la raccolta, sia che venda il prodotto sull'albero, sia che *lo dia a raccogliere* allo stesso contadino compartecipante per la coltura erbacea.

Quest'ultimo modo — assai comune in molte nostre plaghe — ha due principali significati.

Spesso, significa stimare la quantità del prodotto pendente, valutarla ad un prezzo unitario corrente o speciale (p. es., di una mercuriale), detrarre, dal prezzo totale risultante, le spese stimate necessarie per la raccolta e il trasporto, da sopportare dal contadino; la somma netta, risultante da questa stima, sarà pagata in denaro dal contadino al proprietario, a *patto stucco*.

Talvolta il Comune provvede a pubblicare una mercuriale di prezzi.

---

(1) La pratica locale distingue quattro casi principali: la *maggese a sole*, le *maggese*: *granturcale*, *patanara*, *lupinale* (cioè, arature dopo granturco, patata, lupino).

A Pietramelara la *maggese a sole*, con due arature (una prima con aratro in ferro, ed una seconda con aratro in legno) si valuta oggi sulle L. 80 per *moggio*, computando circa L. 60 la prima aratura (1 giornata e mezzo di buoi e aratro, a L. 40), e circa L. 20 la seconda aratura (1 giornata di buoi e aratro, a L. 20). L'aratura dopo coltura di granturco si stima L. 20 circa a *moggio*; quella dopo patata, e con letamazione, circa L. 30; la *caloria* della coltura di lupino (senza aratura dopo il raccolto, come d'ordinario nella consegna) si valuta circa L. 10 il *moggio*.

A Pietravairano, la *maggese a sole*, composta di 4 e anche 5 lavori accurati, si valuta 100 e più lire per *moggio*.

Oppure, significa: stimare la quantità di prodotto pendente, detraendone una quota per compenso a spese di raccolta, per trasporto ed eventualmente per spesa di trasformazione (olive in olio); il contadino effettuerà la raccolta e corrisponderà, in natura, al proprietario, tale quantità di prodotto, stimata e concordata.

Tutti i lavori al terreno e quelli per la coltura erbacea, fanno carico al contadino.

Il bestiame da lavoro, nei fondi di una certa estensione, viene fornito al fondo dal proprietario, e *custodito* dal colono, al quale talvolta, per contratto, è proibito di possedere bestiame proprio. Allora, i patti inerenti al bestiame sono spesso i seguenti.

Il proprietario esige, dal contadino, il cosiddetto *menanno*, specie di *giogatico*, in generi (grano): e precisamente, in 10 *tomoli* di grano per paio di buoi, 5 *tomoli* di grano per paio di vacche, 3 *tomoli* di grano per una cavalla. Nel caso delle vacche e della cavalla, il valore dei vitelli e del polledro viene attribuito per metà a vantaggio del proprietario e per metà del contadino. Il bestiame da lavoro può andare comunque a lavorare (col contadino) fuori del fondo: il compenso inerente a tale lavoro è di spettanza del contadino. Infine, il proprietario corrisponde al contadino la semente (fava e lupino) per l'erbaio, il cui foraggio servirà per l'alimentazione del bestiame.

In altri casi, il proprietario conferisce il bestiame; e gli utili, le perdite, la tassa bestiame, le spese di medicine e di veterinario, ecc. si dividono a mezzo tra i due contraenti. Allora, è proibito al contadino il lavoro col bestiame fuori del fondo; salva autorizzazione del proprietario, cui, nel caso, spetta metà del ricavato. Viceversa, il proprietario può ordinare lavori, col bestiame, fuori del fondo (per es. in altri suoi fondi), e allora paga una giornata, in denaro, al contadino.

Nei fondi di minore estensione, il lavoro è a zappa o a vanga: oppure il contadino toglie a nolo i bovini, da fondi maggiori, od invece scambia opere di uomo contro opere di bestiame.

Il seme è spesso a carico del contadino: in altri casi (es. a Conca della Campania) è messo a metà dal proprietario e dal contadino.

Spesso l'*anticipo* delle sementi è fatto dal proprietario, che le *ritiene*, al momento del raccolto, sulla parte spettante al contadino. Di norma, questo anticipo è senza interesse: in qualche caso (es. a Pietravairano) il proprietario prende, al raccolto, un interesse di 2 *misure* a *tomolo* (il *tomolo* è di 24 *misure*), cioè un interesse annuo dell'8 % circa.

Le spese per concimi acquistati, sono sostenute a mezzo, tra i contraenti.

Le spese inerenti alla coltura arborea (potatura, anticrittogamici, ecc.) sono di spettanza del proprietario.

Le spese di *guardiana* (sorveglianza del fondo e dei prodotti), alla quale fa provvedere il proprietario, sono sopportate di norma dal contadino.

La divisione dei prodotti avviene come segue:

Per le colture erbacee. Di norma tutti i prodotti si dividono a mezzo. In terre collinari scadenti (es. a Pietravairano) la divisione è in ragione di  $\frac{3}{5}$  al contadino e  $\frac{2}{5}$  al proprietario: è il contratto detto *la due alla tre*.

Per le colture arboree. Come detto, la coltura arborea è dominicale, e i prodotti sono dominicali, talora raccolti e venduti dal proprietario, talora *dati a raccogliere* al contadino stesso partecipante per le colture erbacee, nel senso già spiegato; talora, infine, con obbligo puro e semplice, al contadino, di raccogliere e consegnare al proprietario.

Sono ordinarie alcune prestazioni (in pollame, uova, ecc.) al proprietario.

La riconsegna delle terre si fa « come esse si trovano », salvo l'accennato compenso al contadino uscente, per le *maggese*.

Questi, nella varietà dei fatti, i patti che appaiono essenziali.

Vi è da notare — in qualche parte di questi territori — il senso di temporaneità di alcuni di questi contratti misti, e di instabilità di alcuni patti in essi. Difatti, nel presente momento di bassi prezzi dei prodotti agrari, si assiste in alcuni territori ad un incremento — tanto numerico, quanto sotto l'aspetto di maggiori superficie condotte con tali contratti — del sistema della compartecipazione, a detrimento del sistema dell'affitto. Ma l'incremento può stimarsi transitorio.

In tutti i casi di grossi o di piccoli affitti, il proprietario oggi teme l'irregolare o mancato pagamento del canone di fitto in denaro. Gli affittuari non si sentono al sicuro da un'ulteriore discesa di prezzi di prodotti, e il grosso affittuario giudicherebbe economicamente pericoloso dover assumere molti salariati. Per questo, molte affittanze sono venute diminuendo di ampiezza. Mentre molti piccoli affitti contadini si sono venuti trasformando in contratti misti di compartecipazione: questa, almeno, senza la preoccupazione del pagamento del canone in denaro, assicura al contadino derrate di primaria necessità pel consumo familiare.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Vi è stata l'opportunità di compiere — nell'Agro di Pietravairano, ove la compartecipazione può dirsi sistema generale — una analisi delle spese e della quantità di manodopera, conferite dal contadino partitante.

L'analisi comprende il ciclo di rotazione biennale: 1) granturco consociato a fagiolo; 2) frumento; rotazione generale in luogo: ed è riferita all'unità di misura locale, il *moggio* = ha. 0,32.03, praticamente  $\frac{1}{3}$  di ettaro. E, cioè, riguarda una *partita* di 2 *moggia* in totale, delle quali 1 *moggio* è coltivato a granturco consociato con fagiolo, e 1 *moggio* è coltivato a grano.

Eccone i risultati, appunto riferiti alla misura locale, per ragione di praticità della rilevazione:

	spese in moneta, del partitante — lire	manodopera conferita dal partitante	
		giornate di uomo — giornate	giornate di donna e ragazzo — giornate
<i>1 moggio: (granoturco consociato a fagiolo).</i>			
aratura con aratro Sack: giornate 2 di buoi e aratro, a nolo, a L. 30, con 2 uomini . . . . .	60	4	..
erpicoltura: 1/4 giornata di buoi ed erpice, a nolo, e 1/4 giornata di uomo . . . . .	7,50	0,25	..
semina del mais: assolcatura, 1 giornata di buoi, a nolo, e 1 uomo; 4 opere di donna . . . . .	30	1	4
sarchiatura: opere di donna . . . . .	..	..	10
rincalzatura: opere di donna o ragazzo . . . . .	..	..	4
cimatura e sfogliatura: opere di donna e ragazzo. . . . .	..	..	2
raccolta: opere di uomo e di donna . . . . .	..	1	1
scartocciatura e trasporto: idem . . . . .	..	1	4
sgranatura (col correggiato): idem. . . . .	..	2	1
<i>1 moggio: grano.</i>			
liberazione del terreno dai fusti di granoturco, <i>imporca-</i> <i>tura, spaccatura</i> , semina del grano: giornate 1,3/4 di buoi, a nolo, ed uomo e donna . . . . .	52,50	1,75	1,75
<i>spianatura</i> e lavoro di completamento della semina . . . . .	..	2,50	..
<i>zappettatura</i> al frumento: opere di donna o ragazzo . . . . .	..	..	12
<i>scerbatura</i> : idem . . . . .	..	..	6
mietitura (a mano) e accovonatura: opere di uomo . . . . .	..	2,50	..
trasporto dei covoni e abbicatura . . . . .	15	1	1
trebbiatura (a macchina): L. 2,25 a <i>tomolo</i> di grano; e per 11 <i>tomoli</i> di prodotto medio, L. 24,75; metà del contadino. . . . .	12,35	1	..
TOTALI . . . . .	177,35	18	46,75

Le giornate, ridotte a giornate di adulto, sommano a 46 = (46,75 x 0,6) + 18, pei 2 *moggi* complessivamente.

La produzione vendibile di spettanza del contadino è (media del triennio 1929-30 al 1931-32):

granoturco - produzione totale (al netto della semente, *tomoli* 10: al partitante, *tomoli* 5 (1);

fagioli - produzione totale (al netto della semente), *tomoli* 1,50: al partitante, *tomoli* 0,75;

grano - produzione totale (al netto della semente), *tomoli* 10: al partitante, *tomoli* 5.

(1) Il *tomolo* di capacità è, circa kg. 35 pel granturco, 43 pel fagiolo e pel grano.



I prezzi dei raccolti 1930, 1931 e 1932, sono i seguenti, per *tomolo* di capacità:

	1930 lire	1931 lire	1932 lire
granturco . . . . .	40	35	23
fagiuoli . . . . .	80	50	30
grano . . . . .	62,50	55	50

E quindi i valori dei raccolti, nei 2 *moggi* considerati, di parte del partecipante sono:

	1930 lire	1931 lire	1932 lire
granturco . . . . .	200	175	115
fagiuoli . . . . .	60	37	22
grano . . . . .	312	275	250
	<u>572</u>	<u>487</u>	<u>387</u>
deducendo le spese effettivamente erogate (e che si possono ritenere quasi uguali nei tre anni)	177	177	177
	<u>395</u>	<u>310</u>	<u>210</u>

Va notato che queste risultanze medie concernono i terreni più o meno feraci della zona, nei quali, cioè, è possibile con aree non straordinarie la coltura del granturco, e dove il grano produce bene.

Dai dati esposti, si ha il senso del reddito di piccoli partitanti che, con la rotazione biennale predetta, coltivano *alla parte* i 2, 3, 4 *moggi* di terra, cioè da ha. 0,6 ad ha. 1,3 circa, come spesso avviene.

Ma il reddito cambia allorchè si passa alle terre meno feraci; a quelle, cioè, nelle quali la coltura di rinnovo è talmente aleatoria, per le siccità frequenti che danneggiano più gravemente nelle terre più alte e più povere, da poter dire che la riuscita della coltura del granturco è puramente dovuta all'annata.

Allora, il ciclo biennale si riduce a: 1) *maggese nudo*; 2) grano. Ma ciò significa — nei riguardi del partitante — che il prodotto del frumento deve compensare anche le spese del *maggese*.

E le conseguenze sono grosse. Senza esporre troppe cifre, diremo che — per il ciclo biennale suddetto, praticato su 1 *moggio* di terra — contando a L. 180, in cifra tonda, le spese effettivamente erogate dal contadino, e contando a 15 giornate di uomo e 22 di donna o di ragazzo, la manodopera impiegata — i 4 *tomoli* di grano che possono spettare al partitante come sua quota di produzione al netto della semente, e che, oggi, al prezzo di L. 50-55 il *tomolo*, valgono tra L. 200 e 220 in totale, compensano le spese erogate, e lasciano L. 20-40 a compenso del lavoro umano impiegato.

Questi compensi relativi alla partitanza cantano, nei casi concreti, in proporzione variabile sul reddito annuo di lavoro della famiglia contadina.

Allorchè vi contano per troppo modesta proporzione, si comprende come il lavoro salariato abbia la precedenza su quello partecipante, che, così, nelle cure del contadino, diviene il meno pregiato e il non preferito.

§ 3.

**Contratti misti nella zona Piano-monte basso Garigliano e Volturno.**

Per la Zona *Piano-monte basso Garigliano e Volturno*, già in prov. di Caserta e oggi in prov. di Napoli — estrema parte nord-ovest della Campania, a confine col Lazio — ci riferiamo più specificamente al Comune di Sessa Aurunca.

La zona è parte collinare e parte piana: è parte ad agricoltura estensiva e parte a coltura più attiva. Il territorio stesso cui ci riferiamo, rivela grandi varietà di condizioni.

L'AMBIENTE.

1. Il clima è mite; tra collinare e marino, data la poca distanza, della parte bassa del territorio, dal mare.

Nella parte bassa del territorio i terreni sono siliceo-argillosi, poco calcari, piuttosto sciolti, di origine alluvionale. Nella parte alta, i terreni sono di origine vulcanica (ex-vulcano di Roccamonfina).

La popolazione, nella intera zona, ha una densità di circa 120 ab. per kmq., ed in qualche plaga (per es. nel territorio di Sessa) vive, in discreta percentuale, sparsa in abitazioni nelle campagne.

Coesistono grandi, medie, piccole proprietà ed imprese.

Indizio del frazionamento della proprietà terriera, è dato — pel territorio di Sessa — dalla seriazione seguente delle partite catastali, per classi di superficie:

		<	ha.	1	. . . . .	7	%
da	ha.	1	a	10	. . . . .	32	»
»	»	10	»	50	. . . . .	21	»
»	»	50	»	250	. . . . .	16	»
»	»	250	»	1.000	. . . . .	11	»
>	»	1.000			. . . . .	13	»
						<hr/>	
						100	

Il sistema livellare è assai esteso, anche per notevoli quotizzazioni, di non recente data, di terre comunali.

Nella rotazione agraria, le colture miglioratrici occupano circa metà della superficie, e le colture sfruttanti l'altra metà. Pel territorio di Sessa

Aurunca, tra le prime dominano granturco, patata, piante ortive (cavolo), erba medica, fave da seme, pomodori. Le seconde sono rappresentate per massima parte dal grano, e per poca parte dall'orzo, dall'avena e dalla segala. Delle colture legnose, sono in coltura promiscua o in coltura specializzata la vite e l'olivo.

Il livello medio della produzione, nelle buone terre, può ritenersi, come indicativo, il seguente (per ha.):

grano quint. 9-10,  
avena quint. 9-10,  
segala quint 10,  
granturco, quint. 12-14,  
patate quint. 80-120,  
fave da seme quint. 11,  
vite in coltura promiscua, quint. 30-40 di uva,  
vite in coltura specializzata, quint. 80 di uva.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. Come diremo, qui la compartecipazione è specialmente in contratti *misti*, mentre esistono più altri contratti *misti* ai quali la compartecipazione è estranea.

Il contratto di compartecipazione non ha denominazione specifica; si dice: « ho dato » (oppure: « ho preso ») « il fondo alla parte ».

I contadini partecipanti, in prevalenza, sono o contadini nullatenenti, o contadini affittuari non autonomi, o proprietari non autonomi. Questi contadini non hanno occupazioni extra-agricole.

Gli imprenditori, che concedono le terre a partecipazione, sono quelli medi e grandi, che dividono una parte del fondo in *partite*.

Il contratto di compartecipazione si stipula con singoli contadini; ma tutti i membri della famiglia contadina lavorano le terre concesse.

#### PATTI DELLA PARTECIPAZIONE.

3. Per chiarezza, va specificato che le principali forme di contratti *misti* — comprendenti, o non comprendenti partecipazione al prodotto — vigenti in questo territorio, riguardano i seminativi arborati (con vite e con olivo), e sono le seguenti:

a) affitto (in generi o in denaro) per il *suolo* (colture erbacee), e compartecipazione ( a metà) per il prodotto della vite; mentre il prodotto dell'olivo spetta interamente al concedente, ad eccezione dei « cáscoli » fino al 31 ottobre;

b) affitto per il *suolo*; compartecipazione, con divisione a metà per la vite, e con divisione a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino per il prodotto degli olivi;

c) affitto per il *suolo* e conduzione diretta del *soprassuolo* (vite, olivo);  
d) affitto per il *suolo* e per la vite, con obbligo di corrispondere assai forti prestazioni di vino ed uva al concedente, e conduzione diretta per gli olivi, sempre ad eccezione dei « cáscoli » fino al 31 ottobre.

Come si vede, soltanto a) e b) comprendono la partecipazione al prodotto.

Le terre si consegnano al contadino, di norma, dopo che metà della superficie è stata coltivata a rinnovo, e metà a grano o a cereali minori: il contadino dovrà, a suo tempo, riconsegnare il terreno in ugual condizione.

I contratti sono in maggioranza scritti, ma non registrati.

La durata contrattuale media è di 4 anni; e spesso di più.

Per i contratti misti di compartecipazione a) e b), i lavori per le colture così di *suolo* che di *soprassuolo*, vengono tutti eseguiti dal contadino partecipante. Pel vigneto specializzato, o anche per appezzamenti seminativi arborati poco estesi, i lavori al terreno si praticano a zappa; mentre per appezzamenti a coltura promiscua, con viti od olivi disposti in filari larghi, o comunque per appezzamenti estesi, si eseguono con l'aratro chiodo o con la cosiddetta *prussiana* (l'aratro tipo Sack). Il bestiame da lavoro è provveduto (dallo stesso concedente del fondo, o da terzi) con patti di *giogático* (di consimili patti, già abbiamo discusso) o con altri patti di nolo; od è posseduto dal partecipante.

La semente è conferita tutta dal contadino; i concimi e gli anticrittogamici sono acquistati a metà, se il prodotto del *soprassuolo* si divide a metà (sono di intera spettanza del concedente, se anche il prodotto spetta interamente a questi).

Del modo di divisione dei prodotti abbiamo già detto.

La superficie per cui si stipulano tali contratti è variabilissima: dai 2-3 ettari, fino ai 15-20-25, a seconda della feracità delle terre, della qualità delle colture, ecc.

Ed il vincolo tra lavoratore e quella stessa terra può definirsi abbastanza stabile.

Non mancano i casi in cui l'estensione del fondo è notevole, e l'alberatura sufficiente, in modo da esservi qualche proporzione fra il fabbisogno di lavoro in esso, e le forze di lavoro di una media famiglia contadina. In questi casi, tanto più che i fondi maggiori spesso sono provvisti di casa rurale, non parrebbe difficile il passaggio, da questi contratti misti di compartecipazione, al contratto di colonia parziaria.

Del resto, la colonia parziaria, propriamente intesa, non è sconosciuta nella zona.

Con larghissima approssimazione, tutti i contratti *misti* possono intendersi forse il 20 % della superficie vitata ed olivata, nel territorio studiato.

IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Sono stati rilevati per una famiglia contadina, legata alla terra da un contratto del tipo *a*) suddetto.

La famiglia di P. T. è costituita così:

il capo, anni 42,  
la moglie, anni 39,  
7 figli, anni 18, 15, 10, 8, 6, 4, 2.

Lavorano ordinariamente il capo famiglia, il figlio diciottenne e il figlio quindicenne, non ordinariamente la donna (u. l. 3,1), e per le piccole faccende il figlio decenne. Per quanto i lavori preparatori si eseguano con l'aratro, il lavoro disponibile della famiglia è insufficiente ai bisogni del podere, per modo che si ricorre a giornate di lavoro date, a salario, da parenti.

Il fondo dista 4 km. da centro abitato.

La famiglia abita gratuitamente nella casa esistente sul fondo, ma nel solo pianterreno di essa (una cucina, una stanza, una piccola stalla), essendo riservato ad uso padronale il piano superiore. E' annessa una piccola cantina.

Il fondo è di circa ha. 8 di seminativo, per discreta parte con arboratura di vite e olivo. Per le colture erbacee ha luogo l'affitto, con un canone di L. 1.000 annue, oltre ad alcune prestazioni; per la vite, tanto il prodotto che le spese si dividono a metà; mentre il prodotto dell'olivo è di spettanza della proprietaria, ad eccezione dei *càscoli* fino al 31 ottobre, che restano al contadino. I lavori colturali per gli olivi, sono a cura e carico della proprietaria, che vi fa attendere da altro suo contadino.

*Annata agraria 1931-1932.*

Se si escludano 2 *moggia* (1), in cui, per la limitata fertilità, si semina solo erbaio per sovesciarlo a vantaggio delle viti, per la restante superficie di ha. 7,30 circa ha luogo un tipo di rotazione rinnovo-grano (e poca avena), al solito, irregolarmente praticato. Il rinnovo è stato parte a lupino per seme, parte a trifoglio incarnato e parte a vecchia ed avena per fieno. Annualmente si semina circa 1 ha. di terreno ad erbaio intercalare di favetta ed avena, che in parte viene consumato allo stato verde, dal bestiame, ed in parte viene sovesciato.

La consistenza del bestiame è un equino, due giovani suini da ingrasso ed inoltre una pariglia di bovini da lavoro che però il contadino rivende dopo 6-7 mesi dall'acquisto, eseguiti i lavori al terreno, realizzando un modesto guadagno con la *messa in carne*.

---

(1) 1 *moggio* = ha. 0,3364.

*Produzione vendibile, spettante al contadino:*

lupini (netto da semente), quint. 10 a L. 50 . . . . .	L.	500
favetta da seme (idem), quint. 2 a L. 75 . . . . .	»	150
grano (idem), quint. 18,80 a L. 110 . . . . .	»	2.068
avena (idem), quint. 2,50 a L. 70 . . . . .	»	175
ortaggi . . . . .	»	150
vino (metà produzione), hl. 32 a L. 45 . . . . .	»	1.440
olio (dei càscoli), kg. 40 . . . . .	»	140
guadagno (netto) dalla rivendita dei 2 bovini ingrassati . . . . .	»	150
incremento carneo (netto) di suini . . . . .	»	180
uova e pollame . . . . .	»	135
	L.	5.088

*Spese, quote, canone d'affitto:*

perfosfato . . . . .	L.	105
anticrittogamici (metà spesa) . . . . .	»	235
compensi a mano d'opera estranea alla famiglia (giornate 70 <i>ridotte ad uomo</i> ) . . . . .	»	450
quota di manutenzione e ammortamento degli attrezzi, compresi quelli di cantina spettanti al contadino . . . . .	»	130
quota di rimonta del bestiame . . . . .	»	120
altre spese diverse . . . . .	»	60
canone di affitto e prestazioni . . . . .	»	1.030
	L.	2.150

*Reddito netto del contadino* — compenso di lavoro, interesse di capitale di esercizio, profitto — (al lordo da imposizioni):

$$L. 5.088 - L. 2.150 = L. 2.938$$

Dal quale, detratto l'interesse del capitale di esercizio in L. 260, rimane un reddito di lavoro di L. 2.678.

Nell'appezzamento di terreno condotto in compartecipazione, la famiglia contadina (ricorrendo anche, come si è detto, ad opere estranee) impiega 610 giornate-uomo. Toltene 70 di avventizi, la famiglia conferisce 540 giornate. Onde la giornata media riceve, dal contratto misto considerato, la remunerazione di L. 4,95.

La famiglia non ha altri redditi, oltre quello della terra condotta a contratto misto di compartecipazione.

I redditi percepiti sono in gran parte in derrate di consumo, e non vi grava l'abitazione.

Il medio reddito totale è:

- per unità lavoratrice L. 948 (=L. 2.938 : 3,1 unità lavoratrici);
- per unità consumatrice L. 420 (=L. 2.938 : 7 unità consumatrici).

## CAPITOLO IV

### CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE NELLA ZONA ECONOMICA DELLA COLTURA INTENSIVA

#### § 1.

##### Contratti misti di compartecipazione nel colle del Partenio.

Ci si è riferiti ai territori di Atripalda e di Ajello del Sabato (della zona agraria *Alto colle del Partenio*), nonchè a quelli di S. Stefano del Sole e di Montefredane (della zona agraria *Medio colle del Sabato*).

I territori di Atripalda, di Ajello e di Montefredane confinano col territorio del capoluogo di provincia, Avellino; il territorio di S. Stefano è contiguo a quelli di Atripalda ed Ajello. E' quindi, una continuità di territori della ferace zona collinare avellinese, a viti, che costituisce la parte ovest della provincia di Avellino, verso le provincie di Napoli e di Salerno.

Fra altri rapporti che legano impresa e manodopera, qui si hanno compartecipazioni a tipo colonico (dette impropriamente colonia parziaria), o no.

Tra tali ultime compartecipazioni, alcune riguardano il *soprassuolo*, mentre il *suolo* è dato, allo stesso contadino, in affitto. Si tratta, cioè, di contratti *misti*. Ma poichè il soprassuolo è costituito essenzialmente dalla vite (talvolta anche dall'olivo e da fruttiferi vari), l'importanza della compartecipazione può dirsi predominante, perchè interessa la coltura della vite, e così il reddito del maggiore dei capitali stabilmente investiti in queste imprese, e la produzione qualitativamente ottima, che contribuisce con alta percentuale al totale della produzione lorda vendibile dell'impresa.

Anzi, va sottolineato il fatto che questi contratti misti spesso si rilevano di più dove la vite dà le qualità più pregiate di prodotto: il proprietario fondiario reputa preferibile, per la conservazione del cospicuo capitale arboreo, la compartecipazione all'affittanza, che potrebbe essere sfruttatrice.

Questi contratti sono detti, localmente, *alla parte* o, senz'altro, *colonia*.

L'AMBIENTE.

1. Il clima è relativamente mite d'inverno e temperato d'estate.

Le terre sono sempre particolarmente adatte all'arboratura.

La popolazione è densa, o molto densa: si sta, in media, sui 220 e più ab. per kmq. (la zona agraria del Partenio, togliendone il capoluogo di Avellino, nel 1921 dava 223 ab. per kmq.: con Avellino, supera 300 ab. per kmq. della superficie; e la zona del Sabato è a 220 ab.: ma in date plaghe di colle, a sè considerate, si va a 300, 350 ab.).

E' interessante la costituzione catastale, per qualità di coltura, nei territori comunali considerati:

	Ajello %	Atripalda %	Montefredane %	S. Stefano %
seminativi nudi . . . . .	8	4	11	6
» arborati . . . . .	53	52	57	25
» irrigui e orti . . . . .	5	17	8	16
arboreti . . . . .	9	19	20	12
prati, pascoli e incolto produttivo . . . . .	1	2	t	12
bosco ceduo . . . . .	24	6	4	29
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	100	100	100	100

Seminativi arborati ed arboreti hanno, dunque, la maggiore importanza.

Nelle migliori terre arborate si rileva la coltura erbacea in rotazioni biennali: 1° anno: rinnovo (3/4 granturco, 1/4 patate), preceduto da erbaio intercalare (favetta e trifoglio incarnato) parte sovesciato e parte falciato per foraggio; 2° anno: grano. Altrove, parte del rinnovo è a lupinella.

Il livello delle produzioni può quivi stimarsi così (per ha.):

	Seminativi arborati	
	di II cl.	di III cl.
vino . . . . . hl.	27	18
grano . . . . . q.li	9	6
granturco . . . . . »	7	5

non tenendo conto dei terreni che sarebbero di prima classe, poichè il suolo è più fertile, e dà vino meno pregiato; e quindi la partecipazione, pel soprassuolo, vi si rileva meno consuetudinaria.

Il livello delle produzioni di colture erbacee è piuttosto basso, giacchè la ricca alberatura, oltre ad aduggiare dette colture, diminuisce lo spazio utilizzabile con esse.



Indizio della divisione della proprietà è dato dal seguente riassunto dei risultati della seriazione delle partite catastali, per categorie di superficie:

	Ajello %	Atripalda %	Montefredane %	S. Stefano %
> ha. 1 . . . . .	29	19	29	34
da ha. 1 a 10 . . . . .	51	67	59	35
» » 10 » 50 . . . . .	20	14	12	11
» » 50 » 250 . . . . .	..	..	..	20
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

CATEGORIE DI CONTADINI.

2. I contadini che assumono terre a contratto misto di compartecipazione e di fitto, sono:

a) contadini piccoli proprietari, che non sono autonomi, avendo, in genere, sulle 2-3 *moggia* di terra;

b) contadini nullatenenti e salariati avventizi, che ricercano vivamente terre in affitto e in compartecipazione, per assicurare il più possibile dell'impiego delle loro braccia, oltre a qualche impiego di lavoro non agricolo (che nella zona è dato da manutenzioni stradali, dalla Manifattura di tabacchi, ecc.).

Si può dire, molto all'ingrosso, che le due categorie a) e b) sono quasi uguali per importanza numerica.

I concedenti delle terre sono, per lo più, proprietari borghesi o di categorie professioniste.

Il contratto si stringe, dal concedente, con singoli contadini, e non con famiglie: ma la intera famiglia contadina attende alle coltivazioni.

PATTI CONTRATTUALI.

3. Il contratto, dunque, è di affittanza pel *suolo*, cioè per tutte le colture erbacee, e di compartecipazione pel *soprassuolo*, cioè per le colture arboree (essenzialmente vite, poi olivo).

Esso è spesso scritto.

La durata del contratto è, almeno, quella della rotazione: essendo questa biennale, la durata minima del contratto è di due anni; ma spesso la durata è di 4 e 6 anni, cioè multipla di quella della rotazione. Ed è tacitamente rinnovabile. Quindi, il vincolo tra terra e contadino, qui, è duraturo.

La terra è presa in consegna il 15 agosto (salvo, al contadino uscente, completare i raccolti). Nessun lavoro incombe al concedente, prima della consegna.

La superficie oggetto del contratto, naturalmente assai varia, può dirsi stare tra 2 e 12 *moggia*, con medie di 5-6 *moggia* (1).

I canoni di affitto pel *suolo*, attualmente correnti, vanno tra le 50 e le 100 lire il *moggio*. Invero, vi è da distinguere; chè talvolta sul terreno è una casetta di abitazione, e talvolta il locatore conferisce pochi attrezzi da vinificare (bottame, torchio); e il canone di affitto ne risente nella misura.

I patti della compartecipazione sono i seguenti.

Tutti i lavori e le cure colturali (comprese potature, ecc.) sono dovuti dal contadino (qui lo scambio delle opere tra contadini è frequente).

La spesa di acquisto di anticrittogamici, per la vite, si ripartisce a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino; così quella dei vimini per le legature. Quella di rinnovamento annuo del filo di ferro, talvolta è padronale, talvolta è ripartita a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino.

L'uva viene vinificata spesso sul fondo: il vino è diviso a 2/3 al concedente ed 1/3 al compartecipante: ma questi ha da contribuire, per metà, nella spesa di trasporto della parte dominicale, al prossimo centro abitato.

Le spese di acquisto di materiali per l'olivo (per irrorazioni cuprocalciche e per cura antidacica, se si praticano) sono di norma sostenute dal contadino: talvolta, a mezzo tra le parti.

L'oliva è divisa a metà tra le parti. In rari casi, di maggiore feracità degli olivi, è divisa a 2/3 al concedente ed 1/3 al contadino.

Si chiarisce che le spese per concimi del commercio e le spese relative ai sovesci sono tutte del contadino, comechè considerate inerenti alla sola coltura erbacea, per la quale il contadino è affittuario. In qualche caso, il contadino sopporta la spesa di concime destinato specificamente agli olivi.

Quando esistono fruttiferi sparsi, in genere essi non sono compresi nella compartecipazione, nel senso che il contadino fa propria tutta la frutta, solo con l'obbligo di una prestazione in frutta, al concedente.

Infine, quando (ed è frequente nella zona) vi è un appezzamento di ceduo castagnale, esso è dominicale, e non compreso nella compartecipazione o nell'affitto.

Le imposte sono a carico del concedente.

Di norma, il contadino deve anche prestazioni in pollame, ecc.; e talvolta permangono vecchi patti, pei quali il contadino contribuisce al rinnovamento delle arborature.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Ecco cifre relative al caso di un fondo, piuttosto ampio nella zona e per questo contratto, di ha. 3,70 (invero, il fondo supera 4 ha., ma il resto.

---

(1) 1 *moggio* = ha. 0,33.64.

è a ceduo castagnale, non compreso nel contratto), e di famiglia contadina il cui lavoro è, dunque, in notevole parte assorbito nel fondo stesso.

La famiglia contadina N. consta di:

capo famiglia (età anni 46),  
sua moglie (anni 45),  
sua figlia, maritata (anni 19),  
suo genero (anni 24),  
2 altri figli (anni 22 e 14),  
2 altre figlie (anni 12 e 10).

Tutte queste persone lavorano la terra, meno le due figlie minori: come di consueto, le due donne lavorano la terra nelle epoche di urgenti pratiche, e per dati lavori, essendo occupate anche nelle faccende domestiche. Sicchè continuamente lavorano 3,5 unità lavoratrici, e discontinuamente altre 1,2 unità: totale 4,7 unità.

La famiglia abita la casa, esistente sul fondo (al pianterreno, stalla, cucina, cantina; al piano superiore, 4 piccoli vani).

Il fondo è condotto a compartecipazione per la vite e l'olivo, in fitto per le colture erbacee: esso è per 9 *moggia* a seminativo vitato (di cui 3 *moggia* circa di II classe, e 6 di III, in Catasto) e per altre 2 *moggia* seminativo olivato (di IV classe, in Catasto). Così si desume anche dal contratto scritto, del 2 agosto 1928.

Del quale, giacchè potemmo averlo, riportiamo gli estremi essenziali, testualmente:

« Il sig. V. concede al colono N. il fondo . . . di circa *moggia* 12, a corpo, seminario vitato, olivetato, ceduo castagnale, e con casa colonica di quattro *soprani* e tre *sottani*, con vasca e pozzo, con due tini (uno di oltre 60 quint. e l'altro di quint. 30) e torchio in cantina.

« Il ceduo, però, di 1 *moggio* di superficie, è escluso dalla locazione: il suo reddito è padronale, salvo i pochi pali che saranno occorrenti per il fondo vitato.

« La durata della locazione è di anni sei; però tre *forzosi*, dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1932, e altri tre a volontà del padrone, fino a tutto il 1935.

« Il prezzo della locazione per *suolo* viene fissato in lire 600 annue, in due rate uguali in agosto e dicembre.

« Il vino va 2/3 al padrone ed 1/3 al colono, il quale contribuisce a metà spese di trasporto del vino del padrone, al domicilio di questi in . . . ; ed in caso che il padrone volesse al suo domicilio i 2/3 propri ad uva, il colono pagherà sempre la metà del trasporto. Le spese per solfo e solfato di rame vanno 2/3 al padrone ed 1/3 al colono.

« Le olive vanno 1/2 al padrone e 1/2 al colono. Le spese di solfato di rame per gli olivi 1/2 il padrone e 1/2 il colono. Il padrone si obbliga a fornire 1 quint. di concime chimico, da dare esclusivamente agli olivi. Le fatiche sono tutte del colono.

« In caso di bisogno di *asproni* (pali grossi) per le viti, il padrone ha l'obbligo di fornirli, ma il colono ne deve eseguire il trasporto, a sua spesa, nel fondo.

« Le frutta sono tutte del colono.

« A titolo di prestazione, il colono corrisponderà al locatore 2 pala di capponi, 2 pala di pollastri, 160 uova, 2 galline a Pasqua, kg. 50 di frutta durante la stagione.

« Il colono si obbliga di coltivare interamente il fondo, sia vitato che olivetato, vietandosi di lasciarlo a lupinella, e vietandosi di coltivare più di due anni consecutivi a grano.

Le nuove piantagioni, così di viti americane, come di fruttiferi, nocelle ed altro, si faranno a spese 1/2 del padrone ed 1/2 del colono. Il colono si obbliga inoltre di trapiantare 50 viti annualmente.

« Il colono si obbliga di *guardiare* il fondo intero, . . . . .

« Il subaffitto è vietato ».

Si nota il permanere di un'antica clausola, per la quale il contadino dovrebbe partecipare alle spese (e in realtà partecipa con lavoro) per nuove piantagioni.

Diamo il *reddito netto* del contadino nella consistenza media per le annate 1929-30, 1930-31, 1931-32.

Il tipo dell'avvicendamento si riporta a quello rinnovo-grano, ma irregolarmente praticato. Parte della terra è a coltura di rinnovo (granturco, patata, lupinella e trifoglio incarnato; questo, per ricavarne seme per l'erbaio intercalare); e l'altra parte a grano. Tra il grano e il granturco (o la patata) si coltiva il consueto erbaio intercalare, parte per sovescio e parte per foggio.

Si allevano una vacca, un suino da ingrasso, del pollame.

*Produzione vendibile di spettanza del contadino:*

granturco, quint. 5,40 a L. 60 . . . . .	L.	324
patate, quint. 7 a L. 25 . . . . .	»	175
grano, quint. 15,60 a L. 90 . . . . .	»	1.404
latte di vacca, litri 850 a L. 0,80 . . . . .	»	680
vitello: quota annua . . . . .	»	100
suino: incremento carneo (netto) . . . . .	»	140
pollame e uova (detratte le prestazioni al proprietario) . . . . .	»	160
frutta (detratta la quantità corrisposta al proprietario) . . . . .	»	80
ortaggi vari . . . . .	»	90
	L.	3.153
vino (produzione totale hl. 45) quota di compartecipazione contadina hl. 15 a L. 45 . . . . .	»	675
olio (produzione totale hl. 0,90) quota di compartecipazione contadina hl. 0,45 a L. 350 . . . . .	»	157
	L.	3.985

*Spese di spettanza del contadino, e canone di affitto:*

solfo di rame, calce, zolfo di Tufo, solfo ventilato, per le viti (un terzo dell'importo totale) (1) . . . . .	L.	185
perfosfato, e solfato ammonico . . . . .	»	117
seme (favetta, ecc.) per erbaio . . . . .	»	96
	L.	398

A riportare

(1) Non risulta dato trattamento di solfato di rame e calce, agli olivi.

	<i>Riporto</i>	L.	398
mangimi del commercio, per la vacca e pel suino . . . . .	»		240
filo di ferro e legature per le viti, quota annua L. 120 (1/3 dell'importo) . . . . .	»		40
quota annua di rimonta del bestiame . . . . .	»		170
quota di manutenzione e di ammortamento di attrezzi (anche di cantina) . . . . .	»		220
altre spese diverse . . . . .	»		180
metà della spesa per il trasporto del vino, di parte domini- cale, al centro urbano . . . . .	»		92
canone di fitto (pel suolo) . . . . .	»		600
		<hr/>	
		L.	1.950

*Reddito netto del contadino affittuario e compartecipante* (remunerazione di lavoro, interesse di capitale di esercizio, profitto) :

$$L. 3.985 - L. 1.950 = L. 2.035$$

(al lordo di imposizioni fiscali).

Toltone l'interesse dei capitali di esercizio, di spettanza del contadino, in L. 160, residua il reddito di lavoro in L. 1.875.

Il lavoro umano totale si è calcolato a giornate 740 (ridotte ad uomo). Si tratta, come si vede, di ben alto grado di attività, misurato dalla cifra di poco oltre 200 giornate di lavoro di adulto, per ha.

Evidentemente, non si potrebbe discriminare il lavoro umano che compete alla coltura erbacea — cioè al contratto di affitto — ed alla coltura arborea — cioè al contratto di compartecipazione. Ma è praticamente sicuro che il maggior impiego è nella coltura arborea (e questo spiega l'esistenza stessa del contratto di partecipazione, col quale si vuole assicurare la qualità di questo lavoro, quantitativamente ingente).

Il reddito totale di lavoro, dunque, ragguaglia L. 2,55 per giornata-uomo.

La famiglia N., oltre a percepire il suddetto reddito in . . . . .	L.	2.035.
impiega 15 giornate di lavoro extragricolo, cioè in lavori pubblici (manutenzioni stradali) . . . . .	»	105.

reddito complessivo della famiglia . . . . .	L.	2.140.
--	----	--------

Praticamente le forze di lavoro della famiglia contadina sono quasi saturate dall'impiego nell'impresa in fitto e compartecipazione.

L'impiego extra-impresa è minimo, ed è di carattere piuttosto occasionale.

Il reddito è in notevole parte in generi di consumo domestico e la casa abitata è sul fondo.

Il reddito totale medio (oltre l'abitazione) è il seguente:

per unità lavoratrice L. 455 (=L. 2.140 : 4,7 unità lavoratrici);
per unità consumatrice L. 306 (=L. 2.140 : 7 unità consumatrici).

§ 2.

**Contratto di compartecipazione, a tipo colonico, pel vigneto e pel nocciolo; e contratti misti pel seminativo nudo, nella Bassa collina Campana.**

L'osservazione si riferisce alla zona *Bassa collina Campana*, in provincia di Avellino; precisamente, ai territori dei Comuni di Domicella, Lauro, Marzano di Nola e dell'ex Comune di Moschiano (ora riunito a Quindici).

E' la parte meridionale del breve fronte ovest della provincia di Avellino, in contatto con la provincia di Napoli; e comprende la valle di Lauro. Appartiene alla Regione di collina, ma contiene, oltre a terre di colle, terre di piano e vallive; queste terre sono di notevole o di alta fertilità, a coltura attiva e intensiva, sì che segnano il passaggio verso il fertile piano Campano, con cui confinano.

**L'AMBIENTE.**

1. Siamo ad un'altitudine s.l.d.m. tra i 150 e i 250 metri.

Il clima è mite. I terreni sono di origine vulcanica, profondi, e nelle zone vallive profondissimi, fertili; la formazione conosciuta col nome di *tasso* è a profondità che non interessa lo strato arabile.

La popolazione è densa: in media della zona, 215 ab. per kmq. In alcuni Comuni la popolazione vive abbastanza sparsa, in frazioni ed anche in case o casette nelle campagne (es. Domicella). La popolazione ha segnato un notevole aumento ad ogni Censimento.

La costituzione catastale dei territori, per qualità di coltura, è la seguente:

	Domicella	Lauro	Marzano	Moschiano
	%	%	%	%
seminativi nudi . . . . .	1	..	..	..
» arborati . . . . .	16	19	49	1
» irrigui e orti . . . . .	..	..	..	..
arboreti . . . . .	71	58	45	65
prati, pascoli e incolto produttivo . . . . .	t	1	3	2
bosco ceduo. . . . .	12	22	3	32
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

A parte il ceduo, l'arboreto e il seminativo alberato danno la caratteristica della plaga: il seminativo nudo manca.

Per ciò che può interessare il nostro studio, precisiamo come segue:

a) I noccioli sono spesso specializzati (*chiusi*): di norma, dal decimo anno di età della piantagione in poi, la folta ombra non consente consocia-

zioni erbacee: o meglio, unica coltura erbacea è il consueto erbaio di trifoglio incarnato, lupino, rapa, ecc., seminato in estate e destinato per sovescio primaverile a beneficio della coltura arborea, anche dopo essere stato pascolato nel verno.

b) Talvolta, però, il nocelleto è *aperto*, cioè, su parte della superficie opportunamente scelta si praticano consociazioni limitate di altre colture erbacee, (oltre all'erbaio). Oppure, nei nocioleti nella stazione di decremento, si cerca compensare il minor prodotto arboreo, coltivando, a strisce, altre colture erbacee oltre quelle per sovescio.

c) Nella parte collinare di Lauro e di Marzano, e in lunghi tratti di Domicella e di Moschiano, la vite si alleva in *poste* di 2-3 piante, appoggiate a paletto secco di castagno; le poste sono alla distanza di 1 metro circa, e le viti sono condotte poco alte (circa 1 m.). Non si praticano, in questo caso, consociazioni con la coltura erbacea (salvo i sovesci); cioè si tratta propriamente di vigneto specializzato.

d) Nelle zone pianeggianti, di Lauro e di Marzano, per es., la vite è condotta più alta, ed è coltivata meno fittamente. Le *poste*, di 2-3 viti ciascuna, accanto ad ogni palo di castagno, distano, una posta dall'altra, metri 3-3,50. La vite si conduce ad un'altezza di m. 2-2,50. Quivi la consociazione con colture erbacee è ordinaria, con la successione di: rinnovo (granoturco, patata); grano, e con erbaio intercalare per sovescio, tra grano e rinnovo. Si tratta precisamente di seminativo vitato.

Il livello medio indicativo delle produzioni, per *moggio* (ha. 0,40.31) è il seguente:

nocelleto della parte piana di Lauro e di Marzano; da quint. 5-6 di nocciuole (pei nocelleti migliori e giovani) a quint. 2-3;  
vigneto di Domicella; da hl. 13-16 di vino (pei vigneti di I classe), ad hl. 8-10,5 (per quelli di III classe);  
seminativo vitato nelle terre piane di Lauro e di Marzano: da hl. 10 di vino (pei seminativi vitati di I classe) ad hl. 5 (per quelli di III classe); grano da quint. 2,5 a 5, e granturco da quint. 2 a 4,5.

Quanto ad ampiezza della proprietà, prevale qui assolutamente la piccola proprietà, nella superficie arabile: la grande proprietà è principalmente di boschi cedui, di castagneti da frutto, oltre che di pascoli.

Può considerarsi ciò nei dati seguenti, di ripartizione della superficie, per categorie di ampiezza delle partite catastali:

	Domicella	Lauro	Marzano	Moschiano
	%	%	%	%
> ha. 1 . . . . .	15	12	24	13
da ha. 1 a 10 . . . . .	44	30	54	52
» » 10 » 50 . . . . .	29	27	6	13
» » 50 » 250 . . . . .	12	31	16	22
< ha. 250 . . . . .	..	..	..	..
	100	100	100	100

Infine, quanto a rapporti tra imprenditore e proprietario, la proprietà imprenditrice capitalistica è limitata ai boschi, castagneti da frutto e pascoli; e nella superficie arabile prevalgono fortemente la proprietà e l'affittanza coltivatrici.

Mentre, come rapporti tra imprenditore e lavoratore (nella superficie non coperta dalla proprietà e dall'affittanza coltivatrice) ha prevalente importanza la compartecipazione.

#### CATEGORIE DI PARTECIPANTI.

2. I contadini che prendono terre a compartecipazione di prodotti, o a contratto *misto* di affitto e compartecipazione, sono spesso contadini non proprietari; e meno di frequente contadini proprietari non autonomi.

Al solito, il contratto è stipulato col singolo contadino; ma i familiari di questo lavorano, donne comprese, la terra.

#### PATTI CONTRATTUALI.

3. La terra si consegna al contadino entrante, in settembre (per la semina degli erbai), salvo all'uscente effettuare i raccolti delle noccioline (che comincia in agosto) e dell'uva (in ottobre).

La durata del contratto è biennale, o quadriennale, o sessennale: cioè di biennio in biennio, giusta la rotazione agraria, e la possibile alternanza di abbondanti e scarsi raccolti della coltura arborea. In media, la durata potrebbe definirsi quadriennale.

Il contratto è rinnovabile tacitamente alla scadenza, oppure si rinnova con altro contratto. Ordinariamente il rapporto tra contadino e *quella* stessa terra è duraturo. L'attaccamento del contadino alla *sua* terra è, anzi, grandissimo.

Come grossa media indicativa, le unità interessate da questi contratti sono di 4 a 5 *moggia*. Può dirsi che si tratta anche talvolta di quelle compartecipazioni, che abbiamo chiamate a tipo colonico.

Circa i patti di divisione delle spese colturali e dei prodotti, ci riportiamo ai quattro tipi colturali che dianzi abbiamo cercato di definire sotto le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel paragrafo 1.

*a)* Nel nocciolo specializzato, si rileva la *quarteria*, cioè i 3/4 delle spese e del prodotto competono al concedente, e 1/4 al contadino partecipante. Questo modo di divisione del prodotto si spiega col fatto che il nocciolo è coltura ricca (fu ricchissima in un periodo dopoguerra, quando le



nocelle avellinesi quatarono, per es., tra il 1925 e il 1927 L. 770 fino a L. 1.000 il quint.), mentre richiede, in confronto, non grande quantità di manodopera e di altre spese.

Anche si rileva la *terzeria*; cioè 2/3 delle spese e del prodotto al concedente ed 1/3 al contadino compartecipante.

Le spese per acquisti di materiali si riducono al concime (perfosfato) è alle sementi per l'erbaio. Spesso tali sementi, sono, però, a carico del compartecipante.

Tutto il lavoro è conferito da questi.

Per le rinnovazioni occorrenti alla piantagione, piantine e manodopera sono a tutto carico del concedente: il compartecipante dà tale manodopera, ma ne è remunerato in denaro.

b) Nel nocciuoloto *aperto* (o, comunque, nella stazione di decremento) vige, del pari, la *terzeria* o talora *quarteria*. Ma qui, al compartecipante — a mo' di compenso per il prodotto in nocciuole piuttosto scarso — è consentita la coltivazione di patata, fagiolo, ecc., a proprio vantaggio. Trattandosi di coltivazione localizzata a striscie negli interfilari, per schivare l'ombra più fitta, il prodotto di tali colture è modesto.

c) Nel vigneto basso specializzato, la divisione dell'uva o del vino, unica produzione, è a mezzo; ed a metà sono ripartite le spese.

La rinnovazione della palatura compete al proprietario; alla rinnovazione del filo di ferro partecipa, invece, il contadino, nella proporzione della metà della spesa annua.

Ogni specie di opera manuale compete al contadino partecipante.

d) Infine, nel seminativo vitato, i contratti sono misti: cioè di affitto (con canone in denaro) per il *suolo*, e di compartecipazione per il *soprassuolo* (viti).

Il canone annuo, ora corrente, di affitto pel *suolo* va da L. 80-100 il *moggio*, per le terre migliori, fino a L. 40-60 per le meno buone. Si paga in due rate.

La partecipazione per l'alberatura è ordinariamente con ripartizione delle spese e dei prodotti, a metà. Per la rinnovazione della palatura e del filo di ferro, ci si regola come detto per c).

Tutto il lavoro è dovuto dal contadino.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. La famiglia contadina D. B. impiega il suo lavoro in due appezzamenti, di complessivi ha. 3,60: cioè un appezzamento a seminativo vitato, di circa ha. 1,60 ed un appezzamento a noccello, di circa ha. 2.

Il primo appezzamento (seminativo vitato) è condotto con contratto misto di affitto (*suolo*) e compartecipazione (*soprassuolo*). Il secondo (noccelto) è condotto a compartecipazione.

La famiglia è così composta:

capo di famiglia (età anni 55),  
sua moglie (anni 50),  
tre figli maschi (età anni 21, 14, 12),  
tre figlie femmine (età anni 19, 16, 15).

Lavorano il capo e i due maggiori figli maschi, ordinariamente (2,5 unità lavoratrici); la donna e gli altri figli, saltuariamente (2,3 unità lavoratrici).

I due appezzamenti non hanno casa rurale, e la famiglia abita in paese, lontano 2 km. dalle terre coltivate, in alloggio (due vani e cucina) tolto in affitto per L. 450 annue.

La vinificazione e la conservazione del vino hanno luogo in cantina appartenente al proprietario del terreno vitato, e situata pure in paese.

Nel seminato vitato la rotazione è la consueta biennale, rinnovo-grano, seguito da erbaio intercalare per sovescio; essendo la superficie a rinnovo per 7/8 a granturco e per 1/8 a patata.

La compartecipazione pel *soprassuolo* è a metà di prodotto e di spese.

Nel nocciolo, salvo il solito erbaio per sovescio, non v'hanno consociazioni erbacee. La compartecipazione è a 3/4 di prodotti e di spese pel proprietario, ed 1/4 pel contadino.

Tutto il lavoro è a braccia di uomo.

Non si alleva bestiame.

Il reddito medio annuo, pel triennio 1929-1932, del contadino affittuario e partecipante, si è determinato come segue.:

*Produzione vendibile (quota del contadino):*

granturco (ha. 0,70) quint. 6 a L. 65 . . . . .	L.	390
patate (ha. 0,10) quint. 4 a L. 25 . . . . .	»	100
grano (ha. 0,80) quint. 7,2 a L. 90 . . . . .	»	648
produzione totale: uva (ha. 1,60) in vino, hl. 31: parte del contadino, hl. 15,5 a L. 45 nette . . . . .	»	697
idem: nocciuole (ha. 2) quint. 16,50: parte del contadino quint. 4,12 a L. 250 . . . . .	»	1.030
ortaggi diversi . . . . .	»	150
pollame e uova . . . . .	»	220
	L.	3.235

L'entità del valore della produzione vendibile, in questa impresa, è determinata, per gran parte, dai prezzi unitari di mercato delle nocciuole e del vino prezzi di frequenti oscillazioni.

*Spese e quote, di spettanza del contadino, e canone di affitto:*

acquisto di sementi per erbaio . . . . .	L.	56
acquisto di perfosfato . . . . .	»	132
acquisto di anticrittogamici; metà della spesa complessiva . . . . .	»	93
acquisto di mangime per il pollame . . . . .	»	30
quota di rinnovazione di filo di ferro e legature: metà della spesa . . . . .	»	60
quote di manutenzione e di ammortamento degli attrezzi . . . . .	»	125
altre spese diverse e trasporti . . . . .	»	135
canone di affitto (per il suolo) . . . . .	»	400
	L.	<u>1.031</u>

*Reddito netto del contadino affittuario e partecipante* (compenso di lavoro, interesse di capitale di esercizio, profitto):

$$L. 3.235 - L. 1.031 = L. 2.204$$

(lordo di imposizioni).

Da tale reddito netto, togliendo l'interesse del capitale di esercizio, in L. 65, residua il reddito di lavoro in L. 2.139.

Nel complesso dei due appezzamenti, la famiglia contadina impiega giornate-uomo 520.

Sicché la remunerazione del lavoro risulta di L. 4,10 la giornata-uomo: ma fu più alta nel recente passato. Il livello della remunerazione è pure influenzato dalla prevalenza del nocciolo, che richiede relativamente modesto impiego di manodopera.

Discreta parte di questo reddito è in derrate di consumo alimentare familiare.

Su questo reddito grava l'affitto della casa di abitazione, in paese, per L. 450 annue.

La famiglia non ha altri redditi, agricoli od extragricoli.

Il reddito totale medio è il seguente:

- per unità lavoratrice L. 459 (= L. 2.204 : 4,8 unità lavoratrici);
- per unità consumatrice L. 327 (= L. 2.204 : 6,75 unità consumatrici).

§ 3.

**Contratti di compartecipazione per colture industriali nel piano Salernitano.**

In provincia di Salerno, il *Patto provinciale per la conduzione dei fondi a colonia* (stipulato tra la Federazione provinciale fascista degli agricoltori e l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura) che regola le forme di compartecipazione a tipo colonico, comprese le *miste* di compartecipazione e conduzione diretta (o affitto), contempla altresì la compartecipazione (colonia, impropriamente detta) riferita a singole colture industriali (pomodoro, tabacco).

Osserviamo, di seguito, la compartecipazione pel pomodoro.

**L'AMBIENTE.**

1. Ci riferiamo al piano salernitano, che rientra nella zona agraria *Irno e Picentino*.

Il clima vi è mite, a tipo marino. Il terreno è generalmente di naturale feracità, e talora irriguo.

Abbondano i seminativi arborati, i seminativi irrigui, gli arboreti. Sulle alture circostanti è bosco ceduo.

Infatti, la costituzione catastale delle terre è — per l'intero territorio comunale di Salerno — la seguente:

	in % della superficie agraria e forestale
seminativi nudi . . . . .	5
seminativi arborati . . . . .	32
seminativi irrigui . . . . .	15
arboreti (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, ecc.) . . . . .	10
prati naturali, pascoli, incolto produttivo . . . . .	3
bosco ceduo . . . . .	35
	<hr/>
	100

Le terre asciutte presentano spesso la rotazione biennale: 1) granturco (preceduto da sovescio); 2) grano. Nelle irrigue si trovano rotazioni quadriennali: 1) rinnovo (pomodoro, o tabacco, o granturco) preceduto da sovescio; 2) grano con trifoglio pratense; 3) trifoglio; 4) grano (o avena); con, o senza medicaio scorporato: oppure rotazioni dello stesso tipo, ma sessennali, pel prato di medica in rotazione. Pomodoro e tabacco sono frequenti a partitanza.

Come divisione del possesso, non si hanno grandissime proprietà, si hanno poche medio-grandi e medie proprietà, e una folla di piccoli e piccolissimi possessori: l'indizio, che di ciò si trae da una seriazione, per categorie

di superficie, delle partite catastali, è espresso come segue (sempre, per l'intero territorio comunale di Salerno):

		n° di partite catastali	superficie complessiva
		%	%
> ha.	1 . . . . .	71	10
da ha.	1 a 10 . . . . .	24	31
» »	10 » 50 . . . . .	4	30
» »	50 » 250 . . . . .	1	29
		<u>100</u>	<u>100</u>

La presenza di molti imprenditori contadini — proprietari, affittuari, compartecipanti a tipo colonico — non autonomi (una media famiglia contadina arriva qui ad essere autonoma, con fondi arborati di 10 *tomoli* circa, cioè, tra i 3 e 4 ha., asciutti), e la presenza di salariati avventizi (qui, anche gruppi di nullaténenti), influenzano il mercato del lavoro, ed anche rendono largamente possibili partitanze nelle aziende di una certa entità.

Nella zona è fiorente l'industria delle conserve alimentari.

Infine, la popolazione agricola è assai densa, e la presenza della città di Salerno, centro di antica e grande importanza anche agricola, influenza beneficamente il mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione.

#### CATEGORIE DI PARTITANTI.

2. Per le colture industriali, i partitanti qui sono, tanto imprenditori contadini non autonomi (siano proprietari, affittuari o compartecipanti in altre imprese), quanto contadini semplici braccianti. A questi specialmente il concedente fa le necessarie anticipazioni in denaro.

L'impiego di lavoro è concentrato, e intensamente, nella stagione primaverile-estiva, pure graduandosi e tardando la raccolta. Esso non può saturare, nel resto dell'anno, la disponibilità totale di lavoro. Ma non per ciò potrebbe questo contadino aspirare ad una superficie troppo più larga a pomodoro, in partitanza. Difatti, la distribuzione mensile del lavoro porta ad un periodo di impiego limitato tra aprile e ottobre, con un periodo di più intenso impiego da giugno a settembre, toccando in giugno ed agosto i massimi mensili di lavoro: sicchè tenuto conto dei giorni festivi e di qualche giorno di cattivo tempo nei mesi di massimo impiego, non vi sarebbe modo di lavorare molto di più. E, del resto, si comprende come il concedente abbia interesse ad avere un lavoro qualitativamente accurato e non affrettato; e come, data la larga offerta di braccia contadine, possa pretenderlo.

Come dato indicativo, in una impresa, in questo piano irriguo, di 26 *moggia* (1) ad affittanza coltivatrice-capitalistica, il pomodoro occupava,

(1) 1 *moggio* = ha. 0,37.02.

prima della presente crisi di prezzi dei prodotti, poco meno di metà della superficie: ora vanno a pomodoro tra 5 e 7 *moggia* annualmente. La coltura è ora ceduta, in singoli appezzamenti, a compartecipazione, ad un numero di contadini, annualmente variabile tra 6 e 8. Ciascuno di questi vi lavora, coadiuvato dalle persone di famiglia.

#### PATTI DELLA PARTITANZA.

3. Il patto (di norma verbale) si stringe col singolo contadino.

La durata è limitata al ciclo della coltura (1).

L'imprenditore concedente è arbitro della scelta del terreno; fa arare, per proprio conto (ed eventualmente concimare con perfosfato) il terreno stesso per la semina dell'erbaio per sovescio, che precederà la coltura di pomodoro; fa eseguire, per proprio conto, la semina dell'erbaio. Al momento di sovesciare, provvede buoi ed aratro e bifolco, per l'aratura di sovescio: il partitante dà l'altra manodopera occorrente al sovescio stesso.

Il terreno è consegnato, al partitante, a sovescio così fatto.

I semenzai sono fatti dal partitante (con seme scelto d'accordo col concedente e spesso conferito da questo, o a mezzo): è notevole che le fallanze eventuali di piantine sono risarcite a spesa del contadino. Il letame e le *tele* occorrenti sono fornite dal concedente: il partitante paga un compenso per le *tele*.

Il letame e il concime fosfatico per la coltura del pomodoro sono forniti dal concedente (però, a suo giudizio insindacabile) a proprio carico, compreso il trasporto all'appezzamento: il concedente, del pari, fornisce e fa trasportare, i pali e le canne necessarie: è pure a suo carico il canone per acqua irrigatoria (qui pagata al Consorzio per le acque del Picentino).

I concimi azotati del commercio, eventualmente usati, e il solfato di rame e la calce necessaria pei trattamenti anticrittogamici, sono a spesa comune, metà per ognuno dei contraenti.

I salici per legatura sono a carico del partitante.

Tutto il lavoro della piantagione, per ogni cura colturale (comprese le cure di irrigazione) e per la raccolta del pomodoro, fa carico al partitante. Questi deve pure provvedere ai carichi e scarichi di concimi, di pali e canne, ecc., deve ricevere (alla fabbrica di conserve alimentari o allo scalo) le cassette per l'invio del prodotto, e deve rispondere della conservazione di esse verso il concedente.

Il trasporto del prodotto è a spesa ripartita a mezzo tra le parti.

Così sarebbe per la spesa, eventuale, di assicurazione contro la grandine.

---

(1) Talvolta, la compartecipazione si estende al grano che segue: allora il prodotto del grano va per 2/3 al concedente e per 1/3 al partitante.

A vendere il prodotto è delegato il solo concedente: il ricavato della vendita (netto da eventuali spese di provvigione e mediazione) è diviso a mezzotra concedente e partitante, s'intende, previa detrazione delle anticipazioni di quello a questo.

La riconsegna del terreno è fatta dopo averlo liberato da pali e canne, riconsegnati a parte dal partitante al concedente.

Fino all'entrata in vigore dell'attuale patto collettivo sindacale, vigeva la consuetudine della *antiparte*. Essa consisteva in una quota di conguaglio — che dava il partecipante al concedente — quando la coltura del pomodoro veniva praticata in aziende che, oltre al vantaggio della vicinanza a centri abitati, offrivano — per l'elevata feracità del terreno — garanzia delle più abbondanti produzioni unitarie. In tali casi, il partitante dava, a titolo di *antiparte*, o una somma di 2 fino a 5 lire per ogni quint. di pomodoro spettantegli (allora si trattava di prezzi alti), oppure un quantitativo di prodotto per *moggio* (dai 3 ai 10 quint.). La misura dell'*antiparte* variava, con la presenza maggiore o minore delle circostanze favorevoli, che l'avevano determinata.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

La famiglia D. F. è di contadino partitante e bracciante, ed è composta:

dal capo di famiglia (età anni 31),  
da sua moglie (anni 28),  
da tre figli (anni 7, 5 e 3) non atti a lavoro.

Essa vive in paese (in vano di affitto, per 240 lire annue); a 3 km. dal paese, e sempre in una stessa azienda, coltiva una partita di 2 *moggia* (ha. 0,74) di terra irrigua, a pomodoro, che, secondo l'uso del luogo, è consociato a fagiolo di *palo* (cioè rampicante).

L'impiego medio annuo di lavoro, tra giornate dell'uomo e giornate della donna, dette un totale di 180 giornate-uomo (ricordiamo che — in questa coltura di pieno campo, ma a tipo ortivo — il terreno è preparato a carico del concedente; ma le cure colturali sono date con grande diligenza).

I prodotti di pomodoro e di fagioli sono divisi a mezzo.

Anno 1929-1930:

quota di prodotti del partecipante: pomodoro quint. 90 a L. 18; fagioli quint. 2,75 a L. 120 . . . . .	L. 1.950
quota di spese del partecipante (1) . . . . .	» 340
	<hr/>
	L. 1.610.

(1) Per acquisto di solfato di rame e calce, e di concime (a metà); per compenso delle tele, acquisto di salici e di spago, spese di vendita e trasporto, di parte contadina, manutenzione e ammortamento di attrezzi e di pompa irroratrice.

Per la coltura del fagiolo il concedente fornisce la semente; il partitante provvede la *frasca*.

Anno 1930-1931:

quota di prodotto del partecipante: pomodoro quint. 102 a L. 13; fagioli quint. 3 a L. 115 . . . . .	L. 1.671
quota di spese del partecipante . . . . .	» 375
	<hr/>
	L. 1.296

Anno 1931-1932:

quota di prodotto del partecipante: pomodoro quint. 95 a L. 10; fagioli quint. 2,9 a L. 90 . . . . .	L. 1.211
quota di spese del partecipante . . . . .	» 350
	<hr/>
	L. 861

La media annua di questi redditi (L. 1.256) ha remunerato il lavoro impiegato in ragione di L. 7 la giornata-uomo (anni addietro, con alti prezzi del pomodoro prodotto, ben più altamente la remunerava).

Questa famiglia contadina ha altri redditi di salariato avventizio, agricolo e non agricolo (per giornate di lavoro, specie da ottobre a marzo-aprile); sicchè il reddito totale è quello che segue:

reddito della compartecipazione . . . . .	L. 1.256
giornate 40 di salariato avventizio agricolo, tra uomo e donna . . . . .	» 270
altri servizi vari saltuari, dell'uomo e della donna, durante l'anno (tra contante e vitto) . . . . .	» 360
	<hr/>
	L. 1.886

Questo reddito è tutto monetario, salvo che, pei servizi extra-agricoli, in poca parte in vitto. Grava su di esso il fitto dell'abitazione.

Il reddito totale medio è:

- per unità lavoratrice di L. 1.179 (= L. 1.886 : 1,6 unità lavoratrici);
- per unità consumatrice di L. 539 (= L. 1.886 : 3,5 unità consumatrici).



## CAPITOLO V

### CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE NELLA ZONA ECONOMICA LUCANA OLTRE IL SELE

#### § 1.

#### La compartecipazione a tipo colonico ed il " terraggio ", in terre comunali e private, nella valle di Novi.

L'osservazione riguarda i Comuni di Vallo della Lucania e di Ceraso, nella zona agraria *Valle di Novi*, in provincia di Salerno.

Siamo nel Cilento, e verso la sua parte più meridionale. I due territori di Vallo e di Ceraso hanno tutte terre di colle e di monte, che si stendono tra i 100 ed i 1.200 metri di altitudine s/m: Vallo è a 380 metri.

In questa zona si hanno, di rapporti tra impresa agraria e lavoro, basati sulla partecipazione al prodotto:

- a) forme di compartecipazione, di quelle che abbiamo chiamate a tipo colonico;
- b) forme di partitanza, per terre di minore superficie e per minore durata che nelle forme precedenti;
- c) forme cosiddette di *terraggio*, nelle terre comunali;
- d) colonia parziaria vera e propria (con appoderamento).

Di quest'ultima, qui non parliamo: menzioniamo soltanto che, in questa zona agraria, vi ha notevole tendenza all'appoderamento e si riscontrano vari fatti a ciò relativi (è ricordato, tra i fatti non recenti, l'appoderamento delle proprietà Talamo, nei territori di Castelnuovo Cilento e di Casalvelino): nel complesso della zona agraria, tuttavia, l'appoderamento calcolammo su circa il 3 % della superficie agraria e forestale, cioè su 560 ha. circa.

Tratteremo, invece, delle forme a), b) e c).

#### L'AMBIENTE.

1. Nei territori di Vallo della Lucania e di Ceraso, il clima è abbastanza temperato, anche nelle terre meno basse, per la relativa vicinanza al mare.

In estate i calori ne sono mitigati, in inverno la neve non persiste a lungo: in colle si va di rado al disotto di +5 C. ed in montagna di —2 o 3 C.

Le terre sono piuttosto povere e talvolta idraulicamente disordinate, ma meno che in altre plaghe del Cilento.

La popolazione non è molto densa (76 ab. per kmq. nel complesso della zona, secondo il Censimento 1921); non si è accresciuta dal 1881 al 1921 (la zona fu d'intensa emigrazione); abita, in notevole parte, accentrata.

Nei due territori suddetti, le qualità di coltura, secondo il Catasto geometrico, sono le seguenti:

	Vallo della Lucania %	Ceraso %
seminativi nudi . . . . .	5	1
» arborati . . . . .	1	4
» irrigui ed orti . . . . .	6	6
arboreti . . . . .	15	20
prati, pascoli e incolto produttivo . . . . .	33	51
bosco ceduo . . . . .	21	14
bosco misto e d'alto fusto . . . . .	19	4
	<u>100</u>	<u>100</u>

L'ampiezza del possesso è molto varia, riscontrandosi piccoli, medi e grandi possedi: quest'ultimi specialmente silvo-pastorali. Di questa varietà, dà chiaro indizio la seguente seriazione, per classi di ampiezza superficiale, delle partite catastali.

	Vallo della Lucania %	Ceraso %
> ha. 1 . . . . .	9	7
da ha. 1 a 10 . . . . .	18	16
» » 10 » 50 . . . . .	9	19
» » 50 » 250 . . . . .	14	35
< ha. 250 . . . . .	50	23
	<u>100</u>	<u>100</u>

Le terre di enti pubblici, specialmente dei Comuni, hanno qui vasta estensione: coprono ben il 58,41 % ed il 21,49 % della superficie agraria e forestale, rispettivamente nei territori di Vallo e di Ceraso.

Le terre comunali contano per 5.110 ha. nel territorio di Vallo (1), e per 678 in quello di Ceraso.

La montagna comunale appartenente ai detti Comuni è la cosiddetta montagna di Novi.

---

(1) Solo l'ex-Comune di Novi Velia ne aveva per 2.988 ha. Dal 1927, Vallo ha assorbito gli ex-Comuni di Cannalunga, Moio della Civitella e Novi Velia.

La rotazione agraria più generale nei seminativi è la biennale: 1) granturco (o patata); 2) grano (o segala). Spesso si ringrana. Si coltiva, però, anche prato artificiale (sulla, lupinella), fuori rotazione e talvolta in rotazione.

Spesso, ancora, nei seminativi nudi la coltura è discontinua; precisamente, ad un periodo di coltura, segue un periodo di riposo con pascolo. Il pascolo, abbandonato senza cure, spesso diviene cespuglioso, ed allora, per tornare ad un susseguente periodo di coltura, occorre smacchiare e dicioccare le terre cespugliose. Per ciò, la terra, come localmente si dice, si dà a « smacchiare » od a « cacciare », per ritornare alla semina, precisamente con rapporto di partecipazione al prodotto.

Si tratta, propriamente, di un sistema *alternante*.

#### CATEGORIE DI PARTITANTI.

2. I Comuni e i privati concedono a compartecipazione di prodotto terre a contadini:

- a) piccoli proprietari od affittuari non autonomi, come è nella maggioranza dei casi, in luogo,
- b) nullatenenti braccianti, che qui sono in un certo numero,
- c) anche compartecipanti a tipo colonico, non autonomi, prendono *partite*.

I contratti (per lo più verbali) sono stretti con l'individuo, non con famiglie contadine.

Ma tutti i componenti della famiglia, secondo età e sesso, lavorano la terra; e le occupazioni e i proventi extra agricoli sono rari o mancanti.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. Vi è da distinguere, secondo le forme accennate.

- a) *forme di compartecipazione a tipo colonico* (mezzadria, impropriamente detta in luogo).

Sono di norma nelle terre a coltura continua, anche alberate, di proprietà privata.

Nel Comune di Ceraso sono, più spesso, piccoli proprietari non autonomi, che integrano il loro fabbisogno di terra, conducendo altre terre a compartecipazione.

I contratti sono sempre orali.

La durata del contratto è per lo più biennale, conforme a quella delle più frequenti rotazioni, alle quali già accennammo. Ma la riconduzione tacita è frequente, ed anzi vi sono famiglie che da lunghi anni coltivano la stessa

terra. Nessun dubbio che, in questo contratto, il vincolo tra terra e contadini è frequentemente stabile.

La superficie oggetto del contratto sta spesso tra i 2 ed i 3 ha.

Talvolta la partecipazione investe le colture erbacee in rotazione, mentre una parte di quelle arboree (viti e alcuni fruttiferi) sono in conduzione diretta del concedente: si ha, quindi, un contratto *misto* di compartecipazione e di conduzione diretta. Non si sono invece, rilevati contratti misti di compartecipazione ed affitto.

Il terreno è consegnato senza nessun lavoro del concedente.

Tutti i lavori culturali e di raccolta sono a carico del contadino: il più spesso, tutti i lavori al terreno si eseguono a braccia, e la mancanza di bestiame da lavoro è normale.

Però la potatura agli olivi e ai fruttiferi è fatta a carico del concedente.

La *guardiania* cade anche a carico di questi.

Come patto speciale, vi ha il divieto di semina per un certo raggio attorno al piede degli olivi, con obbligo al contadino di fare, ivi, semplici zappature, e di apprestare poi la superficie del terreno per la raccolta delle olive a terra. Nessun patto congenere è per le altre piante arboree (viti, viti *maritate*, fruttiferi più o meno radi e disordinati).

La semente è a carico del contadino (Ceraso); salvo per l'erbaio, pel quale è fornita il primo anno dal concedente (nei successivi anni, il contadino la produce in apposito appezzamento, lasciato a seme). Fanno, tuttavia, eccezione le terre più povere, ove la semente di grano è data per intero o per metà dal concedente.

Il concime chimico, eventualmente impiegato, è a spesa a metà tra le parti.

Gli anticrittogamici per le viti sono a carico del concedente.

Le scorte morte, di norma soltanto semplici attrezzi di lavoro, sono del contadino.

Il poco bestiame — quando vi sia — è del concedente. Ma la tassa bestiame è a carico delle parti a metà. Vigono talvolta patti di *giogático*.

Le imposte sono di spettanza dominicale.

Di norma non si assicurano i prodotti sul campo: se eventualmente si assicurino (grano) la spesa è divisa a mezzo.

La divisione dei prodotti è la seguente:

prodotti delle colture erbacee, a metà fra le parti, con obbligo del contadino di consegnare la parte dominicale a domicilio;

paglia, tutta al concedente, se non si mantiene bestiame; se sì, resta sul fondo;

olio di oliva,  $\frac{2}{3}$  al concedente, e  $\frac{1}{3}$  al contadino (dopo detratto il dovuto per la molitura), con obbligo al contadino del trasporto delle olive all'oleificio;

uva e mele, tutte al concedente (in genere, qui l'arboratura è sparsa);  
altra frutta, divisa a mezzo;  
suino: acquistato dal concedente, « a fondo perduto », e ingrassato con  
spesa pei mangimi acquistati a metà, diviso a mezzo;  
bovini: utile a metà.

La terra si riconsegna nelle stesse condizioni dell'inizio del contratto.

b) *forme di partitanza ordinaria*, in terre private o pubbliche, e forme di *terraggio* in terre comunali (Montagna di Novi).

Riguardano spesso terre povere di montagna; spesso comunali; spesso seminate nude a coltura discontinua. Riguardano le colture di grano, specialmente, e poi di patata, legumi, talvolta granturco, praticate senza regolari avvicendamenti, per la durata del contratto.

Questo è verbale e consuetudinario. Probabilmente è una modificazione, nel tempo, di antichi tributi di indole feudale o demaniale, nelle terre che si davano a semina (es. la *décima* per cui 1/10 del prodotto era dovuto dal contadino).

Nelle terre di privati, la durata del contratto comprende il periodo di coltura a semina (che può essere, in genere, di 4, o al più 6 anni), mentre cessa allorchè la coltura si interrompe e la terra torna a pascolo sul riposo: allora, il proprietario privato utilizza, con proprio bestiame, il pascolo, o *affitta l'erba*.

Nelle terre comunali, la durata contrattuale comprende spesso un periodo più lungo, o tecnicamente troppo lungo, oltre i 4-6 anni, di semina (qualche contadino si contenta, così, di miseri raccolti di 3-4 *sementi*). E allorchè la coltura si interrompe, e si torna al riposo pascolativo, il Comune cede questo pascolo *a fida*.

Il periodo di riposo pascolativo può avere anche una durata molto lunga (secondo condizioni tecniche) prima che si riprenda la semina, e con essa, il contratto di compartecipazione.

La superficie oggetto di partitanza si riscontra di norma sugli ha. 0,40-0,50. Da notare, però, che un compartecipante spesso ha partite diverse e anche lontane, in collina ed in montagna: forma tipica di impresa precaria e dispersa, e ad agricoltura discontinua. Questa dispersione di impresa è desiderata spesso dal contadino, come una ripartizione delle frequenti alee per siccità, ecc., e come una miglior distribuzione di lavoro, lungo l'anno.

Il terreno è consegnato sodo e cespugliato: il contadino, come dicemmo, deve *smacchiarlo* o *cacciarlo*, cioè: tagliarvi i cespugli, dicioccare, asportare la legna asportabile, bruciare sul posto il rimanente, infine *scassare* la terra (non si tratta di scasso tecnicamente inteso, ma di un buon lavoro, tipo rinnovo, eseguito a braccia).

La consegna della terra avviene con l'accordo dei contadini che desiderano la compartecipazione: si fanno 3-4 grandi *lotti* di terra di vario grado di

feracità, e ciascuno di questi si divide in *partite*. Ogni contadino riceve una partita in ogni lotto; e più di una, se la famiglia è grossa.

Notevole, che spesso — in terre comunali — la partita non viene consegnata, ma viene semplicemente *occupata* dal contadino, con tacito accordo dell'ente, e in fatto senza dar luogo a litigi di contadini tra loro.

Tutti i lavori, le sementi e le altre eventuali spese colturali (es. molto raramente letame, che faticosamente si trasporta, o *stabbatura*) sono a carico esclusivo del partitante. I lavori al terreno sono, di norma, a braccia. I trasporti sono a spalle, o a soma. Talvolta si trebbia con trebbiatrici a mano od a motore, di proprietà di imprenditori. Se no, si trebbia col correggiato o a piede di animali.

La *guardiania* qui non è considerata nei patti.

Il prodotto si divide come segue:

nei terreni più poveri e più montani (es. dei Comuni già nominati), 1/9 al Comune ed 8/9 al contadino: questo modo di divisione, in una agricoltura in cui il livello delle produzioni è malsicuro, deve anche remunerare il contadino della fatica del dissodamento, e, potremmo aggiungere, del disagio della coltura, giacchè si tratta di terre lontane dai centri, faticose a raggiungersi e a custodirsi; nelle terre di colle, meno ingrata, 1/4 od 1/5 al concedente, e 3/4 o 4/5 al contadino; con la tendenza a diminuire la quota contadina nelle terre più feraci.

Notevole il modo con che il Comune si assicura della percezione della propria quota: esso fa stimare, da un empirico assistito da un agente comunale, il prodotto in piedi, a momento opportuno, e poi attribuisce alla sua quota di prodotto stesso un valore di mercuriale ed incassa il denaro, così dovutogli, a mezzo dell'esattore comunale.

Quando il concedente è un privato, il prodotto viene diviso sul campo, e il contadino non ha obbligo di trasporto della parte dominicale. Da osservare che, anche in questo caso, si divide il prodotto senza previa detrazione della semente; la quale, quindi, fa carico al contadino.

Le partite vengono riconsegnate sode: il periodo di riposo e di *fida* sul pascolo, subentrerà al periodo di semina e di partitanza.

Le imposte sono a carico dominicale.

Che, infine, vi sia qui qualche contratto *misto*, sarebbe troppo dire. Ma alcune terre di montagna hanno una dotazione, più o meno scarsa, di quercie. Allora, appunto, il prodotto delle quercie è del concedente, mentre la partitanza si limita alle colture erbacee. Di rado, invece (e propriamente, quando le quercie non fossero molto rade) la compartecipazione è estesa anche al soprassuolo (che, del resto, non chiede al contadino altro lavoro se non la raccolta) con l'intento di compensare il contadino stesso dal danno recato dagli alberi alla coltura erbacea.

**IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.**

4. Ci limitiamo ad una famiglia di nullatenenti braccianti, ed insieme partitanti (*terraggieri*).

La famiglia D. D. è così composta :

capo di famiglia (anni 42),  
sua moglie (anni 40).  
4 figli maschi (anni 17, 15, 9 e 6),  
suocero del capo famiglia (anni 70).

Lavorano la terra il capo di famiglia e i due figli di 17 e di 15 anni, normalmente (unità lavoratrici-uomo 2); la donna solo in qualche momento di maggior lavoro, ma ben poco (unità 0,6); il vecchio quasi mai.

La famiglia abita, in paese, in un *basso* (pianterreno) di due vani e un bugigattolo: ma la terra lavorata dista quasi 5 km. dal paese stesso.

Nel triennio 1929-1932 è risultato che essa ha tolto, e mantenuto, pagando il *terraggio* di 1/5 del prodotto, ha. 1,60 di terreno, coltivato annualmente per gran parte a grano, che costituisce il bisogno alimentare principale della famiglia, e per poca parte a patata e fagiuolo.

Ora la *partita* cambierà.

Questo contadino alleva un suino, due capre, del pollame.

La quantità di lavoro (ridotta a lavoro di uomo), in media annua impiegata sulla terra (tutto il lavoro è a mano), è risultata la seguente: 125 giornate-uomo, computando, secondo il solito, anche il tempo per fare i 10 km. di andata-ritorno dal paese alla terra lavorata.

La produzione totale annua e il suo valore, sono stati i seguenti (al netto di semente):

	1929-30			1930-31			1931-32		
	quint.	a L.	L.	quint.	a L.	L.	quint.	a L.	L.
grano . . . . .	5,5	110	605	4,5	100	450	4,5	90	405
paglia (venduta) . . . . .	..	..	20	..	..	15	..	..	15
patate . . . . .	6	30	180	10	20	200	9	18	162
fagiuoli . . . . .	0,6	100	60	1	100	100	0,8	90	72
ortaggi di uso domestico. . . . .	..	..	50	..	..	50	..	..	50
			<u>915</u>			<u>815</u>			<u>704</u>

Ricorre l'osservazione che l'entità del raccolto è, oltre tutto, influenzata dal fatto che il « dissodamento » (*cacciare*), pel periodo di coltura attuale, sia più o meno recente. A dissodamento un po' lontano, di norma la produzione del grano cade fortemente.

Si è computato il modestissimo prodotto in ortaggi, coltivati qua e là nella partita, e consumati dai famigliari.

Non vi sono spese di concimazioni, nè di trebbiatura (questa è col correggiato): per altre spese diverse e per manutenzione e ammortamento di attrezzi, sono da dedurre:

nel 1929-30 . . . . .	L.	70
1930-31 . . . . .	»	70
1931-32 . . . . .	»	90

I 4/5 dei prodotti spettanti al contadino corrispondono ad un valore:

nel 1929-30 di L.	675
» 1930-31 » »	596
» 1931-32 » »	492

i quali valori hanno remunerato, rispettivamente, il lavoro impiegato a L. 5,40, L. 4,75 e L. 3,95 la giornata-uomo.

Ad essi redditi è da aggiungere — oltre a quello degli animali, come detto, posseduti — quello percepito andando a salario presso aziende altrui, dal capo di famiglia, dal maggiore dei figli, e assai poco anche dalla donna e dal figlio quindicenne; nonchè poco e saltuario servizio domestico esterno della donna.

Le giornate date a salario, in altrui impresa (e in numero molto minore di quel che consentirebbe la disponibilità di lavoro della famiglia) sono risultate nel triennio da 90 a 110 dei 3 maschi, e da 20 a 25 della donna. Va detto che, anche questa famiglia, preferirebbe di molto l'impiego a salario (se piuttosto abbondante) perchè a reddito certo, all'impiego nella terra a partitanza, di reddito incerto.

Si ha quindi:

	1929-30	1930-31	1931-32
	lire	lire	lire
dalle colture in compartecipazione . . . . .	675	596	492
dal suino, capre e pollame (al netto di spese) . . . . .	300	260	290
salari di bracciante agricolo . . . . .	760	780	650
	<u>1.735</u>	<u>1.636</u>	<u>1.432</u>

I redditi della compartecipazione e del bestiame sono in derrate di consumo familiare; quelli del salario di bracciante, quasi tutti in moneta.

La pigione di casa grava per 180 lire annue.

Il reddito totale medio del triennio considerato è di L. 1.601. Tale reddito totale medio è:

per unità lavoratrice di L. 616 (= L. 1.601 : 2,6 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice di L. 256 (= L. 1.601 : 6,25 unità consumatrici).



§ 2.

**La compartecipazione a tipo colonico,  
i contratti misti, il “ terraggio „ in Vallo di Diano.**

Il Vallo di Diano — fertile altipiano di circa 14.000 ha., a circa metri 450 s/m, stretto fra due catene montuose ed oggi comprensorio di bonifica — rientra nella zona agraria *Valle di Teggiano*, della Provincia di Salerno. Comprende segnatamente i Comuni di Polla, Atena Lucano, Sala Consilina, Padula (i quali segnano il confine con la provincia di Potenza) Teggiano e Sassano.

Vi si rilevano varie forme di partecipazione al prodotto:

poca colonia parziaria, in senso stretto (per es., Padula), e per essa vi ha un contratto-tipo redatto dalle Organizzazioni sindacali;

forme di compartecipazione a tipo colonico (senza appoderamento in senso stretto);

piccole partitanze o *terraggi*;

contratti misti di compartecipazione e conduzione diretta od affitto.

Trattiamo delle ultime tre forme.

**L'AMBIENTE.**

1. Il clima è submontano, non molto freddo: la precipitazione annua è sui 1.200 mm., con cattiva distribuzione mensile, avendosi frequenti periodi di siccità in maggio-settembre.

La popolazione, come media della zona, ha scarsa densità: attorno ad 80 abitanti per kmq. La zona, del resto, già fu di imponente emigrazione transoceanica, e scemò di popolazione tra il 1881 e il 1921, per riprendere poi.

La popolazione abita nei centri, e talvolta (Sassano, Teggiano, ecc.) in case sparse.

La costituzione catastale, per qualità di coltura, è la seguente, per il complesso dei sei Comuni menzionati:

	%
seminativi nudi . . . . .	29
seminativi arborati . . . . .	7
seminativi irrigui e orti . . . . .	4
arboreti . . . . .	5
pascoli e incolto produttivo . . . . .	33
bosco ceduo . . . . .	20
bosco misto e di alto fusto . . . . .	2
	<hr/>
	100

Le rotazioni comuni sono la biennale: rinnovo (granturco o patata o tabacco, ecc.) - grano, seguito da erbaio intercalare; la stessa con medica in appezzamento scorporato; la triennale: rinnovo-grano-grano.

Come divisione della proprietà, prevale la piccola proprietà. La grande proprietà è spesso montana, silvo-pastorale, e di Comuni.

Si possono osservare i dati seguenti.

Per categorie di ampiezza delle partite catastali, la superficie (sempre dei sei Comuni nominati) si ripartisce così:

	%
< ha. 1 . . . . .	17
da ha. 1 a 10 . . . . .	30
» » 10 » 50 . . . . .	12
» » 50 » 250 . . . . .	4
< ha. 250 . . . . .	37
	<u>100</u>

E la grossa proprietà di Enti pubblici è la seguente:

	in % della superficie agraria e forestale
Demanio dello Stato . . . . .	2,93
Provincia . . . . .	0,01
Comuni . . . . .	31,51
Enti di culto . . . . .	1,14
	<u>35,59</u>
Totale . . . . .	35,59 %

Di rapporti tra impresa e proprietà del suolo, prevale, nella superficie agraria e forestale, la proprietà imprenditrice sull'affittanza.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. I contadini partecipanti sono principalmente:

- a) proprietari od affittuari non autonomi,
- b) *quotisti* di terre ex-demaniali;

è piuttosto raro il contadino non imprenditore come sopra; ed appare spesso come il contadino nè proprietario, nè *quotista*, nè affittuario, sia meno accetto ai concedenti di terre a compartecipazione di prodotti.

Concedenti sono proprietari borghesi, affittuari medi, Comuni.

I contratti di compartecipazione sono stretti con singoli contadini: tuttavia, la intera famiglia contadina lavora le terre.

#### PATTI CONTRATTUALI.

3. Ci riferiamo specificamente alle tre forme, accennate nella premessa, poichè vi è da distinguere.

a) *Compartecipazione a tipo colonico* (detta, in luogo, impropriamente, *mezzadria*).

E' oggetto del contratto un piccolo fondo complesso, talvolta anche con casa rurale: la compartecipazione riguarda tutte le colture della rotazione, quelle arboree, e il bestiame se esiste.

Manca l'appoderamento, nel solito senso di unità colturale permanente, proporzionata alla forza di lavoro di una media famiglia contadina. Perciò parliamo di compartecipazione, e non di colonia parziaria. Ma perchè si tratta di fondo, benchè più o meno piccolo, complesso; perchè la quota di tutti i prodotti costituisce tutta la remunerazione del lavoro del contadino; perchè l'intera famiglia lavora il fondo; perchè le abitudini di vita di questa famiglia sono quelle dei coloni e non quelle dei braccianti, chiamiamo questa compartecipazione « a tipo colonico ». Essa, infatti, si distanzia e distingue dalla compartecipazione-partitanza, di cui diremo.

Il contratto è per lo più orale.

L'anno agrario comincia ad agosto.

La durata del contratto è annua, riconfermabile. Di fatto, per via di conferma tacita, la permanenza dello stesso contadino sul fondo è lunga, sicchè è tenace il legame tra contadino e terra.

Tutto il lavoro è dovuto dal contadino. Le prestazioni scambievoli di manodopera (*reténna*) sono comuni.

Le spese per acquisto di materiali fuori del fondo sono divise di norma a metà, tra i contraenti. In qualche caso la semente fa carico al contadino.

Se vi è bestiame bovino, questo è conferito dal proprietario, e consuma i foraggi prodotti nel fondo, mentre il letame si impiega sul fondo: i prodotti del bestiame (vitelli, latte) sono ripartiti a mezzo.

In altri casi, animali equini per i lavori al terreno sono posti dal contadino.

I prodotti delle colture sono di norma divisi a metà. I prodotti secondari (paglie, stocchi, ecc.) restano al contadino, che può pure venderli, se non vi ha bestiame sul fondo: altrimenti, restano sul fondo.

Se il fondo (anche con altri fondi) serve anche a pascolo di ovini del proprietario, spesso questo gregge è a soccida; ma alla soccida è estraneo il compartecipante, essendo essa stipulata con un pastore.

La *guardiania*, ove esiste, è a carico del proprietario.

b) *Partitanze e « terraggi »*.

Si tratta, in genere, di terre povere; e non si tratta di tipico *terratico*, non essendo prefissa una misura assoluta di prodotto spettante al concedente. Così nei Comuni di Caggiano, Montesano, ecc.

I contratti sono orali.

Durano un anno, e riguardano una determinata coltura (per es. grano, granturco): sono riconfermabili tacitamente; ma, in genere, la terra viene a cambiare quasi ogni anno; sicchè, in queste forme, non esiste vincolo durevole tra terra e lavoratore.

Riguardano, tali contratti, di norma estensioni assai frazionate, il più spesso inferiori all'ettaro. Alcuni fondi sono divisi in *quote*, per es. di 1 *tomolo* (ha. 0,36) ognuna, a più contadini partitanti: ogni contadino prende una o più quote, a seconda della forza di lavoro della famiglia e anche della distanza dall'abitato in cui dimora.

I lavori fanno carico al partitante; salvo l'esistenza di condizioni iniziali di incoltura, nel qual caso il concedente fornisce i mezzi per l'aratura.

Il seme viene posto dal partitante.

La ripartizione del prodotto è fatta (secondo feracità e lontananza di terre, secondo lavori preliminari a carico del contadino), per es., in terre di privati per  $\frac{2}{5}$  ad  $\frac{1}{4}$  al concedente, o in terre di Comuni per  $\frac{1}{5}$  ad  $\frac{1}{8}$  al concedente, e il resto al contadino.

Nel caso di terre di Comuni, la quantità da percepire dal Comune viene valutata, a garanzia di esso, mediante una perizia, fatta poco prima del raccolto, in contraddittorio. Il contadino deve corrispondere all'*esattore* la quantità di prodotto fissata dalla stima.

### c) *Contratti misti.*

Vi hanno più tipi di contratti.

I) Un contratto di partecipazione al prodotto per le piante erbacee, e di conduzione diretta per le arborature (per lo più di olivo).

La detta compartecipazione pel *suolo* è spesso a metà; ed a metà si dividono le spese per acquisti di concimi e sementi.

Invece, per gli olivi, spese (potatura, raccolta, ecc.) e prodotti sono tutti del proprietario. Le olive possono tuttavia, essere *dare a raccogliere* al contadino stesso, compartecipante pel *suolo*: allora, un empirico valuta la quantità del prodotto pendente e il compenso (in olive) al lavoro di raccolta, e determina quindi la quantità di prodotto, netto di tali spese, spettante al proprietario. Questi percepisce la quantità così stimata, o invece può effettuare la vendita al migliore offerente, dando la preferenza, a parità di condizioni, al contadino compartecipante del *suolo*.

E' un caso del patto, che già menzionammo, di *dare a raccogliere* al contadino, il prodotto dominicale dell'arboreto.

II) Un contratto di affitto pel *suolo*, e di compartecipazione pel *soprasuolo* (vite, olivo).

Le spese si ripartiscono come segue.

Per la vite: rinnovazione della palatura, a carico del locatore; anticritogamici, o a mezzo tra le parti (Sala Consilina, ecc.), o a tutto carico del locatore (Polla, ecc.); lavori di ogni genere, comprese potatura e vendemmia, a carico del contadino.

Per l'olivo: potatura a carico del locatore (spesso con operai specializzati); concimazioni (quando si facciano) a carico del locatore, oppure sovesci attorno all'olivo con manodopera del compartecipante e spese del locatore; altri lavori e raccolta a carico del contadino. Anche in questo caso di compartecipazione le olive di parte dominicale possono essere stimate sull'albero, e « date a raccogliere » o vendute al compartecipante, come menzionato.

I prodotti si ripartiscono come segue.

Per la vite: divisione a metà del prodotto in uva (Sala Consilina, ecc.), oppure in mosto (Polla, ecc.), con trasporto della parte dominicale a carico del compartecipante; divisione a metà del legno della potatura.

Per l'olivo: 1/3 al compartecipante e 2/3 al concedente: nei casi di scarsa produttività o di difficile accesso, divisione a mezzo.

III) Un contratto di compartecipazione tanto pel *suolo*, che pel *soprasuolo* vitato.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. La famiglia di D. C. è di piccolo proprietario - piccolo affittuario - compartecipante. Ed è così composta:

il capo, anni 45,  
la moglie, anni 47,  
due figli, anni 18 e 16,  
una figlia, anni 12.

La famiglia abita in paese, a 3,5 km. dalle terre coltivate, in due vani di sua proprietà.

Tutti i suoi membri lavorano la terra; sebbene la donna e la ragazza con minore attività; contiamo tuttavia il totale di unità lavoratrici 3,4.

La terra in compartecipazione (a 3/5 di prodotto al lavoratore) è un seminativo nudo, di ha. 0,7 circa, nei tre anni osservati, a mais oppure a grano.

La terra in proprietà è di ha. 1,9 di seminativo vitato.

Quella in affitto è di ha. 1,05 pure di seminativo poco vitato.

Annò 1929-30.

Coltura in partitanza: mais.

Quota del partitante (netta da seme) quint. 2,65 a L. 70 . . . . . L. 185

prodotti secondari (stocchi, foglie, tutoli) la intera quantità prodotta . . . . . » 45

è venduta dal partitante . . . . . » 45

L. 230

Non vi sono spese sostenute dal contadino: la sgranatura è a mano. La quota di ammortamento e di manutenzione di attrezzi è tenuta in conto nel rilevare il reddito netto della terra in proprietà e in affitto.

Giornate di lavoro impiegate, (tutto il lavoro è a braccia di uomo) 60 giornate-uomo).

*Anno 1930-31.*

Coltura in partitanza: grano.

Quota del partitante (netta da seme) quint. 2,70 a L. 100 . . . . .	L.	270
paglia (venduta) . . . . .	»	25
	L.	<u>295</u>
da detrarre: spesa di trebbiatura a piede di animale (noleggio di equini)	»	24
	L.	<u>271</u>

Giornate di lavoro impiegate, 42 giornate-uomo.

*Anno 1931-32.*

Coltura in partitanza: grano.

Quota del partitante (netta da seme) quint. 2,50 a L. 90 . . . . .	L.	225
paglia (venduta) . . . . .	»	23
	L.	<u>248</u>
da detrarre: spesa di trebbiatura a piede di animali (noleggio equini)	»	20
	L.	<u>228</u>

Giornate di lavoro, come sopra.

Media annua del reddito della partitanza L. 243: media annua dell'impiego di lavoro giornate-uomo 48. Remunerazione media della giornata impiegata nella compartecipazione L. 5,05.

I redditi complessivi della famiglia contadina sono stati così rilevati:

	1929-30	1930-31	1931-32
	lire	lire	lire
reddito della compartecipazione . . . . .	230	271	228
reddito netto della terra in proprietà . . . . .	1.225	1.150	980
reddito netto della terra in affitto . . . . .	450	470	410
	<u>1.905</u>	<u>1.891</u>	<u>1.618</u>

La media del triennio è di L. 1.805.

La media delle giornate-uomo impiegate nella terra in proprietà (ha. 1,90 di seminativo vitato) è di giornate-uomo 270; e nella terra in affitto (ha. 1,05) è di giornate-uomo 115.

Il medio impiego annuo è di (48 + 270 + 115) 433 giornate-uomo.

Nella partitanza va solo 11 % circa dell'impiego di lavoro, ed è evidente il suo carattere di collocamento secondario e integrativo del lavoro familiare, che non sarebbe assorbito nella terra in proprietà e in affitto, oltre che di aumento della scorta di cereale pel consumo familiare.

Il reddito totale medio è:

per unità lavoratrice L. 531 (=L. 1.805: 3,4);

per unità consumatrice L. 401 (=L. 1.805: 4,5): non vi grava spesa di abitazione.

## CAPITOLO VI

### CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE IN LUCANIA (PROV. DI POTENZA E DI MATERA)

#### § 1.

#### Partitanze nella zona montana di Muro Lucano e nei territori di Bella e di Baragiano.

##### L'AMBIENTE.

1. Si tratta della Zona agraria II, di *Avigliano*, in provincia di Potenza.

L'ambiente è tipicamente montano a Muro (alt. m. 800-1.000 s.l.d.m.); è essenzialmente di media e alta valle nella zona considerata dei due territori di Bella e di Baragiano.

Poco dissimili sono le condizioni agronomico-colturali, nei due ambienti: esiste in essi la « masseria », generalmente a proprietà imprenditrice, di 10-30 ha. d'estensione media, a coltura cerealicola e *maggese nudo* in valle e *maggese* spesso *coperto* in montagna, sempre con allevamento di bestiame.

Vi è scarsità di popolazione agricola: in basso a causa della malaria, in montagna correlativamente alle distanze dai centri abitati (fino a 15 km.), alla deficienza di strade, alla rigidità dell'inverno.

La media densità della popolazione è di 49 ab. per kmq.

Il clima è sub-arido in piano ed in montagna; quivi più umido, per maggiore piovosità.

Dei medi livelli attuali della produzione può dirsi quanto segue.

La entità della produzione in montagna è bassa, principalmente per la notevole aleatorietà delle colture.

Reddito ben più certo (finchè v'era) era costituito dalla industria armentizia, che si svolgeva, stabilmente, sui pascoli del luogo e su pascoli comunali vicini.

Si può ritenere, ma molto all'incirca, che in montagna, le colture del grano e della segala diano intorno a 6 *sementi*, in media (circa 6 quintali per ha., in media; con oscillazioni tra 4 ed 8 quint. per ha.); quelle della patata e del fagiolo rispettivamente (da 40 a 60 quint. per ha., e da 5 ad 8 quint. per

ha.): ma con forti divergenze, secondo terre e secondo annate: il granturco si coltiva eccezionalmente.

A valle, le terre sono generalmente più feraci, e più adatte alla coltura delle cereali, ed in ispecie del grano. Questo tocca produzioni di 10-12 quintali per ha., in media.

#### CATEGORIE DI PARTITANTI.

2. — Prendono a coltivare terre, a compartecipazione di prodotto, tipicamente due categorie di contadini:

*a*) i *parzonali* cosiddetti *volanti* (*parziundli nvolànni* nel dialetto locale) o, impropriamente, *mezzadri volanti*, specialmente nelle terre montane: sono contadini, generalmente piccoli o minimi proprietari, o piccoli o minimi affittuari, i quali prendono, qua e là, terreni a partitanza, con frequente cambio di terra;

*b*) i contadini salariati fissi delle *masserie*, sia nelle terre del monte che in quelle di valle; realizzandosi, così quelle correlazioni di lavoro (salarato fisso-partitante) comuni in altre zone di cui già fu detto.

Per questi ultimi, concedono terre a partitanza, appunto, i *massari*, più spesso proprietari, e più di rado affittuari della *masseria*.

Per *a*) si può dire che la massa di questi *parzonali* in montagna non è molto considerevole. Su quasi 3.000 ha. di terre, essi non sono, forse, più di 200, sono forse 1/10 della massa di famiglie contadine del luogo, e si possono ritenere divisi, pel lavoro a partecipanza, in una quindicina, o poco più, di *masserie* fra le più importanti.

Il numero di essi, però, tende ad aumentare, in questi anni di crisi.

Le colture oggetto della compartecipazione sono, per *a*) grano e segale specialmente, e poi patata e fagiuolo; per *b*), quasi esclusivamente grano.

Così per *a*), come per *b*), il rapporto di lavoro intercorrente per la partitanza, riguarda anche le persone di famiglia del contadino partitante.

I contratti sono orali.

#### PATTI DELLA PARTITANZA.

Per bene discriminare i fatti, è il caso di distinguere secondo le due tipiche categorie di partecipanti.

*a*) *Partitanze dei cosiddetti parzonali volanti, nelle terre alte.*

Questi *parzonali* — come dicemmo, piccoli proprietari od affittuari, non autonomi, di terre sparse e anche lontane — integrano le loro economie a



tipo domestico prendendo a partitanza, pel lavoro di tutta la famiglia, pezze di terra in montagna. Se essi sono piccoli proprietari o affittuari in valle o a mezza montagna, ciò dà loro anche modo di miglior distribuzione di lavoro, lungo l'annata. In tutti i casi, nella terra in compartecipazione essi realizzano prodotti (patate per l'alimentazione familiare e per l'ingrasso del suino, fagioli) tipici della montagna, e non del piano.

L'estensione media di queste compartecipazioni può forse fissarsi tra 1 e 2 *tomoli* (1 *tomolo* di superficie = ha 0,41.15) di terreno.

L'imprenditore della *masseria* ove questi *parzonal* trovano terra a partitanza, possiede generalmente i capitali di scorta, ma non ha braccia sufficienti o personale fisso sufficiente ad effettuare le semine, e più di tutto la sarchiatura e scerbatura dei seminati. Tanto più, in quanto la semina — per le condizioni dell'ambiente — deve farsi necessariamente in breve periodo (si terminano, infatti, le operazioni di raccolto a fine agosto o ai primi di settembre, e si semina dalla fine di questo mese), ed i lavori di sarchiatura si devono compiere (maggio-giugno) quando la manodopera avventizia — che sarebbe offerta non da braccianti, ma da contadini piccoli proprietari — è spesso occupata.

In tali condizioni, l'imprenditore della *masseria*, trova conveniente affidare a partitanza una parte, maggiore o minore, della *semina*, dividendo l'alea (che è notevole, in luogo) delle colture, mentre gli rimane il diritto cosiddetto di *paglia e foglia*, per il proprio bestiame.

In tal guisa, i patti essenziali sono i seguenti:

Il *massaro* conferisce il servizio di terreno già arato per conto di lui (3 giornate circa di aratro, per *tomolo* di terra).

Il *parzonale* conferisce la restante manodopera, e conferisce tutta la semente (1 *tomolo* di capacità = kg. 44 circa di grano, per *tomolo* di superficie = ha. 0,41.15).

Il prodotto in granella è diviso a mezzo.

La paglia e il pascolo e *mangime* della stoppia (*paglia e foglia*) restano al concedente.

La semina è fatta quasi sempre dopo *maggese* (sia *nudo*, sia, più di frequente, *coperto*), e il partitante impiega l'aratro chiodo della *masseria* per coprire il seme e assolare.

La compartecipazione può avere termine col raccolto del grano, e in tal caso il concedente coltiva poi il *maggese* sulla stessa terra. O invece la compartecipazione può continuare pel *maggese* coperto. In ambo i casi, può essere rinnovata per altro appezzamento.

Nel secondo caso — del *maggese* in compartecipazione — le lavorazioni (2-3 arature) si eseguono dal concedente; il terreno arato si *copre* con semente anticipata a metà dalle parti; il prodotto si divide a mezzo. Oppure, i lavori di *maggese* sono eseguiti dal parzonale, a zappa; il parzonale anticipa tutto

il seme, e si attribuisce tutto il raccolto, lasciando terra *maggasata* per la semina del grano, al concedente.

Questo, in generale. Ma, nella varia realtà, si hanno fatti particolari.

Quando la compartecipazione ha luogo su un tipo di terreno, detto localmente *terra puglia* (corruzione di *pulvia*), leggero e sciolto, molto adatto alla coltura della segale, della patata e del fagiuolo, il parzonale esegue, a zappa, così la preparazione per la semina, come i lavori di rinnovo, a seconda che si tratti di segala, oppure di patata e fagiuolo. Qui la ragione è essenzialmente tecnica: perchè è facile e poco faticosa l'esecuzione del lavoro, e perchè con l'impiego dell'aratro non si riuscirebbe a distruggere la invadente vegetazione di felci, in queste terre. Il parzonale semina la segala a fine settembre, con seme fornito generalmente a metà dai contraenti; il concedente ha diritto di pascolarla, con le pecore, saltuariamente, da metà novembre fino al 5 di aprile; e il prodotto in granella è diviso a metà. Nel caso di coltura di maggese, questo è eseguito, a mano, dal parzonale; le sementi (patata, fagiuolo) sono conferite a metà dai contraenti; il concedente conferisce la *stabbatura* del terreno, col proprio gregge ovino, oppure il letame di stalla (che, però, è più di frequente destinato alla segala, che al *maggese*).

Come che sia il patto, può notarsi che non si stabiliscono rapporti duraturi fra il *parzonale* ed una stessa terra.

Va anche notato che i parzonali usano della *masseria*, pel ricovero proprio, durante i lavori e per deposito di derrate e prodotti propri.

b) *Partitanza dei contadini salariati fissi delle « masserie »*, nell'insieme dei tre territori considerati.

Se, come dicemmo, queste forme di partitanza si riscontrano in ogni plaga dei tre territori osservati (Muro Lucano, Bella, Baragiano), nondimeno le modalità variano da luogo a luogo. Esse forme insistono, anzi, in imprese varie; sono pure o miste, e danno luogo a diversi effetti economici. Tuttavia un tipo è diffuso nel considerevole territorio (fondo valle) del Marmo Platano, che occupa la miglior parte dei territori di Bella e di Baragiano e alquanto di quello di Muro, e nelle stesse località già descritte di montagna.

Si differenzia dal tipo precedentemente illustrato (dei cosiddetti *parzonali volanti*), per due caratteristiche più importanti:

1) perchè compartecipanti sono i salariati della *masseria*, fissi, cioè assunti ad anno; e i lavori propriamente di semina e di cure colturali e di raccolta (meno, cioè, la preparazione del terreno) sono eseguiti da membri della famiglia del partecipante-salariato: tale concessione di terreno « a seminare », è difatti un complemento del salario, cioè parte di compenso, dell'operaio fisso;

2) perchè la partitanza è quasi esclusivamente per la coltura del grano.

Intanto, chi sono questi salariati fissi delle *masserie*?

Essi si possono, per conoscerli, suddividere nelle seguenti categorie: contadini piccoli proprietari; contadini nullatenenti; contadini che, con la loro famiglia, sono anche compartecipanti o *coloni* genericamente detti; infine, contadini che, con la loro famiglia, sono affittuari non autonomi.

Se, senza pretesa di precisione (in mancanza di ricerche statistiche precise), si volesse dare un semplice senso della proporzione relativa di queste quattro categorie — in % della intera massa di contadini salariati fissi — nelle terre di che ci occupiamo, si può ritenere che le quattro categorie istesse contino, rispettivamente, pel 50, pel 30, pel 5 e pel 15 %.

I contadini della prima categoria provvedono alle colture della propria terra, mediante l'impiego delle opere della famiglia, con o senza aggiunta di poche opere avventizie.

I nullatenenti, della seconda categoria, per lo più sono i giovani salariati fissi che esplicano funzioni secondarie nella *masseria* (*garzoni, porcari, aiutopastori, mulattieri, ecc.*). Ovvero sono « figli di famiglia » che, non possiedono nulla di proprio, e che non hanno neppure « terra » della moglie: giacchè qui (sia detto passando) è, tra i contadini che lo possono, diffuso l'uso di dotare con bene terriero, anche minimo, le ragazze che vanno a nozze.

I salariati fissi di *masseria*, i quali sono altrove *coloni* o fittuari, in realtà assumono solo la responsabilità della propria impresa familiare; perchè sono solo i familiari che conducono e lavorano le terre, con o senza impiego di manodopera avventizia e con o senza noleggio di bestiame aratorio, in terreni che si adattano a ciò: essi, i capi-famiglia, non lavorano che nella *masseria* a cui li lega il contratto salariale.

Non è raro che anche le donne del salariato impieghino lavoro, a giornata, in terre altrui; sia a salario, sia (se si tratta di donne di piccoli proprietari o affittuari) a scambio di opera. Il maggior numero di tali giornate a salario è, generalmente, fatto nella *masseria* stessa, presso cui presta servizio, come salariato, il capo-famiglia.

Anzi, gli imprenditori delle *masserie*, nell'assumere il personale salariato ad anno, intendono dare la preferenza a contadini che hanno famiglia con più membri idonei al lavoro, appunto perchè devono fare assegnamento sulla prestazione di opere avventizie. Peraltro, questa prestazione di manodopera è assolutamente volontaria; non solo, ma è retribuita dall'imprenditore nello stesso modo, se non anche meglio, di manodopera estranea. Mentre può notarsi che, d'altro canto, il salariato fisso ha desiderio di allargare questo impiego di lavoro avventizio dei propri familiari, nell'azienda stessa in cui egli lavora; non solo pel guadagno materiale, ma anche per l'interesse morale di avere più spesso con sè nella *masseria*, la famiglia (che dimora in paese, d'ordinario, e che egli va a vedere, allora, a determinati periodi).

Torniamo ora ai patti della partitanza.

La *famiglia* del contadino non ha alcuna parte nel contratto di salariato-fisso; è fatto costante, però, che la famiglia del salariato esegua i lavori primaverili e di raccolta, occorrenti nella terra data in *partitanza*, al suo capo, in dipendenza del contratto salariale fisso.

La *partitanza* quasi esclusivamente riguarda la coltura del grano.

Varia la superficie di essa, a seconda del grado che il salariato-partitante copre nella gerarchia della *masseria*; nel modo che risulta dalla seguente tabella (1):

in montagna:	in pianura:
<i>massaro</i> : contanti L. 800 annue	contanti L. 1.000 (media)
in natura: 12 <i>tomoli</i> di grano	12 <i>tomoli</i> di grano (quint. 5,28)
12 kg. di sale	12 kg. di sale
12 litri di olio	12 litri di olio
1 giorno di <i>frutto</i> (2)	2 paia di caciocavalli (3)
5 <i>tomoli</i> di terreno a	niente terreno a compartecipazione.
compartecipazione (4)	
<i>ualàno</i> (bifolco): contanti L. 600 annue	L. 600-700 annue
12 <i>tomoli</i> di grano	12 <i>tomoli</i> di grano
12 kg. di sale	12 kg. di sale
12 litri di olio	12 litri di olio
9 kg. di ricotta	— —
5 <i>tomoli</i> di terreno	2-3 <i>tomoli</i> di terreno, <i>gratis d'aratro</i> (5).
a compartecipazione	
<i>pastore</i> : non ha diritto a <i>semina</i>	non ha diritto a <i>semina</i>
<i>porcaro</i> : id. id. id.	idem
(il resto dei compensi, come pel bifolco)	idem
<i>mulattiere</i> : — —	L. 1.200 annue
	12 <i>tomoli</i> di grano
	12 litri di olio
	12 kg. di sale
	5 <i>giornate di aratro</i> , che può vendere ad altri (6)
	1-2 <i>tomoli</i> di terra a compartecipazione
	zione

(1) A chi volesse istituire confronti con l'anteguerra, ricordiamo la Relazione per la Basilicata, della *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini* (1909); il Delegato tecnico - Prof. E. AZIMONTI - vi raccolse, anche a proposito dei contratti di lavoro, un materiale così copioso e chiaro, come non abbiamo trovato altrove, per questa Regione. Per contratti di operai fissi, vedi pag. 37 e segg., 119 e segg., 183 e segg., di quel volume.

(2) La *giornata di frutto* è quanto si produce, in latticini, da tutte le pecore della *masseria* in un giorno (2 mungiture) a maggio.

(3) Il caciocavallo pesa 2 kg., a pezzo fresco.

(4) Il *tomolo* è uguale ad ha. 0,41.15-

(5) Cioè con i lavori preparatori (aratura ed assolcatura) eseguiti a cura e spese del proprietario, senza compenso del contadino.

(6) Cioè il diritto di avere, dal massaro, senza corrispondergli compenso, 5 *giornate* di pariglia di buoi o di muli, con aratro; *giornate* che il salariato può impiegare in altra terra propria o altrui.

La terra si consegna dopo la coltura del maggese (*nudo* in pianura, più di frequente che in montagna), e arata e assolcata per conto dell'impresa.

Il partitante semina, adoperando l'aratro della masseria (aratro-chiodo per coprire). La semente è conferita da lui, per intero.

In qualche località, in questi ultimi anni l'imprenditore esige il pagamento delle *giornate d'aratro* impiegate nella preparazione del terreno, per intero o in parte, secondo la fertilità della terra: ma in tal caso, l'imprenditore anticipa metà della semente.

Ciò avviene anche, ed in modo particolare, quando ai salariati-compartecipanti si fa seminare più di quanto è stabilito nel contratto salariale, o si fa seminare su *ristuccio* (stoppie di 1<sup>a</sup> semente).

Se la compartecipazione si estende, per eccezione, alla coltura su *maggese* dell'anno successivo, il massaro fa eseguire l'aratura ed anticipa solo metà della semente occorrente. Ma, in generale, la coltura del *maggese* in compartecipazione non occupa mai la superficie concessa per il grano l'anno precedente, perchè su tale superficie il *massaro* esegue, per suo conto, il *maggese*.

In montagna, invece, a questo riguardo, per le compartecipazioni dei salariati si seguono le norme dette per i *parzoni* di cui abbiamo parlato. Si è che, in montagna, si *coprono* per lo più i maggesi; in pianura, invece (i terreni sono argillosi e aridi) si fa *maggese nudo*.

Il concime chimico — quando si adopera — è anticipato dal concedente: il compartecipante paga la sua metà, al raccolto.

Il prodotto è diviso sempre a metà.

La terra viene riconsegnata nello stato in cui rimane dopo la raccolta.

I salariati sono assunti ad anno; si confermano o si licenziano entro il 15 agosto.

In questo contratto di compartecipazione — che è parte integrante di un contratto salariale — non si può propriamente parlare di legami fra l'agricoltore ed una stessa terra: esiste, però, per esso contratto, continuità di rapporto, sebbene non prestabilita, quando il salariato resta nella *masseria* per diversi anni. Ed i buoni salariati restano, anche per tutta la vita, nella stessa *masseria*.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Anche in questa parte dell'osservazione, teniamo distinte le due categorie di partitanti, di cui al paragrafo 2.

Ciò studiamo: a) due famiglie di *parzoni* cosiddetti *volanti*; b) due famiglie di salariati fissi di *masserie*, il cui contratto salariale comprende la compartecipazione.

I. — Le due famiglie — A. F. e F. L. — sono di *parzoni*.

1) Famiglia A. F.

capo famiglia, età anni 42,  
sua moglie, età anni 40,  
una figlia nubile, età anni 19,  
una figlia nubile, età anni 14,  
un figlio, età anni 16.

A. F. è un contadino proprietario-affittuario-parzonale.

E' proprietario di un piccolo fondo al piano, di *tomoli* 1,1/2 (circa ha. 0,60) seminativo: è affittuario di un fondo limitrofo, di 2 *tomoli*, a seminativo con querce (ha. 0,82): ha in compartecipazione 3 *tomoli* circa (ha. 1,23) presso una *masseria* di montagna, con divisione di prodotto a metà (e senza altro rapporto di lavoro con la *masseria* stessa).

La famiglia abita in paese (km. 10 dai fondi, in media) in due vani *terrani* di sua proprietà: possiede un asino, ricoverato in una stalletta attigua all'abitazione, e un suino da ingrasso.

Tutti i membri della famiglia lavorano le terre (al solito, con minore attività la donna e le ragazze: ma contiamo il totale di u. l. 3); il capo-famiglia, e qualche volta il ragazzo, prestano anche opera per trasporti, con l'asino.

Anno 1929-30.

Coltura, in compartecipazione, di segale; superficie ha. 1,23:

Quota del compartecipante (detratto il seme) *tomoli* 8  
(quint. 3,52), a L. 40 il *tomolo* . . . . . L. 320

Non vi sono altre spese: si trebbia coi bovini (del *massaro*): la quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi, è tenuta in calcolo nella determinazione del reddito netto del terreno in proprietà e in affitto.

Giornate di lavoro nella compartecipazione (ridotte a giornate uomo) numero 42 (l'aratura ed assolcatura sono fatte a cura del concedente).

Altri redditi:

a) agricoli: terreno in proprietà (ha. 0,60): coltura di patata e grano: reddito netto . . . . .	»	691
terreno in affitto (ha. 0,82): coltura di grano, patata, fava, cece: reddito netto di spese e canone . . . . .	»	450
ingrasso del maiale (incremento netto) . . . . .	»	325
b) non agricoli: n. 63 giornate di asino, prestate specialmente in lavori pubblici, a L. 15: detratte la quota annua di rimonta, l'interesse sul capitale e le spese diverse; al netto di spese . . . . .	»	793
	L.	2.579

Le giornate-uomo per terreno in proprietà e per terreno in affitto si sono calcolate a 100 annue, in complesso.

L'impiego non agricolo è variato, nel triennio, tra 63 e 34 giornate.

**Anno 1930-31.**

Coltura in compartecipazione, di patata e fagiolo:

Quota del compartecipante (al netto di metà sementi):	
patate (tuberi), quint. 17 (1) a L. 60 . . . . .	L. 1.020
fagioli, quint. 1,75 a L. 90 . . . . .	» 157
	<u>L. 1.177</u>

Giornate impiegate nella compartecipazione (ridotte a giornate di uomo) numero 107.

Altri redditi:

a) agricoltori: reddito netto del terreno di proprietà (vedi sopra) . . . . .	» 533
reddito netto del terreno in affitto (vedi sopra) . . . . .	» 396
giornate di lavoro date nella stessa <i>masseria</i> , n. 38, a L. 8, compresi trattamenti in vitto . . . . .	» 304
ingrasso del maiale (incremento netto) . . . . .	» 280
b) non agricoltori: per n. 38 giornate, con l'asino, per trasporti, a L. 11 la giornata; al netto di spese . . . . .	» 319
	<u>L. 3.009</u>

**Anno 1931-32.**

Coltura in compartecipazione di segale:

Quota del compartecipante (al netto della semente) <i>tomoli</i> 11,5 (quint. 5,6) a L. 35 il <i>tomolo</i> . . . . .	L. 402
---	--------

Giornate impiegate nella compartecipazione (ridotte a giornate-uomo) numero 42.

Altri redditi:

a) agricoltori: reddito netto del terreno di proprietà (vedi sopra) . . . . .	» 470
reddito netto del terreno in affitto (vedi sopra) . . . . .	» 405
giornate di lavoro date nella stessa <i>masseria</i> n. 59, a L. 8	» 472
ingrasso del maiale (incremento netto) . . . . .	» 75
b) non agricoltori: per n. 34 giornate, con l'asino, a L. 9,50, per trasporti e lavori pubblici, al netto . . . . .	» 221
	<u>L. 2.045</u>

Media dei redditi del triennio:

$$(L. 2.579 + 3.009 + 2.045) : 3 = L. 2.544.$$

al lordo di imposizioni fiscali.

Il reddito medio (oltre l'abitazione) è:

per unità lavoratrice L. 848 (L. 2.544 : 3 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice L. 599 (=L. 2.544 : 4,25 unità consumatrici).

(1) Oltre la partita di *scarto*, di spettanza del contadino, che questi destina ad alimentazione del suino.

2) Famiglia F. L.

capo famiglia, età anni 25,  
sua moglie, età anni 21,  
senza figli.

Abitano una loro abitazione (di un vano, a 1° piano, oltre uno stalletto a pian terreno) in paese.

Sono enfiteuti di una *quota* demaniale di *tomoli* 2 (ha 0,82), per la quale corrispondono, al Comune, un canone enfiteutico di L. 7,00: è un seminativo nudo, di montagna (altitudine 1.000 m.). Conducono, inoltre, in compartecipazione altri *tomoli* 2, in una *masseria* di montagna. I due fondi distano, dal paese, circa km. 9 il primo, 11 circa il secondo. Al tempo dei maggiori lavori, i due coniugi si trasferiscono in campagna, abitando un *pagliaro* nella quota enfiteutica, o abitando nella *masseria* ove hanno il terreno in compartecipazione. Infine, i due coniugi lavorano a giornata, più l'uomo che la donna, sia presso la stessa *masseria*, che altrove. Ma, presso la *masseria*, non vi ha rapporto di salariato fisso, e si tratta solo di lavoro saltuario e avventizio.

La combinazione di lavoro è, dunque: quotista-partitante-salariato avventizio.

*Annata 1929-1930.*

Coltura in compartecipazione, di segale, ha. 0,82:

Quota del compartecipante (al netto di semente) *tomoli*  
5 1/2 (quint. 2,42) a L. 40 il *tomolo* . . . . . L. 220

Non vi sono spese. La trebbiatura è coi bovini del *massaro*. Non si detrae quota di manutenzione e ammortamento degli attrezzi, perchè calcolata nella determinazione del reddito netto del terreno enfiteutico.

Giornate impiegate nella compartecipazione (ridotte a giornate di uomo) n. 26 (sempre, aratura e assolatura sono fatte per conto del *massaro*).

Altri redditi agricoli:

reddito della <i>quota</i> enfiteutica: grano (al netto di seme), quint. 3,10 a L. 120 . . . . .	L.	372
patate (idem) quint. 5 a L. 35 . . . . .	»	175
ceci e fagioli (idem), quint. 0,50, a L. 90 . . . . .	»	45
		<hr/>
	L.	592
meno: spese e canone . . . . .	»	58
		<hr/>
reddito netto . . . . .	L.	534
per n. 126 giornate-uomo, per conto di terzi, a L. 8,50 (compresi trattamenti in vitto) . . . . .	»	1.071
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	1.605



Quindi:

a) dalla compartecipazione . . . . .	L.	220
b) altri redditi . . . . .	»	1.605
		<hr/>
Totale reddito . . . . .	L.	1.825

*Annata 1930-1931.*

Colture in compartecipazione di patata e fagiolo:

Quota del compartecipante( al netto di metà sementi):		
patate, quint. 5,80 (1) a L. 30 . . . . .	L.	174
fagioli, quint. 0,42 a L. 80 . . . . .	»	33
		<hr/>
	L.	207

giornate (ridotte a giornate di uomo) impiegate nelle colture in compartecipazione, n. 40 (sempre, aratura data dal concedente).

Altri redd.ti agricoli:

dalla quota in enfiteusi (detrazioni come sopra) . . . . .	»	489
per n. 150 giornate-uomo avventizie, a L. 8 (compreso		
trattamento in vitto) . . . . .	»	1.200
		<hr/>
Totale reddito . . . . .	L.	1.896

*Annata 1931-1932.*

Colture in compartecipazione, segale:

Quota del compartecipante (al netto di semente), quintali 3 a L. 74 . . . . .	L.	222
---	----	-----

giornate-uomo impiegate nella compartecipazione, n. 26.

Altri redditi agricoli:

dalla quota in enfiteusi (detrazioni come sopra) . . . . .	»	375
per n. 110 giornate-uomo di salariato avventizio, a L. 7,30		
(compreso trattamento in vitto) . . . . .	»	803
		<hr/>
Totale reddito . . . . .	L.	1.400

Le giornate-uomo sono, dunque, in media annua, 31 per la terra a partecipazione e 129 pel lavoro avventizio; per la *quota* in enfiteusi, se ne sono calcolate 50 annue.

*Media dei redditi nel triennio:*

(L. 1.825 + 1.896 + 1.400) : 3 = L. 1.707 (al lordo di imposizioni fiscali).

Il reddito totale medio è:

per unità lavoratrice L. 1.067 (= L. 1.707 : 1,6 unità lavoratrici);  
per unità consumatrice L. 976 (= L. 1.707 : 1,75 unità consumatrici).

L'abitazione non grava questo reddito.

(1) Oltre una partita di *scarto*, destinata al suino, allevato in paese.

II. — Seguono, ora, le due famiglie L. A. e M. F., che sono *partitanti* in quanto il loro capo è salariato fisso di *masserie*.

3) Famiglia L. A.

L. A., *ualàno* (bifolco) in una *masseria* del piano; di anni 44,  
 moglie di anni 42,  
 una figlia di anni 18,  
 altra figlia di anni 15,  
 (altri due figli maschi sono ammogliati, e vivono per loro conto).

La famiglia abita in paese: per l'abitazione ed un magazzino, corrisponde un affitto di L. 220 annue.

Contiamo un totale di u. l. 2,5; sebbene non vi sia confronto fra l'attività del capo-famiglia, e quella della moglie e delle figlie, per quantità e continuità di impiego.

*Annata 1929-1930.*

Coltura in compartecipazione, di grano, superficie ha. 1,23:

Quota del compartecipante (detratto il seme), quint. 4,75, a L. 130 . . . . . L. 617

Si sono impiegate giornate 63 di donne (pari a 38 di uomo) della famiglia, e 10 di uomo, queste ultime di salariato estraneo: (superfluo ripetere che, sempre, l'aratura ed assolcatura sono conferite dal concedente, coi propri mezzi).

Spese: per 10 giornate di avventizio . . . . .	L. 120	
per 1 giornata di buoi, a trebbiare . . . . .	» 30	
manutenzione e ammortamento di attrezzi; ed altre spese . . . . .	» 30	
		L. 180
	reddito netto . . . . .	L. 437

Altri redditi agricoli:

salario percepito da L. A., quale <i>ualàno</i> : in contanti, annue . . . . .	L. 750	
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28 a L. 130 . . . . .	» 687	
12 kg. di sale, a L. 0,50 . . . . .	» 6	
12 litri di olio, a L. 5 . . . . .	» 60	
		» 1.503

per n. 240 giornate di donna, impiegate sia per conto dell'imprenditore della <i>masseria</i> (n. 190), sia per conto di terzi (n. 50) a L. 5 in moneta, più vitto valutato a L. 3 (totale L. 8) . . . . .	» 1.920	
		reddito della famiglia . . . . . L. 3.860

*Annata 1930-1931.*

Coltura in compartecipazione, di grano; superficie ha. 0,82.

Quota del compartecipante (detratta semente) quintali 3,55, a

L. 120 . . . . .		L. 426
a detrarre: per 4 giornate di avventizio . . . . .	L. 52	
trebbiatura a macchina, su metà della produzione totale . . . . .	» 26	
manutenzione e ammortamento di attrezzi; altre spese . . . . .	» 24	
		» 102
	reddito netto . . . . .	L. 324

Si impiegarono nella coltura 50 giornate di donne (pari a 30 di uomo) della famiglia, oltre le 4 di avventizio già calcolate.

Altri redditi agricoli:			
	<i>riporto</i>	L.	324
salario percepito nell'anno, come <i>ualàno</i> da L. A.:			
in contanti . . . . .	L.	700	
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28, a L. 120 . . . . .	»	634	
12 litri di olio, a L. 4,50 . . . . .	»	54	
12 kg. di sale, a L. 1,50 . . . . .	»	18	
			» 1.406
per n. 201 giornate di donna, prestate alla <i>masseria</i> ed altrove,			
a L. 5 più vitto valutato a L. 3 (L. 8 in totale) . . . . .	»	1.608	
			<u>reddito della famiglia . . . . . L. 3.338</u>

*Annata 1931-1932.*

Coltura in compartecipazione, di grano; superficie ha. 1,23.

Quota del compartecipante (al netto della semente) quint. 2,91,			
a L. 105 (1) . . . . .	L.	305	
a detrarre: per n. 10 giornate di salariato avventizio. . . . .	L.	120	
per trebbiatura con buoi . . . . .	»	25	
manutenzione e ammortamento attrezzi; altre spese . . . . .	»	21	
			» 166
			<u>reddito netto . . . . . L. 139</u>

Si sono impiegate giornate 83 di donna (pari a 50 di uomo) della famiglia, e 10 di avventizio già calcolate.

Altri redditi agricoli:			
salario percepito nell'anno, da L. A., come <i>ualàno</i> :			
in contanti . . . . .	L.	650	
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28, a L. 105 . . . . .	»	554	
12 kg. di sale, a L. 1,50 . . . . .	»	18	
12 litri di olio, a L. 4 . . . . .	»	48	
			L. 1.270
per n. 206 giornate di donna, a salario, nella <i>masseria</i> e altrove, a			
L. 5,50 (compreso il vitto) . . . . .	L.	1.133	
			<u>reddito della famiglia . . . . . L. 2.542</u>

Le medie annue di giornate-uomo di lavoro sono, dunque, 39 (escluse quelle di estranei alla famiglia) nella *partita*; 129 (riduzione a giornate di uomo, delle 215 giornate annue medie di donna) a salario avventizio: la occupazione del capo-famiglia, come *ualàno*, è annuale, e si calcola (col governo del bestiame) a 250 giornate.

(1) Coltura danneggiata dalla *ruggine*.

Reddito annuo medio:

(L. 3.860 + 3.338 + 2.542) : 3 = L. 3.247; su cui grava il fitto di casa in L. 220;

(al lordo di imposizione fiscale).

Il reddito medio è:

per unità lavoratrice L. 1.299 (= L.3.247 : 2,5 unità lavoratrici);

per unità consumatrice L. 999 (= L. 3.247 : 3,25 unità consumatrici).

#### 4) Famiglia M. F.

capo famiglia, età anni 39,

moglie, età anni 40,

un figlio, età anni 19.

una figlia, età anni 16.

M. F. è salariato fisso, *mulattiere*, in un'azienda del piano, ed è anche piccolo proprietario.

La famiglia, moglie e figli, abita in paese — a km. 15 dalla *masseria* ove è occupato il capo-famiglia — in abitazione di sua proprietà, composta di un vano a piano terra ed uno al primo piano.

Il piccolo terreno in proprietà è di poco meno di 1 ha., a 3 km. dal paese: è un seminativo, vitato per la maggior parte; un buon terreno, ove si coltivano grano, patata, granturco, fava e pochi ortaggi per consumo della famiglia.

Nel fondo vi sono piante da frutto, il prodotto delle quali è consumato dalla famiglia.

La famiglia è occupata per buona parte dell'anno nel lavoro del proprio fondo; le donne prestano la loro opera anche nella *masseria* per alcun tempo dell'anno. Il figlio maschio, oltre a lavorare nel fondo, va a giornata, preferibilmente in lavori non agricoli, se li trova.

#### Annata 1929-1930.

Coltura in compartecipazione, grano; superficie ha. 0,82.

Quota del compartecipante (al netto di semente) quintali 4,38

di granella, a L. 130 . . . . . L. 569

a detrarre: per perfosfato, quintali 3 a L. 33 . . . . . L. 99

per avventizi assunti per la mietitura, 2, a L. 15 . . . . . » 30

per trebbiatura a macchina (a metà col *massaro*) . . . . . » 32

L. 161

L. 408

(la quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi non si calcola qui, essendo tenuta in conto nella determinazione del reddito del terreno in proprietà).

Si sono impiegate giornate 50 di donna (pari a 30 di uomo) e 4 di uomo, della famiglia (oltre le 2 di avventizio calcolate): sempre aratura e assolcatura conferite dal *massaro*.

Altri redditi:	<i>riporto</i> . . . . .	L.	408
a) agricoli:			
dal terreno in proprietà (circa 1 ha.): valore della produzione			
lorda vendibile . . . . .	L.	810	
detratte: spese per anticrittogamici, semi, concimi e diverse, e per quote . . . . .	»	180	» 630
per n. 46 giornate di donna, prestate nella <i>masseria</i> , a L. 8 (compreso vitto in natura) . . . . .			
per salario annuo di <i>mulattiere</i> , di M. F.:			» 368
in contanti . . . . .	L.	1.400	
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28, a L. 130. . . . .	»	687	
12 kg. di sale a L. 0,50 . . . . .	»	6	
12 litri di olio, a L. 5 . . . . .	»	60	
valore di 5 giornate di aratro <i>vendute</i> a L. 30. . . . .	»	150	
			L. 2.303
b) non agricoli:			
per n. 36 giornate di uomo, a L. 13,50, in lavori stradali . . . . .	»	486	» 486
			L. 4.195

*Annata 1930-1931.*

Coltura in compartecipazione, grano; superficie ha 0,82.			
Quota del compartecipante (al netto di semente) quintali 3,25,			
a L. 120 . . . . .	L.	390	
a detrarre: spese per avventizi, trebbiatura e diverse . . . . .	»	110	» 110
			L. 280

Altri redditi:

a) agricoli:			
dal terreno in proprietà (1 ha.): valore della produzione ven-			
dibile, al netto di spese e quote. . . . .	L.	590	
per n. 58 giornate di donna, alla <i>masseria</i> , a L. 8 (compreso vitto in natura). . . . .	»	464	» 464
salario annuo di <i>mulattiere</i> . di M. F.:			
in contanti . . . . .	L.	1.200	
grano . . . . .	»	614	
sale . . . . .	»	6	
olio . . . . .	»	60	
5 giornate di aratro, <i>vendute</i> a L. 30 . . . . .	»	150	
			L. 2.030
b) non agricoli:			
per n. 41 giornate di uomo, impiegate in lavori pubblici . . . . .	»	574	» 574
			L. 3.938

*Annata 1931-1932.*

Coltura in compartecipazione, grano; superficie ha. 0,82;			
Quota del compartecipante (al netto dell'intera semente),			
quint. 1,85 a L. 105 . . . . .	L.	194	
a detrarre: spese per avventizi, per trebbiatura e diverse . . . . .	»	95	» 95
			L. 99

Altri redditi :	<i>riporto</i>	L.	90
a) agricoli :			
dai terreno in proprietà (ha. 1), netto di spese e quote .		L.	450
per n. 60 giornate di donna, a L. 5,50, compreso il vitto (L. 3,50 + 2)		»	330
salario di <i>mulattiere</i> , di M. F. (essendo sceso a L. 1000 il salario in contanti)		»	1.720
b) non agricoli :			
per n. 35 giornate di uomo, in lavori pubblici, a L. 12		»	420
	TOTALE	L.	3.019

L'impiego medio annuo (tutte giornate ridotte a valore di uomo) risulta, dunque, di 34 giornate nella *partita*, di 33 nell'avventiziato agricolo, di 37 nell'avventiziato non agricolo. Nella piccola terra in proprietà sono state calcolate 90 giornate annue. Il capo della famiglia, quale *mulattiere* salariato fisso di *masseria*, ha un impiego annuale calcolato (con la custodia del bestiame) a 250 giornate.

Reddito annuo medio :

$$(L. 4.195 + 3.938 + 3.019) : 3 = L. 3.717.$$

Il reddito totale medio è :

per unità lavoratrice L. 1.282 (= L. 3.717 : 2,9 unità lavoratrici) ;  
per unità consumatrice L. 1.062 (= L. 3.717 : 3,5 unità consumatrici).

## § 2.

### Compartecipazioni nella zona delle basse colline orientali della Lucania.

#### L'AMBIENTE.

1. Si tratta dei territori di Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Banzi e Genzano (in provincia di Matera) compresi nella Zona delle *basse colline orientali della Lucania*, prossimi alla regione pugliese, per posizione geografica e per le generali condizioni economico-agrarie.

La popolazione agricola comprende una categoria di salariati fissi (a salario annuo o mensile) e una di braccianti, nullatenenti, o presso a poco tali, che traggono il loro sostentamento dalla prestazione del lavoro a giornata, o a compartecipazione.

I compartecipanti, a meno che non siano anche salariati fissi di *masserie*, non si stabiliscono mai sul posto del lavoro, nemmeno quando la coltura in compartecipazione fosse quella che richiede maggiore assorbimento di opere. Essi vivono, allora, in paese.

Il clima sub-arido, con stagioni estive molto calde e con inverni brevi e miti, a scarse e mal distribuite precipitazioni, influisce molto nel mantenere i rendimenti unitari medi delle colture in limiti più bassi di quelli che consentirebbe la potenzialità produttiva del terreno.

La terra, infatti, è più o meno fertile, ed è di facile lavorazione, per giacitura ed in genere per struttura e composizione.

Altro fattore di limitata azione produttiva è costituito dallo scarso impiego di concimi, e più ancora dall'uso molto limitato di colture miglioratrici (foraggiere, per le quali non si ha diretto interesse, dato lo scarso carico di bestiame).

Per queste ragioni, la coltura delle sarchiate — che sono le colture, qui, concesse in compartecipazione — ha la caratteristica spiccata dell'aleatorietà.

Si ricavano, in media :

dal granturco 30 *tomoli* ad ha. (9-10 quint.), con massime di 70-80 *tomoli* (quintali 25 circa), e minime di 4-5 *tomoli* (quint. 1,5 circa): tali ultime sono le produzioni minime, nelle cattive annate di siccità primaverile-estiva;

dalle fave 15-20 *tomoli* a *tomolo* di terra, cioè sui 13-15 quint. per ha., in media;

dai ceci 15-20 *tomoli* a *tomolo* di terra, cioè come sopra;

dalla senape (che è coltivata sempre su superfici maggiori delle altre sarchiate) la media produzione è più alta: si ricavano 20-30 *tomoli* di seme ad ha. (il seme di senape pesa circa 37 kg. per *tomolo*), e cioè sui 9-11 quint. per ha. in media.

La forma di compartecipazione qui in uso è la medesima diffusa nelle *masserie* pugliesi, e consiste nel *mettere alla parte* colture sarchiate diverse. Si pratica per estensioni medie di circa 1 a 3 *tomoli* (ha. 0,41 a 1,23) concessi dall'impresa della *masseria*, padronale o affittuaria che sia.

Il tipo d'azienda *masseria* è diffuso quivi, ed è forse l'unico che possieda organizzazione ed attrezzamento produttivo. La *masseria* ha sempre allevamento di bestiame (ovino specialmente) per cui una larga estensione dell'azienda è rappresentata da pascoli; negli ultimi anni, però, gli allevamenti si sono contratti, e con essi i pascoli.

Le colture erbacee e quella granaria specialmente, sono praticate con metodo estensivo, con scarso impiego di fertilizzanti del commercio: la pratica del *maggese* nudo, *riposo lavorato* di un anno, costituisce il mezzo tradizionale di reintegrazione della fertilità.

La coltura arborea e arbustiva hanno scarsa importanza.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. I contadini che lavorano a compartecipazione di prodotto, o sono i salariati fissi della *masseria*, o sono piccoli proprietari non autonomi, o anche semplici braccianti, cioè estranei alla *masseria*, ai quali questa concede terre a partitanza.

I contadini che conducono, più o meno, terra in compartecipazione raggiungono forse il 50 % della massa contadina locale.

La maggioranza dei concedenti di terre a compartecipazione sono imprenditori (proprietari o affittuari) delle *masserie*.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. Come detto, il contratto riguarda in ispecie le sarchiate: mais, fave, ceci, e, a Montemilone, senape.

Il terreno è consegnato già arato ed assolcato, a cura e spesa del concedente.

Il partecipante anticipa, tutto o per metà, il seme (a seconda della maggiore o minore fertilità del terreno e laboriosità della preparazione fatta dal concedente).

Esso impiega il concime, dato dal concedente: sia letame (specialmente per la senape), siano concimi chimici. Esso esegue tutti gli altri lavori colturali.

La trebbiatura è quasi sempre effettuata con mezzi del concedente, ma con l'aiuto manuale del partecipante.

I prodotti sono sempre divisi a metà; eccetto le paglie e le erbe del campo, che sono di spettanza della *masseria*. Il granturco è diviso a *spighe* (1).

Il contratto di compartecipazione dura un solo anno o, per dir meglio, il solo ciclo della sarchiata coltivata.

La terra viene riconsegnata nello stato in cui si trova, dopo eseguita la raccolta.

Nessuna condizione viene prestabilita contrattualmente circa l'aiuto che la famiglia del partecipante può prestare alla *masseria*, all'epoca di maggior bisogno di manodopera; è perciò volontaria l'offerta di lavoro dei fami-

---

(1) Sempre quando i partecipanti sono salariati fissi nella *masseria*, vi hanno casi in cui ad essi — secondo speciali patti, derivanti dalle particolari circostanze — è attribuito l'intero prodotto di alcune partite di terra; ma, in tal caso, sono tenuti a pagare le *giornate d'aratro*, impiegate dal *massaro*, per loro conto, ai prezzi correnti. Ciò permette all'imprenditore di corrispondere a tali salariati un salario minore in moneta e di giovarsi (per la coltura a grano, che farà seguire per proprio conto), delle *calorie* della coltura sarchiata. Però questo patto è limitato a pochi casi.



liari del contadino, e il lavoro stesso è compensato ai prezzi correnti. Ma, benchè volontario, tale avventiziato dei familiari è frequente.

Il contratto si stabilisce col semplice patto verbale, senz'alcuna formalità, di *mettere alla parte 1-2-3 tomoli di maggese*. Questa frase si riferisce strettamente all'uso ed alle consuetudini vigenti sul posto.

Questi contratti di compartecipazione sono considerati dal contadino meno come una fonte di lucro, che come una maniera di trovare occupazione, con la famiglia, specialmente in periodi di minore richiesta di manodopera.

Sull'esito della sarchiata in compartecipazione non si fa alcun affidamento sicuro; ma si dice: *se vengono* le fave, il granturco, i ceci, ecc.: si accetta un buon raccolto come una sopravvenienza straordinaria.

Può asserirsi che le compartecipazioni siano aumentate in questi ultimi anni, con l'estendersi della coltura su pascoli dissodati.

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. Impieghi e redditi sono stati rilevati per due famiglie, dalle combinazioni seguenti di lavoro: a) salariato avventizio-compartecipante; b) piccolo affittuario-salariato avventizio-compartecipante.

a) La famiglia P. A., di Palazzo S. Gervasio, è composta così:

il capofamiglia di anni 38,  
la moglie di anni 35,  
un figlio di anni 16,  
una figlia di anni 17.

Il P. A. è nullatenente, e lavora a giornata come salariato avventizio, quando e come può. Inoltre, ha coltivato in compartecipazione 2 'tomoli di terreno, ora qua ora là, nel triennio. Ha appigionata una abitazione in paese, di un solo vano, ove abita stabilmente.

Ai lavori — nella terra in partitanza — attendono i figli e la moglie; solo eccezionalmente, il capo. Totali u. l. 2,4.

#### Annata 1929-1930.

Colture in compartecipazione: fave e granturco; superficie ha. 0,41 e 0,41, rispettivamente.

Quota (metà del prodotto) del compartecipante (al netto di seme):

fave, quint. 3,65, a L. 60 . . . . .	L.	219
granturco, quint. 2,56, a L. 70 . . . . .	»	179

L. 398

*Annata 1930-1931.*

Colture, identiche; estensioni, le stesse.

Quota del compartecipante (come sopra):

fave, quint. 2,80, a L. 50 . . . . .	L.	140
granturco, quint. 2,20, a L. 60 . . . . .	»	132
	L.	<u>272</u>

*Annata 1931-1932.*

Colture ed estensioni, identiche.

Quota del compartecipante (come sopra):

fave, quint. 3,30, a L. 43 . . . . .	L.	142
granturco, quint. 2,55, a L. 50 . . . . .	»	127
	L.	<u>269</u>

Non vi sono altre spese. La trebbiatura della fava è col correggiato. Il mais si divide a spighe. Le quote di manutenzione e ammortamento di attrezzi sono considerate, poi, in L. 40.

Nella compartecipazione si sono impiegate ogni anno, giornate 42, ridotte a valore di uomo, in media, per tutti i lavori di spettanza del compartecipante (si ricorda che il terreno è consegnato arato e assolcato, dal cedente).

La famiglia ha tratto il suo maggior profitto dal lavoro, a giornata, prestato dal capofamiglia e anche dal figlio, nella qualità di braccianti avventizi.

nell'anno 1929-30, di tale lavoro furono date giornate-uomo 190	L.	1.940
nel 1930-31, giornate 170 . . . . .	»	1.485
nel 1931-32, giornate 175 . . . . .	»	1.265

media annua: giornate-uomo 178.

Sicchè il reddito netto totale, in moneta ed in generi, della famiglia del compartecipante fu:

nel 1929-1930 di (L. 398 + 1.940) — 40 = L. 2.298;
nel 1930-1931 di (L. 272 + 1.485) — 40 = L. 1.717;
nel 1931-1932 di (L. 269 + 1.265) — 40 = L. 1.494;

(al lordo d'imposizione fiscale).

Come si vede, la compartecipazione — come compenso di lavoro — conta per il 16 % del totale nel primo anno, per il 14 % nel secondo anno, per il 15 % nel terzo.

La maggior parte del reddito è monetario. Vi grava il fitto dell'abitazione.

Il medio reddito totale è di L. 1.836;

per unità lavoratrice è di L. 765 (1.836 : 2,4);

per unità consumatrice è di L. 525 (1.836 : 3,5).

b) Famiglia del contadino F. M., di Montemilone, composta come segue:

il capo, di anni 55,  
la moglie, di anni 51,  
una figlia nubile di anni 27.

La compartecipazione è stabilita, in superficie varia, in una *masseria* distante circa km. 4 dal paese, ove la famiglia abita un modesto vano di sua proprietà.

F. M. è anche piccolo affittuario di *quota* demaniale, di ha. 1,20.

Tutta la famiglia concorre alla coltura della *quota* in affitto, ed a quella della terra in compartecipazione; di più, presta opera, a giornata, sia nella *masseria* stessa ove conduce la coltura in compartecipazione, sia presso altre imprese.

#### *Annata 1929-1930.*

Coltura in compartecipazione: senape; superficie ha. 1,23.45 (1 *versura*).

Quota (metà) del compartecipante (al netto di semente) quint. 4, a L. 120 = L. 480.

Non vi sono spese di trebbiatura (si trebbia col correggiato, o coi bovini od equini del *massaro*), nè altre. La quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi è considerata poi.

Per la coltura sono occorse 56 giornate di donna (pari a 34 di uomo) e 8 giornate di uomo, per tutti i lavori, tranne la preparazione, fatta dal *massaro* concedente.

#### *Annata 1930-1931.*

Coltura in compartecipazione: fava; superficie ha. 0,41.15 (1 *tomolo*).

Quota del compartecipante (netta da semente) quint. 2,80 di granella a L. 50 = L. 140.

Per la coltura si impiegarono 4 giornate di uomo, e 18 di donna (pari ad 11 di uomo), sempre esclusa l'aratura, come sopra detto.

#### *Annata 1931-1932.*

Coltura in compartecipazione: senape, superficie ha. 1,65.

Quota del compartecipante (netta da semente) quint. 7,75 a L. 120 = L. 930.

Nella coltura si impiegarono 75 giornate di donna (pari a 45 di uomo), e 10 giornate di uomo.

Altri redditi agricoli:

1) Dalla *quota* comunale in affitto (ha. 1,20; circa metà a rinnovo e circa metà a grano) si ricavarono:

1929-1930: quint. 6, 55 di grano (al netto di semente); quintali 4,25 di fave (al netto di semente); quint. 2 di granturco (al netto di semente) del valore totale di . . . . . L. 1.370.

a detrarre:

per spese di trebbiatura . . . . .	L. 39	
per acquisto di concimi . . . . .	» 60	
per altre spese . . . . .	» 28	
per quota manut. e ammort. attrezzi . . . . .	» 15	
per fitto del terreno . . . . .	» 229	
		» 371
		L. 999

1930-1931: quint. 5,25 di grano (al netto di semente); quintali 3 di fave (al netto di semente); quint. 1 di granturco (al netto di semente) del valore totale di . . . . . L. 881

a detrarre:

per spese di trebbiatura . . . . .	L. 31	
per acquisto di concimi . . . . .	» 54	
per altre spese . . . . .	» 26	
per quota manut. e ammort. attrezzi . . . . .	» 15	
per fitto del terreno . . . . .	» 212	
		» 338
		L. 543

1931-1932: quint. 7,10 di grano (al netto di semente); quintali 2 di fave (al netto di semente); quint. 4 di granturco (al netto di semente) del valore totale di . . . . . L. 1.076

a detrarre:

per spese di trebbiatura . . . . .	L. 42	
per acquisto di concimi . . . . .	» 50	
per altre spese . . . . .	» 30	
per quota manut. e ammort. attrezzi . . . . .	» 15	
per fitto del terreno . . . . .	» 185	
		» 322
		L. 754

2) Infine, dall'opera prestata *a giornata* — nella stessa *masseria*, e fuori — dai membri della famiglia, si ebbe:

per il 1929-1930, un salario di L. 1.190  
per il 1930-1931, un salario di L. 1.120  
per il 1931-1932, un salario di L. 840

Il medio impiego annuo (considerato a giornate di uomo) risultò: di 37 giornate per la *partita*, di 70 giornate per la *quota* condotta in affitto, di 125 giornate nell'avventiziato.

Il reddito totale viene, così, ad essere, per i tre anni:

1929-1930: dalla compartecipazione . . . . .	L.	480
dalla <i>quota</i> in affitto . . . . .	»	999
dalle opere a salario . . . . .	»	1.190
		<hr/>
	L.	2.669
1930-1931: dalla compartecipazione . . . . .	L.	140
dalla <i>quota</i> in affitto . . . . .	»	543
dalle opere a salario . . . . .	»	1.120
		<hr/>
	L.	1.803
1931-1932: dalla compartecipazione . . . . .	L.	930
dalla <i>quota</i> in affitto . . . . .	»	754
dalle opere a salario . . . . .	»	840
		<hr/>
	L.	2.524

Il reddito relativo alla terra in compartecipazione conta per il 18 % il primo anno, per l'8 % il secondo anno e per il 37 % il terzo anno. E va notata la variabilità annua assoluta di esso.

Il reddito è in parte discreta in derrate di consumo (grano, granturco). Non vi grava fitto di abitazione.

Il medio reddito totale nel triennio è di L. 2.332;  
per unità lavoratrice è di L. 1.060 (2.332 : 2,2);  
per unità consumatrice è di L. 933 (2.332 : 2,5).

§ 3.

**Compartecipazioni nella valle dell'Agri, e correlazioni tra salariato fisso, compartecipazioni al prodotto e compartecipazioni "nella sorte",.**

**L'AMBIENTE.**

1. La vallata dell'Agri — il maggior fiume della Lucania — comprende maggiore o minore parte dei territori (in prov. di Potenza e di Matera) che saranno menzionati in questo Capitolo.

Le terre argillose sono spesso franose e in dissolvimento. I corsi d'acqua elevano i loro ampi letti. Il clima è arido, con estate torrida, e con primavera ed autunno poco piovosi. La malaria è frequente, anche in forme gravi, e perciò la popolazione vive accentrata.

L'agricoltura si svolge fra difficoltà, ed assume aspetti ed entità miseri. Le colture corrono un'aleatorietà di riuscita, troppo grande di fronte ai pochi capitali impiegati. Il tipo di produzione agraria si attiene, il più possibile, a quello di economia di consumo familiare, non solo nella piccola impresa, ma anche nella media, che è organizzata sul tipo *masseria*.

La produzione zootecnica è a tipo più industriale, basata sull'usufrimento dei pascoli naturali (per gli ovini) e dei boschi (pei bovini e suini). Quest'attività zootecnica rappresenta il meglio dell'organizzazione rurale, è di esito economico meno aleatorio di quello delle colture agrarie, ed è pressochè per intero nelle mani dell'impresa, mentre le colture agrarie sono largamente date a compartecipazione ai lavoratori.

Unità colturale diffusa è la *masseria* di 100 e più ha., parte a pascolo, parte a bosco, parte a coltura seminativa: è generalmente condotta dai proprietari, con salariati ad anno; in questi ultimi tempi era facile incontrare l'impresa affittuaria, che oggi tende a scomparire.

Le colture sono quelle del grano, dell'avena ed, in piccola proporzione, quelle di sarchiate da granella; il *maggese nudo* e la *stabbatura* delle pecore sono i soli sistemi di reintegrazione di fertilità. Colture foraggere di una qualche entità si eseguono solo ove si era raggiunto un certo miglioramento del bestiame; pel resto esse occupano lievi superfici o sono eccezionali.

Rotazione comunemente adottata è la triennale: 1° *maggese (nudo* in maggior parte); 2° grano; 3° ringrano parziale, e, nella proporzione del 25-30 %, avena.

Le medie produzioni sono notevolmente basse, poichè — data l'andamento del clima — la produzione subisce oscillazioni assai forti. Il grano di *prima semente* rende in media intorno a 6 *sementi* (mass. 10, min. 2): cioè può oscillare tra i 3 e i 10 quint. per ha., secondo andamenti stagionali, e

secondo che il *maggese* precedente potè effettuarsi più o meno efficacemente: quello di *seconda semente* (ringrano), 5 quint., in media, ma con le gravi oscillazioni istesse, secondo annate.

In tali condizioni, la coltura cerealicola incontrerebbe gravi difficoltà economiche per l'imprenditore, senza il sistema della compartecipazione. La coltura cerealicola richiederebbe un impiego di mezzi tecnici tanto più importante, quanto maggiori sono le difficoltà; e qui i capitali sono deficientissimi. L'adozione di contratti di compartecipazione al prodotto riesce in certo modo a tener viva la coltura, ove questa, altrimenti, sarebbe troppo aleatoria per l'impresa. Si cerca di legare il lavoratore alla coltura, sia pure precariamente, con un contratto complesso di lavoro la cui retribuzione è basata anche — come ora vedremo — sulla « sorte » della coltura stessa, nell'intera azienda. Mentre l'impresa affida, più che altro, la sua economia all'industria dell'allevamento.

Fino a che la bonificazione integrale non avrà trasformato queste terre, questo stato di cose non sarà molto mutabile.

#### CATEGORIE DI COMPARTICIPANTI.

2. I contadini salariati fissi e, in pari tempo compartecipanti, nelle *maserie*, e dei quali qui ci occupiamo, sono, in notevole proporzione, nullatenenti; talvolta, invece, hanno piccola o minima proprietà, che conducono direttamente a mezzo dei familiari, o, più raramente, danno in fitto ad altri piccoli agricoltori della zona; infine, talaltra volta conducono in affitto o (è raro) a partitanza piccoli appezzamenti di terreno. Anche questi ultimi contadini, naturalmente, fanno coltivare tali terreni dai propri familiari.

I tipici salariati, tuttavia, sono nullatenenti: provengono quasi sempre da famiglia in cui è tradizionale l'impiego a salario; raramente assumono impresa; ed anche quando « fanno fortuna » — il che è ben raro — preferiscono spesso costituirsi un gruzzolo di risparmi, piuttosto che farne propriamente impiego agrario: ciò che è contrario alla psicologia degli altri contadini, sempre desiderosi dell'acquisto di un lembo di terra.

Le famiglie dei salariati fissi godono d'una certa considerazione (trovano anche modo di farsi distinguere, con speciali ornamenti sui variopinti costumi delle loro donne, come a S. Arcangelo).

I salariati — piccoli proprietari posseggono spesso pezzetti di terra in vallata (se irrigui, detti *giardini*), ove coltivano fruttiferi (aranci, peschi) ed ortaggi.

Qui i patti di lavoro sono spesso assai complessi; e per rendersi ben conto di essi, giova allora (nel complesso patto salariale fisso, che precisamente è patto di salario fisso e partitanza, insieme) distinguere un vero e proprio

patto di salario fisso, un vero e proprio patto di compartecipazione, da un patto di generica compartecipazione, o, se volesse dirsi, di pseudo-compartecipazione: si allude, per quest'ultimo, alle cosiddette partecipazioni od assegnazioni *nella sorte*.

Un esempio può chiarire.

Il salariato fisso denominato *massaro dei campi* può avere un compenso composto di 6 parti:

- a) un compenso annuo fisso, in denaro, in modesta misura,
- b) un compenso annuo fisso, in derrate, detto localmente « mangiamento » (grano, olio, sale, legna),
- c) una superficie di terreno da coltivare — per intero conto proprio — come compenso a speciali attribuzioni (es. come compenso alla costruzione di attrezzi in legno, per l'azienda),
- d) una superficie di terreno, da coltivare — mediante i suoi familiari — a compartecipazione di prodotto,
- e) una superficie, ancora, da coltivare — mediante i suoi familiari — a *terraggio*, cioè corrispondendo al concedente una quantità fissa di prodotto per unità di superficie concessa (per es., corrispondendo 1 *tomolo* di grano = kg. 44, per *tomolo* di superficie = ha. 0,41.15),
- f) infine, un'assegnazione di prodotto — cosiddetta — *nella sorte*: e cioè fissando una misura di superficie e attribuendo al contadino tanto prodotto per quanto — nell'annata, e nella media produzione dell'intera azienda — sarà la stessa media produzione (netta da seme, e talvolta anche da spesa di mietitura ecc.) ragguagliata alla superficie considerata. Se, p. es., assegno 2 *tomoli* di superficie *nella sorte*, e produco nella media dell'annata e dell'azienda, quint. 3 di grano (netti) per *tomolo*, corrisponderò al contadino quint. 6 di grano.

Ora, a) b) sono compensi salariali in quantità predeterminate; c), d), e), f) sono compensi in quantità subordinate all'andamento della produzione; e tra questi, d) è una ordinaria compartecipazione, ed e) è un terratico, mentre f) non è che un compenso relativo bensì alla totale produzione del fondo, ma non già una compartecipazione al prodotto di data coltura, eseguita dal compartecipante in dato terreno; perchè — come detto — i 2 *tomoli* per es., non sono assegnati a coltivare al singolo contadino, ma sono un semplice ragguaglio di superficie, in base al quale dare un ulteriore compenso salariale non predeterminato in quantità.

Caso per caso concreto, può valutarsi la rispettiva importanza di tali elementi diversi di compenso, sul guadagno totale del contadino salariato fisso-partecipante.

Può osservarsi subito che — per le terre in condizioni aleatorie di produzione, e per le annate cattive — i compensi salariali predeterminati a) e b), e specialmente il salario in derrate b), hanno un peso essenziale. Senza



il salario in derrate in quantità fisse, il contadino — in certe terre e in certe annate — non camperebbe o non avrebbe un grado minimo di certezza di vita.

Si comprende che, dove è forte alea di produzione, i compensi predeterminati debbano prevalere su quelli subordinati all'andamento della produzione.

Indice delle condizioni in cui questi contratti si svolgono, sono tale complessità, e tali assegnazioni, comprese quelle dette « alla sorte » o « nella sorte », a complemento del trattamento salariale. In questa maniera i salariati fissi — oltre che per superficie di terreno ad essi singolarmente concessi — sono, almeno per una quota di loro spettanza, interessati anche all'esito della coltura nell'intero fondo. E a questo esito incerto l'impresa adegua, in parte, il compenso alla manodopera. Giacchè molta parte del salario, cioè *c*), *d*), *e*), *f*), risulta appunto legata alla vicenda produttiva.

La incertezza delle condizioni di vita di questi salariati si possono agevolmente immaginare. Un vecchio contadino del luogo, che fu a salario per 50 anni, così sintetizzava malinconicamente le condizioni di questa categoria: « *trásono cauzáti e éscono scáuzi* » (entrano calzati ed escono scalzi).

L'assegnazione del terreno a compartecipazione varia, qui pure (con altri patti) a seconda delle mansioni che il salariato fisso ha nella *masseria*. Ecco i patti principali, che è stato interessante rilevare, per la loro complessità e, in qualche modo, primitività, e per vedere quali salariati hanno partitanze, e quali no.

*Massaro dei campi* (sovrintende alla coltura). E' assunto ad anno coi seguenti patti:

L. 110 a 140 di salario annuo in contanti,

2 *tomoli* (ha. 0,82) di terreno *innanzi parte* (*nnanti parte*) da seminare, trattenendo il prodotto per sè, per compenso dell'incarico di fabbricare aratri (di legno) ed altri attrezzi. Questa assegnazione si dice *d'accetta*.

2 *tomoli*, *nella sorte* (*inta la sciorte*), come spiegato,

3-4 *tomoli* di terreno, allo stato di stoppia di prima semente, da riseminare in compartecipazione,

4 *tomoli* di terreno da seminare ad avena in compartecipazione, ovvero 2 *tomoli* da seminare a grano (ringrano), a *terraggio*: cioè, per questa assegnazione, il contadino corrisponde al concedente un *terraggio*, di 1 *tomolo* di grano (kg. 44) per *tomolo* di terreno (ha. 0,41.15). Il trasporto di tutti i prodotti è a carico del padrone,

1 *tomolo* (ha. 0,41.15) da coltivare a fava, a compartecipazione (a metà prodotto), una piccola superficie di terreno — non determinata — da coltivare a cece o a cicerchia, i cui prodotti sono assegnati in ragione di 1/4 al concedente,

*mangiamento*: assegnazione annua fissa, consistente in 12 *tomoli* di grano (quintali 5,28), kg. 12 di sale da cucina, litri 12 di olio per condire,

1 suino, acquistato dal massaro, ingrassato nella *masseria*, e poi diviso a metà, infine, il salariato ha a sua disposizione un equino (la cosiddetta *vettura*), che adopera nella azienda e per sè, per trasporto della legna da consumare in famiglia, in paese, ecc.

*Ualàno* (bifolco), addetto all'aratura dei campi ed all'allevamento dei bovini. Assunto ad anno.

L. 120-130, in contanti, all'anno,

2 *tomoli*, *nella sorte*,

3 tomoli di terreno di stoppia di prima semente, in compartecipazione,  
3 tomoli di terreno da seminare ad avena, oppure da seminare a grano, come pel  
*massaro dei campi*,  
mangiamento, come pel *massaro dei campi*.  
un suino ingrassato, come sopra.

*Pastore di Castelsaraceno.* In questo paese è tradizionalmente diffusa l'arte del pastore (*Parte della mazza*), per cui quei pastori sono particolarmente richiesti e preferiti.

L. 500 annue in contanti,  
mangiamento come sopra, e di più 1/2 kg. di *minestra* al giorno, da Pasqua a S. Pietro (29 giugno), consistente in razioni di fave, ceci, pasta, riso,  
da 10 a 15 pecore *franche* nel gregge; ossia tante pecore di proprietà del pastore, allevate a spese della *masseria*, e i cui prodotti sono di spettanza del pastore,  
1 *fiscello* di ricotta da 1/2 kg., ogni volta che si *caglia*,  
30 kg. di formaggio,  
5 kg. di lana.

Non ha diritto a *stabbatura* per suo conto. Non gli si danno terreni a coltivare.

Non si concede la *rettura* (equino per trasporto); ma gli si danno 8 *some* di legna, trasportate a cura del *massaro*, in paese, all'abitazione familiare.

*Pastore di S. Arcangelo.* Adempie anche alle funzioni di *massaro delle pecore*.

L. 100-120 all'anno, in contanti,  
il terreno su cui si fa la *stabbatura* (arretamento delle pecore su un appezzamento, per più notti, per letamarlo) è concesso in compartecipazione. La *stabbatura* si esegue su *maggese* o su *ristoppia*: i lavori preparatori del terreno sono fatti dal padrone; i lavori colturali sono fatti dalla famiglia del pastore; i prodotti si dividono a metà, dopo aver detratto il seme che è anticipato dal padrone,

8 *some* di legna da ardere, portate a casa, in paese, a carico padronale,  
una *giornata di frutto* (il 13 giugno, festa di S. Antonio), ossia quanto si ricava, in latticini, dal gregge, in quella giornata,  
ogni 8 giorni, un *fiscello* di ricotta (dal gennaio al 31 agosto).

*Pastore di Montalbano.*

L. 1.200 in contanti, annue.

Non ha terra, nè assegno *nella sorte*.

Pel resto, quanto si dà al pastore di Castelsaraceno.

*Pastore di Tursi.*

Come a S. Arcangelo.

*Pastore di Stigliano.*

Il salario annuo, in contanti, è ancora più elevato, fino a L. 1.500.

Ha tutte le altre assegnazioni, meno quella *nella sorte*.

I greggi, qui, sono più grandi; e spesso il *pastore* presta servizio in zone assai marliche.

*Porcaro.* E' assunto ad anno.

L. 200 annue in contanti,

tomoli 3 (ha. 1,23) di terreno, come il bifolco, in compartecipazione,  
diritto di allevare 4-5 maiali, fino allo stato di magrone, a spese proprie (in realtà, si allevano a spese dell'azienda), e diritto di allevare 1 troia per suo conto.  
infine, gli spetta un suino, ogni 21 suini che egli custodisce (1).

---

(1) La mandria suina (*impòrchia*) è, qui, tipicamente di 20 capi: il numero cui può attendere utilmente un solo *porcaro*. Si fa l'*impòrchia* di 21 capi, spettandone 1 in compenso al *porcaro*.

#### PATTI DELLA COMPARTICIPAZIONE.

3. La terra a compartecipazione è arata (una sola aratura) per conto e con mezzi della *masseria*, quindi con l'impiego degli stessi salariati-compartecipanti, però in funzione di salariati fissi.

La semina è fatta con l'intervento del salariato stesso (coprire con l'aratro della *masseria*). Questi anticipa, oppure no, la semente.

Tutte le altre opere colturali e di raccolta sono prestate dalla famiglia del salariato.

La trebbiatura ed il trasporto del grano sono fatte dall'impresa della *masseria*, con l'intervento delle famiglie dei salariati.

Paglia, e pascoli sui seminati, sono sempre di spettanza dell'impresa padronale.

Si stabilisce, e spesso lungamente, *sulla stessa masseria*, per fatto del contratto di salariato fisso — partitanza, rapporto di continuità di lavoro.

Terminata la coltura in partitanza, l'impresa della *masseria* esegue i lavori del *maggese*, sulle stoppie di seconda semente o su quelle di avena: il *maggese* — quasi sempre nudo — consiste in 2-3 arature nell'anno, oltre quella che sarà di preparazione per la semina in autunno. La semina sui *maggesi* è eseguita di preferenza dall'imprenditore, per suo conto.

Oltre ai lavori della terra in partitanza, la famiglia del salariato può trovare occupazioni temporanee, a giornata, presso la *masseria*: in tal caso, la retribuzione è pari a quella del mercato locale, senza alcuna riduzione. Tale retribuzione comprende il vitto, tradizionalmente consistente, per i lavori ordinari, in 4 pasti giornalieri, e per i lavori di raccolta in 5 pasti (detti localmente: *muzzico, fella, pranzo, merenda, secondo pranzo di sera*).

#### IMPIEGHI DI LAVORO E REDDITI.

4. L'osservazione è stata portata su due famiglie di salariati fissi di *masseria*, il cui compenso comprende terre a compartecipazione.

a) R. B. è « massaro dei campi » in una *masseria* montana di 120 ha., a 13 km. dal paese, S. Arcangelo. La famiglia è composta così:

il capo, 50 anni di età,

la moglie, di 47 anni,

due figlie nubili, di anni 18 e 16,

(due altri figli, ammogliati, fanno vita indipendente).

La famiglia vive in paese, in una casetta di sua proprietà, composta di due vani terreni (cucina e stalla) e di altri due vani al piano superiore: ma il capo di famiglia dimora di continuo nella *masseria* ove è occupato. Le

donne vanno a coadiuvare il capo, lavorando nelle colture a compartecipazione; ma non vanno a lavoro a giornata: inoltre esse fanno, nel paese, il *partito* del formaggio, ossia acquistano il formaggio fresco e lo rivendono stagionato.

Le colture in compartecipazione (totale ha. 2,50 circa di terreno) sono date da:

- 1) 3 *tomoli* (ha. 1,23) di stoppia di prima semente, da ringranare,
- 2) 2 *tomoli* (ha. 0,82) di *maggese* da seminare, per cui si corrispondono 2 *tomoli* di grano (quint. 0,88) di *terratico*,
- 3) 1 *tomolo* (ha. 0,41) di stoppia, da seminare a fava.

*Annata 1929-1930.*

1. Coltura in compartecipazione, grano duro (ha. 1,23).

Produzione totale *tomoli* 22 = quint. 9,68 di granella.

Quota del compartecipante (detratto il seme) quint. 4,22, a

L. 120 . . . . . L. 506

A detrarre: per 6 giornate di operai assunti per la mietitura,

a L. 12 . . . . . » 72

L. 434

Nella coltura si impiegarono 69 giornate di donna (pari a 41 di uomo), oltre gli operai assunti per la mietitura. Si ricorda che l'aratura è per cura e conto della *masseria*, per tutte queste compartecipazioni.

2. Coltura a *terraggio*, grano duro (ha. 0,82).

Residuano al compartecipante (detratti seme e *terratico* in

quint. 1,76) quint. 6,16 a L. 120 . . . . . » 739

A detrarre: per 4 giornate di operai assunti per la mietitura,

a L. 12 . . . . . » 48

L. 691

Nella coltura si impiegarono 55 giornate di donna (pari a 33 di uomo), oltre alle opere già calcolate per la mietitura.

3. Coltura in compartecipazione, fava (ha. 0,41).

Quota del compartecipante (detratto seme) quint. 2,75 a L. 60 L. 165

Nella coltura si impiegarono 24 giornate di donna (14 ridotte ad uomo).

Pel complesso di esse, sono da considerare — per quota di manutenzione e ammortamento di attrezzi, e spese diverse — L. 48 (il seme impiegato è già detratto).

Complessivamente per le tre colture in compartecipazione si ebbe un reddito di L. (434 + 691 + 165) — 48 = 1.242. Il complesso di impiego di lavoro familiare fu di 88 giornate ridotte ad uomo (oltre avventizi).

Altri redditi agricoli: (salario annuo del capo, come « massaro dei campi »):

salario in denaro . . . . .	L.	120
prodotto di 2 <i>tomoli</i> (ha. 0,82) di terra, come compenso di <i>ac-cetta</i> , grano (netto da semente) quint. 5,72 a L. 120 . . . . .	»	686
assegnazione di grano per 2 <i>tomoli nella sorte</i> (produzione media <i>tomoli</i> 7,1) quint. 6,26, detratto il seme (quintali 0,88): quint. 5,38 a L. 120 . . . . .	»	646
<i>mangiamento:</i>		
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28, a L. 120 . . . . .	»	633
12 kg. di sale a L. 0,50 . . . . .	»	6
12 lt. di olio a L. 7 . . . . .	»	84
un suino ingrassato di quint. 1,60 a L. 650: L. 1.040, a metà quint. 12 di legna (8 <i>some</i> ) a L. 5 la <i>soma</i> . . . . .	»	520
	»	40
TOTALE . . . . .	L.	2.735

Altri redditi non agricoli:

*Partito* di formaggio: utile netto (1) L. 750.

In complesso il reddito della famiglia è dato da:

1) reddito delle colture in compartecipazione . . . . .	L.	1.242
2) altri redditi agricoli . . . . .	»	2.735
3) altri redditi non agricoli . . . . .	»	750
		<hr/>
	L.	4.727

*Annata 1930-1931.*

1. Coltura in compartecipazione, grano (ha. 1,23).		
Quota del partecipante (detratto il seme) quint. 2,64 a L. 96 . . . . .	L.	253
A detrarre: giornate 6 di operai, assunti per mietitura a L. 10 . . . . .	»	60
	L.	193
2. Coltura a <i>terraggio</i> , grano (ha. 0,82).		
Quota del partecipante (detratti <i>terratico</i> e seme in quint. 1,76) quint. 3,52 a L. 96 . . . . .	L.	337
A detrarre: 4 giornate di operai, assunti per la mietitura, a L. 10 . . . . .	»	40
	L.	297

(1) Spese: acquisto di quint. 8 di formaggio fresco, e ricotta 1/4, a L. 600 . . . . .	L.	4.800
interesse sul capitale . . . . .	»	120
fitto di un locale . . . . .	»	60
acquisto di sale (kg. 5 per quint. di formaggio) . . . . .	»	20
altre spese . . . . .	»	30
	L.	5.030
Entrate: gli 8 quint. di formaggio subirono un calo di peso pari al 15 % ; si ridussero quindi a quint. 6,80, venduto a L. 850 in media . . . . .	L.	5.780
Detratte le spese . . . . .	»	5.030
	L.	750

3. Coltura in compartecipazione, fava (ha. 0,41).

Quota del compartecipante (detratto il seme) quint. 1,75  
a L. 55 . . . . . L. 96

Complessivamente per le tre colture in compartecipazione si ebbe un reddito di L. 586: detratte L. 40 per quote attrezzi e spese diverse, rimangono nette L. 546.

Altri redditi agricoli (salario annuo del capo, quale « massaro dei campi »):

salario in contanti . . . . .	L.	120
prodotto da 2 <i>tomoli</i> di terreno, a compenso di <i>accetta</i> (detratta la semente) quint. 3,96 di grano a L. 96 . . . . .	»	380
assegnazione di 2 <i>tomoli</i> , nella sorte, grano quint. 3,52 a L. 96 . . . . .	»	338
<i>mangiamento</i> :		
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28 a L. 96 . . . . .	»	507
12 kg. di sale e 12 lt. di olio . . . . .	»	78
un maiale ingrassato . . . . .	»	600
quint. 12 di legna a L. 5 . . . . .	»	60
	L.	<u>2.083</u>

Altri redditi non agricoli.

*Partito* di formaggio: utile netto L. 1.310.

In complesso, il reddito della famiglia è dato da:

1) reddito delle colture in compartecipazione . . . . .	L.	546
2) altri redditi agricoli . . . . .	»	2.083
3) altri redditi non agricoli . . . . .	»	1.310
	L.	<u>3.939</u>

*Annata 1931-1932.*

L'esito della coltura granaria — per la ruggine e per la stretta — è stato pessimo.

Non si sono assunti operai estranei, per la mietitura del grano.

1. Coltura in compartecipazione, grano (ha. 1,23).

Quota del compartecipante (detratto il seme), quint. 1,06 di granella, a L. 90 . . . . . » 95

2. Coltura a *terraggio*, grano (ha. 0,82).

Quota del compartecipante (detratti il seme ed il *terratico*) quint. 0,88 a L. 90 . . . . . » 79

3. Coltura in compartecipazione, fava (ha. 0,41).

Quota del compartecipante (detratto il seme) quint. 3,35 a L. 40 . . . . . » 134

Complessivamente, per le tre colture in compartecipazione, si ebbe un reddito in L. 308; detratte L. 36 per quote di manutenzione e ammortamento di attrezzi e spese diverse, residuano nette L. 272.

Altri redditi agricoli (salario annuo del capo, quale « massaro dei campi »):

salario in contanti . . . . .	L.	120
prodotto di 2 tomoli, quale <i>compenso d'accetta</i> , grano quint. 1,76 a L. 90 . . . . .	»	158
assegnazione di grano per 2 tomoli <i>nella sorte</i> , quint. 0,88 a L. 90 . . . . .	»	79
<i>mangiamento:</i>		
12 tomoli di grano = quint. 5,28 a L. 90 . . . . .	»	475
12 kg. di sale e 12 lt. di olio . . . . .	»	78
un maiale ingrassato . . . . .	»	455
quint. 12 di legna a L. 4 . . . . .	»	48
	L.	1.413

Altri redditi non agricoli.

*Partito* di formaggio: utile netto L. 335.

In complesso, il reddito della famiglia è dato da:

1) reddito delle colture in compartecipazione . . . . .	L.	272
2) altri redditi agricoli . . . . .	»	1.413
3) altri redditi non agricoli . . . . .	»	335
	L.	2.020

(al lordo di imposizioni).

Come veduto, l'impiego nella partitanza (giornate delle donne) ridotto a giornata di uomo è di 88 annue. Il capo — come *massaro dei campi* — ha impiego annuale continuativo, da computarsi a 300 giornate annue.

Il reddito annuo medio della famiglia, nei tre anni, è stato di L. 3.562 (al lordo di imposizioni fiscali): non vi grava il servizio dell'abitazione.

Il reddito medio della sola compartecipazione è stato di annue L. 687, pari al 19 % del reddito medio totale familiare.

La terra in compartecipazione ha impiegato, in media, giornate 148 di donna (vi lavorano le sole donne); e quindi la compartecipazione ha remunerato in L. 4,60 la media giornata di donna.

Reddito totale medio della famiglia:

per unità lavoratrice (L. 3.562 : 2,5) = L. 1.425

per unità consumatrice (L. 3.562 : 3,25) = L. 1.096.

b) M. P. è *pastore* in una *masseria* (a 7 km. dal paese), ove gli è affidato un gregge di 200 pecore circa. La famiglia è così composta:

M. P., età anni 44,  
moglie, età anni 43.  
figlio, età anni 13,  
figlie, età anni 18 e 16.

La famiglia abita in paese, in 2 vani e un piccolo magazzino, al piano terreno, e paga pigione in L. 150 all'anno.

La moglie e la figlia maggiore lavorano nelle colture a compartecipazione (per cui occorrono altre opere avventizie) ed attendono alle faccende di casa. Il ragazzo vi lavora in parte, e aiuta il padre nella custodia del gregge della *masseria*: non gli è data, per ciò, alcuna mercede, finora. Il capo può dare pochissimo lavoro alla terra.

Una delle figlie, la minore, presta servizio di domestica presso una famiglia dello stesso paese: per tale servizio, iniziato a 11 anni di età, le è stato promesso (secondo il vecchio uso locale) il *corredo* quando andrà a nozze, però non prima dei 19 anni. Tale *corredo* si comporrà di L. 1.000, di biancheria a quattro (ossia di 4 pezzi per ogni capo) e di un regalo del padrone (secondo l'uso, 4-6 *tomoli* di grano).

Nel calcolo del reddito non si è tenuto, perciò, conto di un guadagno futuro, pel servizio di questa ragazza, in altra azienda domestica.

Col gregge ovino si fa la *stabbatura*, da metà aprile a tutto giugno, secondo l'uso del luogo, con un ragguaglio di impiego — per una notte — di 700 pecore per *tomolo* (ha. 0,41.15); la concimazione così effettuata, che diremo primaverile, è valevole per l'annata (*maggese*) e per la successiva a grano. Da luglio a tutto settembre, la *stabbatura* estiva è fatta con un impiego ragguagliato di circa 2.000 pecore — per una notte — per *tomolo* di terreno. Con tali ragguagli, ogni anno, sarebbe possibile letamare, in questa *masseria*, ha. 8,85 in primavera ed ha. 3,65 nei mesi estivi: ma, data la superficie limitata di essa ed il bisogno di acquistare altri *erbaggi* (cioè affittare pascoli) fuori di essa (sicchè la *stabbatura* è perduta per la *masseria*), si *stabbiano* effettivamente ogni anno 4 ettari circa a primavera, e 4 circa in estate.

La compartecipazione col *pastore* M. P. ha luogo su 4 ha. di terreno ogni anno, sui quali si coltiva grano dopo il *maggese* (generalmente di granturco e di fave).

Quando, per necessità di adattamento e per altre contingenze, si sopprime il *maggese*, la compartecipazione può avere luogo, sulla stessa terra, per due anni di seguito, eseguendo il ringrano.

#### *Annata 1929-1930.*

Coltura in compartecipazione, grano su *maggese*; superficie ha. 4.

Quota del compartecipante (detratta metà semente)

quint. 11 a L. 120 . . . . . L. 1.320

Spese: salario per opere avventizie di donna, n. 62

a L. 5,50, compresi « trattamenti », specialmente per la zappettatura . . . . . L. 341

Altre spese . . . . . » 35

Quota manutenzione e ammortamento attrezzi . . . . . » 25

» 401  
L. 919



**Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, in qualità di salariato fisso, *pastore*):**

salario in contanti, annuo . . . . .	L.	110
una <i>giornata di frutto</i> (ha reso kg. 12 di latticini, a L. 6) . . . . .	»	72
15 kg. di ricotta a L. 4 . . . . .	»	60
12 quint. di legna a L. 5 . . . . .	»	60
<i>mangiamento:</i>		
12 <i>tomoli</i> di grano = quint. 5,28 a L. 120 . . . . .	»	633
12 kg. di sale e 12 lt. di olio . . . . .	»	90
	L.	1.025
Totale redditi L. (919 + 1.025 =) 1.944.		

**Annata 1930-1931.**

Coltura in compartecipazione, grano su *maggese*; superficie ha. 4.

Quota del compartecipante (detratta metà semente) quint. 9 a L. 110 . . . . .	L.	990
Spese: salari per opere avventizie, compreso vitto . . . . .	L.	279
Altre spese . . . . .	»	30
Quota manutenzione e ammortamento attrezzi . . . . .	»	25
	»	334
	L.	656

**Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, come *pastore*):**

salario in contanti, annuo . . . . .	L.	110
una <i>giornata di frutto</i> (kg. 15 di latticini, a L. 4,50) . . . . .	»	67
kg. 15 di ricotta a L. 3 . . . . .	»	45
12 quint. di legna a L. 5 . . . . .	»	60
<i>mangiamento:</i>		
quint. 5,28 di grano a L. 110 . . . . .	»	580
kg. 12 di sale e lt. 12 di olio . . . . .	»	78
	L.	940
Totale redditi L. (656 + 940 =) L. 1.596.		

**Annata 1931-1932.**

Coltura in compartecipazione, grano su *maggese*; superficie ha. 4.

Quota del compartecipante (detratta metà semente) quint. 5, 25 (danni gravi di ruggine e di <i>stretta</i> ) a L. 90 . . . . .	L.	472
Spese: salari per opere avventizie, compreso vitto . . . . .	L.	112
Altre spese . . . . .	»	20
Quota manutenzione e ammortamento attrezzi . . . . .	»	25
	»	157
	L.	315

Altri redditi agricoli (salario del capo famiglia, come *pastore*):

salario in contanti, annuo . . . . .	L.	110
una <i>giornata di frutto</i> (kg. 13 di latticini, a L. 4) . . . . .	»	52
kg. 15 di ricotta a L. 2,50 . . . . .	»	37
12 quint. di legna a L. 5 . . . . .	»	60
<i>mangiamento:</i>		
quint. 5,25 di grano a L. 90 . . . . .	»	473
kg. 12 di sale e lt. 12 di olio . . . . .	»	74
	L.	806

Totale redditi L. (315 + 806 =) L. 1.121.

Sulla terra a compartecipazione si sono valutate 144 giornate annue di lavoro ridotto a valore di uomo, escluse le opere avventizie. Il capo, salariato-fisso, ha impiego annuo, come pastore, che si ragguaglia a 280 giornate, più 20 (ragguaglio uomo) per cui lo coadiuva il ragazzo.

Medio reddito nel triennio:

L. (1.944 + 1.596 + 1.121) : 3 = 1.554; sul quale grava la pigione dell'abitazione, in L. 150.

Massima parte del reddito è in derrate di consumo.

Il reddito medio della terra in compartecipazione è L. (919 + 656 + 315) : 3 = L. 630; cioè il 40 % del reddito totale.

Reddito totale medio:

per unità lavoratrice = (1.554 : 2,7) L. 575

per unità consumatrice = (1.554 : 3,25) L. 478.

## OSSERVAZIONI FINALI

---

### S O M M A R I O

#### *Tre categorie di compartecipazioni.*

I. — *Le partitanze nelle zone estensive, e non connesse alla masseria: 1. Esse corrispondono ad uno stato di economia agraria primitivo e depresso. — 2. Ivi, però, la partitanza risolve il problema del lavoro agrario. — 3. La semplicità delle combinazioni colturali. — 4. L'impiego e la distribuzione annua del lavoro contadino. — 5. Dati indicativi dell'economia di questi contadini partitanti.*

II. — *La compartecipazione connessa alla masseria: 6. Organizzazione di questa, ed economia del lavoro umano. — 7. Rapporti di lavoro mantenuti dalla masseria. — 8. Distribuzione annua del lavoro del bestiame. — 9. Dati indicativi dell'economia del contadino.*

III. — *La compartecipazione nelle zone intensive: 10. I contratti misti di compartecipazione, affitto e conduzione diretta, e la loro funzione. — 11. Dati indicativi della economia del contadino.*

IV. — *Altre osservazioni generali: 12. Livello generico dei redditi contadini. — 13. Scala di essi redditi. — 14. Impiego annuo di lavoro, e rimedi possibili agli scarsi impieghi annui. — 15. Frequente carattere secondario del rapporto compartecipativo, in molte esistenze contadine.*

I fatti esposti confermano il senso del ben diverso modo di essere del patto di partecipazione al prodotto, a seconda delle condizioni tecniche ed economiche in cui esso si inquadra.

*Grosso modo*, su tre categorie credo si possano utilmente concentrare poche altre riflessioni essenziali, delineando le tre categorie come segue:

a) I contratti di compartecipazione osservati nelle zone di coltura estensiva — cioè nella zona della coltura estensiva di monte (Cap. I), nonchè nella zona lucana oltre il Sele (Cap. V) ed in Lucania (Cap. VI), le quali due ultime sono pure di terre in prevalenza montuose; e nella zona della coltura estensiva di piano (Cap. II) — i quali contratti di partecipazione non siano appoggiati o connessi all'organizzazione economica della *masseria*.

Essi sono — in generale — contratti che governano una povera coltura, senza organizzazione e fatta da contadini poveri: cioè reggono miseri e precari rapporti tra terra ed uomo.

b) Le compartecipazioni delle predette zone di coltura estensiva, però connesse all'organizzazione aziendale che va sotto il nome di *masseria*; nella quale ha grande importanza il contratto misto di salariato fisso e di partitanza.

Deve notarsi che, della *masseria*, il rapporto di partecipazione al prodotto non è la caratteristica più preminente; ma esso accompagna il rapporto di salariato fisso, caratteristico di tali imprese, ed è ad esso economicamente correlativo, in combinazioni di lavoro che debbono stimarsi, del pari, utili per l'imprenditore e largamente interessanti quei ceti contadini.

c) Le compartecipazioni, infine, nella zona della coltura di media attività (Cap. III) e nella zona della coltura intensiva (Cap. IV).

Qui si tratta, però, soltanto di contratti *misti* di compartecipazione con l'affitto o con la conduzione diretta; e comunque deve essere bene notato che — in queste condizioni agricole più felici — la compartecipazione non è affatto il prevalente rapporto tra impresa e lavoro, nè, quindi, ha importanza essenziale.

Se le nostre conclusioni hanno da essere prudenti, bisognerà, dunque, riferirle, distintamente, alle tre diverse categorie accennate.

## I.

1. Le compartecipazioni in gran parte delle zone di coltura estensiva — ad eccezione di quelle connesse con l'organizzazione della *masseria*, e di poche altre — corrispondono ad uno stato di economia agraria primitivo o depresso, e stagnante. Ciò si avvera anche in terre meno felici della zona di media attività, fatte debite eccezioni.

La terra è spesso poco ferace, se non sterile; è disordinata e degradata, e remunera con troppo avari doni i sudori del contadino, poichè essa è quasi sempre incapace di una produzione non aleatoria.

Il concedente della terra è sprovvisto di capitali da investire stabilmente nel terreno, o anche solamente da impiegare nell'esercizio di una coltura un po' progredita; od è un ente, a cui non può chiedersi interessamento per l'agricoltura; o è un borghese che vive lontano dalla terra, e più o meno estraneo alle sorti di essa.

Sul contadino compartecipante gravano, in fatto, tutta la funzione direttiva e troppa parte della funzione d'impresa; ed egli (specie se non è, anche, piccolo proprietario o piccolo affittuario) ne è più o meno incapace, per manco di assistenza tecnica, di credito e di organizzazione: egli non può contare, insomma, che sulle proprie braccia, e vive perciò in un basso tenore di vita e di civiltà. Nessuno spirito di progresso informa l'impresa, e concedente e contadino sono rassegnati a questa povertà di agricoltura.

Da tali punti di vista, è impossibile non convenire nel giudizio che *queste* compartecipazioni esprimono — e mantengono — forme di agricoltura tutt'altro che progressive e desiderabili dal punto di vista sociale.

Perfino alcuni dei requisiti essenziali della compartecipazione ci appaiono, in questa realtà, di significato assai scolorito.

Vero, che il compartecipante è, o può essere, nella scala sociale, un gradino più in alto del salariato. Ma non certo *questo* compartecipante: esso (in quanto tale, e se non è anche proprietario o affittuario non autonomo), può avere occupazione annua minore e reddito più basso e vita più misera di molti contadini salariati avventizi; e, nei tempi in cui la domanda di lavoro non è scarsa, ha meno libertà di essi. Molti di questi partitanti trascurano la *partita* appena siano chiamati a lavoro a salario; e sono sempre disposti a sacrificare quella a questo, pel fatto che, nella penuria di reddito complessivo, il salario rappresenta un *certo*, e la produzione della terra in partitanza, non ferace e spesso mutata, un *incerto*. Questo partitante, insomma, è povero e fatalista: « semina, e spera in Dio ».

Vero, anche, che, col patto di partitanza, il concedente lega alla terra il contadino, in quelle plaghe montane ove la popolazione è rada. Questo legame, invero, è stata la preoccupazione secolare del signore o del proprietario terriero, dai tempi antichi, a quelli feudali, fino ad oggi. Ma qui non si tratta di alti gradi di attività, o di necessità qualitative di lavoro, per cui il legame abbia speciale significato economico. Il legame è instabile, quando la terra è ingrata, o cambia spesso addirittura annualmente; e allora — in buona sostanza — dominano semplicemente la necessità primordiale del contadino, di lavorare comunque e dovunque, per vivere, e la necessità primordiale del proprietario, di affidare, comunque e a chiunque, anche precariamente, la terra, pur di non lasciarla incolta: l'uno e l'altro non avendo a loro disposizione, un sistema più utile. E, nei riguardi del contadino, vi è il fatto, frequente e doloroso, che l'impiego di lavoro è spesso stagionalmente saltuario, ed annualmente assai inferiore alla disponibilità.

2. Ma a queste constatazioni bisogna affrettarsi ad aggiungere due altre, che risultano evidenti dalla conoscenza dei fatti.

a) In molte di queste terre montuose — all'infuori della proprietà coltivatrice e dell'affittanza coltivatrice, e all'infuori altresì di modi di integrazione che entrambe possono trovare nelle terre pubbliche — è proprio il sistema della partitanza, in terre private e pubbliche, che dette le maggiori possibilità di mantenere o ampliare (ma, spesso, in terre agronomicamente disadatte) la coltura agraria.

b) La partitanza stessa dà talvolta larga possibilità di integrare le combinazioni personali di lavoro dei moltissimi contadini proprietari e affit-

tuari particellari, mercè le quali si mitigano gli effetti della non autonomia, sulla quantità e sulla distribuzione annua del lavoro contadino, e sul reddito contadino. Per quanto non deve dimenticarsi che spesso questa influenza mitigatrice risulta scarsa (si vedano alcuni dei fatti esposti) in confronto ai bisogni della famiglia contadina.

Infatti, nelle terre di grandi e di medie proprietà montane, nelle quali l'organizzazione dell'impresa è rudimentale o ridottissima, e fuori del tipo *masseria* — in cui il rapporto tra impresa e lavoro risiede in una combinazione: lavoro diretto dell'imprenditore-salariato fisso-compartecipazione-salariato avventizio; e che governa, con la propria tradizionale organizzazione, questo complesso rapporto — sarebbe difficile immaginare, con probabilità di successo economico, una combinazione di lavoro che si dovesse reggere sul salario. Il proprietario — se anche avesse capitali d'esercizio sufficienti — non potrebbe, esso solo (a parte l'onere del dirigere e del sorvegliare) correre l'alea della produzione, in terre naturalmente poco feraci e fortemente soggette agli andamenti stagionali. La partitanza risolve il problema del lavoro. A lavorare a compartecipazione di prodotto si possono chiamare non solo contadini puri braccianti nullatenenti, ma anche contadini proprietari o affittuari non autonomi, che trovano, così, la integrazione indispensabile, e perciò desideratissima — anche se sia (come spesso ci è risultato) scarsa in confronto al lavoro durato — del proprio bilancio familiare.

Tra parentesi: quello che, or ora, abbiamo detto, delle difficoltà del proprietario, non giustifica affatto l'assenteismo — elevato a sistema, in parecchie zone osservate — del proprietario borghese, dalle vicende della sua terra.

Questi rapporti di integrazione sono di larga incidenza nella massa contadina; con altri, concernenti le *quote* comunali in affitto o in enfiteusi, la *fida* di pascoli pubblici, il salario avventizio in dati lavori agricoli ed eventualmente non agricoli, la migrazione temporanea per date faccende stagionali, ecc.

Esaminando da vicino i fatti, si constata che la coltura granaria in montagna (sempre all'infuori della *masseria*) si regge, tanto sul lavoro del piccolo proprietario e del piccolo affittuario, quanto sul lavoro del partecipante o partitante. L'uno e l'altro sono spesso la stessa persona.

3. La scarsa feracità delle terre, e spesso anche la discontinuità della coltura, la posizione delle terre rispetto al mercato, i fenomeni di polverizzazione e di dispersione di esse, la poca o solo discreta densità di popolazione in luogo, la mancanza di organizzazione d'impresa e la scarsità di capitali stabilmente investiti e di esercizio, cospirano qui a mantenere al minimo di complessità la combinazione delle colture erbacee, nella compartecipazione.

Nè il fatto che — nella stessa impresa contadina — si combinano piccole terre in proprietà, in affitto, in partitanza, può cambiare tale caratteristica; poichè il tipo di siffatta impresa complessa non esce dal tipo di produzione domestica.

La coltura cerealicola, tipo frumento (nei suoi turni col rinnovo e col maggese classico e col riposo) segna il tipo colturale più comune di queste partitanze. Tra le colture da rinnovo, sono frequenti, oltre al granturco, la fava, altre leguminose da seme. La coltura foraggera non è oggetto di partitanza, perchè il bestiame, che dovrebbe trasformarne il prodotto, o manca o è puramente industria dominicale.

Nel bilancio di questo contadino, è specialmente dalla coltura del frumento che si attende l'apporto essenziale al consumo alimentare della famiglia; il che, accennammo, con termine espressivo, in molte nostre zone si chiama, senz'altro, *la spesa*, a significare il maggior carico quotidiano necessario per il sostentamento familiare. Ciò contribuisce anche a dare la spiegazione delle vaste plaghe a partitanza, in terre appenniniche ingrato.

La domanda di terra a partitanza tende, in quanto può, a commisurarsi a tale necessità di *provvedere alla spesa*; almeno ad una riserva invernale, se non all'annuo fabbisogno, di grano, per far pane in famiglia, sottraendosi alla necessità di acquistare grano sul mercato. Mentre il reddito monetario percepito, altrove, a salario, da questi contadini partitanti e insieme salariati avventizi, sopperirà al restante dei bisogni familiari.

Considerato sotto questo profilo l'impiego di suo lavoro nella partitanza, il contadino non discute se la giornata di lavoro *gli renda* più o meno. Invece, ciò che avrà peso per lui, sarà il denaro che avesse effettivamente erogato (p. es., per nolo di bestiame per le arature, ecc.); ed a questo debito si indurrà a sopperire anche mediante *scambio* di opere, proprie e dei familiari. Ridotto, così, se non eliminato, *il giro di denaro*, il partitante vede nella *spesa* (cioè nella provvista di grano) il risultato principale dell'impiego dei due soli mezzi produttivi di cui dispone: semente e lavoro.

Detto ciò, non abbisogna di spiegazione il fatto che il frumento si adatti nelle condizioni tecniche ed economiche dianzi ricordate, poichè esso è — specialmente quando si tratti di impresa contadina e di tipo di produzione domestica — la coltivazione più adattabile rispetto a terre ed a climi, a distanze di mercato, a gradi di intensità soltanto medi o discreti, a mancanza di investimenti speciali, a scarsità di capitali di esercizio, e perfino a mancanza di organizzazione di impresa. A quest'ultimo riguardo, anzi, è un vasto tipo di partitanza, in queste zone, quello pel quale il contadino — disponendo solamente della zappa e della semente — va a *grattare* una povera terra ed a seminarla a grano, finchè essa sia capace di dare una produzione non infima, e poi la abbandona al riposo.

Invece, una spiegazione può essere richiesta dalla frequente presenza della coltura del granturco, in queste partitanze, in condizioni nelle quali la coltura è talmente soggetta agli andamenti stagionali (e specialmente alle precipitazioni primaverili-estive) da essere estremamente aleatoria, ed, in senso agronomico, sconsigliabile; ed altresì in condizioni contrattuali per le quali il lavoro di *maggese* fa carico al contadino.

Tale spiegazione è, insieme, tecnica ed economica; e si può ridurre ad una questione di costi sopportati e di costi supplementari.

Tipicamente, dove unico mezzo di fertilizzazione è la lavorazione, una parziale reintegrazione della fertilità è affidata — ancor oggi, come in antico — al *maggese*. Il *maggese nudo* bisognerà in tutti i casi eseguirlo, se l'anno seguente si vorrà fare grano in misura non irrisoria: e soltanto con un buon *maggese* — se la stagione accompagnerà — potrà realizzarsi una produzione di 6-8 *sementi*, tutt'altro che disprezzabile in terre grame. Le due arature, che compongono il lavoro di *maggese*, costano al contadino, p. esempio sulle L. 100 circa, per *moggio*, di nolo di bestiame e di aratro (la prima aratura con aratro di ferro, può costare 60 lire; e la seconda, con aratro di legno, 40 lire): questo dispendio (che è monetario) andrebbe, tutto, a carico della successiva coltura di grano. Fatto il sacrificio, per lui così rilevante, conviene al contadino di *tentare* la sorte (così egli dice, e così è), ossia di seminare il granturco: il poco rischio supplementare che egli calcola è quello di impiegare la semente, chè, quanto al suo lavoro di braccia, da impiegare per la coltura, l'esito sarà quel che sarà. Se, per avventura, l'estate non correrà siccitosa, il prodotto mais compenserà le spese già fatte di noleggio di bestiame e aratro, e compenserà il lavoro manuale impiegato per le cure colturali. Così — escluse almeno le terre più compatte e di preparazione più difficile — *si tenta* la coltura del granturco, con speranza ogni anno rinnovata.

A questa spiegazione si aggiunge: che il mais serve spesso all'alimentazione della famiglia contadina: che è spesso impiegato per l'ingrasso del suino destinato a consumo familiare.

Altri fatti sono espressivi. Per es. (Cap. VI) che in terre montane, a colture di rinnovo molto aleatorie, il *maggese* — eseguito a zappa, dal *parzonale* — viene seminato da questi, che si attribuisce tutto il raccolto. Il contadino rischia: il concedente si prefigge lo scopo solo di avere la terra *maggeseata*, per la propria coltura di frumento.

4. La semplicità a cui è ridotta la combinazione delle colture erbacee eseguite in compartecipazione, ha profonda influenza nella distribuzione, lungo l'annata, del lavoro del contadino partitante, quando questa distribuzione non sia temperata da quella eventualmente realizzabile nell'altra terra in proprietà o in affitto, dello stesso contadino, o per fatto della coltura arborea.



Se può, *grosso modo*, ritenersi che le zone Campane di pianura e a coltura intensiva non abbiano quella che suole chiamarsi, nel riguardo del lavoro umano, *stagione morta*, invece queste zone montane estensive a coltura granaria hanno non brevi periodi di stasi del lavoro, ossia disoccupazioni periodiche e stagionali.

La comune rotazione granturco-grano ha, qui, due *stagioni morte*: una dopo le semine autunnali e fino alle prime zappettature: anche tra maggio e giugno, salvo lavori colturali al granturco, e tra agosto e i primi di settembre, il lavoro è poco. La vicenda *maggese-grano* lascia, poi, una *stagione morta* da aprile a metà giugno, salvo il lavoro di *riciditura* (ripassatura) dei *maggesei nudi*, in maggio.

Non è facile dare cifra riassuntiva sul medio impiego annuale di lavoro del contadino, impiego che varia per moltissime influenze, generiche e specifiche. Varie cifre di impiego concreto sono state date per le varie zone studiate. Il numero concreto delle giornate di lavoro può essere influenzato anche dal fatto della distanza a cui si trova il terreno lavorato, dall'abitazione. Ma, indicativamente, può dirsi che — per questa zona della coltura estensiva — le giornate lavorative utili (tolti i giorni di festa, di cattivo tempo, di malattia, ecc.) sono ragguagliabili, anche a mezza montagna e in montagna, a non meno di 225 annue per l'uomo: e, s'intende, di meno per la donna (che ha anche da attendere alla casa, e che, mentre lavora nella terra coltivata dalla propria famiglia, di norma va poco a lavoro presso altrui imprese), pei ragazzi, e ancor di meno per le ragazze (per le quali è costume di non andare a lavoro presso terzi) (1).

---

(1) Il calcolo, per le zone appenniniche Campane, può essere il seguente:

Dal 365 giorni dell'anno, vanno tolti:	
a) domeniche ed altri giorni di feste religiose, ecc., nell'anno . . . . .	75
b) giorni di cattivo tempo (ragguagliati a giornate di lavoro interamente perdute), non cadenti in giorni festivi . . . . .	40
c) giorni di malattia o di assenza dal lavoro per cause diverse . . . . .	10
	<hr/>
	125

Rimangono 240 giornate lavorative.

Ma, quanto a b), deve riflettersi che le cose vanno diversamente, a seconda che l'abitazione contadina sia prossima alla terra coltivata, o ne sia lontana o lontanissima. E' al primo caso, che si riferisce il ragguaglio di 40 giornate perdute, giacchè, salve le giornate di peggior tempo, altre se ne utilizzano in parte, per alcuni lavori. Invece, nel secondo caso (terre molto lontane dall'abitazione) di norma la giornata di cattivo tempo è tutta perduta per lavoro, e bisogna contare perdute fino a 50 e 60 giornate. Allora, ne restano 220-230 lavorative annue.

Ciò per la zona montana.

Per le zone collinari e di piano, il calcolo analogo porta a 250-260 giornate lavorative.

E molto rispondente alla realtà aggiungere che — nelle epoche di più urgente impiego di lavoro, o nei casi ove il contadino, per dare la necessaria precedenza al lavoro a salario, abbia lavoro arretrato nella propria impresa — il contadino lavora anche la festa. E allora il numero delle giornate lavorative aumenta ancora.

Quanto poi alle ore di effettivo lavoro agricolo, nella giornata, la frequente distanza accennata, del terreno lavorato dall'abitazione, fa spesso che notevole parte dell'energia si sprechi nel faticoso viaggio di andata e di ritorno.

Di fronte a questa *disponibilità teorica* annua di lavoro, non è facile che — nelle zone più o meno estensive a coltura granaria, senza o con poca coltura arborea — l'impiego effettivo medio dell'uomo raggiugli sopra le 150 giornate l'anno; e talvolta risulta di minor numero di giornate. A queste si aggiunge (in passato, però, era più che oggi) pei montanari, l'impiego per la *messe* in Puglia.

Ciò — da un lato — per la accennata distribuzione irregolare del lavoro lungo l'anno, e — d'altro lato — per il fatto che il lavoro di salariato avventizio (a cui partecipano tutti i contadini, partitanti o proprietari o affittuari non autonomi) è oggi ridotto, presso le medie o grandi aziende di queste zone, per fatto della depressione economica derivata dal crollo dei prezzi dei prodotti agrari. Alla divergenza attuale tra costi della produzione e prezzi dei prodotti, le aziende capitalistiche o capitalistico-coltivatrici hanno reagito anche con un più circospetto o ridotto impiego di manodopera avventizia, oltre che con un meno ristretto impiego di macchine agrarie, ove possibile.

E', insomma, da segnalare questo andamento generico, pel quale il contadino può impiegare effettivamente un numero di giornate troppo inferiore a quello che avrebbe disponibile. Le conseguenze sul reddito contadino, e sul tenore di vita contadina, sono chiare.

5. Alcuni dati indicativi dell'economia delle partitanze di questa categoria, sono consegnati nella tabella seguente, *nella quale si è fatto un riferimento al capitolo e al paragrafo del testo, perchè (sia detto una volta per tutte) le cifre poco dicono se non ci si riferisce alle condizioni del caso*, e nella quale, accanto ai redditi unitari, si è indicato se ad essi va aggiunto, o se su essi grava, il servizio dell'abitazione:

TABELLA I.

	Unità lavoratrici della famiglia	Giornate-uomo annue		% delle giornate nella partita sul totale	Giornate-uomo annue totali, in media per unità lavoratrice	Reddito annuo totale della famiglia	Medio reddito totale annuo per unità		% del reddito della partita sul totale reddito annuo della famiglia
		totali	nella partita				lavoratrice	consumatrice	
		giorn.	giornate	%	giornate	lire	lire	lire	%
<i>Cap. I - paragr. 4.</i>									
C. piccolo proprietario - partitante . . . . .	2,4	275	35	13	115	2.343	978	447 + abitaz.	8
R. bracciante-mulattiere-partitante . . . . .	2,9	..	52	..	..	2.862	937	493 - abitaz.	10
<i>Cap. I. - paragr. 5.</i>									
Z. compartecipante - piccolo proprietario . . . . .	3,7	525	280	53	142	2.332	630	359 - abitaz.	60
D. R. compartecipante - salariato avventizio. . . . .	3,2	359	330	92	112	1.632	510	326 - abitaz.	87
<i>Cap. I - paragr. 6.</i>									
N. P. compartecipante . . . . .	2,6	355	355	100	136	2.469	950	549 + abitaz.	98
<i>Cap. I - paragr. 7.</i>									
D. B. piccolo proprietario - partitante - quotista . . . . .	3,2	370	140	38	116	1.988	621	379 + abitaz.	34
<i>Cap. II - paragr. 1.</i>									
R. bracciante - compartecipante . . . . .	4,2	305	140 } 80 } 110	36	73	2.302	548	438 - abitaz.	40
<i>Cap. IV - paragr. 3.</i>									
D. F. bracciante - partitante per coltura industriale. . . . .	1,6	220	180	82	137	1.886	1.179	539 - abitaz.	67
<i>Cap. V - paragr. 1.</i>									
D. D. bracciante - partitante . . . . .	2,6	230	125	54	89	1.601	616	256 - abitaz.	37
<i>Cap. V - paragr. 2.</i>									
D. C. piccolo proprietario - piccolo affittuario - compartecipante . . . . .	3,4	433	48	11	127	1.805	531	401 + abitaz.	14
<i>Cap. VI - paragr. 2.</i>									
P. A. salariato avventizio-compartecipante . . . . .	2,4	220	42	19	92	1.836	765	525 - abitaz.	15

## II.

3. Aspetto diverso, e bene specificato, hanno le partecipazioni al prodotto che sono parte essenziale dei patti di salariato fisso, nella impresa agraria di montagna (propriamente, spesso, di mezza montagna od alta collina) che va sotto il nome di *masseria*, o che sono in essa.

Molto generico nome, che significa tanto tutta l'azienda di questo tipo, tanto il solo fabbricato di essa, quanto, talvolta, una qualsiasi azienda agraria che non ha propriamente i caratteri che stiamo per dire. Ma — presa nel suo senso specifico, di tipo (o, meglio, di tipi, se si ripensa la diversa estensione nei casi concreti) di impresa agraria — la *masseria* può definirsi come segue; e non ci pare inutile sostare alquanto nel definirla, per mostrare come si inquadri in essa il lavoro partecipante alla produzione.

La superficie è varia, talora di alcune decine di ha., spesso intorno a 100 ha. e di più di 100 ha. Porzione variabile di questa terra è a seminativo, e porzione variabile a pascolo naturale permanente: la parte a pascolo è variamente integrata da *riposi* pascolivi dopo cereale tipo grano (in coltura, dunque, discontinua). I fabbricati rurali sono in genere sul fondo, e più o meno sufficienti. La combinazione colturale nel seminativo, contiene *maggese* classico (cioè senza semine durante tutto l'anno destinato ai lavori), *maggese coperti* di piante da rinnovo (granturco, fave, ecc.), colture di grano, di orzo e di avena, colture foraggere. Con il pascolo permanente, con i *riposi* pascolativi, con i pascoli sulle stoppie, una estensione maggiore o minore di coltura foraggera (erbai, vecchia e avena per fieno, prato di leguminosa) consentono industria zootecnica più o meno larga (equini e bovini da lavoro e da reddito, semi-stabulati; ovini); e l'allevamento fu assai largo nelle epoche di alti prezzi delle derrate animali. La dotazione di attrezzi e macchine agrarie è discreta, ma abbastanza complessa. L'imprenditore è un contadino più o meno provvisto di capitali (*massáro*), che è proprietario od invece è affittuario, del fondo. Egli risiede, con la famiglia, sul fondo; dirige ed amministra, ma lavora anche manualmente, in dose maggiore o minore; come lavorano manualmente, in diversa dose, i di lui familiari. Oltre a ciò, egli assume manodopera salariata fissa (precisamente, contadini fissi con rapporti misti di salariato e di partitanza) — con una gerarchia ed una divisione di lavoro, di cui abbiamo recato esempi nelle precedenti pagine — e assume, inoltre, altri partitanti estranei, e, in determinate epoche e per dati lavori, maggiore o minore quantità di manodopera salariata avventizia. Può dirsi genericamente che sono i salariati fissi, che assicurano la normalità e continuità dei lavori. Il patto dei salariati fissi contiene, come detto, anche la compartecipazione; inoltre, esso è sovente coordinato ad un patto (o più ad una consuetudine) di lavoro avventizio saltuario di altri membri della famiglia del salariato fisso medesimo.

E' meno tipico il caso in cui l'imprenditore non è capitalista-contadino, ma è solo capitalista, cioè non lavora manualmente. Anche in questo caso, il complesso rapporto tra impresa e manodopera è quello istesso ora menzionato.

Questo — che abbiamo rapidamente ricordato — mostra come, nella povera agricoltura estensiva montana, la *masseria* possa rappresentare di frequente il tipo più progressivo di impresa agraria in luogo; spesso, anzi, il solo tipo d'azienda che meriti tale denominazione. Ed è errore volgare ritenere priva di organizzazione tale *masseria* (l'erroneo giudizio si ripeté spesso per il latifondo); chè, invece, trattasi di organizzazione antica e tradizionalmente mantenuta, la quale segna un alto grado di adattamento alle condizioni tecniche ed economiche in luogo.

Uno dei fini preminenti di siffatta organizzazione è l'economia del lavoro umano: alla quale si mira — insieme — con la divisione del lavoro accennata; con la combinazione di lavoro salariato fisso e partitante, esclusivamente partitante, salariato avventizio; e con la remunerazione complessa di salario in moneta e in derrate, e di quota del prodotto da realizzare.

Che complessità presentino queste remunerazioni del lavoro contadino, abbiamo più volte detto: p. es. più prossimo, al § 3 del Cap. VI.

7. Vedemmo che il salariato fisso della *masseria* ha anche — nel proprio compenso — una partita di terra a compartecipazione di prodotto, nella *masseria* stessa; terra che sarà coltivata, però, dalla famiglia di lui, essendo egli impegnato nel lavoro salariato: e che, inoltre, la *masseria* stessa dà altre terre a partitanza ad altri lavoratori estranei.

Così la partitanza mantiene rapporti di lavoro tra le *masserie*, da un lato, e le piccole imprese contadine non autonome (proprietà o affitto contadini, compartecipazioni) e le attività solo parzialmente agricole o non agricole (braccianti di paese, mulattieri, ecc.), d'altro lato. Le *masserie*, medie e grandi imprese, trovano una riserva di braccia in tali altre esistenze, agricole o no, che comunque non assorbono completamente le forze di lavoro disponibili. Contadini imprenditori, e braccianti, hanno, così, modo di collocare altra parte di tale forza di lavoro, e di ritrarre redditi, parte in moneta e parte in derrate di prima necessità.

Pel primo verso, inoltre, la media o grande impresa capitalistico-coltivatrice (sempre la *masseria*) si accaparra, come effetto indiretto del vincolo del salariato fisso, una parte di altra manodopera, più o meno stagionale, a salario talvolta ridotto, e talvolta invece normale; ma sempre manodopera di sicura disponibilità e conosciuta, cioè di fiducia, per essere della famiglia del proprio dipendente fisso. D'altra parte, il vincolo stesso salariale crea, qui, la sicurezza del terreno a compartecipazione per queste famiglie.

Nei riguardi delle *masserie*, il ricorso anche a partitanti estranei (ossia, la combinazione di salariati fissi con altri partitanti, per dare all'azienda la manodopera indispensabile) è conveniente, consentendo al *massaro* di limitare al puro necessario i salariati fissi (pei quali il salario correrebbe, anche in epoche di scarso impiego di lavoro), e consentendo di disporre (come avviene per tutte le forme compartecipative e coloniche) di un minor capitale di circolazione per i salari: ed è stata più conveniente, nel tempo recente, pel fatto che la spesa di manodopera ha intaccato i redditi capitalistici e di impresa, meno profondamente di quanto avvenne nei sistemi puramente salariali.

Ancora. Il ricorso suddetto è conveniente, per assicurare manodopera accurata alle colture primaverili-estive, data la distribuzione complessiva del lavoro umano, durante l'anno. Può dirsi, infatti, che l'aprile e poi il periodo da giugno a settembre-ottobre sono tra i mesi di più intenso lavoro umano in queste *masserie*; e, per conseguire più larga coltura primaverile-estiva, senza aumento di salariati fissi, si può contare economicamente su altri estranei, partitanti, oltre che su salariati avventizi. Ma sui primi, più e meglio che sui secondi, i quali lavorano con minor rendimento e che hanno da essere pagati in denaro.

8. D'altra parte, la distribuzione del lavoro del bestiame, nelle stesse *masserie*, lascia margine di disponibilità di lavoro, in mesi opportuni per l'aratura delle terre che verranno concesse a partitanza (aratura che, come dicemmo, è a carico del concedente la terra). Ciò spiega perchè il *massaro* può assumersi questo carico.

Da un lato, per detto margine, ferma restando la quantità di bestiame da lavoro posseduto dalla *masseria*, può a questo chiedersi un numero maggiore di giornate di lavoro, per le arature delle *partite*; sicchè questo ulteriore lavoro praticamente è gravato, come si dice, del solo *primo costo*; e quindi è sommamente economico.

D'altro lato, vi è una necessità tecnica, che si riconnette alla organizzazione della *masseria*. La necessità del concedente, di assicurare il miglior lavoro aratorio di rinnovo, bensì per la partitanza (p. es. a granturco), ma che sarà anche preparatorio per la coltura frumentaria, che succederà al granturco, e che sarà condotta per conto diretto del *massaro*. Il partitante, privo di capitale bestiame, non sopperirebbe adeguatamente al lavoro di rinnovo.

Per lo stesso scopo preparatorio in vantaggio del frumento, la *masseria* conferisce il proprio letame alla coltura di rinnovo in partitanza. E, come contropartita, aratura e letamazione conferite dalla *masseria*, hanno di fronte lavoro abbondante per quantità e accurato per qualità, conferito alla coltura sarchiata dal contadino.

Abbiamo anche visto che, talvolta, la *masseria* arriva a conferire, nel contratto di partitanza, il terreno arato e seminato, verso un compenso per tali operazioni. Ciò è per la coltura di frumento; e garantisce alla *masseria*, da un lato, le operazioni tecniche fondamentali, e, d'altro lato, la bontà di cure colturali di braccia cointeressate. Ma ciò è raro, ed è per quantità marginali di semine nell'impresa.

Benchè in terre montane, e con le conosciute difficoltà del clima, aratura e letamazione, dipendenti dalla organizzazione della *masseria* (e che il contadino non potrebbe ugualmente conseguire) rendono, qui, comunque, meno aleatorie le influenze climatiche sulla coltura di rinnovo; a differenza delle partecipazioni della categoria di cui precedentemente abbiamo discusso, nelle quali il lavoro preparatorio è coi soli mezzi del contadino.

In genere, in zona di montagna dove predominano colture erbacee tipo grano, la coltura tipo granturco trova facilmente periodi disponibili nel calendario annuo della manodopera agricola. Si *ripassa* il terreno pel grano in agosto, e per la coltura del granturco in agosto non vi è che la breve operazione della cimatura: si raccoglie il granturco in settembre, ma pel grano non vi è allora che assolare: in aprile e maggio si scerba accuratamente il frumento, ma pel granturco non vi è che la breve operazione della semina in maggio, e in fine maggio la sarchiatura: in luglio, poi, la mietitura e la battitura del frumento lasciano tempo per la rincalzatura e sfogliatura del granturco, le quali ultime capitano a giugno-primi luglio, mentre il resto di luglio è senza occupazioni colturali pel granturco.

Ciò consente allo stesso contadino partitante di assumere contemporaneamente partite a grano e partite a granturco.

9. La tabella che segue riporta alcuni dati indicativi delle partitanze di questa categoria, connesse al contratto di salariato fisso nella *masseria*, o appoggiate a questo tipo di azienda.

TABELLA II.

	Unità lavoratrici della famiglia	Giornate-uomo annue		% delle giornate nella partita sul totale	Giornate-uomo annue totali, in media per unità lavoratrice	Reddito annuo totale della famiglia	Medio reddito totale annuo, per unità		% del reddito della partita sul totale reddito annuo della famiglia
		totali	nella partita				lavoratrice	consumatrice	
		giorn.	giornate	%	giornate	lire	lire	lire	%
<b>Cap. I - paragr. 1.</b>									
D. G. salariato fisso (garzone) di masseria . . . . .	2,1	290	84	29	138	2.995	1.426	630 - abitaz.	15
P. partecipante a tipo colonico - partitante . . . . .	2,6	517	27	5	199	2.012	774	447 + abitaz.	6
<b>Cap. I - paragr. 3.</b>									
R. partecipante - piccolo proprietario . . . . .	1,6	235	145	62	147	1.824	1.140	1.042 - abitaz.	53
D. B. partecipante - piccolo proprietario - mulattiere . . . . .	3,0	448	410	92	149	2.446	815	403 + abitaz.	66
<b>Cap. II - paragr. 2.</b>									
A. R. salariato fisso (bufalario) di masseria . . . . .	3,6	738	408	55	205	4.015	1.115	574 + abitaz.	40
<b>Cap. VI - paragr. 1.</b>									
A. F. proprietario affittuario - parzonale . . . . .	3,0	209	64	31	70	2.544	848	599 + abitaz.	25
F. L. quotista - partitante, salariato avventizio . . . . .	1,6	210	31	15	131	1.707	1.067	976 + abitaz.	13
L. A. salariato fisso (gualano) di masseria . . . . .	2,5	418	39	10	167	3.247	1.299	999 - abitaz.	10
M. F. salariato fisso (mulattiere) di masseria - piccolo proprietario . . . . .	2,9	444	34	8	155	3.717	1.282	1.062 + abitaz.	7
<b>Cap. VI - paragr. 2.</b>									
F. M. piccolo affittuario - salariato avventizio - partecipante . . . . .	2,2	232	37	16	105	2.332	1.060	933 + abitaz.	22
<b>Cap. VI - paragr. 3.</b>									
R. B. salariato fisso (massaro dei campi) di masseria . . . . .	2,5	388	83	23	155	3.562	1.425	1.096 + ab taz.	19
M. P. salariato fisso (pastore) di masseria . . . . .	2,7	444	144	33	164	1.554	575	478 - abitaz.	40



### III.

10. Nella zona economica della coltura di media attività (Cap. III) e in quella della coltura intensiva (Cap. IV) i contratti di compartecipazione, che abbiamo osservati, sono genericamente *misti* con l'affitto o con la conduzione diretta.

Va ricordato che — in sè — il contratto di partecipazione al prodotto è ben scarso nella zona della coltura intensiva; ove, invece, il contratto predominante è quello di piccolo affitto contadino, con canone in moneta.

Pure nella complessità dei fatti, può dirsi che all'esistenza e all'incremento delle alberature (e spesso di belle e ricche alberature) in queste terre, appaiono frequentemente correlativi i detti contratti misti.

Talvolta, la questione fu solo di assicurare localmente manodopera, sufficiente e accurata, alla coltura dell'albero, la cui importanza economica soverchiava di gran lunga la coltura erbacea. Il contratto *misto* (*suolo* concesso in affitto, e *soprassuolo* dato a compartecipazione) potè soddisfare a questa necessità.

Altra volta, il problema fu quello di garantire il delicato capitale piantagione, da una coltura poco accurata, o da sfruttamento eccessivo, o addirittura da deperimenti e danni, cose tutte che potevano accadere per colpa di un affittuario. Il contratto *misto* (di compartecipazione o di affitto pel *suolo* e di conduzione diretta pel *soprassuolo*) potè risolvere il problema, anche assicurando la manodopera da impiegare nella conduzione diretta.

Altra volta, ancora — nelle terre di più classico prodotto dell'arboreto — la preoccupazione del proprietario fu la trasformazione industriale del prodotto, e cioè la necessità di assicurarsi quantità notevoli del prodotto stesso (uva, olive) per la trasformazione in grandi masse e in modi tecnicamente evoluti, per ottenere tipi meglio pagati sul mercato. Ancora il contratto *misto* precedente, con la conduzione diretta del *soprassuolo* (come il contratto di compartecipazione pel *soprassuolo*, con l'obbligo al contadino di cedere la sua quota parte, al prezzo corrente, al proprietario) poterono soddisfare questa esigenza industriale; per quanto i tecnici potrebbero osservare che — allorchè il *soprassuolo* è rappresentato da olivi — l'interesse del partecipante pel *suolo* contrasta spesso con alcune norme colturali per l'albero.

Altre spiegazioni potrebbero aggiungersi, dei contratti *misti*.

Non si constata che, anche oggi, tutte queste ragioni ricorrano sempre nella realtà. Ma ragioni economiche notevoli (con altre) della formazione storica dei contratti *misti* sono quelle accennate; e spesso essi sono rimasti immobili nel tempo.

Comunque, salvi pochi casi in specifiche condizioni, il contratto *misto* — che assoggetta a due diversi regimi contrattuali le colture di *suolo* e quelle

di *soprassuolo* — non è contratto che governi una buona agricoltura, in queste terre tutte adattissime all'albero. In ispecie, quando il contadino coltivatore (partecipante o affittuario) del *suolo*, vede nell'albero (di conduzione domenicale) soltanto un nemico, per l'ombra che dà, per lo spazio che toglie, per la contesa dell'alimento alla coltura erbacea.

Il costume di *dare a raccogliere* al contadino il prodotto arboreo, come abbiamo menzionato, non pare debba andar confuso con le esigenze colturali or ora dette. Esso — più semplicemente — tende ad assicurare il proprietario che il prodotto arboreo (spesso facile a raccogliere, spesso immediatamente consumabile, e che spesso comporta una raccolta graduale, lungo una non breve stagione) non gli sia in parte sottratto dal contadino, come potrebbe avvenire con la compartecipazione o con la pura e semplice coltivazione per conto padronale.

11. Per i pochi casi di contratto *misto* osservati (quanti bastavano a dare un senso concreto dei patti contrattuali) riuniamo nella seguente tabella i dati indicativi:

TABELLA III.

	Unità lavoratrici della famiglia	Giornate-uomo annue		% della giornata nella partita sul totale	Giornate-uomo annue totali, in media per unità lavoratrice	Reddito annuo totale della famiglia	Medio reddito totale annuo per unità		% del reddito della partita sul totale reddito annuo della famiglia
		totali	nella partita				lavoratrice	consumatrice	
		giorn.	giornate	%	giornate	lire	lire	lire	%
<i>Cap. I - paragr. 2.</i>									
D. S. proprietario e affittuario-compartecipante . . . . .	5,5	750	350	45	142	3.654	664	522 + abitaz.	24
<i>Cap. III - paragr. 1.</i>									
F. contadino a contratto misto di affitto e compartecipazione . . . . .	3,1	560	560	100	181	2.500	806	500 - abitaz.	100
<i>Cap. III - paragr. 3.</i>									
P. T. contadino a contratto misto di affitto e compartecipazione . . . . .	3,1	540	540	100	174	2.933	948	420 + abitaz.	100
<i>Cap. IV - paragr. 1.</i>									
N. contadino a contratto misto di affitto e compartecipazione . . . . .	4,7	755	740	98	161	2.140	455	306 + abitaz.	95
<i>Cap. IV - paragr. 2.</i>									
D. B. contadino a contratto misto di affitto e compartecipazione, e a contratto di partecipazione di arboreto . . . . .	4,8	520	520	100	108	2.204	459	327 - abitaz.	100

IV.

12. Uno sguardo alle tre tabelle costruite, mostra la varietà dei fatti concreti, come era da attendersi.

Le cifre dicono limiti di quantità, e la lettura di esse rende le illustrazioni generali superflue, mentre le condizioni specifiche sono menzionate nel testo.

Soprattutto, il basso livello generico dei redditi *totali* della famiglia contadina — ragguagliati per bisogno di sistema, ad unità lavoratrice e ad unità consumatrice — risulta evidente dalle cifre, per quanto tali medi livelli concreti abbiano sempre d'uopo di essere interpretati, nel senso che su di essi molto influiscono la combinazione personale di lavoro e la composizione (per sesso ed età) della famiglia. Perciò i ragguagli ad unità lavoratrice e ad unità consumatrice hanno solo relativo valore e ben scarsa confrontabilità. Spesso, per il ragguaglio ad unità lavoratrice, il « minor arbitrio » è quello di comprendervi tutti i familiari che lavorano: sarebbe più arbitrario voler comparare e valutare l'attività effettiva di ognuno di essi, la quale corre tra un massimo e un minimo spesso distanti.

Nel testo, è calcolata — specificamente *per la terra a partitanza* — la remunerazione ragguagliata a giornata-uomo. Il ragguaglio ha scarso valore di confrontabilità; vi giuoca anche la distanza della terra dall'abitazione, che rende necessario un maggior impiego di giornate, cioè diminuisce la media remunerazione di esse.

E' vero che spesso parte notevole del reddito totale è in derrate di prima necessità.

E' anche vero che spesso sul reddito calcolato non grava il prezzo del servizio dell'abitazione (per miserabile che questa possa essere).

Ma il basso livello generico rimane, pur con gli avvertimenti e le spiegazioni date e ripetute.

Si può vedere, nel testo, come, dal 1929 al 1932, tale livello sia genericamente andato diminuendo, col diminuire dei prezzi dei prodotti agrari.

E se — invece che alla media del triennio di osservazione considerato — i redditi fossero riferiti propriamente ad oggi, il livello sarebbe ancor più basso.

Ma qualche altra considerazione va fatta, *a)* quanto alla scala rilevata dei redditi stessi, *b)* circa la quantità di impiego di lavoro della famiglia contadina (ed al legame tra contadino e una stessa terra), *c)* quanto alla parte che — nel totale del reddito e dell'impiego di lavoro — spetta alla partecipazione.

13. *a)* I redditi della tab. I sono spesso più bassi di quelli della tab. II: quivi influisce il miglior regime colturale connesso con la *masseria*, e influisce spesso e molto il compenso di salario fisso, che il capo famiglia riceve in quella.

I redditi della tab. III sono oggi al livello di quelli della tab. I. Essi, però, sarebbero stati molto più alti, anche pochi anni or sono. In essi influisce il prezzo di vendita del prodotto dell'arboratura (essenzialmente, vino).

Vi è da ricordare l'influenza dominante, nei redditi delle tabelle I e II, dei prezzi dei prodotti della coltura erbacea, specialmente grano. Il prezzo del grano è sostenuto, ed è poco scemato nel triennio di osservazione. Il prezzo del vino è crollato: fino al 1927-1928 i prezzi dei vini buoni da pasto, alla azienda, erano presso che doppi di quelli odierni: a ciò è dovuta la scarsità di redditi della tab. III, mentre in altro tempo il contratto *misto* nelle terre vitate dava alto livello di reddito contadino.

Considerato ciò, va anche osservato che — nello spazio — per condizioni che *grosso modo* potrebbero giudicarsi simili, ed anche — nel tempo — per la medesima famiglia di lavoratori, spesso vi è ampia diversità di misura di redditi (e, del pari, di impieghi di lavoro) annui. Questa varietà ed incostanza di condizioni di reddito (cioè di vita) è nella realtà di queste masse contadine.

Va, da ultimo, ricordato che (come sovente si legge nelle pagine precedenti) il compenso, a *ragguaglio di giornata di lavoro*, ottenuto dal contadino per fatto della partecipazione in sé, risulta spesso in misura bassa. Chi volesse fare il calcolo del valore delle giornate impiegate, sull'analogia dei compensi salariali stabiliti in luogo, troverebbe allora che il *costo* risulterebbe assai alto per le deprete costituenti la quota di prodotto del partitante. Il calcolo sarebbe teorico fin che si vuole; ma la situazione esposta non è men vera perciò. Poichè è vero che la terra degradata e la coltivazione miseramente tradizionale remunerano male il lavoro del coltivatore.

14. b) Quanto all'impiego di lavoro (ridotto a giornate-uomo), i dati delle tre tabelle rilevano molti impieghi annui quantitativamente scarsi, di giornate-uomo per unità lavoratrice: specialmente, ciò, nella tab. I, relativa a ordinarie partitanze montane. Qui anche influisce, bensì, la composizione (per sesso ed età) delle forze lavoratrici famigliari. Da soli, tali ragguagli dicono troppo poco. Sono medie; e la media spiega ben poco, quando, p. es., il capo di famiglia ha impiego di salariato fisso, e gli altri membri hanno solo impiego di partitanza e di avventiziato. Bisogna considerare caso per caso.

Eppure, una frequente osservazione abbiamo fatta a noi stessi, nel condurre la presente inchiesta. Gli impieghi effettivi di lavoro manuale, rilevati nel testo, non di rado danno luogo — ragguagliati ad ha. — a valori unitari più alti di quelli che alcuni Autori menzionano (sia pure genericamente) per uguali colture, e per condizioni e sistemi tecnici più o meno assimilabili. Questa osservazione ci ha dato motivo per essere il più possibile accurati (nei limiti di possibilità del metodo) nel rilevamento.

Tali valori più o meno alti, però, si spiegano — non solo nei frequenti casi di distanze forti o notevoli tra abitazione e terra coltivata — ma per la

caratteristica generale che queste famiglie contadine — non saturate di terre — non misurano quantità o qualità di lavoro, per la produzione in cui sono interessate o cointeressate (casi della piccola proprietà e del piccolo affitto, non autonomi; della *quota* enfiteutica, della compartecipazione, della *partita*). Sicchè l'impiego di lavoro umano, nell'unità di superficie, è tale da tendere al massimo conseguibile di produzione lorda, ma è superiore a quello che — in senso economico — varrebbe a conseguire, invece, il massimo di reddito fondiario. Con una teorica valutazione di siffatti impieghi di lavoro, in base a criteri di analogie salariali, i redditi fondiari e agrari risulterebbero spesso negativi.

Nonostante ciò, l'impiego totale annuo — per unità lavoratrice o pel complesso familiare — non di rado risulta scarso.

E' la grave situazione segnalata, per cui spesso il contadino può lavorare effettivamente un numero di giornate troppo modesto, in confronto a quelle che avrebbe disponibili. Ed a questa questione, della forzata disoccupazione stagionale, si riconnette praticamente la questione del legame, più o meno stabile, o più o meno effimero, fra il contadino e una stessa terra. Giacchè il legame è debole con la terra che impiega poco lavoro e irregolarmente, e quando il molto lavoro va ricercato, senza posa, altrove.

Le proprietà minime, le affittanze minime (cui si coordinano la partitanza e l'avventiziato, necessariamente) mantengono questa debolezza di legame, e questa inquieta ricerca di impiego altrove. E non solo in montagna; ma anche nella ricca pianura Campana, dove un contadino spesso senza certezza di benessere, dà il suo braccio ad una delle più ricche agricolture del mondo.

Si vede chiaramente come, in questo caso, la questione più interessante non è che il compenso di lavoro ridotto a giornata, o il salario giornaliero, siano più o meno elevati; ma è che il compenso annuo totale sia a sufficienza elevato.

Dove la partitanza è connessa al contratto salariale fisso (nelle *masserie*), l'impiego annuo medio è molto influenzato da quello del capofamiglia salariato fisso; e cioè è spesso maggiore (tab. II). Bisogna tener presente tale fatto; ed anche qui riflettere la cifra delle giornate annue totali « per unità lavoratrice », alla stregua della costituzione, per numero di componenti, per sesso e per età, della famiglia.

Fondamentalmente (anche a parte l'attuale momento di depressione economica) non si vede il modo immediato di porre un rimedio locale a siffatto stato di cose, di cui soffre questo contadino. Giacchè — chiusa l'emigrazione oltremare, e scemate le migrazioni interne stagionali — per un assorbimento annuo maggiore di lavoro umano, e più stabile sulla stessa terra, i mezzi efficaci sarebbero (se così può dirsi) alcuni per via di evoluzione o altri per via di rivoluzione; cioè alcuni per via di svolgimento lento e graduale, o invece altri per via di rapido cambiamento.

Della prima specie sono: il passaggio dalla coltura discontinua a quella continua, e il passaggio dai sistemi estensivi a quelli intensivi e attivi, in luogo, cioè sull'Appennino stesso.

Della seconda specie sono: la vera e propria trasformazione integrale di terre montane, da cui derivi anche una migliore disponibilità di terre per coltura agraria (comprese alcune maggiori utilizzazioni di terre pubbliche); il trasferimento di masse contadine, dall'Appennino alla pianura bonificata; l'incremento della piccola proprietà contadina sull'Appennino.

Fuori di questi cinque mezzi, un rimedio in grande stile non si vede: e probabilmente tutti i mezzi stessi avrebbero luogo di funzionare insieme. La pressione del contadino sulla terra non può trovare proporzioni e assetto, se non nella « creazione » di terre a più alto grado di attività colturale.

Si vede la imponenza del problema, che non va taciuta; quando si parla, per casi specifici, di determinare rapporti stabili ed elevati fra terra ed uomo.

Ora, il passaggio dalla coltura discontinua a quella continua, il passaggio dalla coltura estensiva a quella intensiva e attiva, richiederebbero, anzitutto, nei proprietari terrieri (a parte il voler fare e il saper fare) disponibilità di capitale e di organizzazione, che qui non esiste e che non si improvvisa. Tali passaggi per via di ordinaria evoluzione, in queste terre appenniniche, non possono ritenersi, da chi esamini le cose con senso di realtà, che una soluzione del tutto incerta, frammentaria, lontana nel tempo. Si noti: non mancano esempi di tali passaggi, per parte di proprietari che hanno coscienza della funzione e dei doveri della proprietà: ma sono esempi; non sono fenomeno di massa, e non bastano.

Trasformazioni integrali, in questi monti, non potrebbero farsi che per l'intervento dello Stato.

Ma la fervidissima opera bonificatrice si esplica già nelle pianure, che questo Appennino guarda dall'alto. E quando la trasformazione ivi avrà raggiunto lo stadio della colonizzazione, sarà utile e necessario non dimenticare questi contadini della montagna. Lavoratori intelligenti, fortissimi e anzi allenati al disagio, ignari di agi che altre masse agricole conoscono e perciò adattabili più facilmente a condizioni difficili (1), questi contadini possono

---

(1) Il prof. Azimonti (Ministero LL. PP. - Comitato permanente per le migrazioni interne - E. AZIMONTI; *La colonizzazione in Basilicata* - Roma, 1929) - che oltre ad essere quel competente che è, ebbe a colonizzare in Basilicata a sue spese ed a suo rischio - scrive di coloni immigrati « avvezzi ad un tenore di vita troppo elevato che, specie nei primi anni della colonia, che sono sempre un po' critici, li costringe a far debiti e li spinge a cercare altrove una sistemazione migliore; ed essi si trasformano così in quei coloni girovaghi che costituiscono uno dei pericoli peggiori per un'opera di colonizzazione ».

« I contadini locali, invece, per quanto sono restii alla trasformazione delle colture e del loro genere di vita (si rassegnano molto a malincuore, specialmente le donne, a lasciare il paese e a fissarsi in campagna) e troppo attaccati ai loro piccoli interessi, per tanto sono, nella maggioranza dei casi, assidui lavoratori, onesti ed estremamente parsimoniosi, sì che, quando si riescono a superare le prime difficoltà dell'impianto e dell'avviamento, essi offrono una maggior garanzia di stabilità e di riuscita degli altri ».

dare alle nuove terre riscattate dalla bonificazione integrale, fissandosi su di esse, un apporto di lavoro e di vita rurale, che non deve essere trascurato.

Così, un trasferimento di masse contadine al piano bonificato, correggerebbe la cattiva distribuzione territoriale della popolazione contadina, e darebbe gli utili effetti di quelle soluzioni locali, che attualmente non si vedono.

Si comprende che l'effetto non sarebbe raggiunto per tutte queste masse contadine montane, con l'auspicato trasferimento, che, per forza di cose, non può essere illimitato. Per il restante, non vi sarebbe che l'altro modo, per arduo, e per ostico a molti, che sia: aiutare quei contadini a raggiungere, od incrementare, la piccola proprietà, in modo che una parte notevole, o più notevole, del proprio lavoro, possa essere assicurato da una medesima terra, capace di esser migliorata (magari, poco migliorata, se si tratta di povera terra montana) e di migliorare il coltivatore (1).

Altre soluzioni efficienti non si vedono, nel caso specifico.

15. — c) Infine, quanto alla parte che — nel reddito totale della famiglia contadina, e nell'impiego totale di lavoro di essa — spetta al contratto compartecipativo, i casi concreti danno cifre ben varie, e talvolta percentuali modeste.

Quando la produzione sia scarsa o aleatoria, è spiegabile che (dove la combinazione di lavoro e le circostanze lo permettano) il contadino — a parte la piccola proprietà o la piccola affitto — preferisca il lavoro salariato al lavoro partecipante: preferisca, cioè, la remunerazione predeterminata, a quella condizionata dall'esito della produzione.

Dipende dalle combinazioni personali effettive del lavoro contadino. Ma il fatto stesso che è non rara una scarsa influenza del lavoro in partecipazione di prodotto, sul totale dell'impiego e del reddito, dice la tenuità e la precarietà, o il carattere secondario, del rapporto compartecipativo in molte esistenze contadine, a contrasto con la importanza essenziale che il rapporto stesso assume, invece, in altre. Tale importanza nasce quando si tratti di terre feraci, di impresa organizzata e di produzione non aleatoria.

E ciò, se occorresse, suggerirebbe ancora la più grande prudenza — cioè a dire, la necessità della considerazione specifica delle effettive combinazioni di lavoro, e delle effettive condizioni dell'impresa — quando si voglia concludere in materia di compartecipazione.

---

(1) Vedi, sull'argomento, qualche traccia generica nell'*Inchiesta sulla proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra in Campania*: già citata.

# INDICE

INTRODUZIONE . . . . .	Pag. 7
<b>CAPITOLO I. — La compartecipazione nella Zona economica della coltura estensiva di monte . . . . . » 29</b>	
§ 1. Partitanze nell'Arianese e correlazioni tra salariato fisso e partitanza . . . . . »	29
§ 2. Contratti misti di compartecipazione, nella Baronìa . . . . . »	41
§ 3. Contratti di compartecipazione, nella Media montagna Ofantina . . . . . »	47
§ 4. Altre correlazioni contrattuali tra partitanza e salariato fisso, nella Media montagna Ofantina . . . . . »	54
§ 5. Compartecipazioni e contratti misti, nella zona montana del Taburno . . . . . »	55
§ 6. Contratti di compartecipazione, e misti, nella zona del Titerno . . . . . »	64
§ 7. Contratti di compartecipazione e misti, e contratti pel bestiame, nella zona montana del Fortore . . . . . »	69
<b>CAPITOLO II. — La compartecipazione nella Zona economica della coltura estensiva di piano . . . . . » 77</b>	
§ 1. Recenti contratti di partitanza nel Basso Volturno . . . . . »	77
§ 2. Contratti di partitanza nella Bassa valle del Sele . . . . . »	82
<b>CAPITOLO III. — La compartecipazione nella Zona economica della coltura di media attività . . . . . » 87</b>	
§ 1. Contratti misti, nel Medio colle del Sabato . . . . . »	87
§ 2. Contratti di compartecipazione e misti, nelle medie valli del Garigliano e del Volturno . . . . . »	92
§ 3. Contratti misti nella zona Piano-monte basso Garigliano e Volturno . . . . . »	100
<b>CAPITOLO IV. — La compartecipazione nella Zona economica della coltura intensiva . . . . . » 105</b>	
§ 1. Contratti misti di compartecipazione nel Colle del Partenio . . . . . »	105
§ 2. Contratto di compartecipazione, a tipo colonico, pel vigneto e pel nocciolo; e contratti misti pel seminativo nudo, nella Bassa collina Campana . . . . . »	112
§ 3. Contratti di compartecipazione per colture industriali nel piano Salernitano . . . . . »	118



**CAPITOLO V. — La compartecipazione nella Zona economica lucana oltre il Sele . . . . . Pag. 123**

- § 1. La compartecipazione a tipo colonico, ed il « terraggio », in terre comunali e private, nella valle di Novi . . . . . » 123
- § 2. La compartecipazione a tipo colonico, i contratti misti, il « terraggio », in Vallo di Diano . . . . . » 131

**CAPITOLO VI. — La compartecipazione in Lucania (Province di Potenza e di Matera) . . . . . » 137**

- § 1. Partitanze nella zona montana di Muro Lucano e nei territori di Bella e di Baragiano . . . . . » 137
- § 2. Compartecipazioni nella zona delle Basse colline orientali della Lucania . . . . . » 152
- § 3. Compartecipazioni nella valle dell'Agri, e correlazioni tra salariato fisso, compartecipazioni al prodotto e compartecipazioni « nella sorte » . . . . . » 160

**OSSERVAZIONI FINALI . . . . . » 173**

## ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO

1. — A. SERPIERI. — *Guida a ricerche di economia agraria*. . . . . L. 20 —
2. — G. RUATTI. — *L'economia fioreale della Liguria*. . . . . » 10 —
3. — V. DE SIMONE. — *I cedui castagnali della Valle Caudina*. . . . . » 10 —
4. — **Nuove costruzioni rurali in Italia :**
  - I. — D. ZUCCHINI. — *Emilia - Romagna - Veneto* (n. 4 della serie) » 30 —
  - II. — M. CASTELLI. — *Marche - Umbria - Abruzzi* (» 6 » ) » 20 —
  - III. — L. ZOLI. — *Sardegna*. . . . . (» 9 » ) » 20 —
  - IV. — M. CASTELLI. — *Lazio*. . . . . » 40 —
  - V. — C. SANTINI. — *Campania - Puglie - Basilicata - Calabria*. . . » 30 —
  - VI. — L. ZOLI. — *Toscana*. . . . . » 30 —
  - VII. — E. TADDEI. — *Sicilia*. . . . . » 20 —
5. — G. LORENZONI. — *Introduzione e Guida ad un'inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice post-bellica in Italia*. . . . . » 10 —
6. — Vedasi 4-II.
7. — **Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana :**
  - I. — E. TURBATI. . . . . — *Calabria*. . . . . (esaurito)
  - II. — G. RUATTI. . . . . — *Piemonte*. . . . . (esaurito)
  - III. — G. RUATTI. . . . . — *Trentino e Alto Adige*. . . » 15 —
  - IV. — L. FRANCIOSA. . . . . — *Abruzzi e Molise*. . . . » 15 —
  - V. — Z. VIGNATI. . . . . — *Umbria*. . . . . » 10 —
  - VI. — A. CAMPARINI — M. BANDINI. . . . . — *Toscana*. . . . . (esaurito)
  - VII. — G. RUATTI. . . . . — *Liguria*. . . . . (esaurito)
  - VIII. — L. FRANCIOSA. . . . . — *Basilicata*. . . . . (esaurito)
  - IX. — N. PRESTIANNI — E. TADDEI. . . . . — *Sicilia*. . . . . (esaurito)
  - X. — E. TURBATI. . . . . — *Sardegna*. . . . . (esaurito)
  - XI. — L. FRANCIOSA. . . . . — *Marche*. . . . . » 15 —
  - XII. — A. BRIZI. . . . . — *Campania*. . . . . (esaurito)
  - XIII. — A. PAGANI. . . . . — *Emilia*. . . . . » 15 —
  - XIV. — G. MEDICI. . . . . — *Lombardia*. . . . . » 15 —
  - XV. — D. PERLINI. . . . . — *Veneto*. . . . . » 15 —
  - XVI. — A. CHINI. . . . . — *Venezia Giulia e Zara*. . . » 20 —

8. — D. PERINI. — **Sviluppo ed organizzazione degli uffici di contabilità agraria in Germania** . . . . . L. 10 —
9. — Vedasi 4-III.
10. — P. CARLONI. — **Prezzi e costi di prima lavorazione delle piante nei boschi italiani - Vol. II - Italia Centrale (1)**. . . . . » 30 —
11. — **Studi su trasformazioni fondiarie:**  
 I. — V. RONCHI. — *Bonifica di Cavazuccherina (Venezia)* . . . . . (esaurito)  
 II. — M. TOFANI - G. PETROCCHI. — *Maremma Toscana* . . . . . (esaurito)
12. — **Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra:**  
 I. — M. BANDINI . . . . . — *Toscana* . . . . . (esaurito)  
 II. — E. BLANDINI . . . . . — *Calabria* . . . . . » 12 —  
 III. — R. ROSSI . . . . . — *Lombardia* . . . . . » 12 —  
 IV. — N. PRESTIANNI . . . . . — *Sicilia* . . . . . » 12 —  
 V. — Z. VIGNATI . . . . . — *Umbria* . . . . . » 12 —  
 VI. — L. FRANCIOSA . . . . . — *Abruzzi e Molise* . . . . . » 12 —  
 VII. — O. PASSERINI . . . . . — *Emilia e Marche* . . . . . » 12 —  
 VIII. — A. SCOYNI . . . . . — *Basilicata* . . . . . (esaurito)  
 IX. — A. BRIZI . . . . . — *Campania*. . . . . » 15 —  
 X. — E. TURBATTI . . . . . — *Piemonte* . . . . . » 15 —  
 XI. — V. RICCHIONI . . . . . — *Puglie* . . . . . » 15 —
13. — **Ricerche sull'economia della irrigazione:**  
 I. — P. ALBERTARIO. — *I risultati delle irrigazioni lombarde in base alle stime catastali* . . . . . (esaurito)  
 II. — C. GRINOVERO. — *Risultati economici delle irrigazioni nel Veneto* . . . . . » 50 —
14. — **Monografie di famiglie agricole:**  
 I. — *Mezzadri di Val di Pesa e del Chianti (Toscana)* . . . . . » 20 —  
 II. — *Mezzadri della media Valle del Tevere (Umbria)*. . . . . » 20 —  
 III. — *Contadini del padule di Fucecchio (Val d'Arno Inferiore - Toscana)* . . . . . » 15 —  
 IV. — *Contadini siciliani (1<sup>a</sup> serie)* . . . . . » 15 —  
 V. — *Mezzadri e piccoli proprietari coltivatori in Umbria* . . . . . » 15 —  
 VI. — *Contadini della Valle del Panaro (Emilia)* . . . . . » 10 —  
 VII. — *Contadini della Pianura Livornese e Pisana* . . . . . » 15 —  
 VIII. — *Contadini della Pianura Campana* . . . . . » 15 —  
 IX. — *Contadini siciliani (2<sup>a</sup> serie)* . . . . . » 20 —
15. — I. — A. PAGANI. — **Osservatorio di Economia Agraria per l'Emilia - I Braccianti della Valle Padana**. . . . . » 20 —  
 II. — A. BRIZI. — **Compartecipazioni agrarie e contadini partecipienti in Campania e Lucania** . . . . . » 25 —

(1) Il Vol. I riguardante « *Le Alpi e l'Appennino Ligure* » (L. 20), fu pubblicato dall'Istituto di Economia e Statistica Agraria, ed è ora esaurito.  
 Le indagini di cui al volume stesso furono eseguite dal Tassinari e, sotto la di lui direzione, dai Dottori D. Perini e M. Garbari.



REC'D  
            
003-04

PREZZO DEL PRESENTE